



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2024

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	22
Analisi tecnico-normativa	»	36
Dichiarazione di esclusione dell'AIR	»	57
Disegno di legge	»	58
Testo dell'Accordo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, in lingua ufficiale e facente fede, con relativa traduzione non ufficiale	»	61
Testo dell'Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche), con Allegati, in lingua ufficiale e facente fede, con relativa traduzione non ufficiale ..	»	65
Testo dell'Accordo di supporto al progetto e cessione, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, in lingua ufficiale e facente fede, con relativa traduzione non ufficiale	»	192
Testo della Dichiarazione di adesione concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, in lingua ufficiale e facente fede, con relativa traduzione non ufficiale	»	237

ONOREVOLI SENATORI. —

Il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione di quattro accordi internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dei quattro accordi internazionali in oggetto, più precisamente:

- a)** Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
- b)** Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
- c)** Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
- d)** Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.



L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione con decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore di ciascun accordo, secondo quanto disciplinato dalle relative clausole.

L'articolo 3 detta le disposizioni finanziarie. In particolare è previsto a carico dell'Italia un finanziamento pari a 100 milioni di euro mentre la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo contribuisce con un finanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per un totale relativo all'intero progetto pari a 200 milioni di euro. Il **comma 3** si riferisce alle eventuali spese relative all'applicazione delle clausole che prevedono l'arbitrato in caso di controversia tra le Parti. Se si dovesse verificare questa eventualità, il comma 3 dispone espressamente che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore

Per quanto riguarda i singoli accordi, si riportano di seguito gli elementi illustrativi di dettaglio:

A) ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO INERENTE L'APPRONTAMENTO E/O IL FINANZIAMENTO CONGIUNTI DI PROGETTI NEI PAESI DI INTERVENTO DELLA BANCA" FATTO A MONACO DI BAVIERA IL 17 FEBBRAIO 2024:

1. Contesto dell'Accordo
2. *Iter* procedurale di firma dell'Accordo
3. Finalità dell'Accordo
4. Esame delle disposizioni dell'Accordo

1. CONTESTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il 17 febbraio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha firmato per conto dell'Italia una serie di intese tra Italia, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e Ucraina, per la realizzazione del Progetto AID 12964 a credito di aiuto denominato "Contributo italiano alla Società statale ucraina PJSC UKRHYDROENERGO" dell'importo di 100 milioni di euro, deliberato dal Comitato Congiunto della Cooperazione allo Sviluppo nella sua riunione del 21 dicembre 2023.

Il progetto Ukrhydroenergo consiste in un co-finanziamento da parte italiana di un progetto di leva finanziaria più ampia rispetto ai soli fondi italiani, che viene realizzato in partenariato con la BERS. Le intese firmate dal Governo italiano contengono rimandi diretti ai Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*) della BERS, in particolare, il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti che rende necessario sottoporli alla ratifica attraverso legge di autorizzazione parlamentare ai sensi dell'art. 80 della Costituzione.

Ove il Governo italiano decidesse in futuro di realizzare con BERS nuovi progetti in cofinanziamento, e ove ritenesse opportuno e conforme ai suoi interessi replicare per tali nuovi progetti l'insieme di accordi alla base del progetto inerente la società Ukrhydroenergo, si porrebbe anche in tali casi la questione dell'applicazione automatica delle Standard Terms and Conditions della BERS, e segnatamente il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti dei futuri accordi. Ciò determinerebbe la necessità di ricorrere per ogni accordo relativo ad un nuovo progetto alla ratifica del Parlamento tramite legge di autorizzazione.

Ne è quindi derivata l'opportunità di stipulare con BERS un accordo bilaterale di carattere generale inerente l'approntamento e/o il finanziamento congiunto di progetti nei paesi di intervento della Banca, che potesse da intesa quadro cui potranno in futuro ricondursi le eventuali nuove progettualità attuate e/finanziate congiuntamente alla BERS.



2. ITER PROCEDURALE DI FIRMA DELL'ACCORDO QUADRO

La cerimonia di firma dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo inerente l'approntamento e/o il finanziamento congiunti di progetti nei Paesi di intervento della Banca ha avuto luogo il 17 febbraio 2024 a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Ministeriale informale G7).

La citata conferenza ha offerto l'opportunità di finalizzare e firmare oltreché il predetto Accordo quadro anche il pacchetto di tre accordi (Accordo di garanzia, Accordo di supporto al progetto e cessione e Dichiarazione di adesione) relativi al credito di aiuto del valore di 100 milioni di euro per l'iniziativa "Contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo", deliberata dal Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo presieduto dall'On. Vice Ministro Cirielli il 21 dicembre 2023.

Per parte BERS l'Accordo quadro (di seguito, "l'Accordo quadro") è stato firmato dalla Presidente Odile Rénaud-Basso.

Alla cerimonia della firma è stato inoltre presente il Capo dell'Unità Finanza per lo Sviluppo, Ambiente e Digitale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Min. Plen. Carlo Batori.

3. FINALITÀ DELL'ACCORDO

L'Accordo quadro intende dare attuazione alla volontà delle Parti di propiziare - su base non esclusiva e non impegnativa - future collaborazioni volte alla preparazione e/o al cofinanziamento di progetti comuni nei paesi beneficiari della BERS, tra questi a breve si aggiungerà anche l'Africa subsahariana, a seguito della decisione del Consiglio dei Governatori della Banca di espandere la propria attività anche in quella geografia, ciò che è coerente con l'impegno italiano a rafforzare il partenariato con l'Africa in vista dell'attuazione del Piano Mattei.

L'accordo quadro in particolare prevede che in caso di effettivo cofinanziamento o attuazione di progetti comuni in uno dei paesi intervento della Banca, gli accordi specifici tra le Parti in relazione a tali attività o progetti possano prevedere la risoluzione delle controversie tra le parti mediante arbitrato conformemente al regolamento di arbitrato UNCITRAL o alle norme definite dai termini e dalle condizioni standard della BERS in vigore al momento dell'entrata in vigore degli accordi sui indicati. Tale rimando implica che l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, dovrà essere ratificato dal Parlamento con legge di autorizzazione.

Dopo l'auspicata entrata in vigore dell'accordo quadro ogni nuova progettualità congiunta con BERS da realizzarsi nell'ambito dell'accordo quadro in parola, potrà essere realizzato stipulando intese in forma semplificata.

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

L'Accordo, si compone di:

- **Prologo** (che evidenzia l'intenzione delle due Parti di cooperare in vista dell'approntamento congiunto e/o co-finanziamento di progetti in aree di comune interesse);
- **nove articoli** (che disciplinano gli impegni reciproci).

Il prologo richiama il Trattato istitutivo della Banca, firmato a Parigi il 29 maggio 1990, di cui l'Italia è uno dei principali azionisti e fondatore. Menziona le attuali aree geografiche di intervento della Banca (Europa centro-orientale, Caucaso, Asia Centrale, Nord Africa e Medio Oriente), nonché quelle che si aggiungeranno nel prossimo futuro, a seguito della recente decisione del Consiglio dei



Governatori della Banca di avviare una circoscritta e incrementale espansione delle proprie attività nei paesi dell'Africa sub-sahariana. Il prologo evidenzia altresì l'intenzione delle due Parti di cooperare in vista dell'approntamento congiunto e/o co-finanziamento di progetti, oltreché nell'identificazione di ulteriori opportunità di investimento comune nei Paesi di intervento della BERS.

L'art. 1 definisce la finalità dell'accordo quadro, che è quella di facilitare l'approntamento congiunto e il cofinanziamento di nuovi progetti tra il Governo italiano e la BERS nei Paesi di intervento della BERS.

L'art. 2 evidenzia il carattere non impegnativo dell'Accordo quadro che non vincola in alcun modo le Parti a offrire, promettere o impegnarsi al finanziamento di specifiche nuove attività o progetti.

L'art. 3 è la disposizione più significativa dell'Accordo quadro. Esso indica che laddove le Parti individuassero opportunità per la preparazione e/o il cofinanziamento e l'attuazione di progetti comuni in uno dei paesi di intervento della Banca, gli accordi specifici tra le Parti in relazione a tali attività o progetti dovranno prevedere la risoluzione delle controversie tra le Parti mediante arbitrato conformemente al regolamento di arbitrato UNCITRAL o alle norme definite dai termini e dalle condizioni standard della BERS in vigore al momento dell'entrata in vigore dei predetti accordi. Nell'articolo 3 è altresì evidenziato che al predetto meccanismo di risoluzione delle controversie dovranno fare ricorso anche le Parti del Presente Accordo quadro, nel caso di dispute concernenti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

L'art. 4 evidenzia che l'accordo non limita il diritto di ciascuna delle Parti di cooperare con altre Parti in relazione alle attività contemplate dall'accordo medesimo, né impedisce di concludere accordi con altre Parti.

L'Art. 5 dispone che l'accordo quadro dovrà essere attuato in conformità con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché in conformità con la normativa, le regole e le procedure della BERS nonché con le pertinenti norme del Diritto Internazionale.

L'Art. 6 fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo, in particolare i privilegi, le immunità e le esenzioni di cui la Banca gode ai sensi del Trattato Istitutivo della BERS, delle pertinenti convenzioni internazionali.

L'art. 7 regola l'entrata in vigore del presente Accordo, ossia alla data dell'ultima notifica scritta attraverso cui ciascuna Parte informa l'altra del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

L'art. 8 prevede una durata illimitata dell'accordo. Ciascuna parte ha facoltà di terminare l'Accordo in qualsiasi momento, notificando all'altra parte in forma scritta e attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di terminare l'accordo. La cessazione dell'accordo avrà effetto 90 giorni dopo la data di ricezione della predetta notifica.

L'art. 9 infine dispone che le Parti possono emendare l'accordo in ogni momento attraverso uno scambio di lettere. Lo scambio di lettere che dispone l'emendamento dell'accordo dovrà entrare in vigore seguendo le procedure previste nell'art. 7 del presente accordo.

In considerazione del richiamo contenuto nell'art. 3 circa la facoltà delle Parti di ricorrere all'arbitrato in caso di nuovi accordi di progetto tra l'Italia, la BERS e paesi di intervento, il presente accordo, una



volta firmato, dovrà essere sottoposto alla ratifica attraverso legge di autorizzazione parlamentare ai sensi dell'art. 80 della Costituzione.



B) ACCORDO DI GARANZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, L'UCRAINA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS) PER IL CREDITO DI AIUTO “CONTRIBUTO ITALIANO ALLA SOCIETÀ STATALE UKRHYDROENERGO”:

1. Contesto dell'Accordo
2. *Iter* procedurale di firma dell'Accordo
3. Finalità dell'Accordo
4. Esame delle disposizioni dell'Accordo

1. CONTESTO DELL'ACCORDO

In occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina del 26 aprile 2023, il Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro Tajani ha annunciato fondi a sostegno del Paese per 100 milioni di euro a credito di aiuto e 60 milioni di euro a dono in aiuti umanitari e di immediata ripresa (c.d. *early recovery*).

A giugno 2023, in occasione della Conferenza di Londra sulla Ricostruzione dell'Ucraina, ed in particolare in un incontro con la Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (“BERS”) Rénaud-Basso, il Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro ha dichiarato la disponibilità italiana ad approfondire le modalità di un possibile credito di aiuto a sostegno di Ukrhydroenergo (principale azienda di Stato ucraina attiva nel settore idroelettrico) per il ripristino della produzione di energia attraverso la centrale idroelettrica sul fiume Dnepr. Nei mesi successivi è stata condotta un'approfondita istruttoria tecnica per concretizzare un possibile sostegno a Ukrhydroenergo partecipando ad un progetto, proposto dalla BERS, servendosi dei 100 milioni a credito di aiuto annunciati nel corso della Conferenza bilaterale di Roma.

Con Nota Verbale dell'Ambasciata di Ucraina a Roma del 15 novembre 2023 e lettera del Ministro dell'Economia ucraino ad interim, Taras Kachka, ad essa allegata, il Ministero dell'Economia ucraino ha formalizzato la richiesta di una partecipazione dell'Italia alla realizzazione del progetto.

Dopo un negoziato lungo e articolato che ha coinvolto la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“MAECI”), oltreché l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Cassa Depositi e Prestiti SpA (“CDP”) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, e su cui è intervenuto anche l'Inviato speciale per la ricostruzione dell'Ucraina del Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro, sono stati concordati con l'Ucraina e la BERS, i testi degli accordi che definiscono i termini del sostegno italiano al settore energetico ucraino attraverso un credito di aiuto di 100 milioni di euro alla società statale ucraina Ukrhydroenergo.

Il progetto prevede la stipula dei seguenti accordi firmati a geometria variabile dai vari attori coinvolti e segnatamente il Governo italiano, il Governo ucraino, la BERS, la società Ukrhydroenergo e CDP (in quanto gestore del Fondo Rotativo della Cooperazione allo Sviluppo):

- Accordo di garanzia (*Guarantee Agreement*): stipulato tra **Governo italiano**, BERS e Governo ucraino e regolato dal diritto pubblico internazionale;
- Contratto di finanziamento (*Loan Agreement*): firmato tra BERS e Ukrhydroenergo, che regola l'esborso dei fondi da BERS all'azienda (due *tranche* da 100 milioni ciascuna, di cui una *tranche* a valere sulle risorse italiane e una *tranche* con fondi propri della BERS e con erogazioni regolate dal principio del *pari-passu*). Regolato dal diritto pubblico internazionale.



- Accordo di supporto al progetto e cessione (*Project Support and Assignment Agreement*): stipulato tra **Governo italiano** e BERS (con firma per presa visione di CDP) e regolato dal diritto pubblico internazionale;
- Dichiarazione di adesione (*Adherence Statement*): firmata tra **Governo italiano**, Ukrhydroenergo, e BERS (con firma per presa visione di CDP) e regolata dal diritto pubblico internazionale;
- Accordo di sottoscrizione (*Subscription Agreement*): stipulato tra CDP e BERS e regolato dalla legge inglese.

I tre accordi firmati dal Governo italiano contengono rimandi diretti ai Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*) della BERS, in particolare, il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti che rende necessario sottoporli alla ratifica attraverso legge di autorizzazione parlamentare ai sensi dell'art. 80 della Costituzione.

2. ITER PROCEDURALE DI FIRMA DELL'ACCORDO

La cerimonia di firma ha avuto luogo il 17 febbraio 2024 a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Ministeriale informale G7).

La citata conferenza ha offerto l'opportunità di finalizzare e firmare il pacchetto di tre accordi (Accordo di garanzia, Accordo di supporto al progetto e cessione e Dichiarazione di adesione) relativi al credito di aiuto del valore di 100 milioni di euro per l'iniziativa "Contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo", deliberata dal Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo presieduto dall'On. Vice Ministro Cirielli il 21 dicembre 2023, nonché l'Accordo quadro negoziato tra Italia e BERS mirante a facilitare l'approntamento e/o il finanziamento di progetti di sviluppo congiunti nei Paesi di intervento della Banca.

Per parte BERS l'Accordo di garanzia (di seguito, "l'Accordo") è stato firmato dalla Presidente Odile Renaud-Basso.

Per parte ucraina è stato firmato dal Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, invitato ad una sessione *ad hoc* della Ministeriale G7. Erano inoltre presenti i rappresentanti della società Ukrhydroenergo (per la firma degli accordi di loro competenza).

Alla cerimonia della firma è stato inoltre presente l'Inviato speciale per la ricostruzione dell'Ucraina, che ha assistito il Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro nel corso della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, per quanto riguarda gli impegni legati al processo di ricostruzione dell'Ucraina.

3. FINALITÀ DELL'ACCORDO

L'Accordo intende disciplinare la collaborazione tra Governo italiano, l'Ucraina e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in merito all'iniziativa "Contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo". L'Accordo regola il contributo a credito di aiuto in favore della società statale Ukrhydroenergo (100 milioni di euro), erogato tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo Rotativo della Cooperazione allo Sviluppo sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle Finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è volto a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina Ukrhydroenergo, e mira alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte delle centrali Seredniodniprovska e Dniprovska 1, situate sul fiume Dnipro e gestite dalla società stessa.

La struttura giuridico-finanziaria del contributo è retta dall'Accordo e da contratti allegati tra gli attori coinvolti nell'operazione.



4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

L'Accordo di garanzia, stipulato tra il Governo italiano, l'Ucraina e la BERS, si compone di:

- **Preambolo** (che descrive lo scopo dell'Accordo e la struttura del finanziamento);
- **tre articoli** (che disciplinano gli impegni assunti dal Governo ucraino in virtù della garanzia sovrana sul credito);
- **tre allegati**:
 - Allegato I**: tabella della BERS di riepilogo dei costi del progetto (*procurement plan*);
 - Allegato II**: breve descrizione del progetto (*Hydro Power Plants Emergency Restoration Project*);
 - Allegato III**: Termini e Condizioni Standard della BERS, corredato da: **Schedule 1** (finanziamenti denominati in euro); **Schedule 2** (finanziamenti denominati in dollari) che a sua volta è corredata da due appendici, **l'Appendice A** (*Compounded SOFR Index Rate*) e **l'Appendice B** (*Cumulative Compounded SOFR Rate*).

L'**art. 1** è suddiviso in quattro sezioni aventi ad oggetto il richiamo espresso ai Termini e Condizioni Standard della BERS datati 5 novembre 2021, le definizioni come da intendersi per il presente Accordo, l'interpretazione dei riferimenti menzionati nel testo dell'Accordo e l'entrata in vigore di quest'ultimo che avverrà nel momento in cui la Banca notificherà al Ministero delle Finanze ucraino e alla società Ukrhydroenergo (con in copia il Governo italiano) il completamento delle procedure interne di ratifica da parte dell'Italia e l'accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03 dei Termini e Condizioni Standard.

L'**art. 2**, suddiviso in quattro sezioni, disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garantire **incondizionatamente** il dovuto e puntuale pagamento del prestito in virtù della garanzia sovrana sul credito.

La sezione 2.01 specifica gli obblighi del garante, nella propria qualità di obbligato principale e non mero fideiussore della società Ukrhydroenergo, rispetto agli adempimenti stabiliti nel Contratto di finanziamento (*Loan Agreement*) firmato tra BERS e società Ukrhydroenergo che regola l'esborso dei fondi da BERS alla società ucraina.

La sezione 2.02 stabilisce che qualora i fondi risultino insufficienti per il completamento del progetto, il Governo ucraino adotterà tutti i provvedimenti necessari per fornire o far pervenire alla società Ukrhydroenergo le risorse necessarie per la conclusione delle attività.

La sezione 2.03 elenca gli ulteriori obblighi a carico del Governo ucraino nella propria qualità di garante del prestito, mentre la sezione 2.04 riguarda specificamente il ruolo del Governo italiano, chiarendo che esso non assumerà nessuna responsabilità e/o obbligo, né sarà tenuto a intraprendere alcuna azione ai sensi del presente Accordo, in conseguenza del fatto di essere diventato parte dello stesso. Il paragrafo successivo della sezione in parola, chiarisce che dal momento in cui i diritti e i benefici relativi alla *tranche* italiana saranno ceduti da BERS a CDP, ogni riferimento alla Banca nel presente Accordo dovrà essere inteso, in relazione a tali diritti ceduti, come riferimento a CDP.

L'**art. 3** è diviso in tre sezioni. La prima riporta gli indirizzi delle Parti per le comunicazioni relative all'Accordo. La sezione 3.02 ha ad oggetto i pareri legali che, per le finalità previste dai Termini e Condizioni Standard (Sezione 9.03 b), saranno forniti dal Ministero della Giustizia del Governo ucraino. La sezione 3.03 riguarda i diritti dei Terzi e la necessità del preliminare consenso scritto della BERS per il trasferimento di diritti ed obblighi derivanti da questo Accordo. La BERS potrà trasferire a CDP, senza il preventivo consenso del Garante o del Governo italiano, tutti o parte di propri diritti o obblighi relativi alla *tranche* italiana.



ALLEGATI

Gli Allegati I e II afferiscono rispettivamente al *procurement plan* e ad una breve descrizione del progetto a credito di aiuto. Il progetto si concentra sul sostegno al settore energetico ucraino, in particolare alla PJSC Ukrhydroenergo (UHE), società elettrica di stato, interamente a partecipazione pubblica e gestore principale delle centrali idroelettriche in Ucraina, in risposta ai danni subiti a seguito dell'incursione militare russa. Dopo oltre 40 attacchi missilistici, le infrastrutture idroelettriche di UHE hanno subito danni significativi, con un costo di riparazione stimato in circa 500 milioni di euro. Il progetto si focalizza su investimenti immediati per le centrali di Dniprovska e Seredniodnipro. Queste centrali sono essenziali per mantenere la produzione di energia elettrica e la stabilità della rete lungo il fiume Dnipro. Si prevede la sostituzione di quattro unità idroelettriche (turbina e generatore). Inoltre, il progetto finanzia la sostituzione di due gru a carroponte presso la centrale di Seredniodnipro, danneggiate dai bombardamenti. Dal punto di vista finanziario, l'operazione è sostenuta da una partnership tra Italia, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e UHE. Il prestito ammonta a 200 milioni di euro, divisi equamente tra Italia e BERS. I fondi saranno usati principalmente per l'acquisto di attrezzature e per supportare la liquidità di UHE. Il finanziamento si configura come un credito d'aiuto bilaterale, con un rischio iniziale BERS (rating tripla AAA) che poi assumerà un rischio ucraino, coperto da una garanzia sovrana del Ministero delle Finanze ucraino. La struttura finanziaria include diversi documenti legali tra CDP, BERS, UHE e il Ministero delle Finanze ucraino. La gestione e la supervisione del programma saranno responsabilità della BERS, che si occuperà delle procedure di gara, del monitoraggio e dell'auditing. La durata totale del progetto è prevista in 5 anni.

L'Allegato III contiene i Termini e condizioni standard della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il credito di aiuto "contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo":

I Termini e le Condizioni Standard della BERS, integralmente richiamati dall'Accordo di garanzia, sono costituiti da 10 articoli, 2 allegati (*Schedule 1* – Finanziamenti denominati in euro; *Schedule 2* – Finanziamenti denominati in Dollari) e 2 appendici relative al calcolo dei tassi di interesse (*Appendix A* e *Appendix B*)

L'**art. 1** prescrive l'applicazione delle presenti condizioni generali a qualsiasi accordo della BERS in relazione a un prestito, una garanzia o un'altra agevolazione finanziaria a favore di, o garantita da, un membro della Banca. Nella misura in cui ciò sia previsto da tale accordo, i suddetti Termini e Condizioni Standard si applicheranno ad esso con la stessa validità ed efficacia che avrebbero ove integralmente riportate in esso. Nessuna revoca o modifica dei presenti Termini e Condizioni Standard sarà efficace in relazione a tale accordo, a meno che le parti non lo concordino. Laddove una disposizione di un accordo fosse in conflitto con una disposizione dei Termini e Condizioni Standard, prevarrà la disposizione dell'accordo.

L'**art. 2** specifica i criteri per l'interpretazione dei termini e dei riferimenti presenti nei Termini e Condizioni Standard ed elenca il significato e le definizioni delle espressioni richiamate nei vari articoli, fornendo alcuni esempi interpretativi delle stesse.

L'**art. 3** è composto da tredici sezioni e descrive: 1) le modalità, le tempistiche e la valuta relativi alle erogazioni del contributo; 2) le condizioni riguardanti gli impegni di rimborso condizionati e incondizionati che la BERS può emettere a favore dei debitori; 3) la redistribuzione di fondi da una categoria di finanziamento ad un'altra, in caso di insufficienza dei fondi necessari per la copertura della percentuale di spese concordata per una determinata categoria; 4) i tassi di interesse applicabili e la loro possibilità di conversione; 5) la commissione di disponibilità fondi applicata dalla BERS e la commissione *front-end*; 6) i pagamenti dovuti dal debitore; 7) la possibilità per il debitore di



rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento utilizzato e non rimborsato; 8) la possibilità per il debitore di cancellare, previo preavviso di 30 giorni lavorativi, tutto o parte dell'importo del finanziamento non ancora erogato, utilizzato o assoggettato a un impegno di rimborso; 9) il pagamento di eventuali interessi di mora ove il debitore non corrisponda alla scadenza gli importi dovuti; 10) i costi di liquidazione (*Unwinding*) in caso di rimborso anticipato di una parte del finanziamento; 11) la valuta del finanziamento e la determinazione dei pagamenti; 12) le commissioni ed i costi a carico del debitore per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione degli accordi e relativi contratti allegati; 13) le disposizioni in caso di eventi di alterazione del mercato.

L'art. 4 è composto da quattro sezioni e definisce le modalità e le procedure di implementazione del progetto, specificandone le responsabilità delle parti, la regolamentazione degli appalti, i termini e le tempistiche del monitoraggio, della valutazione e della reportistica del progetto.

L'art. 5 è composto da due sezioni e riguarda gli impegni finanziari e operativi e le procedure di rendicontazione. La sezione 5.01 riguarda la clausola di *Negative Pledge*, ossia il divieto di costituzione di un vincolo da parte del debitore su uno dei suoi beni a garanzia di un altro debito; la sezione 5.02 elenca le tipologie di informazioni che la BERS può richiedere allo Stato membro che è parte del contratto di finanziamento o del contratto di garanzia, nonché gli obblighi di rendicontazione a carico del debitore nei confronti della BERS.

L'art. 6 disciplina il regime delle imposte e le limitazioni al pagamento.

L'art. 7 è composto da sei sezioni ed elenca: 1) le cause di sospensione delle erogazioni da parte della BERS nei confronti del debitore; 2) le circostanze in cui la BERS può cancellare il finanziamento; 3) il divieto di cancellazione o sospensione degli importi soggetti a un impegno di rimborso incondizionato sottoscritto dalla BERS; 4) gli obblighi del debitore e del garante; 5) la possibilità per il garante di cancellare i propri obblighi contrattuali qualora abbia provveduto a corrispondere le somme dovute dal debitore; 6) gli eventi di accelerazione del rimborso del finanziamento.

L'art. 8 è composto da quattro sezioni e riguarda l'opponibilità dei diritti e degli obblighi delle Parti dei diversi accordi; gli obblighi del garante; le disposizioni in materia di mancato esercizio dei diritti contrattuali e la risoluzione amichevole di eventuali controversie tra le Parti. In merito a quest'ultimo punto, qualora tale controversia o disputa non potesse essere risolta in via amichevole, è previsto il ricorso alla procedura arbitrale, in conformità con il Regolamento UNCITRAL (*United Nations Commission On International Trade Law*).

L'art. 9 è composto da cinque sezioni e norma le tempistiche di entrata in vigore degli accordi e dei contratti. In particolare, detti accordi e contratti diventeranno efficaci alla data in cui la BERS comunicherà al debitore e al garante la notifica di accettazione delle evidenze relative al completamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Sono previste anche dei pareri legali attestanti la validità e la legalità dei citati accordi e contratti. Le ultime due sezioni contengono le disposizioni in materia di risoluzione per mancata entrata in vigore dell'accordo o del contratto e di cessazione degli obblighi dell'accordo o del contratto per adempimento.

L'art. 10 è composto da sei sezioni e riguarda: 1) l'obbligo di comunicazione in forma scritta; 2) il potere di firma dei rappresentanti e dei funzionari autorizzati; 3) l'obbligo della forma scritta per qualsiasi eventuale modifica degli accordi o dei contratti; 4) la lingua veicolare per la redazione degli accordi o dei contratti; 5) la possibilità di sottoscrizione degli accordi e dei contratti in più copie; 6) le modalità di divulgazione degli accordi o dei contratti e relative informazioni.



SCHEDULE 1
Finanziamenti denominati in euro

E' suddivisa in due sezioni riguardanti rispettivamente le "Disposizioni sugli Interessi" e le "Definizioni". La prima sezione riguarda la determinazione del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per i finanziamenti in euro, distinta per il primo ed i successivi periodi di interesse. La seconda sezione specifica le definizioni ed il significato di alcune espressioni come da intendersi nei presenti Termini e Condizioni Standard, o negli accordi e nei contratti che richiamano espressamente le suddette condizioni generali.

SCHEDULE 2 (con le Appendici A e B)
Finanziamenti denominati in dollari

E' suddivisa in due sezioni riguardanti rispettivamente le "Disposizioni sugli Interessi" e le "Definizioni". La prima sezione riguarda la determinazione del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per i finanziamenti in dollari. La seconda sezione specifica le definizioni ed il significato di alcune espressioni come da intendersi nei presenti Termini e Condizioni Standard, o negli accordi e nei contratti che richiamano espressamente le suddette condizioni generali. All'interno della *Schedule 2* sono poi riportate le indicazioni tecnico-matematiche per il calcolo della *Compounded Secured Overnight Financing (SOFR) Index Rate* (**Appendice A**) e le indicazioni tecnico-matematiche per il calcolo della *Cumulative Compounded Secured Overnight Financing (SOFR) Rate* (**Appendice B**)



C) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS) PER IL CREDITO DI AIUTO “CONTRIBUTO ITALIANO ALLA SOCIETÀ STATALE UKRHYDROENERGO”:

1. Contesto dell'Accordo
2. *Iter* procedurale di firma dell'Accordo
3. Finalità dell'Accordo
4. Esame delle disposizioni dell'Accordo

1. CONTESTO DELL'ACCORDO

In occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina del 26 aprile 2023, il Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro Tajani ha annunciato fondi a sostegno del Paese per 100 milioni di euro a credito di aiuto e 60 milioni di euro a dono in aiuti umanitari e di immediata ripresa (c.d. *early recovery*).

A giugno 2023, in occasione della Conferenza di Londra sulla Ricostruzione dell'Ucraina, ed in particolare in un incontro con la Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (“BERS”) Rénaud-Basso, il Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro ha dichiarato la disponibilità italiana ad approfondire le modalità di un possibile credito di aiuto a sostegno di Ukrhydroenergo (principale azienda di Stato ucraina attiva nel settore idroelettrico) per il ripristino della produzione di energia attraverso la centrale idroelettrica sul fiume Dnepr. Nei mesi successivi è stata condotta un'approfondita istruttoria tecnica per concretizzare un possibile sostegno a Ukrhydroenergo partecipando ad un progetto, proposto dalla BERS, servendosi dei 100 milioni a credito di aiuto annunciati nel corso della Conferenza bilaterale di Roma.

Con Nota Verbale dell'Ambasciata di Ucraina a Roma del 15 novembre 2023 e lettera del Ministro dell'Economia ucraino ad interim, Taras Kachka, ad essa allegata, il Ministero dell'Economia ucraino ha formalizzato la richiesta di una partecipazione dell'Italia alla realizzazione del progetto.

Dopo un negoziato lungo e articolato che ha coinvolto la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“MAECI”), oltreché l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (“AICS”), Cassa Depositi e Prestiti SpA (“CDP”) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, e su cui è intervenuto anche l'Inviato speciale per la ricostruzione dell'Ucraina del Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro, sono stati concordati con l'Ucraina e la BERS, i testi degli Accordi che definiscono i termini del sostegno italiano al settore energetico ucraino attraverso un credito di aiuto di 100 milioni di euro alla società statale ucraina Ukrhydroenergo.

Il progetto prevede la stipula dei seguenti accordi firmati a geometria variabile dai vari attori coinvolti e segnatamente il Governo italiano, il Governo ucraino, la BERS, la società Ukrhydroenergo e CDP (in quanto gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, strumento attraverso cui saranno veicolati i fondi).

- Accordo di garanzia (*Guarantee Agreement*): stipulato tra **Governo italiano**, BERS e Governo ucraino e regolato dal diritto pubblico internazionale;
- Contratto di finanziamento (*Loan Agreement*): firmato tra BERS e Ukrhydroenergo, che regola l'esborso dei fondi da BERS all'azienda (due *tranche* da 100 milioni ciascuna di cui una *tranche* a valere sulle risorse italiane e una *tranche* con fondi propri della BERS e con erogazioni regolate dal principio del *pari-passu*). Regolato dal diritto pubblico internazionale.



- Accordo di supporto al progetto e cessione (*Project Support and Assignment Agreement*): stipulato tra **Governo italiano** e BERS (con firma per presa visione di CDP) e regolato dal diritto pubblico internazionale;
- Dichiarazione di adesione (*Adherence Statement*): firmata tra **Governo italiano**, Ukrhydroenergo, e BERS (con firma per presa visione di CDP) e regolata dal diritto pubblico internazionale;
- Accordo di sottoscrizione (*Subscription Agreement*): stipulato tra CDP e BERS e regolato dalla legge inglese.

I tre accordi firmati dal Governo italiano contengono rimandi diretti ai Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*) della BERS e, segnatamente, al ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti che rende necessario sottoporli alla ratifica attraverso legge di autorizzazione parlamentare ai sensi dell'art. 80 della Costituzione.

2. ITER PROCEDURALE DI FIRMA DELL'ACCORDO

La cerimonia di firma ha avuto luogo il 17 febbraio 2024 a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Ministeriale informale G7).

La citata conferenza ha offerto l'opportunità di finalizzare e firmare il pacchetto di tre accordi (Accordo di garanzia, Accordo di supporto al progetto e cessione e Dichiarazione di adesione) relativi al credito di aiuto del valore di 100 milioni di euro per l'iniziativa "Contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo", deliberata dal Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo presieduto dall'On. Vice Ministro Cirielli il 21 dicembre 2023, nonché l'Accordo quadro negoziato tra Italia e BERS mirante a facilitare l'approntamento e/o il finanziamento di progetti di sviluppo congiunti nei Paesi di intervento della Banca.

Per parte BERS, l'Accordo di supporto al progetto e cessione (di seguito, "l'Accordo") è stato firmato dalla Presidente Odile Rénaud-Basso.

Per CDP ha firmato (per presa visione, in quanto gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo), la Dott.ssa Antonella Baldino, Responsabile della promozione commerciale e della gestione del portafoglio per la cooperazione internazionale.

Alla cerimonia della firma è stato inoltre presente l'Inviato speciale per la ricostruzione dell'Ucraina, che ha assistito il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Ministro nel corso della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, per quanto riguarda gli impegni legati al processo di ricostruzione dell'Ucraina.

3. FINALITÀ DELL'ACCORDO

L'Accordo di supporto al progetto e cessione (di seguito "l'Accordo"), allegato al principale Accordo di garanzia e regolato dal diritto internazionale pubblico, stabilisce le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS cederà il proprio debito nei confronti della società statale Ukrhydroenergo a CDP (in qualità di gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo) i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi forniti nell'ambito della Garanzia Ucraina. La BERS non assegnerà, invece, a CDP il proprio diritto di creditore privilegiato che le deriva dal suo status di istituzione finanziaria internazionale. Pertanto, l'ultimo rischio assunto da CDP, man mano che la *tranche* finanziata dall'Italia con il credito di aiuto verrà erogata, sarà il rischio di credito sovrano ucraino.



4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

L'Accordo tra il Governo italiano e la BERS (con firma per presa visione di CDP) è costituito dal **Preambolo** che descrive lo scopo dell'Accordo e la struttura del finanziamento, da **9 articoli**, che definiscono gli impegni reciproci tra le Parti e le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS erogherà un finanziamento di 200 milioni di Euro, di cui metà con fondi propri e metà con i proventi del credito di aiuto italiano, alla società statale Ukrhydroenergo e assegnerà a CDP i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall'Italia, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali erogazioni forniti nell'ambito della Garanzia Ucraina, e **2 allegati** (Nota di Cessione e Conferma della Cessione).

L'**art. 1** è suddiviso in tre sezioni aventi ad oggetto le definizioni e l'interpretazione dei riferimenti contenuti nel presente Accordo e il riconoscimento da parte della BERS degli obblighi per l'Italia derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

L'**art. 2** è suddiviso in due sezioni aventi per oggetto l'impegno del Governo italiano a sostenere il progetto in parola attraverso l'erogazione di un credito di aiuto di 100 milioni di Euro tramite l'acquisto di un'emissione obbligazionaria della BERS. In particolare, l'articolo richiama i termini e le condizioni dell'emissione obbligazionaria stabilite nell'Accordo di Sottoscrizione (*Subscription Agreement*) in base alle quali il Governo italiano si impegna a far sì che CDP sottoscriva e acquisti il Titolo BERS corrispondendo il prezzo di emissione interamente e in un'unica soluzione alla Banca alla data di chiusura. In caso di mancata sottoscrizione e acquisto del Titolo BERS da parte di CDP, la Banca si riserva il diritto di non erogare i fondi alla società Ukrhydroenergo e di cancellare integralmente il finanziamento.

È inoltre stabilito che la BERS si impegna nei confronti di CDP ad utilizzare i proventi dell'emissione obbligazionaria per finanziare le erogazioni da effettuarsi nell'ambito della *tranche* italiana.

L'**art. 3** è suddiviso in sette sezioni aventi ad oggetto le condizioni e i termini della cessione. Nello specifico, esso stabilisce le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS cede il proprio ruolo di debitore nei confronti della società Ukrhydroenergo a CDP, insieme ai diritti e ai benefici delle erogazioni effettuate nell'ambito della *tranche* finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura prevista dalla Garanzia Ucraina. Ogni volta che la BERS avrà effettuato uno o più prelievi nell'ambito della *tranche* finanziata dall'Italia, la stessa BERS sarà tenuta entro 30 giorni lavorativi a riscattare l'importo equivalente a valere sull'emissione obbligazionaria, assegnando all'Italia i diritti e i benefici di tali erogazioni effettuate in favore di Ukrhydroenergo. La cessione coprirà tutti i diritti, i benefici e le richieste presenti e future rispetto alle erogazioni effettuate nell'ambito della *tranche* finanziata dall'Italia e solleverà la BERS da qualsiasi obbligo di pagamento passato, presente o futuro verso l'Italia ai sensi dell'emissione obbligazionaria della BERS. Quest'ultima, a sua volta, invierà una notifica di cessione a Ukrhydroenergo (come debitore) e all'Ucraina (come garante) in relazione ai prelievi effettuati nell'ambito della *tranche* italiana finanziata con il credito di aiuto. La BERS potrà, di volta in volta ed alle condizioni stabilite dall'Accordo di cessione, cedere a CDP tutti i diritti, titoli e benefici delle erogazioni effettuate relativamente alla *tranche* finanziata dall'Italia, ad esclusione di qualunque diritto non contrattuale della BERS relativo al proprio *status* di creditore privilegiato, in qualità di istituzione finanziaria internazionale. CDP, al momento del ricevimento di ciascuna Conferma di cessione, riconosce di: (a) aver accettato irrevocabilmente e incondizionatamente la cessione dei diritti ceduti; (b) non avere alcun beneficio sui diritti esclusi (i.e. *status* di creditore privilegiato della BERS); (c) aver accettato di impegnarsi direttamente con la società Ukrhydroenergo e il Governo ucraino in relazione ai diritti



ceduti. l'art. 3 disciplina anche le modalità di rimborso del credito tra BERS e CDP, attraverso la cessione dei diritti sulle somme già erogate in favore di Ukrhydroenergo ovvero il rimborso del capitale residuo non erogato, l'ultimo rischio assunto da CDP, man mano che la tranche finanziata dall'Italia verrà erogata, sarà il rischio di credito sovrano ucraino. infine al punto 3. è previsto anche che CDP, a sua volta, non potrà cedere alcuno dei diritti o obblighi in relazione al Titolo BERS, in tutto o in parte, ad alcun altro soggetto o entità senza il previo consenso scritto della BERS medesima.

L'art. 4 è suddiviso in tre sezioni e stabilisce che, dopo la cessione, CDP avrà piena discrezionalità nel gestire i diritti e i benefici dei diritti ceduti (e la copertura rispetto agli stessi ai sensi della Garanzia Ucraina), senza la necessità di consultare o chiedere consenso della BERS su qualsiasi questione derivante da o in connessione con tali erogazioni, incluso eventuali rinunce, consensi e modifiche. La BERS avrà piena discrezione nel gestire i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate nell'ambito della *tranche* a valere su risorse proprie della BERS (e la copertura rispetto agli stessi nell'ambito della Garanzia per l'Ucraina), senza la necessità di consultare o chiedere il consenso dell'Italia. La BERS non potrà estendere l'ultima data disponibile per l'erogazione della *tranche* finanziata dall'Italia con il credito di aiuto oltre il 20 marzo 2030, senza previo consenso scritto di CDP. Né il Governo italiano né CDP potranno prendere parte ad alcuna decisione della BERS in merito ai diritti, titoli, interessi e benefici della BERS ai sensi del Contratto di finanziamento e/o della Garanzia Ucraina, ivi inclusa qualsiasi decisione della BERS di effettuare le erogazioni di volta in volta, o di sospendere, cancellare, accelerare la scadenza o altrimenti far valere la i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici della BERS ai sensi del Contratto di finanziamento e/o della Garanzia Ucraina. La BERS si impegna comunque a informare l'Italia e CDP di qualsiasi decisione di cancellazione o di accelerazione del prestito o nel caso in cui la Mutuataria effettui rimborsi anticipati o cancelli qualsiasi importo disponibile nell'ambito della *tranche* italiana ai sensi del Contratto di finanziamento. Inoltre la BERS si impegna a condividere tempestivamente con l'Italia e CDP qualsiasi informazione scritta e/o relazione ricevuta dal debitore in relazione al progetto.

L'art. 5 è suddiviso in tre sezioni e contiene le disposizioni in materia di Ispezioni e Affidamento. Nella prima sezione, l'Italia e CDP confermano di aver ricevuto tutte le necessarie informazioni rilevanti al fine di adottare decisioni adeguate in merito alla cessione e agli altri aspetti oggetto del presente Accordo.

Nella seconda sezione, l'Italia e CDP confermano e garantiscono di avere il potere, l'autorità e il diritto legale di stipulare l'Accordo.

Nell'ultima sezione, la BERS dichiara di non avere alcuna responsabilità nei confronti dell'Italia o di CDP in relazione alle seguenti materie: i) efficacia, validità o l'applicabilità dei diritti ceduti o di altri documenti consegnati dalla BERS all'Italia e/o a CDP, o di qualsiasi termine o clausola del Contratto di finanziamento relativi ai diritti ceduti; (ii) qualsiasi inadempimento di Ukrhydroenergo ai sensi del Contratto di finanziamento e/o dell'Ucraina ai sensi della Garanzia Ucraina; (iii) la condizione finanziaria, il merito creditizio, lo status o la natura di Ukrhydroenergo e dell'Ucraina.

L'art. 6 stabilisce che le Parti si faranno carico, ciascuna per la propria quota, dei costi connessi alla predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del presente Accordo.

Gli articoli 7 e 8 riguardano rispettivamente l'impegno di ciascuna Parte ad adoperarsi per dare piena efficacia all'Accordo, l'indicazione degli indirizzi cui far pervenire eventuali notifiche e comunicazioni, nonché i diritti dei Terzi, le clausole di riservatezza e la procedura per eventuali modifiche all'Accordo.

L'art. 9 prevede che il presente Accordo sia regolato dal diritto internazionale pubblico e che, qualora le Parti non siano in condizione di risolvere eventuali controversie in via amichevole, si faccia ricorso alla procedura arbitrale.



Gli **Allegati, Schedule 1 e 2**, recano rispettivamente le lettere della Banca di notifica a UHE dell'avvenuta cessione dei diritti derivanti dall'Accordo a CDP, e la lettera di conferma da parte della Banca a CDP dell'avvenuta cessione. Le lettere hanno lo scopo di fissare la data di cessione dei diritti alle parti coinvolte.



D) DICHIARAZIONE DI ADESIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS) E SOCIETÀ STATALE UCRAINA UKRHYDROENERGO PER IL CREDITO DI AIUTO “CONTRIBUTO ITALIANO ALLA SOCIETÀ STATALE UKRHYDROENERGO”:

1. Contesto dell'Accordo
2. *Iter* procedurale di firma dell'Accordo
3. Finalità dell'Accordo
4. Esame delle disposizioni dell'Accordo

1. CONTESTO DELL'ACCORDO

In occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina del 26 aprile 2023, il Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro Tajani ha annunciato fondi a sostegno del Paese per 100 milioni di euro a credito di aiuto e 60 milioni di euro a dono in aiuti umanitari e di immediata ripresa (c.d. *early recovery*).

A giugno 2023, in occasione della Conferenza di Londra sulla Ricostruzione dell'Ucraina, ed in particolare in un incontro con la Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (“BERS”) Renaud-Basso, il Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro ha dichiarato la disponibilità italiana ad approfondire le modalità di un possibile credito di aiuto a sostegno di Ukrhydroenergo (principale azienda di Stato ucraina attiva nel settore idroelettrico) per il ripristino della produzione di energia attraverso la centrale idroelettrica sul fiume Dnepr. Nei mesi successivi è stata condotta un'approfondita istruttoria tecnica per concretizzare un possibile sostegno a Ukrhydroenergo partecipando ad un progetto, proposto dalla BERS, servendosi dei 100 milioni a credito di aiuto annunciati nel corso della Conferenza bilaterale di Roma.

Con Nota Verbale dell'Ambasciata di Ucraina a Roma del 15 novembre 2023 e lettera del Ministro dell'Economia ucraino ad interim, Taras Kachka, ad essa allegata, il Ministero dell'Economia ucraino ha formalizzato la richiesta di una partecipazione dell'Italia alla realizzazione del progetto.

Dopo un negoziato lungo e articolato che ha coinvolto la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“MAECI”), oltreché l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Cassa Depositi e Prestiti SpA (“CDP”) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, e su cui è intervenuto anche l'Inviato speciale per la ricostruzione dell'Ucraina del Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro, sono stati concordati con l'Ucraina e la BERS, i testi degli Accordi che definiscono i termini del sostegno italiano al settore energetico ucraino attraverso un credito di aiuto di 100 milioni di euro alla società statale ucraina Ukrhydroenergo.

Il progetto prevede la stipula dei seguenti accordi firmati a geometria variabile dai vari attori coinvolti e segnatamente il Governo italiano, il Governo ucraino, la BERS, la società Ukrhydroenergo e CDP (in quanto gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo):

- Accordo di garanzia (*Guarantee Agreement*): stipulato tra **Governo italiano**, BERS e Governo ucraino e regolato dal diritto pubblico internazionale;
- Contratto di finanziamento (*Loan Agreement*): firmato tra BERS e Ukrhydroenergo, che regola l'esborso dei fondi da BERS all'azienda (due *tranche* da 100 milioni ciascuna, di cui una *tranche* a valere sulle risorse italiane e una *tranche* con fondi propri della BERS e con erogazioni regolate dal principio del *pari-passu*). Regolato dal diritto pubblico internazionale.
- Accordo di supporto al progetto e cessione (*Project Support and Assignment Agreement*): stipulato tra **Governo italiano** e BERS (con firma per presa visione di CDP) e regolato dal diritto pubblico internazionale;



- Dichiarazione di adesione (*Adherence Statement*): firmata tra **Governo italiano**, Ukrhydroenergo, e BERS (con firma per presa visione di CDP) e regolata dal diritto pubblico internazionale;
- Accordo di sottoscrizione (*Subscription Agreement*): stipulato tra CDP e BERS e regolato dalla legge inglese.

I tre accordi firmati dal Governo italiano contengono rimandi diretti ai Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*) della BERS, in particolare, il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti che rende necessario sottoporli alla ratifica attraverso legge di autorizzazione parlamentare ai sensi dell'art. 80 della Costituzione.

2. ITER PROCEDURALE DI FIRMA DELL'ACCORDO

La cerimonia di firma ha avuto luogo il 17 febbraio 2024 a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Ministeriale informale G7).

La citata conferenza ha offerto l'opportunità di finalizzare e firmare il pacchetto di tre accordi (Accordo di garanzia, Accordo di supporto al progetto e cessione, e Dichiarazione di adesione) relativi al credito di aiuto del valore di 100 milioni di euro per l'iniziativa "Contributo italiano alla società statale PJSC Ukrhydroenergo", deliberata dal Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo presieduto dall'On. Vice Ministro Cirielli il 21 dicembre 2023, nonché l'Accordo quadro negoziato tra Italia e BERS mirante a facilitare l'approntamento e/o il finanziamento di progetti di sviluppo congiunti nei Paesi di intervento della Banca. Tutti e tre gli Accordi, inclusi i Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*) della BERS integralmente richiamati nell'Accordo di garanzia, devono essere sottoposti a procedura legislativa di autorizzazione alla ratifica *ex art.* 80 della Costituzione italiana.

Per parte BERS la Dichiarazione di adesione (*Adherence Statement*, di seguito "la Dichiarazione") è stata firmata dalla Presidente Odile Rénaud-Basso.

Per parte ucraina è stata firmata da Ihor Syrota, Direttore Generale della società statale Ukrhydroenergo.

Per CDP ha firmato (per presa visione, in quanto gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo), la Dott.ssa Antonella Baldino, Responsabile della promozione commerciale e della gestione del portafoglio per la cooperazione internazionale.

Alla cerimonia della firma è stato inoltre presente l'Inviato speciale per la ricostruzione dell'Ucraina, che ha assistito il Vice Presidente del Consiglio, On. Ministro nel corso della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, per quanto riguarda gli impegni legati al processo di ricostruzione dell'Ucraina.

3. FINALITÀ DELL'ACCORDO

La Dichiarazione intende disciplinare i termini della collaborazione tra Governo italiano, la società statale Ukrhydroenergo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (con firma di presa visione di CDP). Essa è regolata dal diritto internazionale pubblico e prevede che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia, prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento, incluso il credito di aiuto italiano. In virtù della suddetta dichiarazione, l'azienda ucraina, quindi, riconosce e conferma i termini della garanzia sovrana Ucraina e degli altri documenti di transazione ed accetta di aderire ai loro termini.



4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

La Dichiarazione si compone di:

- **Preambolo** (che richiama lo scopo del progetto, il finanziamento e le modalità di erogazione dello stesso e la garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento);
- **tre articoli** (che definiscono gli impegni reciproci delle Parti, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina).

L'**art. 1** specifica le definizioni e le interpretazioni dei riferimenti normativi contenuti nella presente Dichiarazione, nonché il riconoscimento da parte della BERS degli obblighi per l'Italia derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

L'**art. 2** prevede che Ukrhydroenergo riconosca e confermi di: (a) aver preso visione e accettato i termini e le condizioni dei documenti oggetto della transazione; (b) essere d'accordo che la BERS possa, di volta in volta ed alle condizioni stabilite dall'Accordo di cessione, cedere a CDP tutti i diritti, titoli e benefici delle erogazioni effettuate relativamente alla *tranche* del finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano, ad esclusione dei diritti non contrattuali della BERS relativi al proprio *status* di creditore privilegiato, in qualità di istituzione finanziaria internazionale. Inoltre, Ukrhydroenergo riconosce e accetta l'obbligazione di debito all'Italia in relazione a tali erogazioni una volta che saranno ceduti da BERS a CDP. A partire dalla data di efficacia della Dichiarazione e fino alla completa realizzazione delle attività, è prevista la programmazione di riunioni semestrali con rappresentanti del Governo italiano, della BERS e di Ukrhydroenergo sullo stato di avanzamento del progetto.

L'**art. 3** stabilisce che (a) la presente Dichiarazione costituisce l'interezza degli impegni delle Parti in relazione all'oggetto della stessa e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione, che (b) qualsiasi modifica o rinuncia ai diritti dovrà essere effettuata per iscritto e firmata da o per conto di tutte le Parti e che (c) per Ukrhydroenergo la Dichiarazione sarà immediatamente efficace alla data della firma, mentre per il Governo italiano, essa entrerà in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale il Governo della Repubblica Italiana informerà la BERS dell'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica. L'ultima sezione del suddetto articolo, richiama le disposizioni contenute nei Termini e Condizioni Standard della BERS e nel Contratto di finanziamento (*Loan Agreement*) firmato tra BERS e società Ukrhydroenergo che regola l'esborso dei fondi da BERS alla società ucraina, che si applicano alla presente Dichiarazione.



RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione di quattro accordi internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Le amministrazioni interessate provvederanno alle attività connesse alla ratifica e alla successiva attuazione degli accordi, nell'ambito delle loro attività istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dei quattro accordi internazionali. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione con decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore di ciascun accordo, secondo quanto disciplinato dalle relative clausole. La disposizione ha carattere meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 detta le disposizioni finanziarie. In particolare, è previsto a carico dell'Italia un finanziamento pari a 100 milioni di euro, mentre la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) contribuisce, a sua volta, con un finanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per un totale relativo all'intero progetto pari a 200 milioni di euro. All'onere, pari a 100 milioni, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n.125 (Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo gestito sul conto di tesoreria 23501). L'operazione, avendo natura finanziaria, impatta sul fabbisogno, ma non anche sull'indebitamento.

L'importo del finanziamento risulta compatibile con le previsioni delle erogazioni effettuate a valere sulle risorse del summenzionato fondo rotativo.

Il comma 3 si riferisce alle eventuali spese relative all'applicazione delle clausole che prevedono l'arbitrato in caso di controversia tra le Parti. Se si dovesse verificare questa eventualità, il comma 3 del disegno di legge dispone espressamente che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Per quanto riguarda i singoli accordi, si riportano di seguito gli elementi tecnico-finanziari di dettaglio:

A) ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO INERENTE L'APPRONTAMENTO E/O IL FINANZIAMENTO CONGIUNTI DI PROGETTI NEI PAESI DI INTERVENTO DELLA BANCA" FATTO A MONACO DI BAVIERA IL 17 FEBBRAIO 2024:

Dall'attuazione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo inerente l'approntamento e/o il finanziamento congiunti di progetti nei paesi di intervento della Banca (da qui in avanti definito "l'Accordo Quadro") non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo l'accordo meramente programmatico.



Eventuali nuove progettualità di sviluppo in co-programmazione e/o co-finanziamento con BERS, che il presente accordo vuole facilitare, dovranno essere regolate mediante appositi accordi, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125 per quanto concerne i fondi a valere sul fondo rotativo della Cooperazione allo Sviluppo, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 488 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 per quanto concerne i fondi a valere sul Fondo Italiano per il Clima, ovvero dall'art. 22 comma 4 della L. 11 agosto 2014 n. 125 per quanto concerne finanziamenti a valere sulle risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti.

Segue in dettaglio l'esame dell'articolato (per articoli).

L'Accordo Quadro tra il Governo italiano e la BERS è costituito:

- dal **Prologo**
- da successivi **9 articoli**, che ne definiscono gli impegni reciproci.

Il prologo richiama il Trattato istitutivo della Banca, firmato a Parigi il 29 maggio 1990, di cui l'Italia è uno dei principali azionisti e fondatore. Menziona le attuali aree geografiche di intervento della Banca (Europa centro-orientale, Caucaso, Asia Centrale, Nord Africa e Medio Oriente), nonché quelle che si aggiungeranno nel prossimo futuro, a seguito della recente decisione del Consiglio dei Governatori della Banca di avviare una circoscritta e incrementale espansione delle proprie attività nei paesi dell'Africa sub-sahariana. Il prologo evidenzia altresì l'intenzione delle due Parti di cooperare in vista dell'approntamento congiunto e/o co-finanziamento di progetti, oltretutto nell'identificazione di ulteriori opportunità di investimento comune nei Paesi di intervento della BERS.

L'art. 1 definisce la finalità dell'accordo quadro, che è quella di facilitare l'approntamento congiunto e il cofinanziamento di nuovi progetti tra il Governo italiano e la BERS nei Paesi di intervento della BERS. La disposizione ha carattere ordinamentale e da essa non derivano oneri per la finanza pubblica.

L'art. 2 evidenzia il carattere non impegnativo dell'Accordo quadro che non vincola in alcun modo le Parti a offrire, promettere o impegnarsi al finanziamento di specifiche nuove attività o progetti. La disposizione ha carattere ordinamentale e da essa non derivano oneri per la finanza pubblica.

L'art. 3 dispone che laddove le Parti individuassero opportunità per la preparazione e/o il cofinanziamento e l'attuazione di progetti comuni in uno dei paesi di intervento della Banca, gli accordi specifici tra le Parti in relazione a tali attività o progetti dovranno prevedere la risoluzione delle controversie tra le Parti mediante arbitrato conformemente al regolamento di arbitrato UNCITRAL o alle norme definite dai termini e dalle condizioni standard della BERS in vigore al momento dell'entrata in vigore dei predetti accordi. Nell'articolo 3 è altresì evidenziato che al predetto meccanismo di risoluzione delle controversie dovranno fare ricorso anche le Parti del Presente Accordo quadro, nel caso di dispute concernenti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo. Agli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione di questa disposizione si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'art. 4 evidenzia che l'accordo non limita il diritto di ciascuna delle Parti di cooperare con altre Parti in relazione alle attività contemplate dall'accordo medesimo, né impedisce di concludere accordi con altre Parti. La disposizione ha carattere ordinamentale e da essa non derivano oneri per la finanza pubblica.



L'Art. 5 dispone che l'accordo quadro dovrà essere attuato in conformità con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché in conformità con la normativa, le regole e le procedure della BERS nonché con le pertinenti norme del Diritto Internazionale. La disposizione ha carattere ordinamentale e da essa non derivano oneri per la finanza pubblica.

L'Art. 6 fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo, in particolare i privilegi, le immunità e le esenzioni di cui la Banca gode ai sensi del Trattato Istitutivo della BERS, delle pertinenti convenzioni internazionali. La disposizione ha carattere ordinamentale e da essa non derivano oneri per la finanza pubblica.

L'art. 7 regola l'entrata in vigore del presente Accordo, ossia alla data dell'ultima notifica scritta attraverso cui ciascuna Parte informa l'altra del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. La disposizione ha carattere ordinamentale e da essa non derivano oneri per la finanza pubblica.

L'art. 8 prevede una durata illimitata dell'accordo. Ciascuna parte ha facoltà di terminare l'Accordo in qualsiasi momento, notificando all'altra parte in forma scritta e attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di terminare l'accordo. La cessazione dell'accordo avrà effetto 90 giorni dopo la data di ricezione della predetta notifica. La disposizione ha carattere ordinamentale e da essa non derivano oneri per la finanza pubblica.

L'art. 9 infine dispone che le Parti possono emendare l'accordo in ogni momento attraverso uno scambio di lettere. Lo scambio di lettere che dispone l'emendamento dell'accordo dovrà entrare in vigore seguendo le procedure previste nell'art. 7 del presente accordo. La disposizione ha carattere ordinamentale e da essa non derivano oneri per la finanza pubblica.



B) ACCORDO DI GARANZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, L'UCRAINA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS) PER IL CREDITO DI AIUTO “CONTRIBUTO ITALIANO ALLA SOCIETÀ STATALE UKRHYDROENERGO”:

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di garanzia (da qui in avanti definito “l'Accordo”) consistono in un contributo italiano di 100 milioni di euro verrà erogato, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, quale credito di aiuto alla Società statale Ukrhydroenergo, tramite la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (“BERS”). Il credito di aiuto, a valere sul Fondo Rotativo della Cooperazione allo Sviluppo, sarà a condizioni concessionali e sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle Finanze ucraino. Il finanziamento godrà delle seguenti condizioni finanziarie:

1. Tasso di interesse 0,00% annuo;
2. Periodo di rimborso di 15 anni, di cui 5 di grazia;
3. Grado di slegamento 100%.

Il credito italiano sarà parte integrante di un programma del valore complessivo di 200 milioni di euro a favore di Ukrhydroenergo. Gli altri 100 milioni di euro, a completamento della *tranche* italiana, saranno forniti direttamente dalla BERS, che attingerà alle sue risorse proprie.

Il contributo italiano sarà versato in un'unica soluzione dall'Italia alla BERS in forma di finanziamento di scopo. La BERS, a sua volta, verserà i fondi a Ukrhydroenergo in diverse rate, secondo una tempistica legata all'implementazione del progetto e con erogazioni regolate dal principio del *pari passu*. Dal momento dell'erogazione da parte di BERS dei fondi italiani, Ukrhydroenergo diventerà formalmente debitore dei fondi italiani. Laddove l'ente ucraino dovesse incorrere in un *default* ed il Ministero delle Finanze ucraino non dovesse onorare il proprio debito, la questione verrebbe quindi affrontata – come da prassi – in seno al Club di Parigi, al pari di quanto accade con gli altri creditori governativi bilaterali.

Per quanto fondata sulla tramitazione dei fondi via BERS, l'operazione finanziaria non prevederà per la parte italiana il pagamento di commissioni. La BERS si occuperà di svolgere l'istruttoria per l'intero progetto (inclusa per la *tranche* italiana), le procedure di gara connesse, il monitoraggio e l'auditing, informandone regolarmente l'Italia. L'operazione garantisce nel contempo ampia visibilità al contributo italiano e assicura alla controparte ucraina ottime condizioni finanziarie (sulla *tranche* italiana), di cui altrimenti non verrebbe a godere. Le politiche e le regole di *procurement* della BERS si applicheranno a tutti i pagamenti. Il programma di sostegno a Ukrhydroenergo prevede investimenti per i quali le aziende italiane possiedono la tecnologia più idonea per partecipare al relativo *procurement*.

Segue in dettaglio l'esame dell'articolato (per articoli).

L'Accordo di garanzia stipulato tra il Governo italiano, l'Ucraina e la BERS è costituito da:

- **Preambolo**
- **tre articoli**, che definiscono gli impegni reciproci delle tre Parti e le regole per l'utilizzo del contributo italiano che verrà erogato da CDP.
- **tre allegati**:
 - Allegato I**: tabella della BERS di riepilogo dei costi del progetto (*procurement plan*);
 - Allegato II**: breve descrizione del progetto (*Hydro Power Plants Emergency Restoration Project*);



Allegato III: Termini e Condizioni Standard della BERS, corredato da: **Schedule 1** (finanziamenti denominati in euro); **Schedule 2** (finanziamenti denominati in dollari) che a sua volta è corredata da due appendici, **l'Appendice A** (*Compounded SOFR Index Rate*) e **l'Appendice B** (*Cumulative Compounded SOFR Rate*)

Il **Preambolo** descrive lo scopo dell'Accordo e le modalità di erogazione del finanziamento.

L'art. 1 richiama le definizioni come da intendersi per il presente Accordo, l'interpretazione dei riferimenti contenuti nell'Accordo e l'entrata in vigore di quest'ultimo. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno carattere ordinamentale.

L'art. 2 disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino in virtù della garanzia sovrana sul credito (inclusa la tranche italiana). La sezione 2.04 riguarda il ruolo della parte italiana, e contiene una esclusione da responsabilità del Governo per eventuali oneri, ulteriori rispetto al contributo di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente relazione, derivanti dall'applicazione dell'Accordo. Da queste disposizioni, a carattere ordinamentale, non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'art. 3 riporta gli indirizzi delle Parti per le comunicazioni relative all'Accordo, i pareri legali che, per le finalità previste dagli Termini e Riferimenti Standard, saranno forniti dal Ministero della Giustizia del Governo ucraino, i diritti dei Terzi e la necessità del preliminare consenso scritto della BERS per il trasferimento di diritti ed obblighi derivanti da questo Accordo. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno carattere ordinamentale.

ALLEGATI

Gli Allegati I e II contengono una breve descrizione del procurement plan e del progetto, che si concentra sul sostegno al settore energetico ucraino, in particolare alla PJSC Ukrhydroenergo (UHE), società elettrica di stato, interamente a partecipazione pubblica e gestore principale delle centrali idroelettriche in Ucraina, in risposta ai danni subiti a seguito dell'incursione militare russa. Dopo oltre 40 attacchi missilistici, le infrastrutture idroelettriche di UHE hanno subito danni significativi, con un costo di riparazione stimato in circa 500 milioni di euro. Il progetto si focalizza su investimenti immediati per le centrali di Dniprovska e Seredniodnipro. Queste centrali sono essenziali per mantenere la produzione di energia elettrica e la stabilità della rete lungo il fiume Dnipro. Si prevede la sostituzione di quattro unità idroelettriche (turbina e generatore). Inoltre, il progetto finanzia la sostituzione di due gru a carroponte presso la centrale di Seredniodnipro, danneggiate dai bombardamenti. Dal punto di vista finanziario, l'operazione è sostenuta da una partnership tra Italia, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e UHE. Il prestito ammonta a 200 milioni di euro, divisi equamente tra Italia e BERS. I fondi saranno usati principalmente per l'acquisto di attrezzature e per supportare la liquidità di UHE. Il finanziamento si configura come un credito d'aiuto bilaterale, con un rischio iniziale BERS (rating tripla AAA) che poi assumerà un rischio ucraino, coperto da una garanzia sovrana del Ministero delle Finanze ucraino. La struttura finanziaria include diversi documenti legali tra CDP, BERS, UHE e il Ministero delle Finanze ucraino. La gestione e la supervisione del programma saranno responsabilità della BERS, che si occuperà delle procedure di gara, del monitoraggio e dell'auditing con risorse proprie. La durata



totale del progetto è prevista in 5 anni. Gli allegati I e II descrivono nel dettaglio le attività ed i costi del progetto, che rientra tra le iniziative della cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, ed i cui oneri finanziari saranno interamente coperti a valere sulle risorse disponibili del fondo rotativo di cui all'articolo 8 della citata legge.

L'Allegato III contiene i Termini e condizioni standard della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il credito di aiuto "contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo". Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di garanzia, di cui i Termini e le Condizioni Standard della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ("BERS") costituiscono un allegato, consistenti in un contributo di 100 milioni di euro, si provvede con le risorse a valere sul fondo rotativo di cui dall'art. 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, quale credito di aiuto alla Società statale Ukrhydroenergo, tramite la BERS. Si ricorda che il rinvio alle Condizioni e termini standard costituisce rinvio mobile, in quanto i medesimi vengono aggiornati periodicamente dalla Banca. Inoltre, i Termini si applicano indistintamente a tutti i finanziamenti concessi dalla Banca e costituiscono per prassi l'insieme di disposizioni e procedure applicabili a tutti gli Accordi da essa stipulati.

Segue in dettaglio l'esame dell'articolato:

L'art. 1 prescrive l'applicazione delle presenti condizioni generali a qualsiasi accordo della BERS in relazione a un prestito, una garanzia o un'altra agevolazione finanziaria. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale.

L'art. 2 specifica i criteri per l'interpretazione dei termini e dei riferimenti presenti nei Termini e Condizioni Standard ed elenca il significato e le definizioni delle espressioni richiamate nei vari articoli, fornendo alcuni esempi interpretativi delle stesse. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale.

L'art. 3 descrive le modalità, le tempistiche e la valuta relativi alle erogazioni del finanziamento; gli impegni di rimborso condizionati e incondizionati che la BERS può emettere a favore della mutuataria; i tassi di interesse applicabili e altri oneri, che saranno esclusivamente a carico della BERS e del mutuatario. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della parte italiana, in quanto le erogazioni cui si fa riferimento sono le erogazioni che la BERS effettua alla Mutuataria e afferiscono esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra loro. Si segnala tra l'altro la sezione 3.12, che stabilisce che la Mutuataria si farà carico di tutte le commissioni e i costi dei professionisti, bancari, di trasferimento o di cambio sostenuti dalla Banca per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del Contratto di Finanziamento, dell'Accordo di garanzia e di tutti gli Accordi di Progetto e di qualsiasi documento correlato.

L'art. 4 definisce le modalità e le procedure esecutive del progetto, specificandone le responsabilità della regolamentazione degli appalti, i termini e le tempistiche del monitoraggio, della valutazione e della reportistica del progetto. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della parte italiana, in quanto tutte le attività descritte saranno a carico rispettivamente della BERS, della UHE in quanto mutuataria e del Garante.

L'art. 5 riguarda gli impegni finanziari e operativi e le procedure di rendicontazione. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto afferenti ad obblighi e rapporti intercorrenti tra la Banca e la parte mutuataria. In particolare le



disposizioni afferenti alle procedure di rendicontazione hanno carattere prettamente ordinamentale e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'art. 6 disciplina il regime di esenzione del finanziamento della Banca da imposte riscosse dallo Stato membro che riceve il finanziamento o nel suo territorio e le limitazioni al pagamento. Queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della parte italiana.

L'art. 7 descrive le cause di sospensione dei pagamenti da parte della Banca nei confronti della mutuataria; le circostanze in cui la Banca può cancellare il finanziamento; il divieto di cancellazione o sospensione degli importi soggetti a un impegno di rimborso incondizionato sottoscritto dalla Banca; la cancellazione degli obblighi del garante e gli eventi di accelerazione della scadenza del finanziamento. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della parte italiana.

L'art. 8 riguarda l'opponibilità dei diritti e degli obblighi delle Parti dei diversi accordi; gli obblighi del garante; le disposizioni in materia di mancato esercizio dei diritti contrattuali e la risoluzione amichevole di eventuali controversie tra le Parti. In merito a quest'ultimo punto, qualora tale controversia o disputa non potesse essere risolta in via amichevole, è previsto il ricorso alla procedura arbitrale, in conformità con il Regolamento UNCITRAL (*United Nations Commission On International Trade Law*). Eventuali oneri relativi al ricorso alla procedura arbitrale, prevista dalla sezione 8.04 dei Termini e Condizioni Standard della BERS, richiamati integralmente dall'Accordo di garanzia, saranno coperti da apposito provvedimento legislativo.

L'art. 9 norma le tempistiche di entrata in vigore degli accordi e dei contratti. In particolare, detti accordi e contratti diventeranno efficaci alla data in cui la Banca comunicherà alla mutuataria e al garante la notifica di accettazione delle evidenze relative al completamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Tali evidenze dovranno essere accompagnate da pareri legali attestanti la validità e la legalità dei citati accordi e contratti. Le ultime due sezioni contengono le disposizioni in materia di risoluzione per mancata entrata in vigore dell'accordo o del contratto e di cessazione degli obblighi dell'accordo o del contratto per adempimento. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno carattere ordinamentale.

L'art. 10 riguarda l'obbligo di comunicazione in forma scritta; il potere di firma dei rappresentanti e dei funzionari autorizzati; l'obbligo della forma scritta per qualsiasi eventuale modifica degli accordi o dei contratti; la lingua veicolare per la redazione degli accordi o dei contratti; la possibilità di sottoscrizione degli accordi in più copie separate; le modalità di divulgazione degli accordi o dei contratti e relative informazioni. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno carattere ordinamentale.

SCHEDULE 1

Finanziamenti denominati in euro

E' suddivisa in due sezioni riguardanti rispettivamente le "Disposizioni sugli Interessi" e le "Definizioni". La prima sezione riguarda la determinazione del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per i finanziamenti in euro, distinta per il primo ed i successivi periodi di interesse. La seconda sezione specifica le definizioni ed il significato di alcune espressioni come da intendersi nei presenti Termini e Condizioni Standard, o negli accordi e nei contratti che richiamano espressamente le suddette condizioni generali. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto relative ai tassi di interesse applicabili alle condizioni



del prestito. Si ricorda a tal proposito che l'Italia non è parte dell'Accordo di prestito, concluso tra la BERS e la mutuataria.

SCHEDULE 2 (con le Appendici A e B)
Finanziamenti denominati in dollari

E' suddivisa in due sezioni riguardanti rispettivamente le "Disposizioni sugli Interessi" e le "Definizioni". La prima sezione riguarda la determinazione del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per i finanziamenti in dollari. La seconda sezione specifica le definizioni ed il significato di alcune espressioni come da intendersi nei presenti Termini e Condizioni Standard, o negli accordi e nei contratti che richiamano espressamente le suddette condizioni generali. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto relative ai tassi di interesse applicabili alle condizioni del prestito. Si ricorda a tal proposito che l'Italia non è parte dell'Accordo di prestito, concluso tra la BERS e la mutuataria. Per quanto concerne le **Appendici A e B alla Schedule 2**, si richiamano le medesime considerazioni, in quanto queste ultime contengono semplicemente le formule matematiche di calcolo per i tassi di interesse applicabili.



C) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS) PER IL CREDITO DI AIUTO “CONTRIBUTO ITALIANO ALLA SOCIETÀ STATALE UKRHYDROENERGO”:

Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’Accordo di supporto al progetto e cessione consistenti in un contributo di 100 milioni di euro, si provvederà secondo le modalità previste dall’art. 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, a valere sul fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo quale credito di aiuto alla Società statale Ukrhydroenergo, tramite la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (“BERS”). Il prestito italiano a valere sul Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, sarà a condizioni concessionali e sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle Finanze ucraino. Il finanziamento godrà delle seguenti condizioni finanziarie:

1. Tasso di interesse 0,00% annuo;
2. Periodo di rimborso di 15 anni, di cui 5 di grazia;
3. Grado di slegamento 100%.

Il credito italiano sarà parte integrante di un programma del valore complessivo di 200 milioni di euro a favore di Ukrhydroenergo. Gli altri 100 milioni di euro, a completamento della *tranche* italiana, saranno forniti direttamente dalla BERS, che attingerà alle sue risorse proprie.

Il prestito italiano sarà versato in un’unica soluzione dall’Italia alla BERS in forma di finanziamento di scopo. La BERS, a sua volta, verserà i fondi a Ukrhydroenergo in diverse rate, secondo una tempistica legata all’implementazione del progetto e con erogazioni regolate dal principio del *pari passu*. Dal momento dell’erogazione da parte di BERS dei fondi italiani, Ukrhydroenergo diventerà formalmente debitore dei fondi italiani. Laddove l’Ente ucraino dovesse incorrere in un *default* ed il Ministero delle Finanze ucraino non dovesse onorare il proprio debito, la questione verrebbe quindi affrontata – come di prassi – in seno al Club di Parigi, al pari di quanto accade con gli altri creditori governativi bilaterali.

Per quanto fondata sulla tramitazione dei fondi via BERS, l’operazione finanziaria non prevedrà per la parte italiana il pagamento di commissioni. La BERS si occuperà di svolgere l’istruttoria per l’intero progetto (inclusa per la *tranche* italiana), le procedure di gara connesse, il monitoraggio e l’auditing, informandone regolarmente l’Italia. L’operazione garantisce nel contempo ampia visibilità al contributo italiano e assicura alla controparte ucraina ottime condizioni finanziarie (sulla *tranche* italiana), di cui altrimenti non verrebbe a godere. Le politiche e le regole di *procurement* della BERS si applicheranno a tutti i pagamenti. Il programma di sostegno a Ukrhydroenergo prevede investimenti per i quali le aziende italiane possiedono la tecnologia più idonea per partecipare al relativo *procurement*.

Segue in dettaglio l’esame dell’articolato (per articoli).

L’Accordo tra il Governo italiano e la BERS (con firma per presa visione di CDP) è costituito dal **Preambolo** che descrive lo scopo dell’Accordo e la struttura del finanziamento, da **9 articoli**, che definiscono gli impegni reciproci tra le Parti e le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS erogherà un finanziamento di 200 milioni di Euro, di cui metà con fondi propri e metà con i proventi del contributo italiano, alla società statale Ukrhydroenergo e assegnerà a CDP i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall’Italia, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali erogazioni forniti nell’ambito della Garanzia Ucraina, e **2 allegati** (Nota di Cessione e Conferma della Cessione).



L'art. 1 è suddiviso in 3 sezioni aventi ad oggetto le definizioni e l'interpretazione dei riferimenti contenuti nel presente Accordo e il riconoscimento da parte della BERS degli obblighi per l'Italia derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 2 è suddiviso in 2 sezioni aventi per oggetto l'impegno del Governo Italiano a sostenere il progetto in parola attraverso l'erogazione di un prestito agevolato di 100 milioni di Euro. In particolare, l'articolo richiama i termini e le condizioni dell'emissione obbligazionaria stabilite nell'Accordo di Sottoscrizione (*Subscription Agreement*) in base alle quali il Governo Italiano si impegna a far sì che CDP sottoscriva e acquisti il Titolo BERS corrispondendo il prezzo di emissione interamente e in un'unica soluzione alla Banca alla data di chiusura. In caso di mancata sottoscrizione e acquisto del Titolo BERS da parte di CDP, la Banca si riserva il diritto di non erogare i fondi alla società Ukrhydroenergo e di cancellare integralmente il finanziamento. Agli oneri finanziari relativi alla disposizione si farà fronte con le risorse a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 2014, n.125.

L'art. 3 è suddiviso in 7 sezioni aventi ad oggetto le condizioni e i termini della cessione. Nello specifico, esso stabilisce le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS cede il proprio ruolo di debitore nei confronti di CDP alla società Ukrhydroenergo, cedendo contemporaneamente a CDP i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate nell'ambito della *tranche* finanziata dall'Italia, insieme al beneficio della copertura prevista dalla Garanzia Ucraina. Una volta che la BERS avrà effettuato uno o più prelievi nell'ambito della *tranche* finanziata dall'Italia, sarà tenuta entro 30 giorni lavorativi a riscattare l'importo equivalente a valere sulla nota di medio termine emessa da BERS, assegnando all'Italia i diritti e i benefici di tali prelievi. La cessione coprirà tutti i diritti, i benefici e le richieste presenti e future rispetto ai prelievi effettuati nell'ambito della *tranche* finanziata dall'Italia e solleverà la BERS da qualsiasi obbligo di pagamento passato, presente o futuro verso l'Italia ai sensi della nota di medio termine emessa dalla BERS. Quest'ultima, a sua volta, invierà una notifica di cessione a Ukrhydroenergo (come mutuatario) e all'Ucraina (come garante) in relazione ai prelievi effettuati nell'ambito della *tranche* italiana. La BERS potrà, di volta in volta ed alle condizioni stabilite dall'Accordo di Cessione, cedere a CDP tutti i diritti, titoli e benefici dei prelievi effettuati relativamente alla *tranche* finanziata dall'Italia, ad esclusione di qualunque diritto non contrattuale della BERS relativo al proprio *status* di creditore privilegiato, in qualità di istituzione finanziaria internazionale. CDP, al momento del ricevimento di ciascuna Conferma di Cessione, riconosce di: (a) aver accettato irrevocabilmente e incondizionatamente la cessione dei diritti ceduti; (b) non avere alcun beneficio sui diritti esclusi; e (c) di aver accettato di impegnarsi direttamente con la società Ukrhydroenergo e il Governo Ucraino in relazione ai diritti ceduti. La sezione 3.06 disciplina le modalità di rimborso del credito tra BERS e CDP, attraverso la cessione dei diritti sulle somme già erogate ovvero il rimborso del capitale residuo non erogato, l'ultimo rischio assunto da CDP, man mano che la *tranche* finanziata dall'Italia verrà erogata, sarà il rischio di credito sovrano ucraino. La sezione 3.07 prevede che CDP, a sua volta, non potrà cedere alcuno dei diritti o obblighi in relazione al Titolo BERS, in tutto o in parte, ad alcun altro soggetto o entità senza il previo consenso scritto della Banca. La disposizione ha carattere ordinamentale e regola la cessione dei diritti da EBRD e CDP. Dalla sua applicazione non deriveranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, oltre agli oneri *supra* menzionati a pagina 1 nel paragrafo introduttivo della presente relazione.

L'art. 4 è suddiviso in 3 sezioni e stabilisce che, dopo la cessione, CDP avrà piena discrezionalità nel gestire i diritti e i benefici dei diritti ceduti (e la copertura rispetto agli stessi ai sensi della Garanzia Ucraina), senza la necessità di consultare o chiedere consenso della BERS su qualsiasi questione derivante da o in connessione con tali prelievi, incluso eventuali rinunce, consensi e modifiche. La



BERS avrà piena discrezione nel gestire i diritti e i benefici dei prelievi effettuati nell'ambito della *tranche* di competenza (e la copertura rispetto agli stessi nell'ambito della Garanzia per l'Ucraina), senza la necessità di consultare o chiedere il consenso dell'Italia. La BERS non potrà estendere l'ultima data disponibile per l'erogazione della *tranche* finanziata dall'Italia oltre il 20 marzo 2030, senza previo consenso scritto di CDP. Né l'Italia né CDP potranno prendere parte ad alcuna decisione della BERS in merito ai diritti, titoli, interessi e benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina, ivi inclusa qualsiasi decisione della Banca di effettuare le Erogazioni di volta in volta, o di sospendere, cancellare, accelerare la scadenza o altrimenti far valere i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina. La disposizione regola i diritti delle parti e ha carattere ordinamentale; dalla sua applicazione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'art. 5 è suddiviso in 3 sezioni e contiene le disposizioni in materia di Ispezioni e Affidamento. Nella prima sezione, l'Italia e CDP confermano di aver ricevuto tutte le necessarie informazioni rilevanti al fine di adottare decisioni informate in merito alla cessione e agli altri aspetti oggetto del presente Accordo. Nella seconda sezione, l'Italia e CDP confermano e garantiscono di avere potere, l'autorità e il diritto legale di stipulare l'Accordo. Nell'ultima sezione, la Banca dichiara di non avere alcuna responsabilità nei confronti dell'Italia o di CDP in relazione alle seguenti materie: i) efficacia, validità o l'applicabilità dei diritti ceduti o di altri documenti consegnati dalla Banca all'Italia e/o a CDP, o di qualsiasi termine o clausola del Contratto di Prestito relativi ai diritti ceduti; (ii) qualsiasi inadempimento di Ukrhydroenergo ai sensi del Contratto di Prestito e/o dell'Ucraina ai sensi della Garanzia Ucraina; (iii) la condizione finanziaria, il merito creditizio, lo status o la natura di Ukrhydroenergo e dell'Ucraina. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno carattere ordinamentale.

L'art. 6 stabilisce che ciascuna delle Parti si farà carico della propria parte di costi connessi alla predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del presente Accordo. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate per la parte italiana provvedono alle formalità relative all'entrata in vigore dell'Accordo, parte dei propri compiti istituzionali, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli 7 e 8 riguardano rispettivamente l'impegno di ciascuna Parte ad adoperarsi per dare piena efficacia all'Accordo, l'indicazione degli indirizzi cui far pervenire eventuali notifiche e comunicazioni, nonché i diritti di Terzi, le clausole di riservatezza e la procedura per eventuali modifiche all'Accordo. Si ritiene che queste norme non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno carattere ordinamentale.

L'art. 9 prevede che il presente Accordo sia regolato dal diritto internazionale pubblico e che, qualora le Parti non siano in condizione di risolvere eventuali controversie in via amichevole, si farà ricorso alla procedura arbitrale. Agli eventuali oneri causati dall'applicazione di questa disposizione si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Gli Allegati, Schedule 1 e 2, recano rispettivamente le lettere della Banca di notifica a UHE dell'avvenuta cessione dei diritti derivanti dall'Accordo a CDP, e la lettera di conferma da parte della Banca a CDP dell'avvenuta cessione. Le lettere hanno lo scopo di fissare la data di cessione dei diritti alle parti coinvolte e non comportano pertanto oneri ulteriori per la finanza pubblica.



D) DICHIARAZIONE DI ADESIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS) E SOCIETÀ STATALE UCRAINA UKRHYDROENERGO PER IL CREDITO DI AIUTO “CONTRIBUTO ITALIANO ALLA SOCIETÀ STATALE UKRHYDROENERGO”:

Il contributo italiano di 100 milioni di euro verrà erogato, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, quale credito di aiuto alla Società statale Ukrhydroenergo, tramite la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (“BERS”). Il prestito italiano, a valere sul Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, sarà a condizioni concessionali e sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle Finanze ucraino. Il finanziamento godrà delle seguenti condizioni finanziarie:

1. Tasso di interesse 0,00% annuo;
2. Periodo di rimborso di 15 anni, di cui 5 di grazia;
3. Grado di slegamento 100%.

Il credito di aiuto italiano sarà parte integrante di un programma del valore complessivo di 200 milioni di euro a favore di Ukrhydroenergo. Gli altri 100 milioni di euro, a completamento della *tranche* italiana, saranno forniti direttamente dalla BERS, che attingerà alle sue risorse proprie.

Il contributo italiano sarà versato in un'unica soluzione dall'Italia alla BERS in forma di finanziamento di scopo. La BERS, a sua volta, verserà i fondi a Ukrhydroenergo in diverse rate, secondo una tempistica legata all'implementazione del progetto e con erogazioni regolate dal principio del *pari passu*. Dal momento dell'erogazione da parte di BERS dei fondi italiani, Ukrhydroenergo diventerà formalmente debitore dei fondi italiani. Laddove l'ente ucraino dovesse incorrere in un *default* ed il Ministero delle Finanze ucraino non dovesse onorare il proprio debito, la questione verrebbe quindi affrontata – come di prassi – in seno al Club di Parigi, al pari di quanto accade con gli altri creditori governativi bilaterali.

Per quanto fondata sulla tramitazione dei fondi via BERS, l'operazione finanziaria non prevederà per la parte italiana il pagamento di commissioni. La BERS si occuperà di svolgere l'istruttoria per l'intero progetto (inclusa per la *tranche* italiana), le procedure di gara connesse, il monitoraggio e l'*auditing*, informandone regolarmente l'Italia. L'operazione garantisce nel contempo ampia visibilità al contributo italiano e assicura alla controparte ucraina ottime condizioni finanziarie (sulla *tranche* italiana), di cui altrimenti non verrebbe a godere. Le politiche e le regole di *procurement* della BERS si applicheranno a tutti i pagamenti. Il programma di sostegno a Ukrhydroenergo prevede investimenti per i quali le aziende italiane possiedono la tecnologia più idonea per partecipare al relativo *procurement*.

Segue in dettaglio l'esame dell'articolato (per articoli).

La Dichiarazione di adesione firmata tra il Governo Italiano, la BERS e la società statale Ukrhydroenergo è costituita:

- dal **Preambolo** che richiama lo scopo del progetto, il finanziamento e le modalità di erogazione dello stesso e la garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento;
- da **tre articoli**, che definiscono gli impegni reciproci delle Parti, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina.



L'art. 1 specifica le definizioni e le interpretazioni dei riferimenti contenuti nella presente Dichiarazione, che hanno carattere ordinamentale e non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 2 descrive i termini dell'adesione di Ukrhydroenergo alle condizioni dei documenti oggetto della transazione e dell'Accordo di supporto al progetto e di cessione. Si ritiene che dalla loro attuazione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione elenca esclusivamente gli impegni di UHE derivanti dall'adesione.

L'art. 3 reca disposizioni a carattere ordinamentale relative agli emendamenti ed all'entrata in vigore della Dichiarazione. In particolare, la **Sezione 3.02, lettera a)** della Dichiarazione richiama l'applicazione di talune clausole dello **"Standard Terms and Conditions" della BERS** del 5 novembre 2021 tra cui la 8.04 che prevede la risoluzione delle controversie tra le Parti mediante arbitrato. Agli eventuali oneri derivanti dalla possibile applicazione di questa disposizione, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, come stabilito dall'articolo 3, comma 3 del disegno di legge di ratifica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Enrico Passolunghi

03/09/2024



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

2.1 Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La sottoscrizione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo inerente l'approntamento e/o il finanziamento congiunti di progetti nei paesi di intervento della Banca, rientra nelle prerogative che la legge attribuisce al MAECI per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di aiuto allo sviluppo finanziate con crediti concessionali o con altri fondi per lo sviluppo.

Il ricorso alla Legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'art. 3 dell'Accordo quadro tra Italia e BERS (da qui in avanti "l'Accordo quadro"), regolato dal diritto pubblico internazionale, indica che laddove le Parti individuassero opportunità per la preparazione e/o il cofinanziamento e l'attuazione di progetti comuni in uno dei paesi di intervento della Banca, gli accordi specifici tra le Parti in relazione a tali attività o progetti dovranno prevedere la risoluzione delle controversie tra le Parti mediante arbitrato conformemente al regolamento di arbitrato UNCITRAL o alle norme definite dai termini e dalle condizioni standard della BERS in vigore al momento dell'entrata in vigore dei predetti accordi. Nell'articolo 3 è altresì evidenziato che al predetto meccanismo di risoluzione delle controversie dovranno fare ricorso anche le Parti del Presente Accordo quadro, nel caso di dispute concernenti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo. Tali disposizioni rientrano nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione italiana.

Lo strumento proposto risulta, inoltre, opportuno stante i rilevanti poteri conferiti alla BERS di incidere in maniera unilaterale su rapporti giuridici aventi un impatto significativo su diritti e obblighi dello Stato italiano, in deroga alle regole generali poste dalla Legge n. 125 del 2014. Lo strumento proposto è coerente con l'azione di Governo, tesa a sviluppare progettualità di impatto nei Paesi di intervento della Banca, che coincidono largamente con quelli prioritari della Cooperazione italiana e con quelli "pilota" del Piano Mattei. La sottoscrizione dell'Accordo è in linea con il programma di Governo in quanto assicura una solida base giuridica per favorire l'approntamento e il finanziamento congiunti di nuove progettualità nei paesi di intervento della Banca incluso in Africa (dove la BERS espanderà a breve la sua attività), per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione con tali paesi in molteplici settori ritenuti prioritari dalle Parti.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si ritiene che l'Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'UE.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi del testo dell'Accordo non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica costituisce l'unico strumento normativo possibile.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi all'esame del Parlamento accordi su materia analoga riguardante il partenariato tra Italia e BERS.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto degli stessi.

2.2 Contesto normativo comunitario e internazionale

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'UE.

L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto dell'UE.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Tutti gli Stati membri dell'UE, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento nazionale, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno, per consentirne l'entrata in vigore. Nell'applicazione dell'Accordo al proprio interno, tutti gli Stati membri dell'UE saranno tenuti ad adottare un approccio uniforme, anche nel rispetto dell'eventuale giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE che si dovesse formare in merito all'interpretazione delle norme dell'Accordo.

2.3 Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative contenute nell'Accordo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa italiana. I negoziati condotti dal Governo italiano per la conclusione dell'Accordo di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati, ma unicamente ai Termini e Condizioni Standard della BERS. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi espliciti e/o impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorio rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risulta che siano state conferite deleghe sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore del presente Accordo non implica né la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto

nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Eventuali elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dall'Accordo saranno curate dalla BERS e non comporteranno costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

2.1 Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La sottoscrizione dell'Accordo di garanzia tra il Governo della Repubblica italiana, l'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), rientra nelle prerogative che la legge 11 agosto 2014, n. 125 attribuisce alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di aiuto allo sviluppo finanziate con crediti concessionali.

Il ricorso alla Legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'Accordo di garanzia (da qui in avanti "l'Accordo"), regolato dal diritto pubblico internazionale, contiene rimandi diretti ai Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*) della BERS e, segnatamente, il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra Italia e Ucraina o tra Italia e BERS, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione italiana.

Lo strumento proposto è coerente con l'azione di Governo, tesa a sviluppare la centralità dell'Ucraina nell'agenda della Presidenza italiana del G7 e di valorizzare l'assistenza italiana in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza. La sottoscrizione dell'Accordo è in linea con il programma di Governo in quanto assicura una rinnovata base giuridica per il consolidamento delle relazioni bilaterali, per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in ambito energetico, nonché negli altri settori ritenuti prioritari dalle Parti.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si ritiene che l'Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'UE.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi del testo dell'Accordo non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente

compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica costituisce l'unico strumento normativo possibile.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi all'esame del Parlamento accordi su materia analoga riguardante il partenariato tra Italia, BERS e Ucraina.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto degli stessi.

2.2 Contesto normativo comunitario e internazionale

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'UE.

L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto dell'UE. Si segnala, tuttavia, il mancato recepimento nel testo della clausola relativa agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'EU.

2.3 Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative contenute nell'Accordo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa italiana. I negoziati condotti dal Governo italiano per la conclusione dell'Accordo di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati, ma unicamente ai Termini e Condizioni Standard della BERS. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi espliciti e/o impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorio rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risulta che siano state conferite deleghe sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore del presente Accordo non implica né la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Eventuali elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dall'Accordo saranno curate dalla BERS e non comporteranno costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN) Termini e condizioni standard della BERS**2.1 Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**

10. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La sottoscrizione dell'Accordo di garanzia, di cui i Termini e le Condizioni Standard della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ("BERS") costituiscono un allegato, rientra nelle prerogative che la legge 11 agosto 2014, n. 125 attribuisce alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di aiuto allo sviluppo finanziate con crediti concessionali.

Il ricorso alla Legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto i tre accordi firmati dal Governo italiano e regolati dal diritto pubblico internazionale, contengono rimandi diretti ai Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*, di seguito "il Documento") della BERS e, segnatamente, il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra Italia e Ucraina o tra Italia e BERS.

Lo strumento proposto risulta, inoltre, opportuno stante i rilevanti poteri conferiti alla BERS di incidere in maniera unilaterale su rapporti giuridici aventi un impatto significativo su diritti e obblighi dello Stato italiano, in deroga alle regole generali poste dalla Legge n. 125 del 2014. Lo strumento proposto è coerente con l'azione di Governo, tesa a sviluppare la centralità dell'Ucraina nell'agenda della Presidenza italiana del G7 e di valorizzare l'assistenza italiana in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza. La sottoscrizione dei tre Accordi è in linea con il programma di Governo in quanto assicura una rinnovata base giuridica per il consolidamento delle relazioni bilaterali, per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in ambito energetico, nonché negli altri settori ritenuti prioritari dalle Parti.

11. Analisi del quadro normativo nazionale

I Termini e Condizioni Standard non presentano profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale.

12. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si ritiene che il Documento non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

13. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo riflette le politiche e le prassi standard della BERS utilizzate per la concessione dei finanziamenti.

14. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi del testo del Documento non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

15. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore dell'Accordo di garanzia, di cui il Documento costituisce un allegato, non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

16. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica costituisce l'unico strumento normativo possibile.

17. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi all'esame del Parlamento accordi su materia analoga riguardante il partenariato tra Italia, BERS e Ucraina.

18. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo di garanzia, di cui il Documento costituisce un allegato, non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto degli stessi.

2.2 Contesto normativo comunitario e internazionale

7. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'UE.

Il Documento non pone problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, essendo la BERS un'istituzione finanziaria multilaterale europea

8. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

9. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo di garanzia, di cui il Documento costituisce un allegato, risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

10. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

11. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

12. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non risulta la necessità di regolamentazione degli altri Stati membri UE sull'oggetto, in quanto l'Accordo non impatta sulla regolamentazione per le Parti firmatarie, vieppiù per gli Stati membri UE.

2.3 Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

9. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative contenute del Documento non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa unionale. Il Documento infatti contiene termini contrattuali standard che la BERS applica nei contratti relativi alla concessione di finanziamenti.

10. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il Documento non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati.

11. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il Documento non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

12. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi espliciti e/o impliciti.

13. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni del Documento non hanno effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorio rispetto alla normativa vigente.

14. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risulta che siano state conferite deleghe sul medesimo oggetto.

15. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore dell'Accordo di garanzia, di cui il Documento costituisce un allegato, non implica né la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

16. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Il Documento non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche.

2.1 Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La sottoscrizione dell'Accordo di supporto al progetto e cessione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ("BERS"), e per presa visione Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ("CDP"), rientra nelle prerogative che la legge 11 agosto 2014, n. 125 attribuisce alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di aiuto allo sviluppo finanziate con crediti concessionali.

Il ricorso alla Legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'Accordo di supporto al progetto e cessione (da qui in avanti "l'Accordo") rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione. L'Accordo firmato dal Governo italiano è regolato dal diritto pubblico internazionale, infatti, contiene rimandi diretti ai Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*) della BERS e, segnatamente, il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra Italia e Ucraina o tra Italia e BERS.

Lo strumento proposto risulta, inoltre, opportuno stante i rilevanti poteri conferiti alla BERS di incidere in maniera unilaterale su rapporti giuridici aventi un impatto significativo su diritti e obblighi dello Stato italiano, in deroga alle regole generali poste dalla Legge n. 125 del 2014. Lo strumento proposto è coerente con l'azione di Governo, tesa a sviluppare la centralità dell'Ucraina nell'agenda della Presidenza italiana del G7 e di valorizzare l'assistenza italiana in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza. La sottoscrizione dell'Accordo è in linea con il programma di Governo in quanto assicura una rinnovata base giuridica per il consolidamento delle relazioni bilaterali, per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in ambito energetico, nonché negli altri settori ritenuti prioritari dalle Parti.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si ritiene che l'Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'UE.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi del testo dell'Accordo non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica costituisce l'unico strumento normativo possibile.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi all'esame del Parlamento accordi su materia analoga riguardante il partenariato tra Italia, BERS e Ucraina.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto degli stessi.

2.2 Contesto normativo comunitario e internazionale

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'UE.

L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, e riporta espressamente la clausola relativa alla dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'EU.

2.3 Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative contenute nell'Accordo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa italiana. I negoziati condotti dal Governo italiano per la conclusione di Accordi di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati, ma unicamente ai Termini e Condizioni Standard della BERS. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi espliciti e/o impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorio rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risulta che siano state conferite deleghe sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore del presente Accordo non implica né la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Eventuali elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dall'Accordo saranno curate dalla BERS e non comporteranno costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

2.1 Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La sottoscrizione della Dichiarazione di adesione tra il Governo della Repubblica Italiana, la società statale Ukrhydroenergo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (“BERS”) e per presa visione Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (“CDP”) rientra nelle prerogative che la legge 11 agosto 2014, n. 125 attribuisce alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo per l’attuazione delle iniziative e degli interventi di aiuto allo sviluppo finanziate con crediti concessionali.

Il ricorso alla Legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto la Dichiarazione di adesione (da qui in avanti “la Dichiarazione”) rientra nella fattispecie di cui all’art. 80 della Costituzione. La Dichiarazione di adesione firmata dal Governo italiano è regolato dal diritto pubblico internazionale, infatti, contiene rimandi diretti ai Termini e Condizioni Standard (*Standard Terms and Conditions*) della BERS e, segnatamente, il ricorso all’arbitrato in caso di controversia tra Italia e Ucraina o tra Italia e BERS.

Lo strumento proposto risulta, inoltre, opportuno stante i rilevanti poteri conferiti alla BERS di incidere in maniera unilaterale su rapporti giuridici aventi un impatto significativo su diritti e obblighi dello Stato italiano, in deroga alle regole generali poste dalla Legge n. 125 del 2014. Lo strumento proposto è coerente con l’azione di Governo, tesa a sviluppare la centralità dell’Ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7 e di valorizzare l’assistenza italiana in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza. La sottoscrizione dell’Accordo è in linea con il programma di Governo in quanto assicura una rinnovata base giuridica per il consolidamento delle relazioni bilaterali, per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in ambito energetico, nonché negli altri settori ritenuti prioritari dalle Parti.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

La Dichiarazione non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell’Italia all’Unione Europea.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si ritiene che la Dichiarazione non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell’autorizzazione alla ratifica, l’adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in osservanza alla sua partecipazione all’UE.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi del testo della Dichiarazione non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore della Dichiarazione non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica costituisce l'unico strumento normativo possibile.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi all'esame del Parlamento accordi su materia analoga riguardante il partenariato tra Italia, BERS e Ucraina.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La Dichiarazione non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto degli stessi.

2.2 Contesto normativo comunitario e internazionale

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'UE.

La Dichiarazione non pone problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, e riporta espressamente la clausola relativa alla dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La Dichiarazione risulta compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'EU.

2.3 Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative contenute nella Dichiarazione non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa unionale. I negoziati dal Governo italiano per la conclusione di accordi di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La Dichiarazione non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati, ma unicamente ai Termini e Condizioni Standard della BERS e al Contratto di finanziamento tra BERS e società Ukrhydroenergo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

La Dichiarazione non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi espliciti e/o impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

La Dichiarazione non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorio rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risulta che siano state conferite deleghe sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'entrata in vigore della presente Dichiarazione non implica né la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

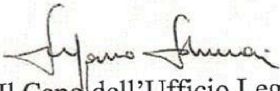
La Dichiarazione non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 30.07.2024


Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Stefano Soliman

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;

b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;

c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;

d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.

2. Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

3. Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, nonché dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dal-

l'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MACEI(1311)15/03/2024(0035443-I - Allegato Utente 1 (A01)

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
IN RESPECT OF
JOINT PREPARATION AND/OR CO-FINANCING OF PROJECTS
IN EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
RECIPIENT COUNTRIES**

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the "GoI"), and the European Bank for Reconstruction and Development (hereinafter referred to as the "Bank" or the "EBRD"), hereinafter separately referred to as a "Party" and jointly referred to as the "Parties"

WHEREAS the Bank is an international organization established under public international law pursuant to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, done in Paris on 29 May 1990;

WHEREAS the Italian Republic is one of the Bank's founding contracting Parties;

WHEREAS the Bank operates in over 30 recipient countries, across different regions of the world from Central and Eastern Europe, to the Caucasus, from Central Asia, to the Southern and Eastern Mediterranean region;

WHEREAS the Bank at its Board of Governors' meeting held in Samarkand (Uzbekistan) on 18 May 2023 has approved a limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to Sub Saharan Africa;

WHEREAS the Parties express their intention to engage in cooperation on joint preparation and/or joint financing of projects and identification of further opportunities for potential investments in EBRD recipient countries;

have agreed as follows:

1. With this Agreement the Parties intend to enhance their cooperation on a non-exclusive basis and to facilitate their collaboration in preparation and/or in co-financing of joint projects in EBRD recipient countries.
2. It is understood and agreed that nothing in this Agreement shall constitute, or be construed as, an offer, promise or undertaking by either Party to finance all or part of any activity or project identified in or pursuant to this Agreement.
3. In the event that opportunities are identified for preparation and/or co-financing and implementation of joint projects in one of the Bank's recipient countries, the specific arrangements between the Parties in respect of any such activity or project shall provide for the resolution of disputes between the Parties through arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules or such rules as defined by the

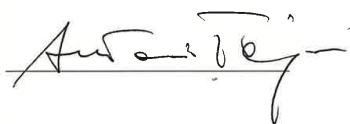
Bank's standard terms and conditions in force when the arrangements are signed. The above mechanism shall also be used in the event of any dispute between the Parties arising out of, or in connection with, the interpretation or application of any provision of this Agreement.

4. Nothing in this Agreement shall limit the right of, or prevent either Party from entering into memoranda or arrangements with other parties with respect to any activity, project or area of co-operation covered by this Agreement.
5. This Agreement shall be implemented in accordance with the obligations arising from the Italian membership of the European Union, as well as the regulations, rules and procedures of the EBRD and the applicable international law.
6. Nothing in this Agreement shall constitute nor be construed as a waiver, renunciation or other modification, either express or implied, of any of the privileges, immunities and exemptions granted to the EBRD under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, international convention or any applicable law.
7. This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification with which each Party informs the other of the completion of the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
8. This Agreement shall remain in force for an indefinite period. Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other Party in writing through diplomatic channels of its intention to terminate the Agreement. The termination will take effect 90 days after the date of receipt of the aforementioned notification.
9. The Parties may amend this Agreement at any time by means of Exchange of Letters. The amending agreement shall enter into force pursuant to the procedures set out in paragraph 7 of this Agreement.

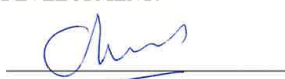
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement

Done in Munich, Federal Republic of Germany, on February 17, 2024, in two originals, in the English language, both texts being equally authentic.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC:**



**FOR THE EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT:**



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPRONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicato come "Gol") e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (di seguito indicata come "Banca" o "BERS"), qui di seguito separatamente indicati come "Parte" e congiuntamente indicati come "Parti";

CONSIDERATO CHE la Banca è un'organizzazione internazionale costituita ai sensi del diritto internazionale pubblico in conformità al Trattato che istituisce la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, fatto a Parigi il 29 maggio 1990;

CONSIDERATO CHE la Repubblica Italiana è una delle Parti contraenti fondatrici della Banca;

CONSIDERATO CHE la Banca opera in oltre 30 paesi destinatari, distribuiti in diverse regioni del mondo, dall'Europa centrale e orientale al Caucaso, dall'Asia centrale alla regione del Mediterraneo meridionale ed orientale;

CONSIDERATO CHE la Banca, durante la riunione del suo Consiglio dei Governatori tenutosi a Samarcanda (Uzbekistan) il 18 maggio 2023, ha approvato una limitata ed incrementale espansione verso l'Africa subsahariana del perimetro geografico delle operazioni della Banca;

CONSIDERATO CHE le Parti manifestano la loro intenzione di impegnarsi nella cooperazione per la preparazione congiunta e/o il cofinanziamento di progetti e nell'identificazione di ulteriori opportunità per investimenti potenziali nei paesi destinatari della BERS;

hanno convenuto quanto segue:

1. Con il presente Accordo le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione su base non esclusiva e facilitare la loro collaborazione nella preparazione e/o nel cofinanziamento di progetti congiunti nei paesi destinatari della BERS.
2. È inteso e concordato che nulla nel presente Accordo costituisce, o può essere interpretato come un'offerta, una promessa o un impegno da parte di una delle Parti a finanziare tutto o in parte qualsiasi attività o progetto identificato nel (o conseguente al) presente Accordo.
3. Nel caso in cui le due Parti identifichino opportunità per l'approntamento e/o il cofinanziamento e l'attuazione di progetti congiunti in uno dei paesi destinatari della Banca, gli accordi specifici tra le

Parti relativi a tali attività o progetti prevedranno la risoluzione delle controversie tra le Parti mediante arbitrato in conformità con le Regole di Arbitrato UNCITRAL o con le regole definite dalle condizioni contrattuali standard (“standard terms and conditions”) della Banca in vigore al momento della firma degli accordi. Il meccanismo sopra indicato sarà altresì utilizzato in caso di qualsiasi controversia tra le Parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo.

4. Niente nel presente Accordo limiterà il diritto di, o impedirà a ciascuna delle Parti di stipulare MOU o accordi con parti terze riguardanti qualsiasi attività, progetto o area di cooperazione contemplati dal presente Accordo.
5. Il presente Accordo sarà attuato in conformità agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile.
6. Niente nel presente Accordo costituirà né sarà interpretato come una rinuncia, abbandono o altra modifica, sia espressa che implicita, di qualsiasi privilegio, immunità ed esenzione conferiti alla Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo ai sensi del Trattato che istituisce la Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo, del Diritto internazionale o altra pertinente normativa.
7. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notificazione scritta con cui ciascuna Parte informa l'altra del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
8. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indefinito. Ciascuna delle Parti può terminare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto all'altra Parte, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di terminare il presente Accordo. Il termine dell'accordo avrà effetto 90 giorni dopo la data di ricezione della suddetta notifica.
9. Le Parti possono emendare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante Scambio di Lettere. L'accordo emendativo entrerà in vigore conformemente alle procedure stabilite al paragrafo 7 del presente Accordo.

A CONFERMA DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Monaco, Repubblica Federale Tedesca, il 17 febbraio 2024, in due originali, nella lingua inglese, entrambi i testi essendo altrettanto autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Antonio Tajani	Odile Renaud-Basso

MASCI\131\15\03\2024\0035443-1 - Allegato Utente 2 (A02)

Execution copy

(Operation Number 54753)

GUARANTEE AGREEMENT

(Hydro Power Plants Emergency Restoration Project)

between

UKRAINE

and

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

and

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Dated 17 February 2024

Execution copy

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I - STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS	2
Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions	2
Section 1.02. Definitions	2
Section 1.03. Interpretation	4
Section 1.04. Entry into force	4
ARTICLE II - GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS	4
Section 2.01. Guarantee	4
Section 2.02. Project Completion	5
Section 2.03. Other Obligations	5
Section 2.04. Role of the Government of the Italian Republic	6
ARTICLE III - MISCELLANEOUS	6
Section 3.01. Notices	6
Section 3.02. Legal Opinion	7
Section 3.03. Successors and Assigns; Third Party Rights	7

Execution copy

This guarantee agreement (this "**Agreement**") dated 17 February 2024 between:

- (1) **UKRAINE** (the "**Guarantor**");
- (2) **EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT** (the "**Bank**"); and
- (3) **THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC.**

PREAMBLE

- (A) WHEREAS, Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" (the "Borrower") intends to implement the Project, which is designed to assist the Borrower in financing the supply and, subject to agreement by the Bank, installation of critical equipment for two hydro power plants operated by the Borrower and to provide emergency liquidity support to the Borrower in order to maintain the stability of its operations;
- (B) WHEREAS, the Guarantor and the Borrower have requested assistance from the Bank for the purpose of financing part of the Project;
- (C) WHEREAS, the Bank has agreed to make a guaranteed unsecured loan facility available to the Borrower, in the amount of up to EUR 200 million for the purposes of the Project, on the terms and conditions set forth in the loan agreement dated 17 February 2024 between the Borrower and the Bank (the "**Loan Agreement**") as defined in the Standard Terms and Conditions). The Project, the loan facility and the Loan Agreement are fully described and defined in the Loan Agreement;
- (D) TAKING into consideration that it is a condition of the Loan Agreement that the Guarantor will provide a guarantee in respect of the Borrower's obligations under the Loan Agreement, both before and after each Assignment (as defined below), on the terms and conditions set forth in this Agreement;
- (E) CONSIDERING, that the Bank has further agreed that it will make the loan facility available to the Borrower in two equal tranches (i.e. EUR 100 million each): the EBRD Funded Tranche and the Italy Funded Tranche. The EBRD Funded Tranche will be funded with the Bank's ordinary capital resources. The Italy Funded Tranche will be funded with funding to be provided to the Bank by the Government of the Italian Republic, acting through CDP and using the resources of the Revolving Fund for that purpose;
- (F) WHEREAS, as part of this funding arrangement between the Bank and CDP (as manager of the Revolving Fund), it has been agreed that the Bank will, from time to time, assign the Assigned Rights to CDP, on the terms and conditions to be set forth in the Project Support and Assignment Agreement; and
- (G) WHEREAS, in consideration of (i) the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower and (ii) CDP (as manager of the Revolving Fund) providing funding for the Italy Funded Tranche, the Guarantor has agreed to guarantee such

Execution copy

obligations of the Borrower in favour of the Bank, CDP and the Government of the Italian Republic.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

ARTICLE I - STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bank's Standard Terms and Conditions dated 5 November 2021 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein, subject, however, to the modifications set out in the Loan Agreement and the following modifications (such provisions as so modified are hereinafter called the "**Standard Terms and Conditions**"):

(a) The definition of the "**Guarantee Agreement**" contained in Section 2.02 of the Standard Terms and Conditions shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

"**Guarantee Agreement**" means the agreement between Ukraine, as a guarantor, and the Bank and, further to each Assignment, CDP and the Government of the Italian Republic (as the ultimate beneficiary of the Assigned Rights), as beneficiaries, providing for the guarantee in respect of, and all sums due under, the Loan Agreement (including the Loan and each Drawdown), as such agreement may be amended from time to time; and such term includes these Standard Terms and Conditions as applied thereto, all schedules to the Guarantee Agreement, and all agreements supplemental to, or included within the scope of, the Guarantee Agreement.

(b) Sections 10.03(b) of the Standard Terms and Conditions shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

"(b) The Guarantee Agreement may be amended by a written instrument signed by the Guarantor's Authorised Representative and by a duly authorised officer of the Bank and a duly authorised officer of the Government of the Italian Republic."

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following terms have the following meaning:

"**Assigned Loan Rights**" means, in respect of the Drawdown (or Drawdowns) intended, from time to time, to be subject to the assignment by the Bank to CDP pursuant to any Assignment, only the

Execution copy

following contractual rights, title, interest and benefits in respect of such Drawdowns (or Drawdowns):

- (i) section 2.02 (*Other Financial Terms of the Loan*) of the Loan Agreement but excluding paragraph (f) of that section;
- (ii) section 2.03 (*Interest and Default Interest on the Italy Funded Tranche*) of the Loan Agreement;
- (iii) section 5.02 (*Acceleration of Maturity*) of the Loan Agreement;
- (iv) section 3.06 (*Payments by the Borrower*) of the Standard Terms and Conditions;
- (v) section 3.11 (*Currency, Form, and Determination of Payment*) of the Standard Terms and Conditions;
- (vi) section 7.06 (*Events of Acceleration*) of the Standard Terms and Conditions; and
- (vii) article VIII (*Enforceability; Dispute Resolution*) of the Standard Terms and Conditions,

together with any action, substantial or procedural action and defense inherent or ancillary to the foregoing.

"Assigned Rights"

has the meaning given to this term in Section 2.01(b).

"Assignment"

has the meaning given to this term in Section 2.01(b).

"CDP"

means Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in its capacity as manager, on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the Italian Republic, of the Revolving Fund for Development Cooperation (the "Revolving Fund").

"Excluded Rights"

means:

- (i) any contractual rights, title, interest and benefits in respect of the Drawdown (or Drawdowns) and this Agreement which are not Assigned Rights; and
- (ii) any non-contractual rights of the Bank in respect of the Assigned Rights, which arise as a result of the Bank's personal status as an international financial institution and its related privileges, immunities and exemptions, whether arising under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, international convention or any applicable law, including the Bank's preferred creditor status (but, for the avoidance of doubt,

Execution copy

without prejudice to any Assignment of the Bank's contractual rights as creditor under Loan Agreement and as beneficiary to this Agreement, in accordance with the Project Support and Assignment Agreement).

"Guarantor's Authorised Representative"

means the Minister of Finance of the Guarantor.

Section 1.03. Interpretation

(a) In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

(b) Any reference to CDP in this Agreement including in the Recitals shall be a references to it in its capacities and role specifically stated and defined in this Agreement.

Section 1.04 Entry into force

This Agreement shall become effective on the date upon which the Bank dispatches to the Guarantor and the Borrower (with copy to the Government of the Italian Republic) notice of (i) receipt by the Bank of a confirmation from the Government of the Italian Republic that it has completed its authorisation procedures in respect of its entry into this Agreement and (ii) the Bank's acceptance of the evidence required by Sections 9.02 and 9.03 of the Standard Terms and Conditions.

ARTICLE II - GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

(a) The Guarantor hereby unconditionally guarantees for the benefit of: (i) the Bank; and (ii) subsequent to each Assignment, CDP and the Government of the Italian Republic (as the ultimate beneficiary of the Assigned Rights), as primary obligor and not merely as surety, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

(b) The Guarantor hereby acknowledges, confirms and agrees that the Bank may, from time to time, on the terms and conditions set forth in the Project Support and Assignment Agreement, assign to CDP (each an "Assignment"): (i) the Assigned Loan Rights in respect of each Drawdown (or Drawdowns) advanced by the Bank to the Borrower under the Italy Funded Tranche and (ii) all of the Bank's contractual right, title, interest and benefit in and to this Agreement (to the extent that it relates to such Assigned Loan Rights) (where (i) and (ii) are the "Assigned Rights") but excluding the Excluded Rights.

Execution copy

(c) The Guarantor acknowledges, confirms and agrees that in order to effect each Assignment, the Bank shall serve a notice of assignment on the Borrower and the Guarantor and thereafter such Assignment shall have effect from the date stated in such notice of assignment.

(d) Without limiting the generality of the foregoing, the Guarantor hereby acknowledges, confirms and agrees that the unconditional guarantee relating to the obligations of the Borrower under the Loan Agreement set out in Section 2.01(a) above shall, notwithstanding any and each Assignment, continue in full force and effect and shall remain legal, valid and binding in respect of each Drawdown, the Loan and the Loan Agreement (i) for the benefit of CDP and the Government of the Italian Republic (as the ultimate beneficiary of the Assigned Rights) in respect of the Assigned Rights and (ii) for the benefit of the Bank in respect of any of its right, title, interest and benefit under this Agreement which do not constitute Assigned Rights.

(e) The Guarantor hereby acknowledges, confirms and agrees that on, and from, the date stated in a notice of assignment issued in accordance with Section 3.02(b) of the Project Support and Assignment Agreement, the Guarantor shall make any payment due under this Guarantee directly to each of CDP (insofar as such payment relates to the Assigned Rights) and the Bank (insofar as such payment does not relate to the Assigned Rights).

Section 2.02. Project Completion

Whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, the Guarantor shall promptly take measures satisfactory to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such funds as are needed to meet such expenditures and requirements.

Section 2.03. Other Obligations

In addition to the general undertakings set forth in Articles IV, V and VI of the Standard Terms and Conditions, the Guarantor shall, unless the Bank otherwise agrees, take, and cause all action necessary to be taken, to:

- (1) enable the Borrower to perform all of the Borrower's obligations under the Loan Agreement and resolve all impediments, legal or otherwise, to Project implementation issues, and through its responsible entities assist the Borrower to obtain official permits or licences to implement the Project; and
- (2) promptly upon request of the Bank, from time to time, supply, or procure the supply of, such additional documents and other evidence in relation to the Loan Agreement and/or this Agreement or amendments thereto as may be requested by the Bank, including, without limitation, to agree to, sign and/or counter-sign any such documents and/or evidence,

provided that, in respect of this Section 2.03, in so far as any of the matters above are Assigned Rights, CDP shall have the benefit of this Section.

Execution copy

Section 2.04. Role of the Government of the Italian Republic

(a) The Government of the Italian Republic has become a party to this Agreement for the purposes of acknowledging and confirming the acknowledgements, confirmations and agreements of the Guarantor and the Bank for the benefit of CDP and the Government of the Italian Republic (as the ultimate beneficiary of the Assigned Rights) upon effectiveness of the Assignment. The Government of the Italian Republic shall not assume any liabilities or obligations under this Agreement or be required to take any action pursuant to this Agreement or any matters arising from the contents of this Agreement as a result of becoming a party to this Agreement.

(b) Without prejudice to the Excluded Rights (which are not purported, or intended to be, assigned by the Assignment), on, and from, the time on which an assignment of Assigned Rights pursuant to the Project Support and Assignment Agreement becomes effective, any reference to the Bank in this Agreement shall, in respect of such Assigned Rights, instead be read to be a reference to CDP in respect of such Assigned Rights.

ARTICLE III - MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions, except that any notice shall be deemed to be delivered if by hand, mail, or in pdf or similar format by electronic mail:

For the Guarantor:

Ministry of Finance of Ukraine
12/2 Hrushevskoho Str.
Kyiv 01008
Ukraine

Attention: International Financial Projects Department

Email: infomf@minfin.gov.ua

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development
5 Bank St.
London E14 4BG
United Kingdom
Attention: Operation Administration Department / Operation No. 54753
Telephone: +44 20 7338 6000

Execution copy

Email: oad@ebrd.com

For the Government of the Italian Republic:

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic
Piazzale della Farnesina, 1, 00135, Rome, Italy

Attention: Directorate General for Development Cooperation, Office V
Telephone: +39 3691 4471
Email: dgcs.05@cert.esteri.it

Section 3.02. Legal Opinion

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02(b) of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice of the Guarantor, shall be addressed to the Bank, the Government of the Italian Republic and CDP and the following are specified as additional matters to be included in the opinion or opinions to be furnished to the Bank (without limitation):

- (1) confirmation that this Agreement has been duly authorised or ratified by, and executed and delivered on behalf of, the Guarantor; and
- (2) confirmation that this Agreement constitutes the Guarantor's legal, valid and legally binding obligation, enforceable in accordance with its terms.

Section 3.03 Successors and Assigns; Third Party Rights

(a) This Agreement shall bind and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the parties hereto, except that neither the Guarantor nor the Government of the Italian Republic may assign or otherwise transfer all or any part of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the Bank.

(b) The Bank may, without the consent of the Guarantor or the Government of the Italian Republic, transfer, assign or novate all or part of its rights or obligations under this Agreement relating to the Italy Funded Tranche to CDP or any other entity designated by the Government of the Italian Republic and agreed by the Bank. In respect of each assignment, the Bank shall promptly serve the notice of assignment referred to in Section 2.01(c) above on the Guarantor and the Borrower.

Execution copy

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in six copies (two copies for Ukraine, two copies for the Bank and two copies for the Government of the Italian Republic) and delivered at Munich, Germany as of the day and year first above written.

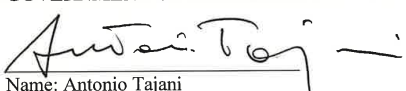
GUARANTOR**UKRAINE**

By: 
Name: Dmytro Kuleba
Title: Minister for Foreign Affairs of Ukraine

THE BANK**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: 
Name: Odile Renaud-Basso
Title: President

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**

By: 
Name: Antonio Tajani
Title: Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation



European Bank
for Reconstruction and Development

RLF - Hydro Power Plants Emergency Restoration
Procurement Plan
Currency: EUR thousand

No	Description	Estimated value	EBRD financing	Other financing		Contract type	Procurement method	Time schedule		
				Source*	Amount			Tender invitation	Contract signing	Contract completion
Emergency Liquidity Support										
	Emergency Liquidity Support	60,000	50,000	Local	10,000	n/a	n/a		n/a	
Capital Expenditure										
1	Supply of four turbines and generators for Dnipro-1 HPP	133,200	111,000	Local	22,200	Goods	Open (Multi-Stage)	Feb-24	May-24	Sep-29
2	Supply of two gantry cranes for Seredniodniprovska HPP	28,800	24,000	Local	4,800	Goods	Open (Single Stage)	May-24	Aug-24	Nov-26
3	Project implementation support	1,200	1,000	Local	200	Consultancy Services	Open (Single Stage 2 Envelope)	Oct-23	Dec-23	Sep-29
	Contingencies	1,300,000	14,000	Local	2,800					
4	Dismantling and installation of turbines and generators			Local	39,600	Works	Alternative		tbc	tbc
5	Dismantling and installation of gantry cranes			Local	9,000	Works	Alternative		tbc	tbc
Total Capex		228,600	150,000		78,600					
Total Project cost		288,600	200,000		88,600					

Note: UHE will use own funds for the VAT payments. Funding for components 4 and 5 will be provided by UHE's own funds too.



European Bank
for Reconstruction and Development

Hydro Power Plants Emergency Restoration Project

Client: Private Joint Stock Company “Ukrhydroenergo” (or “UHE”) is a 100% state owned enterprise, which owns and operates hydro power plants (HPPs) and hydro pumped storage plants with total nominal capacity of 5.8GW (5.1GW is operational due to continuing strikes on Ukrainian energy infrastructure).

Project: A EUR 200m sovereign guaranteed loan facility in favour of UHE. The loan will consist of two components: (1) up to EUR 150m to finance procurement of critical equipment (4 hydropower generation units for Dnipro HPP and 2 gantry cranes for Seredniodnipro HPP) and (2) up to EUR 50m to finance emergency liquidity needs, mostly related to paying to Ukrenergo for the electricity balancing, dispatching and transmission services.

The capex component is expected to finance the procurement of (1) four turbines and generators for Dnipro-1 HPP (hydro units No. 4, 5, 6, 7), with a nominal capacity of 75 MW each (300MW in total), (2) two gantry cranes for Seredniodnipro HPP, type 2x75/2x15/3t and 75t, and (3) Project Implementation Support Consultant. Dismantling and installation works are going to be financed out of UHE own funds.

Successful implementation of the Project will enable to achieve the following outcomes:

- 1) The procurement of four hydro units for Dnipro-1 HPP will allow:
 - to increase operational reliability and accident-free operation;
 - to reduce costs for repair and maintenance of hydro units;
 - to increase the availability factor of hydro units;
 - to obtain a higher efficiency in the optimal characteristics of the turbine;
 - to improve the cavitation conditions of turbines;
 - to reduce the period of downtime of hydro units;
- 2) The procurement of two gantry cranes for Seredniodnipro HPP (2x75/2x15/3t and 75t) will allow:
 - to increase operational reliability and accident-free operation of the power plant;
 - to reduce repair and maintenance costs.
 - to ensure maneuverability and increase the speed of operational performance.

Rationale: Since the Russian invasion in Ukraine in February 2022, UHE has faced over 40 missile attacks, causing extensive damage to its hydroelectric power plants and an estimated restoration cost of approximately EUR 0.5 billion, excluding Kakhovska HPP. Kakhovska HPP, a core asset, was occupied and subsequently destroyed in June 2023, leading to significant social, economic, and environmental consequences. Rebuilding Kakhovska HPP is anticipated to take at least five years and require investments ranging from EUR 1.0 to 2.0 billion.

While this Project does not anticipate providing financing to UHE to support re-building of Kakhovska HPP, it will address the immediate capex needs of Dniprovska HPP and Seredniodnipro HPP, which are critical to maintain the electricity production capacity and



stability of the Dnipro river HPPs cascade. The replacement of the 4 hydropower generation units (turbine + generator) will allow to increase the installed capacity of the hydropower generation units by 16%, improve the quality and safety of operations, and improve annual electricity generation volumes by c. 9%. In addition, the Project will finance the purchase of the 2 gantry cranes at Seredniodnipro HPP that have been damaged by the bombing and need to be replaced. The cranes are vital to maintain the HPPs core production equipment and ensure the reliability and safety of the HPP's operations.

Project implementation: 5 years, in line with the latest Procurement Plan agreed with UHE.

Key terms and conditions: The key parameters of the transaction structure and the arrangements between EBRD and Italy with respect to financing of the Project are outlined in the Transaction Structure Note shared with Italian partners.



*European Bank
for Reconstruction and Development*

STANDARD TERMS AND CONDITIONS

5 November 2021

**This document reflects existing Bank policies and
practices and may be revised from time to time**

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I - APPLICATION OF STANDARD TERMS AND CONDITIONS	1
SECTION 1.01. APPLICATION OF STANDARD TERMS AND CONDITIONS	1
SECTION 1.02. INCONSISTENCY WITH LOAN AGREEMENTS AND GUARANTEE AGREEMENTS.....	1
ARTICLE II - REFERENCES AND HEADINGS; DEFINITIONS	1
SECTION 2.01. INTERPRETATION.....	1
SECTION 2.02. DEFINITIONS.....	2
ARTICLE III - DRAWDOWNS; REIMBURSEMENT COMMITMENTS; INTEREST AND OTHER CHARGES; REPAYMENT.....	12
SECTION 3.01. DRAWDOWNS.....	12
SECTION 3.02. CONDITIONAL AND UNCONDITIONAL REIMBURSEMENT COMMITMENTS	14
SECTION 3.03. REALLOCATION.....	14
SECTION 3.04. INTEREST	14
SECTION 3.05. COMMITMENT CHARGE AND FRONT-END COMMISSION.....	16
SECTION 3.06. PAYMENTS BY THE BORROWER.....	17
SECTION 3.07. PREPAYMENT	17
SECTION 3.08. CANCELLATION.....	18
SECTION 3.09. DEFAULT INTEREST	18
SECTION 3.10. UNWINDING COSTS	19
SECTION 3.11. CURRENCY, FORM, AND DETERMINATION OF PAYMENTS.....	20
SECTION 3.12. FEES AND COSTS.....	21
SECTION 3.13. MARKET DISRUPTION.....	21
ARTICLE IV - EXECUTION OF THE PROJECT.....	22
SECTION 4.01. COOPERATION AND INFORMATION.....	22
SECTION 4.02. RESPONSIBILITIES RELATING TO PROJECT EXECUTION	22
SECTION 4.03. PROCUREMENT	23
SECTION 4.04. PROJECT RECORDS AND REPORTS.....	24
ARTICLE V - FINANCIAL AND OPERATIONAL COVENANTS	26
SECTION 5.01. NEGATIVE PLEDGE.....	26
SECTION 5.02. REPORTING.....	27
ARTICLE VI - TAXES; RESTRICTIONS ON PAYMENT	27
SECTION 6.01. TAXES.....	27
SECTION 6.02. RESTRICTIONS ON PAYMENT	28
ARTICLE VII - SUSPENSION AND CANCELLATION; ACCELERATION OF MATURITY.....	28
SECTION 7.01. SUSPENSION.....	28
SECTION 7.02. CANCELLATION BY THE BANK	31
SECTION 7.03. UNCONDITIONAL REIMBURSEMENT COMMITMENT UNAFFECTED BY SUSPENSION OR CANCELLATION.....	32
SECTION 7.04. OBLIGATIONS OF THE BORROWER AND THE GUARANTOR.....	32
SECTION 7.05. CANCELLATION OF GUARANTEE.....	32
SECTION 7.06. EVENTS OF ACCELERATION.....	32
ARTICLE VIII - ENFORCEABILITY; DISPUTE RESOLUTION	33
SECTION 8.01. ENFORCEABILITY	33
SECTION 8.02. OBLIGATIONS OF THE GUARANTOR	33

SECTION 8.03. FAILURE TO EXERCISE RIGHTS.....	34
SECTION 8.04. DISPUTE RESOLUTION	34
ARTICLE IX - EFFECTIVENESS; TERMINATION.....	35
SECTION 9.01. EFFECTIVE DATE.....	35
SECTION 9.02. CONDITIONS PRECEDENT TO EFFECTIVENESS.....	36
SECTION 9.03. LEGAL OPINION.....	36
SECTION 9.04. TERMINATION FOR FAILURE TO BECOME EFFECTIVE.....	36
SECTION 9.05. TERMINATION ON PERFORMANCE.....	37
ARTICLE X - NOTICES; AUTHORISED REPRESENTATIVES; AMENDMENT	37
SECTION 10.01. NOTICES.....	37
SECTION 10.02. AUTHORITY TO ACT	37
SECTION 10.03. AMENDMENT	37
SECTION 10.04. ENGLISH LANGUAGE.....	38

ARTICLE I - APPLICATION OF STANDARD TERMS AND CONDITIONS**Section 1.01. Application of Standard Terms and Conditions**

(a) Any agreement of the Bank in connection with a loan, guarantee or other financial accommodation for, or guaranteed by, a member of the Bank may provide that the parties to that agreement accept the provisions of these Standard Terms and Conditions. To the extent so provided in any such agreement, these Standard Terms and Conditions shall apply thereto with the same force and effect as if they were fully set forth therein. No revocation or amendment of these Standard Terms and Conditions shall be effective in respect of any such agreement unless the parties to that agreement shall so agree.

(b) In a case in which:

- (i) the Loan Agreement is between the Bank and a member of the Bank, references in these Standard Terms and Conditions to the "Guarantor", the "Guarantee Agreement" and the "Guarantor's Authorised Representative" shall be disregarded;
- (ii) there is no Project Agreement, references in these Standard Terms and Conditions to the "Project Agreement" shall be disregarded; and
- (iii) the entire Project is to be carried out by the Borrower, references in these Standard Terms and Conditions to the "Project Entity" shall be disregarded.

Section 1.02. Inconsistency with Loan Agreements and Guarantee Agreements

If a provision of an agreement referred to in Section 1.01(a) is inconsistent with a provision of these Standard Terms and Conditions, the provision of such agreement shall govern.

ARTICLE II - REFERENCES AND HEADINGS; DEFINITIONS**Section 2.01 Interpretation**

(a) References in these Standard Terms and Conditions to Articles or Sections are to Articles or Sections of these Standard Terms and Conditions.

(b) In these Standard Terms and Conditions, or in an agreement to which these Standard Terms and Conditions apply, unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural and vice versa, words denoting persons include corporations, partnerships and other legal persons and references to a person include its successors and permitted assigns.

(c) In these Standard Terms and Conditions, or in an agreement to which these Standard Terms and Conditions apply, the headings of Articles and Sections, as well as the Table of Contents, are inserted for convenience of reference only and shall not be used to interpret these Standard Terms and Conditions or such agreements.

(d) A reference in these Standard Terms and Conditions, or in any agreement to which these Standard Terms and Conditions apply in accordance with Section 1.01, to an index, page or screen of an information service displaying a rate shall include:

- (i) any replacement index, page or screen of that information service which displays that rate; and
- (ii) the appropriate index, page or screen of such other information service which displays that rate from time to time in place of that information service,

and, if such index, page, screen or service ceases to be available, shall include any other index, page or service displaying that rate specified by the Bank to the Borrower and Guarantor.

Section 2.02. Definitions

Except where stated otherwise, the following terms have the following meanings wherever used in these Standard Terms and Conditions or in an agreement to which these Standard Terms and Conditions apply:

"Affiliate"	as used in respect of any person, means any other person directly or indirectly controlling, controlled by, or under common Control with, such person.
"Agreement Establishing the Bank"	means the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, dated 29 May 1990.
"Assets"	includes property, revenues or claims of any kind.
"Available Amount"	means so much of the Loan as shall not, from time to time, have been cancelled or drawn down or made subject to a conditional or unconditional Reimbursement Commitment.
"Bank"	means the European Bank for Reconstruction and Development.
"Bank's Representative"	means a person who is an employee of the Bank or a consultant, agent or representative engaged by the Bank.
"Borrower"	means the party to which the Loan is made pursuant to the Loan Agreement.
"Borrower's Authorised	

Representative"	means the person designated as such in the Loan Agreement.
"Business Day"	means a day (other than a Saturday or Sunday): (i) where the currency of the Loan is USD: (a) on which commercial banks are open for the transaction of general business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposits) in London, England, and on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in USD in New York, USA; and (b) in relation to (x) the determination of the first day or the last day of an Interest Period for a Loan, or otherwise in relation to the determination of the length of such an Interest Period, (y) the determination of the first day or the last day of a Default Interest Period for a Loan, or otherwise in relation to the determination of the length of such Default Interest Period, or (z) should any part of a Loan become due and payable on a date other than an Interest Payment Date or the last day of a Default Interest Period, the determination of the last day and length of the relevant period for the calculation of interest, which is not a day on which the Securities Industry and Financial Markets Association (or any successor organisation) recommends that the fixed income departments of its members be closed for the entire day of the purposes of trading in US Government securities; or (ii) where the currency of the Loan is Euro, on which commercial banks are open for the transaction of general business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposits) in London, England, and which is a TARGET Day.
"Category"	means a category of items to be financed out of the proceeds of the Loan as provided for in the Loan Agreement.
"Charges"	means charges, commissions, fees, premiums, Unwinding Costs and default interest in respect of the Loan.
"Co-financier"	means the financier (other than the Bank) referred to in Section 7.01(a)(x) providing the Co-financing; if the Loan Agreement specifies more than one such financier, "Co-financier" refers separately to each of such financiers.

"Co-financing"	means the financing referred to in Section 7.01(a)(x) and specified in the Loan Agreement provided or to be provided for the Project by the Co-financier. If the Loan Agreement specifies more than one such financing, "Co-financing" refers separately to each of such financings.
"Co-financing Agreement"	means the agreement referred to in Section 7.01(a)(x)(A) providing for the Co-financing.
"Co-financing Deadline"	means the date referred to in Section 7.01(a)(x)(A) and specified in the Loan Agreement by which the Co-financing Agreement is to become effective. If the Loan Agreement specifies more than one such date, "Co-financing Deadline" refers separately to each of such dates.
"Commitment Charge"	means the commitment charge specified in Section 3.05(a).
"Control"	as used in respect of any person or entity (including, with correlative meanings, the terms "controlled by", "controlling" and "under common control with") means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of such person or entity, whether through the ownership of voting shares or by contract or otherwise.
"Credit Adjustment Spread"	has the meaning given to that term in the Loan Agreement.
"Currency"	means the lawful currency of a country which is legal tender for the payment of public and private debts in that country.
"Default Interest Period"	means, with respect to any amount overdue under the Loan Agreement, a period commencing on the day on which such payment becomes due or, as the case may be, on the last day of the previous Default Interest Period with respect to such overdue amount, and ending on a Business Day selected by the Bank.
"Disclosure Action"	means such action as defined in the Bank's Enforcement Policy and Procedures.
"Dollars" or "USD"	means the lawful currency of the United States of America.
"Drawdown"	means the use of a part of the Available Amount by the Borrower through a payment or payments made by the Bank to the Borrower or to the order of the Borrower.
"EBRD Disbursement Handbook"	means the disbursement handbook of the Bank, as amended from time to time by the Bank.

"EBRD Procurement Rules"	means the Procurement Policies and Rules for projects financed by the European Bank for Reconstruction and Development, as amended from time to time by the Bank.
"Effective Date"	means the date upon which the Loan Agreement becomes effective in accordance with Section 9.01.
"Enforcement Action"	means such action as defined in the Bank's Enforcement Policy and Procedures.
"Enforcement Policy and Procedures"	means the Bank's Enforcement Policy and Procedures in force as of the date specified in the Loan Agreement, as amended from time to time, and any policy or procedures adopted by the Bank as a successor to or replacement of such policy and procedures.
"Euro", "EUR" or "€"	means the lawful currency of the member states of the European Union that adopt the single currency in accordance with the legislation of the European Union relating to economic and monetary union.
"External Debt"	means any debt which is or may become payable in a medium other than the Currency of the Member.
"Fixed Interest Rate"	means the rate of interest payable on the Loan from time to time in accordance with Section 3.04(d).
"Front-end Commission"	means the front-end commission specified in Section 3.05(b).
"Guarantee Agreement"	means the agreement between the Bank and a member of the Bank providing for the guarantee of the Loan, as such agreement may be amended from time to time; and such term includes these Standard Terms and Conditions as applied thereto, all schedules to the Guarantee Agreement, and all agreements supplemental to, or included within the scope of, the Guarantee Agreement.
"Guarantor"	means the member of the Bank that is a party to the Guarantee Agreement.
"Guarantor's Authorised Representative"	means the person designated as such in the Guarantee Agreement.
"Incurring of Debt"	includes the assumption or guarantee of debt and any renewal, extension or modification of the terms of the debt or of the assumption or guarantee thereof.

"Interest Conversion Date"	means an Interest Payment Date selected by the Borrower as such in accordance with Section 3.04(c)(ii).
"Interest Conversion Period"	means a period of at least one (1) year, commencing on an Interest Payment Date and ending on an Interest Payment Date, selected by the Borrower as such in accordance with Section 3.04(c)(ii).
"Interest Fixing Date"	means a Business Day at least two Business Days prior to the first day of such Interest Conversion Period.
"Interest Payment Date"	means any day falling on one of the dates so specified in the Loan Agreement for payment of interest on the Loan, provided, however, that, if any Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is not a Business Day, such Interest Payment Date shall be changed to the next succeeding Business Day in the same calendar month or, if there is no succeeding Business Day in the same calendar month, the immediately preceding Business Day.
"Interest Period"	means, for any Drawdown, the period commencing on the date of such Drawdown and ending on the next Interest Payment Date, and each period thereafter commencing on an Interest Payment Date and ending on the next Interest Payment Date, provided that, if such Drawdown is made less than fifteen (15) Business Days prior to the next Interest Payment Date, the first Interest Period for such Drawdown shall commence on the date of such Drawdown and end on the Interest Payment Date following the next Interest Payment Date.
"Interest Rate"	means the Fixed Interest Rate or the Variable Interest Rate, or both, as specified in the Loan Agreement or, where the Fixed Interest Rate is established pursuant to Section 3.04(c), in the notice from the Bank to the Borrower and the Guarantor issued in accordance with Section 3.04(c)(iii).
"TPAM"	means the Independent Project Accountability Mechanism of the Bank as set forth under the Project Accountability Policy dated April 2019, as amended, supplemented or replaced from time to time.
"Last Availability Date"	means the date specified as such in the Loan Agreement.
"Lien"	includes mortgages, pledges, charges, privileges and priorities of any kind and any arrangement having an equivalent effect.
"Loan"	means the loan provided for in the Loan Agreement.

"Loan Agreement"	means the loan agreement to which these Standard Terms and Conditions apply, as such agreement may be amended from time to time; and such term includes these Standard Terms and Conditions as applied thereto, all schedules to the Loan Agreement and all agreements supplemental to the Loan Agreement.
"Loan Currency"	means the Currency or Currencies in which the Loan is denominated, as specified in the Loan Agreement.
"Loan Repayment Date"	means any day falling on one of the dates specified in the Loan Agreement for repayment of the principal of the Loan, provided, however, that, if any Loan Repayment Date would otherwise fall on a day which is not a Business Day, such Loan Repayment Date shall be changed to the next succeeding Business Day in the same calendar month or, if there is no succeeding Business Day in the same calendar month, the immediately preceding Business Day.
"Margin"	means one per cent (1%) per annum.
"Market Disruption Event"	has the meaning given to that term: (a) where the Loan Currency is Euro, in Section II of Schedule 1 (<i>EUR Denominated Loans</i>); or (b) where the Loan Currency is USD, in Section II of Schedule 2 (<i>USD Denominated Loans</i>).
"Member"	means the member of the Bank that is a party to the Loan Agreement or the Guarantee Agreement or other agreement referred to in Section 1.01(a).
"Minimum Cancellation Amount"	means the amount specified as such in the Loan Agreement.
"Minimum Drawdown Amount"	means the amount specified as such in the Loan Agreement.
"Minimum Prepayment Amount"	means the amount specified as such in the Loan Agreement.
"Prohibited Practice"	has the meaning as defined in the Enforcement Policy and Procedures in effect at the time the Loan Agreement is entered into.
"Project"	means the project for which the Loan is made, as described in the Loan Agreement or Guarantee Agreement, as such description may be amended from time to time by agreement between the parties thereto.

"Project Agreement"	means each project agreement, if any, described in the Loan Agreement or Guarantee Agreement, as such agreement may be amended from time to time; and such term includes these Standard Terms and Conditions as applied thereto, all schedules to such Project Agreement and all agreements supplemental to such Project Agreement.
"Project Entity"	means each entity, specified as such in the Loan Agreement.
"Project Entity's Authorised Representative"	means, in respect of any Project Entity, the person designated as such in any Project Agreement.
"Public Assets"	means Assets of the Member, of any political or administrative subdivision thereof and of any entity owned and controlled by, or operating for the account or benefit of, the Member or any such subdivision, including gold and foreign exchange Assets held by any institution performing the functions of a central bank or exchange stabilisation fund, or similar functions, for the Member.
"Reference Page"	means for Loans denominated in Euro, the display of Euro-zone interbank offered rates for deposits in Euro designated as page EURIBOR01 on Thomson Reuters services (or such other page as may replace EURIBOR01 on Thomson Reuters services for the purpose of displaying Euro-zone interbank offered rates for deposits in Euro).
"Reimbursement Commitment"	means a commitment referred to in Section 3.02, and may be a "conditional Reimbursement Commitment" or an "unconditional Reimbursement Commitment", as those terms are used in that Section.
"Relevant Market Interest Rate"	means the interest rate specified in Schedule 1 (<i>EUR Denominated Loans</i>) where the Loan Currency is Euro or Schedule 2 (<i>USD Denominated Loans</i>) where the Loan Currency is USD, as the case may be.
"Statutes"	means, in respect of the Borrower (if not a member of the Bank) or a Project Entity, its founding statute, act, decision, charter, or other similar instrument, as may be more specifically defined in the Loan Agreement or each Project Agreement.

"Subsidiary"	means, with respect to any entity, any other entity over fifty per cent (50%) of whose capital is owned, directly or indirectly, by such entity or which is otherwise effectively controlled by such entity.
"TARGET Day"	means any day on which the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system is open for the settlement of payments in Euro.
"Taxes"	means, without limitation, imposts, levies, fees and duties of any nature, whether in effect at the date of the Loan Agreement, Guarantee Agreement or any Project Agreement or thereafter imposed on the territory of the Member.
"Tranche"	means a part of the Loan identified as such in the Loan Agreement.
"Unwinding Costs"	means: (I) subject to paragraph II below, the amount by which the Original Income Stream exceeds the Substitute Income Stream, where: (a) "Original Income Stream" means the aggregate of the present values of the payments of principal and interest which would have become due to the Bank on the portion of the Loan which is subject to the Fixed Interest Rate during the Calculation Period (as defined below) if such prepayment, acceleration or cancellation had not occurred and if interest accrued on such portion of the Loan at the Fixed Rate (as defined below) during the periods in which the Fixed Interest Rate is in effect in accordance with Section 3.04(d) and applying the applicable Floating Rate for all other periods. (b) "Substitute Income Stream" means the sum of:

(1) the aggregate of the present values of any remaining payments of principal and interest which, after taking into account such prepayment, cancellation or acceleration, would become due to the Bank on the portion of the Loan which is subject to the Fixed Interest Rate during the Calculation Period if interest accrued on such portion of the Loan at the Fixed Rate during the periods in which the Fixed Interest Rate is in effect in accordance with Section 3.04(d) and applying the applicable Floating Rate for all other periods; and

(2) as applicable:

(A) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07, the present value of the amount of the Loan which is subject to the Fixed Interest Rate and which is to be prepaid, determined by discounting such amount from the date such prepayment becomes due to the Calculation Date (as defined below) at the Discount Rate (as defined below); and/or

(B) in the case of any other prepayment, the amount of the Loan which is subject to the Fixed Interest Rate and which has been prepaid; and/or

(C) in the case of an acceleration, the present value of the amount of the Loan which is subject to the Fixed Interest Rate and which has been accelerated, determined by discounting such amount from the date such acceleration becomes effective to the Calculation Date at the Discount Rate; and/or

(D) in the case of a cancellation, the present value of the amount of the Loan which is subject to the Fixed Interest Rate and which has been cancelled, determined by discounting such amount from the Last Availability Date to the Calculation Date at the Discount Rate.

(c) "Fixed Rate" means the Fixed Interest Rate less the Margin.

(d) For purposes of paragraphs (I)(a) and (I)(b)(1) above, the present value of each payment of principal and interest shall be determined by discounting the amount of such payment from its due date to the Calculation Date using the Discount Rate.

(e) "Calculation Date" means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07, the date two Business Days prior to the date such prepayment becomes due or, at the Bank's option, the date such prepayment becomes due;

(2) in the case of any other prepayment, the date such prepayment is made or such later date as the Bank may select in its discretion; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the date two Business Days prior to the date such acceleration or cancellation becomes effective or, at the Bank's option, the date such acceleration or cancellation becomes effective.

(f) "Calculation Period" means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07, the period commencing on the date such prepayment becomes due and ending on the final Loan Repayment Date;

(2) in the case of any other prepayment, the period commencing on the date such prepayment is made, or such later date as the Bank may select in its discretion, and ending on the final Loan Repayment Date; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the period commencing on the date such acceleration or cancellation becomes effective and ending on the final Loan Repayment Date.

(g) "Discount Rate" means the discount factor for the relevant maturity derived from the par swap curve for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap and options market on the Calculation Date.

(h) "Floating Rate" means the forward rates for, as applicable, USD or Euro, for the relevant maturities available to the Bank in the interest rate swap and options market on the Calculation Date.

(II) Notwithstanding paragraph (I) above, "Unwinding Costs" means, with respect to any postponement of the Last Availability Date (as may be agreed by the Bank pursuant to the Loan Agreement) for any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate, such amount as, from time to time, notified by the Bank to the Borrower and the Guarantor in writing.

"Variable Interest Rate" means the rate of interest payable on the Loan from time to time in accordance with Section 3.04(b).

ARTICLE III - DRAWDOWNS; REIMBURSEMENT COMMITMENTS; INTEREST AND OTHER CHARGES; REPAYMENT

Section 3.01. Drawdowns

The Borrower may draw down from the Available Amount from time to time in accordance with the provisions of the Loan Agreement and subject to the following provisions:

(a) Last Availability Date

The Borrower's right to draw down from the Available Amount shall become effective on the Effective Date and shall terminate on the Last Availability Date or such later date as the Bank may establish after receipt of a prior written request from the Borrower (which request shall, where there is a Guarantee Agreement, be countersigned or otherwise approved by the Guarantor). The Bank shall promptly notify the Borrower of any such later date.

(b) Applications for Drawdowns

(i) In order to make a Drawdown, a drawdown application shall be submitted to the Bank by the Borrower's Authorised Representative or a person designated by the Borrower's Authorised Representative. Each drawdown application submitted shall be in accordance with, and in the form prescribed by, the EBRD Disbursement Handbook and delivered to the Bank at least fifteen (15) Business Days prior to the proposed value date of the Drawdown. Each drawdown application shall be in substance satisfactory to the Bank and shall be accompanied by such documents and other evidence sufficient in form and substance to satisfy the Bank that the Borrower is entitled to the amount of the Drawdown and that the amount of the Drawdown will be used exclusively for the purposes specified in the Loan Agreement.

(ii) Except for the last Drawdown or unless the Bank shall otherwise agree, Drawdowns shall be made in amounts of not less than the Minimum Drawdown Amount.

(c) Currency of Drawdowns

Drawdowns shall be made in the Loan Currency in an amount equivalent to the expenditures to be financed out of the proceeds of the Loan. In the case of expenditures incurred in a Currency or Currencies other than the Loan Currency, the equivalent Drawdown amount shall be determined as follows:

(i) If the Borrower requests payment in the Loan Currency, the Bank will determine the equivalent Drawdown amount two Business Days prior to payment.

(ii) If the Borrower requests payment in the Currency or Currencies of the expenditures, the Bank will, provided such expenditures are in readily available Currencies or the Currency of the Member, purchase such Currency or Currencies in such manner as the Bank may deem appropriate. The equivalent Drawdown amount shall be determined by the Bank on the basis of the exchange costs that were or would have been incurred by the Bank in using the Loan Currency to meet the request.

(d) Payments in Other Currencies

In exceptional circumstances, the Bank may grant a request by the Borrower that payment be made in a Currency or Currencies other than the Loan Currency or the currency of the expenditures. In that case, the Bank will purchase such Currency or Currencies in such manner as the Bank may deem appropriate. The equivalent Drawdown amount shall be determined by the Bank on the basis of the exchange costs that were or would have been incurred by the Bank in using the Loan Currency to meet the request.

Section 3.02. Conditional and Unconditional Reimbursement Commitments

(a) Upon the Borrower's request, the Bank may, in accordance with the provisions of the EBRD Disbursement Handbook, issue unconditional or conditional Reimbursement Commitments to reimburse payments made by banks under letters of credit in respect of expenditures to be financed under the Loan. Any such reimbursement shall constitute a Drawdown.

(b) In the case of a conditional Reimbursement Commitment, the obligation of the Bank to pay shall be suspended or terminated immediately upon any suspension or cancellation of the Loan by the Bank pursuant to Section 7.01 or 7.02.

(c) In the case of an unconditional Reimbursement Commitment, the obligation of the Bank to pay shall not be affected by any subsequent suspension or cancellation of the Loan.

Section 3.03. Reallocation

(a) If the Bank estimates that the amount of the Loan allocated to any Category will be insufficient to finance the agreed percentage of expenditures in that Category, the Bank may, by notice to the Borrower (and, where there is a Guarantee Agreement, to the Guarantor):

(i) reallocate to such Category, to the extent required to meet the estimated shortfall, proceeds of the Loan which prior to such reallocation had been allocated to another Category and which in the opinion of the Bank are not needed to meet other expenditures; and

(ii) if such reallocation cannot fully meet the estimated shortfall, reduce the percentage of expenditures to be financed in order that further Drawdowns under such Category may continue until all expenditures thereunder shall have been made.

(b) In the event that a reallocation takes place in accordance with paragraph (a)(i) above, the Borrower may request the Bank (which request shall, where there is a Guarantee Agreement, be countersigned or otherwise approved by the Guarantor) to make a further reallocation of an equivalent amount of proceeds of the Loan to another Category mutually agreed by the Borrower and the Bank.

Section 3.04. Interest

Except as provided in Section 3.09:

(a) If the Loan is subject to a Variable Interest Rate then, for purposes of Section 3.04(b) below, the Relevant Market Interest Rate shall apply.

(b) If the Loan is subject to a Variable Interest Rate, interest on the Loan shall be determined and payable as follows:

- (i) The principal amount of the Loan from time to time drawn down and not repaid shall bear interest during the relevant Interest Period at the Variable Interest Rate calculated in accordance with this Section.
 - (ii) Interest shall accrue from day to day from and including the first day of an Interest Period to but excluding the last day of such Interest Period, be calculated on the basis of the actual number of days elapsed and a 360-day year and be due and payable on the Interest Payment Date which is the last day of the relevant Interest Period.
 - (iii) The Variable Interest Rate shall be the sum of the Margin and, subject to Section 3.13, the Relevant Market Interest Rate.
 - (iv) Promptly following the rate of interest on a Variable Rate Loan being determinable in accordance with the Loan Agreement, the Bank shall determine the aggregate amount of interest that is or is scheduled to become payable under that Variable Rate Loan for that Interest Period and promptly give notice thereof to the Borrower and the Guarantor.
 - (v) This Section shall not require the Bank to make any notification to the Borrower or the Guarantor on a day which is not a Business Day.
- (c) Notwithstanding the foregoing, if so provided for in the Loan Agreement, the Borrower may, as an alternative to paying interest at a Variable Interest Rate on all or any portion of the Loan then outstanding, elect to pay interest at a Fixed Interest Rate on such portion of the Loan, as follows:
- (i) The Borrower may only exercise such option if:
 - (A) at the time of exercise no event specified in Section 7.01 below (and no event which with notice and/or lapse of time would become such an event) and no Market Disruption Event has occurred and is continuing; and
 - (B) the principal amount of the Loan which is being converted from a Variable Interest Rate to a Fixed Interest Rate is not less than the equivalent in the Loan Currency of Euro 5,000,000.
 - (ii) The Borrower shall exercise such option by notice to the Bank not less than five Business Days prior to the proposed Interest Fixing Date. Such notice shall, unless the Bank otherwise agrees, be irrevocable and shall specify the Interest Fixing Date and the Interest Conversion Period selected by the Borrower and the principal amount of the Loan to be converted to a Fixed Interest Rate.
 - (iii) Commencing on the Interest Conversion Date, the portion of the Loan being converted (as specified in the Borrower's notice) shall be subject to a Fixed Interest Rate. For purposes of Section 3.04(d), the Relevant Market Interest Rate shall be the forward fixed interest rate for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap market on such Interest Fixing Date for such Interest Conversion Period, (taking into account the terms applicable to such portion of the Loan, including the Credit Adjustment Spread (if applicable) the principal repayment

and interest payment schedules for the Loan), as such sum may be adjusted to take into account the creditworthiness of the Borrower. The Bank shall determine the Fixed Interest Rate on such Interest Fixing Date and promptly give notice thereof to the Borrower and the Guarantor.

(iv) The Bank may at any time elect to consolidate all Fixed Interest Rates then applicable to portions of the Loan into a single Fixed Interest Rate equal to the weighted average of the Fixed Interest Rates then applicable to portions of the Loan. The Bank shall determine such consolidated Fixed Interest Rate and promptly give notice thereof to the Borrower. Such consolidated Fixed Interest Rate shall be applicable to all portions of the Loan then bearing interest at Fixed Interest Rates commencing on the Interest Payment Date immediately following the notice from the Bank to the Borrower.

(d) If the Loan is subject to a Fixed Interest Rate, interest on the Loan shall be payable as follows:

(i) The principal amount of the Loan from time to time drawn down and not repaid shall bear interest during the relevant Interest Period at the Fixed Interest Rate calculated in accordance with this Section.

(ii) Interest shall accrue from and including the first day of an Interest Period to but excluding the last day of such Interest Period, be calculated on the basis of the actual number of days elapsed and a 360-day year and be due and payable on the Interest Payment Date which is the last day of the relevant Interest Period.

(iii) The Fixed Interest Rate shall be the sum of the Margin and the Relevant Market Interest Rate specified either in the Loan Agreement or, where the Fixed Interest Rate is established pursuant to Section 3.04(c) at a date which is later than the date of the Loan Agreement, in the notice from the Bank to the Borrower and the Guarantor issued in accordance with Section 3.04(c)(iii).

(e) If an event specified in Sections 7.01(a) or 7.06 has occurred and is continuing, the Bank may elect to require the Borrower to pay interest on the portion of the Loan, if any, that is subject to a Fixed Interest Rate not at such Fixed Interest Rate but instead at a Variable Interest Rate.

(f) Each determination by the Bank of the interest rates applicable to a Loan shall be final, conclusive and binding on the Borrower.

Section 3.05. Commitment Charge and Front-End Commission

(a) The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the rate specified in the Loan Agreement, payable on the total of the Available Amount plus any amount of the Loan that is subject to a Reimbursement Commitment and is not yet drawn down, provided that the Commitment Charge payable on the amount of the Loan subject to an unconditional Reimbursement Commitment shall be 0.5% per annum greater than the rate of the Commitment Charge specified in the Loan Agreement. The Commitment Charge shall accrue from the date sixty (60) days after the date of the Loan Agreement or, in the

case of Commitment Charge payable on the amount of the Loan subject to an unconditional Reimbursement Commitment, from the date of issuance of such unconditional Reimbursement Commitment, and shall accrue and be calculated on the same basis as interest under Section 3.04(b)(ii). The Commitment Charge shall be payable on each Interest Payment Date (even though no interest may be payable on such date) commencing on the first Interest Payment Date following the Effective Date.

(b) The Borrower shall pay to the Bank a front-end commission equal to one per cent (1%) (or such other amount specified in the Loan Agreement) of the principal amount of the Loan.

(c) Except as otherwise provided in the Loan Agreement, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Available Amount on the Effective Date, or within seven (7) days thereafter, and pay to itself the amount of the Front-end Commission payable pursuant to Section 3.05(b).

(d) In the event that the Borrower opts under the Loan Agreement to pay the Front-end Commission out of its own resources, the Front-end Commission shall be due and payable within seven (7) days after the Effective Date.

Section 3.06. Payments by the Borrower

(a) The principal, interest and Charges on the Loan shall be due and payable by the Borrower in the manner and on the dates set forth in the Loan Agreement.

(b) The aggregate amount of any accrued interest, commission or fee which is, or becomes, payable by the Borrower under the Loan Agreement shall be rounded to two decimal places.

Section 3.07. Prepayment

(a) The Borrower may, on any Interest Payment Date, prepay all or part of the principal amount of the Loan drawn down and not repaid, together with all accrued and unpaid interest and Charges thereon, on not less than thirty (30) Business Days' prior written notice to the Bank, which notice shall be irrevocable and binding on the Borrower.

(b) The Borrower shall pay to the Bank, on the date of prepayment, a prepayment administrative fee of one-eighth of one per cent (0.125%) of the principal amount of the Loan being prepaid.

(c) In the case of partial prepayment, such prepayment:

(i) shall, unless the Bank otherwise agrees, be in an amount at least equal to the lesser of:

(A) the Minimum Prepayment Amount; and

(B) the principal amount of the Loan drawn down and not repaid; and

(ii) shall be:

(A) first, applied to pay interest and Charges on the Loan; and

(B) second, applied pro-rata to the several maturities of the principal amount of the Loan drawn down and not repaid.

Section 3.08. Cancellation

(a) The Borrower may cancel all or part of the Available Amount on any Interest Payment Date on not less than thirty (30) Business Days' prior written notice to the Bank, which notice shall be irrevocable and binding on the Borrower. Such cancellation shall be in an amount at least equal to the lesser of:

(i) the Minimum Cancellation Amount; and

(ii) the Available Amount.

(b) In the event of any cancellation by the Borrower pursuant to subsection (a) of this Section or by the Bank pursuant to Section 7.02:

(i) the Borrower shall pay to the Bank, on the date of cancellation, all Charges due and unpaid as of such date, and a cancellation fee of one-eighth of one per cent (0.125%) of the principal amount of the Loan being cancelled, except in respect of amounts cancelled pursuant to Section 7.02(a);

(ii) the amount cancelled shall be deducted from the Available Amount outstanding on the date of cancellation; and

(iii) the amount cancelled shall be applied pro-rata to the several maturities of the principal amount of the Loan falling due after the date of such cancellation.

Section 3.09. Default Interest

(a) If the Borrower fails to pay when due any amount payable by it under the Loan Agreement, the overdue amount shall bear interest at a rate equal to the sum of:

(i) two per cent (2%) per annum;

(ii) the Margin; and

(iii) the Relevant Market Interest Rate or, if a Market Disruption Event has occurred, the rate which expresses as a percentage rate per annum the cost to the Bank of funding the Loan from whatever source the Bank may reasonably select (or at the option of the Bank, the Relevant Market Interest Rate, if available), provided that if the rate pursuant to this sub-paragraph (iii) would be below zero, the rate will be deemed to be zero.

(b) Default interest shall:

- (i) accrue from day to day from the due date to the date of actual payment;
 - (ii) be calculated on the basis of the actual number of days elapsed and a 360-day year;
 - (iii) be compounded at the end of each Default Interest Period; and
 - (iv) be due and payable forthwith upon demand.
- (c) Each determination by the Bank of the interest rates applicable to overdue amounts and of Default Interest Periods shall be final, conclusive and binding on the Borrower.

Section 3.10. Unwinding Costs

(a) If, for any reason (including, without limitation, an acceleration pursuant to Section 7.06), any portion of a Loan denominated in Euro which is subject to a Variable Interest Rate becomes due and payable on a date other than the last day of an Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

- (1) the interest which would have accrued on such portion of the Loan from the date on which such portion of the Loan has become due and payable to the last day of the then current Interest Period at a rate equal to the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan for such Interest Period;

exceeds:

- (2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such portion of the Loan on deposit with a leading bank in the Euro-zone interbank market (for Euro) for the period commencing on the date on which such portion of the Loan has become due and payable and ending on the last day of the then current Interest Period.

(b) If, at any time, the Borrower gives a notice, pursuant to Section 3.07, of prepayment of any portion of a Loan denominated in USD which is subject to a Variable Interest Rate or the Borrower otherwise voluntarily prepays any such portion of the Loan, the Borrower shall, in addition to any prepayment administrative fee or other amounts payable in connection therewith, pay to the Bank an unwinding fee of zero point fifteen per cent (0.15%) of the principal amount of the Loan being prepaid.

(c) If, at any time:

- (1) the Borrower gives a notice, pursuant to Section 3.07, of prepayment of any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate or the Borrower otherwise prepays any such portion of the Loan;
- (2) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is accelerated pursuant to Section 7.06 or otherwise becomes due prior to its stated maturity or becomes subject to a Variable Interest Rate pursuant to Section 3.04(e); or

(3) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is cancelled pursuant to Sections 3.08, 7.02 or 7.06 or is otherwise cancelled;

the Borrower shall, in addition to any prepayment administrative fee, cancellation fee or other amounts payable in connection therewith, pay to the Bank on demand the amount of any Unwinding Costs; provided that, if the amount of such Unwinding Costs is negative, the Bank shall, on the next Interest Payment Date, credit to the Borrower, in the Loan Currency, the amount of such Unwinding Costs.

(d) The Borrower shall forthwith upon notice from the Bank reimburse the Bank for any costs, expenses and losses incurred by the Bank, and not otherwise recovered by the Bank under Sections 3.10(a), 3.10(b) and 3.10(c) as a result of the occurrence of an event specified in Sections 7.01 or 7.06 below, a change in the duration of any relevant Interest Period pursuant to Section 3.13(b), a change in the basis for determining the rate of interest pursuant to Section 3.13(c), prepayment or repayment of any portion of the Loan on a date other than the last day of an Interest Period, failure by the Borrower to pay any amount when due hereunder, the Bank funding, or making arrangements to fund, a Drawdown requested in a drawdown application submitted pursuant to Section 3.01(b) but not made by reason of the operation of any one or more of the provisions of the Loan Agreement (other than by reason of default or negligence by the Bank, as the case may be), payment of an overdue amount on a date other than the last day of a Default Interest Period, or failure by the Borrower to make any prepayment in accordance with a notice of prepayment delivered pursuant to any provision of the Loan Agreement.

(e) A certificate of the Bank as to any amount payable under this Section 3.10 shall be final, conclusive and binding on the Borrower unless shown by the Borrower to the satisfaction of the Bank to contain manifest error.

Section 3.11. Currency, Form, and Determination of Payments

(a) All payments of principal, interest, Charges and any other amount due to the Bank under the Loan Agreement or the Guarantee Agreement shall be made, free and clear of any deductions or withholdings of any kind, without set-off or counterclaim, in the Loan Currency, for value on the due date, at such bank or banks, and in such place or places, as the Bank shall from time to time designate.

(b) If the due date for any payment under the Loan Agreement would otherwise fall on a day which is not a Business Day, then such payment shall instead be due on the next succeeding Business Day and interest (or Commitment Charge, as the case may be) shall continue to accrue for the period from such date to the next succeeding Business Day. Upon request of the Borrower agreed to by the Bank, such payment shall be made on such earlier date as the parties agree.

Section 3.12. Fees and Costs

The Borrower shall bear any professional, banking, transfer or exchange fees and costs incurred by the Bank in the preparation, execution, delivery and registration of the Loan Agreement, the Guarantee Agreement and any Project Agreements and any related document.

Section 3.13. Market Disruption

(a) If a Market Disruption Event occurs, the Bank shall promptly notify the Borrower. If the Bank notifies the Borrower of the occurrence of a Market Disruption Event:

(1) interest shall accrue on any portion of the Loan that is subject to a Variable Interest Rate at a rate equal to the sum of:

(A) the Margin; and

(B) the rate which expresses as a percentage rate per annum the cost to the Bank of funding the Loan from whatever source the Bank may reasonably select (or, at the option of the Bank, the Relevant Market Interest Rate, if available), as notified by the Bank to the Borrower as soon as practicable and in any event before interest is due to be paid in respect of the relevant Interest Period; provided that if the rate pursuant to this sub-paragraph (B) would be below zero, the rate will be deemed to be zero; and

(2) interest shall accrue on any portion of the Loan that is subject to a Fixed Interest Rate at a rate equal to the Fixed Interest Rate determined in accordance with Section 3.04(d), including the Margin;

in each case until the Bank has given notice to the Borrower that the Market Disruption Event has ceased to exist.

(b) If a Market Disruption Event has occurred, the Bank shall have the right, in its discretion, to change the duration of any relevant Interest Period by sending to the Borrower a written notice thereof. Any such change to an Interest Period shall take effect on the date specified by the Bank in such notice.

(c) Notwithstanding Section 3.13(a), if a Market Disruption Event occurs and the Bank or the Borrower so requires, within five Business Days of the notification by the Bank pursuant to Section 3.13(a) above, the Bank and the Borrower shall enter into negotiations (for a period of not more than thirty days) with a view to agreeing a substitute basis for determining the rate of interest applicable to the Loan. Any alternative basis so agreed shall take effect in accordance with its terms and replace the interest rate then in effect pursuant to Section 3.13(a) above. If agreement cannot be reached, the Borrower may prepay the Loan on the next Interest Payment Date in accordance with Section 3.07, but without any prepayment administrative fee.

ARTICLE IV - EXECUTION OF THE PROJECT**Section 4.01. Cooperation and Information**

(a) The Bank, the Borrower, each Project Entity and the Guarantor shall cooperate fully to ensure that the purposes for which the Loan is made will be accomplished. To that end, the Bank, the Borrower, each Project Entity and the Guarantor shall:

(i) from time to time, at the request of any of them, exchange views with regard to the progress of the Project, the purposes for which the Loan is made and the performance of their respective obligations under the Loan Agreement and the Guarantee Agreement, as well as the performance of a Project Entity under any Project Agreement to which it is a party, and any related agreement, and furnish to the other parties all such information related thereto as shall have been reasonably requested; and

(ii) promptly inform each other of any condition that interferes with, or threatens to interfere with, the matters referred to in paragraph (i) above.

(b) The Borrower shall promptly inform the Bank of any proposed change in the nature or scope of the Project or the business or operations of a Project Entity and of any event or condition which might materially affect the carrying out of the Project or the carrying on of the business or operations of a Project Entity.

(c) The Guarantor shall take no action, nor shall it permit any of its agents or subsidiaries to take any action, that would prevent or interfere with the execution of the Project or with the efficient operation of the Project facilities or the performance of the Borrower's obligations under the Loan Agreement or a Project Entity's obligations under a Project Agreement. The Guarantor shall also ensure that no such action is taken or permitted to be taken by any of its political or administrative subdivisions or any of the entities owned and controlled by, or operating for the account or benefit of, the Guarantor or such subdivisions.

Section 4.02. Responsibilities Relating to Project Execution

(a) The Borrower shall carry out the Project or cause the Project to be carried out with due diligence and efficiency in accordance with sound environmental, social, health, safety and labour laws, standards and practices as specified in the Loan Agreement, and other relevant standards and practices and shall provide, promptly as needed, the funds, land, facilities, services and other resources required for these purposes.

(b) If there is a Project Agreement placing partial or whole responsibility for Project execution with a Project Entity, the Borrower shall:

(i) cause the relevant Project Entity to perform in accordance with the provisions of such Project Agreement all obligations of the Project Entity therein set forth; and

(ii) not take or permit to be taken any action that would prevent or interfere with such performance.

(c) Without limiting the generality of subsections (a) or (b) above, the Borrower shall take, or cause to be taken, all such action as shall be necessary to acquire as and when needed all such land and rights in respect of land as shall be required for carrying out the Project and shall furnish to the Bank, promptly upon its request, evidence satisfactory to the Bank that such land and rights in respect of land are available for those purposes.

(d) The Borrower shall insure or cause to be insured, or make adequate provision satisfactory to the Bank for the insurance of:

(i) the imported goods to be financed out of the proceeds of the Loan for the Project, against hazards incidental to the acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or installation (and, where applicable, against hazards during the construction period), with the indemnity under such insurance payable in the Currency needed to replace or repair such goods; and

(ii) all other items that are related to the financial or technological viability of the Project and that are within the ownership or control of the Borrower.

(e) The Borrower shall at all times operate and maintain, or cause to be operated and maintained, in good working condition any facilities relevant to the Project and, promptly as needed, make or cause to be made all necessary repairs and renewals thereof.

(f) The Borrower shall cause all goods, works, and services financed out of the proceeds of the Loan to be used exclusively for the purposes of the Project.

(g) The Borrower, the Guarantor and each Project Entity shall not, and shall not authorise or permit any of its officers, directors, authorised employees, Affiliates, agents or representatives to, engage in any Prohibited Practice with respect to the procurement, award or execution of any contracts in relation to the Project (including any transaction funded or proposed to be funded, in whole or in part, from proceeds of the Loan).

Section 4.03. Procurement

(a) Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of goods, works and services, including consultants' services, required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the EBRD Procurement Rules and the provisions set out in the Loan Agreement.

(b) If in accordance with the Enforcement Policy and Procedures, the Bank determines that any of the Borrower, Guarantor, any Project Entity, suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, concessionaires, consultants or sub-consultants in competing for or in executing any agreement in relation to the Project (including any transaction funded or proposed to be funded, in whole or in part, from proceeds of the Loan), has engaged in any Prohibited Practice, the Bank may declare such agreement to be ineligible for financing, and the Bank may take any of the Enforcement Actions and Disclosure Actions set out in the Enforcement Policy and Procedures.

(c) Each of the Borrower, the Guarantor and the Project Entity shall, in respect of those parts of the Project for which such entity is directly responsible, as specified in the Loan Agreement, ensure that in tender documents and any contracts in relation to the Project (including any transaction funded or proposed to be funded, in whole or in part, from proceeds of the Loan), provisions are included:

(i) stating that suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, concessionaires, consultants, and sub-consultants shall not, and shall not authorise or permit any of their officers, directors, authorised employees, Affiliates, agents or representatives to engage in any Prohibited Practice in relation to the Project (including any transaction funded or proposed to be funded, in whole or in part, from proceeds of the Loan); and

(ii) notifying suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, concessionaires, consultants, and sub-consultants that the Bank has the right to invoke the Enforcement Policy and Procedures, including any Enforcement Action and Disclosure Action set out therein, in respect of allegations of Prohibited Practices in relation to the Project (including any transaction funded or proposed to be funded, in whole or in part, from proceeds of the Loan).

Section 4.04. Project Records and Reports

(a) The Borrower, the Guarantor and the Project Entity shall, in respect of those parts of the Project for which such entity is directly responsible, as specified in the Loan Agreement:

(i) maintain procedures and records adequate to record and monitor the progress of the Project (including its cost and the benefits to be derived from it), to identify any and all goods, works and services financed out of the proceeds of the Loan and to identify their use in the Project, and make such records available to the Bank's Representatives on request of the Bank;

(ii) furnish promptly to the Bank such information as the Bank may from time to time reasonably request and enable the Bank's Representatives, at the Bank's request:

(A) to visit any facilities and construction sites relating to the Project or any of the other premises where the business of the Borrower, the Guarantor or the Project Entity is conducted;

(B) to have access to and examine any and all goods, works and services financed out of the proceeds of the Loan and any plants, installations, sites, works, buildings, property, equipment, assets, books, accounts, records and documents of the Borrower, the Guarantor or the Project Entity, and allow such records and accounts to be audited by auditors of the Bank; and

(C) to meet and hold discussions with such representatives and employees of the Borrower, the Guarantor or the Project Entity as the Bank may deem necessary and appropriate,

in each case, including in order (1) to facilitate the Bank's monitoring and evaluation of the Project and enable the Bank to examine and address any Project-related request made to IPAM, and (2) to assess whether a Prohibited Practice has occurred in relation to the Project (including any transaction funded or proposed to be funded, in whole or in part, from proceeds of the Loan);

(iii) ensure that in tender documents and any contracts in relation to the Project (including any transaction funded or proposed to be funded, in whole or in part, from proceeds of the Loan), provisions to the effect of Section 4.04(a)(i) and (ii) are included in relation to suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, concessionaires, consultants, and sub-consultants;

(iv) furnish to the Bank's Representatives all such reports and information as the Bank shall reasonably request concerning the Project, including information on environmental, social, health, safety and labour matters relating to the Project, its cost and, where appropriate, the benefits to be derived from it, the expenditure of the proceeds of the Loan and any and all goods, works and services financed out of such proceeds;

(v) without limiting the generality of paragraph (a)(iii) above, except as the Bank shall otherwise agree, furnish or cause to be furnished to the Bank periodic Project reports in a form satisfactory to the Bank and of a frequency specified in the Loan Agreement, indicating among other things the progress made and problems encountered during the period under review, steps taken or proposed to be taken to remedy those problems and the proposed programme of activities and expected progress during the following period; and

(vi) furnish or cause to be furnished to the Bank's Representatives, promptly upon their preparation, any plans, specifications, reports, contract documents and construction and procurement schedules for the Project, and any material modifications thereof or additions thereto, in such detail as the Bank shall reasonably request.

(b) Upon the award of any contract for goods, works or services to be financed out of the proceeds of the Loan, the Bank may publish a description thereof, the name and nationality of the party to which the contract was awarded and the contract price.

(c) Promptly after either:

(i) the Project has been completed; or

(ii) the full amount of the Loan has been either drawn down or cancelled, but in any event not later than six months after the Last Availability Date or such later date as the Bank may agree;

the Borrower shall prepare and furnish to the Bank a report, in a form satisfactory to the Bank and of such scope and in such detail as the Bank shall reasonably request, on the execution and initial operation of the Project, including information on environmental, social, health, safety and labour matters relating to the Project, its cost and the benefits derived and to be derived from it, the performance by the Borrower and the Bank of their respective obligations under the Loan Agreement and the accomplishment of the purposes of the Loan.

ARTICLE V - FINANCIAL AND OPERATIONAL COVENANTS

Section 5.01. Negative Pledge

(a) The Member undertakes to ensure that no other External Debt of the Member shall have priority over the Loan in the allocation, realisation or distribution of foreign exchange held under the control or for the benefit of the Member. If any Lien shall be created on any Public Assets as security for any External Debt which will or might result in a priority for the benefit of the creditor of such External Debt in the allocation, realisation or distribution of foreign exchange, such Lien shall, unless the Bank shall otherwise agree, ipso facto, and at no cost to the Bank, equally and rateably secure the principal of, and interest and Charges on, the Loan, and the Member, in creating or permitting the creation of such Lien, shall make express provision to that effect; provided, however, that, if for any constitutional or other legal reason such provision cannot be made with respect to any Lien created on Assets of any of its political or administrative subdivisions, the Member shall promptly and at no cost to the Bank secure the principal of, and interest and Charges on, the Loan by an equivalent Lien on other Public Assets satisfactory to the Bank.

(b) The Borrower (other than the Member) undertakes that, except as the Bank shall otherwise agree:

(i) if the Borrower creates any Lien on any of its Assets as security for any debt, such Lien will equally and rateably secure the payment of the principal amount of, and interest and Charges on, the Loan, and in the creation of any such Lien express provision will be made to that effect, at no cost to the Bank; and

(ii) if any statutory Lien is created on any assets of the Borrower as security for any debt, the Borrower shall grant at no cost to the Bank an equivalent Lien satisfactory to the Bank to secure the payment of the principal amount of, and interest and Charges on, the Loan.

(c) The foregoing undertakings shall not apply to:

(i) any Lien created on property, at the time of purchase thereof, solely as security for the payment of the purchase price of that property or as security for the payment of debt incurred for the purpose of financing the purchase of such property; or

- (ii) any Lien arising in the ordinary course of banking transactions and securing a debt maturing not more than one year after the date on which it is originally incurred.

Section 5.02. Reporting

- (a) The Member shall furnish to the Bank all such information as the Bank may reasonably request:

- (i) in respect of financial and economic conditions in the territory of the Member, including the Member's balance of payments and External Debt, as well as the External Debt of its political or administrative subdivisions, and of any entity owned or controlled by, or operating for the account or benefit of, the Member or any such subdivision, and of any institution performing the functions of a central bank or exchange stabilisation fund, or similar functions, for the Member; and

- (ii) in respect of economic reforms and measures implementing transition to a market economy, including restructuring and privatisation, in each economic sector that may have an impact on the Project, including reforms in the legal and regulatory framework for such sector.

- (b) The Member shall afford all reasonable opportunity for the Bank's Representatives to visit any part of its territory for purposes related to the Loan or the Project.

- (c) The Borrower and each Project Entity shall, to the extent specified in the Loan Agreement, furnish or cause to be furnished to the Bank, until the full amount of the Loan has been repaid or cancelled:

- (i) periodic financial statements and reports in respect of the financial covenants specified in the Loan Agreement;

- (ii) periodic reports, in a form satisfactory to the Bank, on the operation and maintenance of Project facilities; and

- (iii) annual reports on environmental, social, health, safety and labour matters relating to the Borrower's operations.

ARTICLE VI - TAXES; RESTRICTIONS ON PAYMENT

Section 6.01. Taxes

- (a) The Member shall ensure that:

- (i) the principal amount of, and interest and Charges on, the Loan are exempt from, and are paid without deduction for, any Taxes levied by, or in the territory of, the Member; and

- (ii) the Loan Agreement, the Guarantee Agreement, any Project Agreement and any related document to which these Standard Terms and Conditions apply shall be free from any and all Taxes levied by, or in the territory of, the Member on or in connection with the execution, delivery or registration thereof.
- (b) The proceeds of the Loan shall not be drawn down on account of payments for any Taxes levied by, or in the territory of, the Member.
- (c) The Bank may, by notice to the Borrower, increase or decrease the percentage of expenditures to be financed from any Category as may be required to be consistent with paragraph (b) of this Section.

Section 6.02. Restrictions on Payment

The Member shall ensure that the principal amount of, and interest and Charges on, the Loan are paid without restrictions of any kind imposed by, or in the territory of, the Member.

ARTICLE VII - SUSPENSION AND CANCELLATION; ACCELERATION OF MATURITY

Section 7.01. Suspension

(a) If any of the following events shall have occurred and be continuing, the Bank may, by notice to the Borrower and the Guarantor, suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to make Drawdowns under the Loan:

- (i) the Borrower shall have failed to make payment (notwithstanding the fact that such payment may have been made by the Guarantor or by a third party) of principal or interest or any other amount due to the Bank under:

- (A) the Loan Agreement;
- (B) any other loan or guarantee agreement between the Bank and the Borrower; or
- (C) any reimbursement or similar obligation of the Borrower arising as a consequence of any guarantee extended or other financial obligation of any kind assumed by the Bank to any third party with the agreement of the Borrower;

- (ii) the Guarantor shall have failed to make payment of principal, interest or any other amount due to the Bank under:

- (A) the Guarantee Agreement;
- (B) any other loan agreement or guarantee agreement with the Bank; or

- (C) any reimbursement or similar obligation of the Guarantor arising as a consequence of any guarantee extended or other financial obligation of any kind assumed by the Bank to any third party with the agreement of the Guarantor;
- (iii) the Borrower or the Guarantor (including any political or administrative subdivision thereof) shall have failed to perform any other obligation to the Bank pursuant to an agreement between the Borrower or the Guarantor, or any political or administrative subdivision thereof, and the Bank, or under Article 21.2 of the Agreement Establishing the Bank;
- (iv) any Project Entity shall have failed to perform any of its obligations under a Project Agreement;
- (v) the Bank shall have suspended, in whole or in part, the right of the Borrower or the Guarantor to make applications for Drawdowns under any other loan agreement with the Bank because of a failure by the Borrower or the Guarantor to perform any of its obligations under such agreement or any guarantee agreement with the Bank;
- (vi) an extraordinary situation shall have arisen as a result of events which have occurred after the date of the Loan Agreement which shall make it improbable that the Project can be carried out or that the Borrower, the Guarantor or the Project Entity will be able to perform its obligations under the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or the Project Agreement;
- (vii) Drawdowns are prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations;
- (viii) the Member shall have been suspended from membership in the Bank, or shall have ceased to be a member of the Bank, or shall have delivered to the Bank a notice to withdraw from such membership;
- (ix) the Borrower (other than the Member) or any Project Entity (or any other entity responsible for implementing any part of the Project) has ceased to exist in the same legal form as that prevailing as of the date of the Loan Agreement;
- (x) any of the following events occurs with respect to any financing specified in the Loan Agreement to be provided for the Project (the "Co-financing") by a financier (other than the Bank) (the "Co-financier"):
- (A) If the Loan Agreement specifies a date by which the agreement with the Co-financier providing for the Co-financing (the "Co-financing Agreement") is to become effective, the Co-financing Agreement has failed to become effective by that date, or such later date as the Bank has established in writing (the "Co-financing Deadline"); provided, however, that the provisions of this sub-paragraph shall not apply if, as applicable, the Borrower, the relevant Project Entity or the Guarantor establishes to the satisfaction of the Bank that adequate funds for the Project are available from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower, the

relevant Project Entity and the Guarantor under the Loan Agreement, the relevant Project Agreement and the Guarantee Agreement;

(B) Subject to sub-paragraph (C) below: (X) the right to withdraw the proceeds of the Co-financing has been suspended, cancelled or terminated in whole or in part, pursuant to the terms of the Co-financing Agreement; or (Y) the Co-financing has become due and payable prior to its agreed maturity; or

(C) Sub-paragraph (B) of this paragraph shall not apply if the Borrower, the relevant Project Entity or the Guarantor establish to the satisfaction of the Bank that: (X) such suspension, cancellation, termination or prematuring was not caused by the failure of the recipient of the Co-financing to perform any of its obligations under the Co-financing Agreement; and (Y) adequate funds for the Project are available from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower, the relevant Project Entity and the Guarantor under the Loan Agreement, the relevant Project Agreement and the Guarantee Agreement;

(xi) if the Borrower is not a member of the Bank, any material adverse change in the condition of the Borrower from that represented by the Borrower as of the date of the Loan Agreement shall have occurred prior to the Effective Date;

(xii) a representation made by the Borrower, any Project Entity or the Guarantor in connection with the Loan Agreement, the relevant Project Agreement or the Guarantee Agreement shall have been incorrect or misleading in any material respect;

(xiii) in the opinion of the Bank, the legal character, ownership or control of the Borrower (other than the Member) or of the Project Entity (or of any other entity responsible for implementing any part of the Project) has changed from that prevailing as of the date of the Loan Agreement or Project Agreement so as to materially and adversely affect the ability of the Borrower or of the Project Entity (or such other entity) to perform any of its obligations arising under or entered into pursuant to the Loan Agreement or the Project Agreement, or to achieve the objectives of the Project;

(xiv) any event specified in Section 7.06(c), 7.06(d) or 7.06(e) shall have occurred;

(xv) the Bank shall have suspended or otherwise modified access to Bank resources by the Member pursuant to a decision of the Board of Governors of the Bank under Article 8.3 of the Agreement Establishing the Bank;

(xvi) in accordance with the Enforcement Policy and Procedures, the Bank shall have determined that the Borrower (other than the Member), the Project Entity or an Affiliate of such entities has been included on the Bank's list of persons or entities ineligible to be awarded a Bank-financed contract or for Bank funding, as such list may be found on the Bank's website; or

(xvii) any other event specified in the Loan Agreement for the purposes of this Section shall have occurred.

(b) The right of the Borrower to make Drawdowns shall continue to be suspended in whole or in part, as the case may be, until the event or events which gave rise to suspension shall have ceased to exist, unless the Bank shall have notified the Borrower that the right to make Drawdowns has been restored; provided, however, that the right to make Drawdowns shall be restored only to the extent and subject to the conditions specified in such notice, and no such notice shall affect or impair any right, power or remedy of the Bank in respect of any other subsequent event described in this Section.

Section 7.02. Cancellation by the Bank

(a) If at any time the Bank determines, after consultation with the Borrower and the Guarantor, that an amount of the Loan will not be required to finance costs of the Project to be financed out of the proceeds of the Loan, the Bank may, by notice to the Borrower and the Guarantor, cancel such amount of the Loan. On the Last Availability Date, any remaining Available Amount shall be cancelled automatically.

(b) If the right of the Borrower to make Drawdowns of any part of the Loan shall have been suspended for a continuous period of thirty (30) days, the Bank may, by notice to the Borrower and the Guarantor, cancel such amount of the Loan.

(c) If at any time the Bank determines that:

(i) the procurement of any item is inconsistent with the procedures set forth or referred to in the Loan Agreement and the Bank establishes the amount of expenditures in respect of such item that would otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Loan; or

(ii) funds drawn down under the Loan have been used for purposes other than those provided for under the Loan Agreement and the Bank establishes the amount so used; or

(iii) with respect to any contract to be financed in full or in part from the proceeds of the Loan, the Borrower, the Project Entity or an Affiliate of such entities has engaged in any Prohibited Practice during the procurement or execution of such contract, without the Borrower or the Guarantor having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to remedy the situation, and the Bank establishes the amount of expenditures in respect of such contract which would otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Loan;

the Bank may, by notice to the Borrower and the Guarantor, cancel the equivalent of such amount of the Loan. Such cancellation shall take effect when notice is given.

(d) If, in accordance with the Enforcement Policy and Procedures, the Bank determines that the Borrower (other than the Member), the Project Entity or an Affiliate of such entities has been included on the Bank's list of persons or entities ineligible to be awarded a Bank-financed contract or for Bank funding, as such list may be found on the Bank's website, the Bank may, by notice to the Borrower and the Guarantor, cancel all or part of the Loan. Such cancellation shall take effect when notice is given.

(e) If the Bank receives a termination notice from the Guarantor pursuant to Section 7.05 with respect to any amount of the Loan that has not been drawn down, such amounts shall be deemed to have been cancelled by the Bank.

Section 7.03. Unconditional Reimbursement Commitment Unaffected by Suspension or Cancellation

No cancellation or suspension shall apply to amounts subject to an unconditional Reimbursement Commitment entered into by the Bank pursuant to Section 3.02(c) except as expressly provided in such commitment.

Section 7.04. Obligations of the Borrower and the Guarantor

Notwithstanding any cancellation or suspension, all the provisions of the Loan Agreement and the Guarantee Agreement shall continue in full force and effect except as specifically provided herein.

Section 7.05. Cancellation of Guarantee

If the Borrower shall have failed to make payment of principal or interest or any other payment required under the Loan Agreement (otherwise than as a result of any act or omission of the Guarantor) and such payment shall have been made by the Guarantor, the Guarantor may, after consultation with the Bank, by notice to the Bank and the Borrower, terminate its obligations under the Guarantee Agreement in respect of any amount of the Loan that has not been drawn down prior to the date of receipt of such notice by the Bank and is not subject to any unconditional Reimbursement Commitment issued by the Bank pursuant to Section 3.02(b). Upon receipt of such notice by the Bank, the Guarantor's obligations in respect of such amount shall terminate.

Section 7.06. Events of Acceleration

If any of the following events shall have occurred and shall be continuing for the period specified below, then at any time during the continuance of that event the Bank may, by notice to the Borrower and the Guarantor, cancel the Loan and declare the principal amount of the Loan then outstanding to be due and payable immediately, together with the interest and Charges thereon, and upon any such declaration such principal amount, together with such interest and Charges, shall become due and payable immediately:

(a) Any event specified in Section 7.01(a)(i) or 7.01(a)(ii) shall have occurred and shall have continued for fifteen (15) days from the date of such event.

(b) Any event specified in Section 7.01(a)(iii) or 7.01(a)(iv) shall have occurred and shall have continued for thirty (30) days after notice thereof shall have been given by the Bank to the Borrower and the Guarantor.

(c) Any External Debt of the Borrower or the Guarantor is declared to be due and payable prior to its specified maturity.

(d) The Borrower (if not a member of the Bank) or any Project Entity shall have become unable to pay its debts as they mature or any action or proceeding shall have been taken by the Borrower or any Project Entity or others whereby any of the Assets of the Borrower or any Project Entity shall or may be distributed among its creditors.

(e) Any authority or entity having jurisdiction or Control over the Borrower or any Project Entity shall have taken any action for the dissolution or disestablishment, or the suspension of operations, of the Borrower (if not a member of the Bank) or any Project Entity.

(f) Any other event specified in the Loan Agreement for the purposes of this Section shall have occurred and shall have continued for the period, if any, specified in the Loan Agreement.

ARTICLE VIII - ENFORCEABILITY; DISPUTE RESOLUTION

Section 8.01. Enforceability

(a) The rights and obligations of the parties to the Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement shall be valid and enforceable in accordance with their terms notwithstanding any local law to the contrary. No party to either such agreement shall be entitled under any circumstances to assert any claim that any provision of either such agreement is invalid or unenforceable for any reason.

(b) Notwithstanding any other provisions of these Standard Terms and Conditions, the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or any Project Agreement, the Borrower, the Guarantor and each Project Entity are deemed to acknowledge that the Bank has the right to invoke the Enforcement Policy and Procedures, including any Enforcement Action or Disclosure Action set out therein, in respect of allegations of Prohibited Practices in relation to the Project (including any transaction funded or proposed to be funded, in whole or in part, from proceeds of the Loan).

Section 8.02. Obligations of the Guarantor

The obligations of the Guarantor under the Guarantee Agreement shall not be discharged except by performance and then only to the extent of such performance. Such obligations shall not be subject to any prior notice to, demand upon, or action against the Borrower or any Project Entity or to any prior notice to or demand upon the Guarantor in respect of any default by the Borrower or any Project Entity, and shall not be impaired by any of the following: any extension of time, forbearance or concession given to the Borrower or any Project Entity; any assertion of, or failure to assert, or delay in asserting, any right, power or remedy against the Borrower or any Project Entity or in respect of any security for the Loan; any modification or amplification of the provisions of the Loan Agreement or any Project Agreement contemplated by the terms thereof; or any failure of the Borrower or any Project Entity to comply with any requirement of any law, regulation or order of the Guarantor or of any political subdivision or agency of the Guarantor.

Section 8.03. Failure to Exercise Rights

No delay in exercising, or omission to exercise, any right, power or remedy accruing to either party under the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or any Project Agreement upon any default shall impair any such right, power or remedy or be construed to be a waiver thereof or an acquiescence in such default; nor shall the action of such party in respect of any default, or any acquiescence in any default, affect or impair any right, power or remedy of such party in respect of any other or subsequent default.

Section 8.04. Dispute Resolution

(a) The parties to the Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement shall endeavour to settle amicably any dispute or controversy between any one or more of them and the Bank arising out of such agreements or the breach, termination or invalidity thereof or otherwise in connection therewith. To this end, at the initiative of any party to any such agreement, the other party or parties shall meet promptly with the initiating party to discuss any such dispute or controversy and, if requested by the initiating party in writing, shall reply in writing to any written submission made by the initiating party concerning any such dispute or controversy.

(b) If any such dispute or controversy, or any claim relating thereto, cannot be amicably settled as provided for in subsection (a) within sixty (60) days of the date on which the request for a meeting is made as referred to in subsection (a), such dispute or controversy, or claim relating thereto shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in force as at the date of these Standard Terms and Conditions, subject to the following:

- (i) The number of arbitrators shall be three (3).
- (ii) The appointing authority for the purposes of the UNCITRAL Arbitration Rules shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration.
- (iii) Where the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration is to appoint an arbitrator, the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration shall be at liberty to choose any person he/she regards as suitable to act as arbitrator pursuant to Articles 9.2 and/or 9.3 of the UNCITRAL Arbitration Rules.
- (iv) The place of arbitration shall be The Hague.
- (v) The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.
- (vi) The law to be applied by the arbitral tribunal shall be public international law, the sources of which shall be taken for these purposes to include:
 - (A) the Agreement Establishing the Bank and any relevant treaty obligations that are binding reciprocally on the parties;

(B) the provisions of any international conventions and treaties (whether or not binding directly as such on the parties) generally recognised as having codified or ripened into binding rules of customary law applicable to states and international financial institutions, as appropriate;

(C) other forms of international custom, including the practice of states and international financial institutions of such generality, consistency and duration as to create legal obligations; and

(D) applicable general principles of law.

(vii) Notwithstanding the provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules, the arbitral tribunal shall not be authorised to take any interim measures of protection or provide any pre-award relief against the Bank and none of the parties to the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or any Project Agreement may address to any judicial authority a request for any interim measures of protection or pre-award relief against the Bank.

(viii) The arbitral tribunal shall have authority to consider and include in any proceeding, decision or award any dispute or controversy properly brought before it by the Bank, the Borrower, the Guarantor or any Project Entity insofar as such dispute or controversy arises out of the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or any Project Agreement; but subject to the foregoing no other parties or other disputes shall be included in, or consolidated with, the arbitral proceedings.

(c) Notwithstanding the provisions of this Section, nothing contained in these Standard Terms and Conditions or in the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or any Project Agreement shall operate or be regarded as a waiver, renunciation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of the Bank under the Agreement Establishing the Bank, under international conventions or under any applicable laws.

(d) In any arbitral proceeding arising out of the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or any Project Agreement, the certificate of the Bank as to any amount due to the Bank under such agreement shall be prima facie evidence of such amount.

ARTICLE IX - EFFECTIVENESS; TERMINATION

Section 9.01. Effective Date

Except as the Bank and the Borrower shall otherwise agree, the Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement shall become effective on the date upon which the Bank dispatches to the Borrower and the Guarantor notice of the Bank's acceptance of the evidence required by Sections 9.02 and 9.03.

Section 9.02. Conditions Precedent to Effectiveness

The Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement shall not become effective unless the Bank is satisfied that no event referred to in Section 7.01(a) or 7.06 has occurred and is continuing; and until evidence, in form and substance satisfactory to the Bank, shall have been furnished to the Bank that:

- (a) The execution and delivery of the Loan Agreement and the Guarantee Agreement on behalf of the Borrower and the Guarantor have been duly authorised or ratified by all necessary governmental and corporate action.
- (b) The execution and delivery of each Project Agreement, if any, on behalf of each Project Entity have been duly authorised or ratified by all necessary governmental, corporate and administrative action.
- (c) All other events specified in the Loan Agreement as additional conditions to its effectiveness shall have occurred.

Section 9.03. Legal Opinion

As part of the evidence to be furnished pursuant to Section 9.02, the Borrower, the Guarantor and each Project Entity shall furnish, or cause to be furnished, to the Bank an opinion or opinions (in form and substance satisfactory to the Bank), of counsel acceptable to the Bank, in respect of such matters as may be specified in the Loan Agreement or as shall be reasonably requested by the Bank and showing that:

- (a) On behalf of the Borrower, the Loan Agreement has been duly authorised or ratified by, and executed and delivered on behalf of, the Borrower and constitutes a valid and legally binding obligation of the Borrower, enforceable in accordance with its terms.
- (b) On behalf of the Guarantor, the Guarantee Agreement has been duly authorised or ratified by, and executed and delivered on behalf of, the Guarantor and constitutes a valid and legally binding obligation of the Guarantor, enforceable in accordance with its terms.
- (c) On behalf of each Project Entity, each Project Agreement to which it is a party has been duly authorised or ratified by, and executed and delivered on behalf of, such Project Entity and constitutes a valid and legally binding obligation of such Project Entity, enforceable in accordance with its terms.

Section 9.04. Termination for Failure to Become Effective

If the Loan Agreement shall not have become effective by the date specified in the Loan Agreement for the purposes of this Section, all obligations of the Bank under the Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement shall terminate unless the Bank, after consideration of the reasons for the delay, shall establish a later date for the purposes of this Section. The Bank shall promptly notify the Borrower and the Guarantor of such later date.

Section 9.05. Termination on Performance

When the entire principal amount of the Loan shall have been repaid and all interest and Charges which shall have accrued or become due on the Loan shall have been paid, the Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement, and all obligations of the parties thereunder, shall forthwith terminate.

**ARTICLE X - NOTICES; AUTHORISED REPRESENTATIVES;
AMENDMENT****Section 10.01. Notices**

Any notice or request required or permitted to be given or made under the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or each Project Agreement, or under any other agreement of the parties contemplated therein, shall be in writing. Except as otherwise provided in Section 9.01, such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it has been delivered in legible form to the party to which it is required to be given or made at the party's address specified in the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or the relevant Project Agreement, or at any other address as the party shall have specified in writing to the party giving the notice or making the request. Except as otherwise provided in the EBRD Disbursement Handbook (for Drawdown applications and related matters), such delivery may be made by hand, mail or in pdf or similar format by electronic mail.

Section 10.02. Authority to Act

Any action required or permitted to be taken and any documents required or permitted to be executed under the Loan Agreement by the Borrower, under the Guarantee Agreement by the Guarantor or under any Project Agreement by a Project Entity shall be taken or executed by the Borrower's Authorised Representative, the Guarantor's Authorised Representative or any Project Entity's Authorised Representative, as applicable, or such other officer of the Borrower, the Guarantor or any Project Entity as such Authorised Representative shall designate in writing. The Borrower, the Guarantor and each Project Entity shall furnish to the Bank sufficient evidence of the authority and the authorised specimen signature of each such officer.

Section 10.03. Amendment

(a) The Loan Agreement may be amended by a written instrument signed by the Borrower's Authorised Representative and by a duly authorised officer of the Bank. In the event that, in the opinion of the Bank, such amendment increases the obligations of the Guarantor, such written instrument shall also be signed by the Guarantor's Authorised Representative.

(b) The Guarantee Agreement may be amended by a written instrument signed by the Guarantor's Authorised Representative and by a duly authorised officer of the Bank.

(c) Each Project Agreement may be amended by a written instrument signed by the Authorised Representative of the Project Entity which is a party thereto and by a duly authorised officer of the Bank.

Section 10.04. English Language

Any document delivered pursuant to the Loan Agreement, the Guarantee Agreement or any Project Agreement shall be in the English language. Documents in any other language shall be accompanied by an English translation thereof certified as being an approved translation and such approved translation shall be conclusive.

Section 10.05. Execution in Counterparts

The Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be an original.

Section 10.06. Disclosure

The Bank may disclose the Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement and any information related to such agreements (including documents and records regarding the Borrower, the Guarantor, the Project Entity and the Project) in accordance with its policy on access to information, in effect at the time of such disclosure, and in connection with any dispute or proceeding in relation to, or involving, the Project or any of the Loan Agreement, the Guarantee Agreement and each Project Agreement, for the purpose of defending, preserving or enforcing any of the Bank's rights or interests.

SCHEDULE 1 – EUR DENOMINATED LOANSSection I: Interest Provisions

If the Loan is subject to a Variable Interest Rate then, for purposes of Section 3.04(a), where the Loan Currency is Euro, the Relevant Market Interest Rate shall be:

(i) for the first Interest Period of each Drawdown, the offered rate per annum for deposits in Euro that appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Determination Date for the period which equals the duration of such Interest Period (or if no such rate appears on the Reference Page for a period equal to the duration of such Interest Period but rates (“Reference Rates”) do appear on the Reference Page both for a period that is shorter than and for a period that is longer than the duration of such Interest Period, the Relevant Market Interest Rate shall be the rate (rounded upward, if necessary, to four decimal places) that would be applicable for a period equal to the duration of such Interest Period as determined through the use of straight-line interpolation by reference to the Reference Rate that appears on the Reference Page for the period that is the next shorter in length than the duration of such Interest Period and the Reference Rate that appears on the Reference Page for the period that is the next longer in length than the duration of such Interest Period); and

(i) for each subsequent Interest Period, the offered rate per annum for deposits in Euro which appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Determination Date for the period which is closest to the duration of such Interest Period (or, if two periods are equally close to the duration of such Interest Period, the average of the two relevant rates);

provided that:

- (1) if, for any reason, the Relevant Market Interest Rate cannot be determined at such time by reference to the Reference Page, the Relevant Market Interest Rate shall be the rate per annum which the Bank determines to be the arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to four decimal places) of the offered rates per annum for deposits in the Euro in an amount comparable to the portion of the Loan subject to a Variable Interest Rate scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period for a period equal to such Interest Period which are quoted to leading banks in the Euro-zone interbank market as advised to the Bank by at least two major banks active in the Euro-zone interbank market (for Euro) selected by the Bank; and
- (2) if pursuant to the terms specified in this Section 3.04(a), the Relevant Market Interest Rate would be below zero, the Relevant Market Interest Rate will be deemed to be zero.

Section II: Definitions

If the Loan Currency is Euro, except where stated otherwise, the following terms have the following meanings wherever used in the Standard Terms and Conditions or in an agreement to which these Standard Terms and Conditions apply:

“Default Interest Determination Date” means the date two Business Days prior to the first day of such Default Interest Period.

“Interest Determination Date” means the date two Business Days prior to the first day of such Interest Period or a day otherwise defined in the Loan Agreement.

“Market Disruption Event” means:

(a) on the Interest Determination Date for the relevant Interest Period or the Default Interest Determination Date for the relevant Default Interest Period (in each case whether or not during a period in which all or any portion of the Loan is subject to a Fixed Interest Rate), the Reference Page is not available and none or only one of the major banks active in the Euro-zone interbank market supplies a rate to the Bank to determine the Relevant Market Interest Rate for Euro for the relevant Interest Period or the default interest rate for Euro for the relevant Default Interest Period, as the case may be; or

(b) before close of business in London on the Interest Determination Date for the relevant Interest Period or the Default Interest Determination Date for the relevant Default Interest Period (in each case whether or not during a period in which all or any portion of the Loan is subject to a Fixed Interest Rate), the Bank determines that the cost to the Bank of obtaining matching deposits in, as the case may be the Euro-zone interbank market would be in excess of the Relevant Market Interest Rate.

SCHEDULE 2 – USD DENOMINATED LOANSSection I: Interest Provisions

If the Loan is subject to a Variable Interest Rate then, for purposes of Section 3.04(a), where the Loan Currency is USD, the Relevant Market Interest Rate shall be the SOFR Reference Rate.

The Bank shall have the right to make minor changes of a technical, administrative or operational nature to the interest rate provisions for Loans or overdue amounts which are subject to Variable Interest Rate and where the Loan Currency is USD. Any such amendment will become effective at 5:00 p.m. (London time) on the tenth (10th) Business Day after the Bank has provided details of such amendment to the Borrower and, if applicable, the Guarantor without any further action or consent of the Borrower or, if applicable, the Guarantor.

Section II: Definitions

If the Loan Currency is USD, except where stated otherwise, the following terms have the following meanings wherever used in the Standard Terms and Conditions or in an agreement to which these Standard Terms and Conditions apply:

"Administrator" means the Federal Reserve Bank of New York (or any other person which takes over the administration or publication of SOFR, SOFR index or the Central Bank Rate (as defined in Appendix B (*Cumulative Compounded SOFR Rate*)) (as applicable)).

"Compounded SOFR Index Rate" means, in relation to an Interest Period, Default Interest Period (or other relevant period) for a Loan, the percentage rate per annum determined by the Bank in accordance with the methodology set out in Appendix A (*Compounded SOFR Index Rate*).

"Cumulative Compounded SOFR Rate" means, in relation to an Interest Period, Default Interest Period (or other relevant period) for a Loan, the percentage rate per annum determined by the Bank in accordance with the methodology set out in Appendix B (*Cumulative Compounded SOFR Rate*).

"Index Publisher" has the meaning given to that term in the Loan Agreement.

"Index Reference Page" has the meaning given to that term in the Loan Agreement.

"Index Publication Time" has the meaning given to that term in the Loan Agreement.

"Lookback Period" means:

(a) subject to paragraphs (b) to (c) below:

(i) if the Index Publisher publishes the relevant index on all days (including days that are not SOFR Banking Days), 14 days;

(ii) if (A) the Index Publisher publishes the relevant index only on SOFR Banking Days, (B) for the purposes of any Interest Period, Default Interest Period or any other relevant period, the Compounded SOFR Index Rate is to be determined using the index published by the Administrator, or (C) for the purposes of any Interest Period, Default Interest Period or any other relevant period, the SOFR Reference Rate is to be determined using Cumulative Compounded SOFR Rate, ten (10) SOFR Banking Days;

(b) such longer period as may be selected by the Bank; or

(c) such shorter period as may be selected by the Bank with, other than in relation to a Default Interest Period, the consent of the Borrower.

"Lookback Period End Date" means the day falling the applicable Lookback Period prior to the earlier of (a) to the last day of the applicable Interest Period or Default Interest Period and (b) the day any part of any Loan becomes due and payable.

"Lookback Period Start Date" means the day falling the applicable Lookback Period prior to the first day of the applicable Interest Period or Default Interest Period.

"Market Disruption Event" means:

(a) in respect of any Interest Period, Default Interest Period or any other relevant period (in each case whether or not during a period in which all or any portion of the Loan is subject to a Fixed Interest Rate), the Compounded SOFR Index Rate is not available and there is no applicable SOFR or Central Bank Rate for the purposes of calculating the Cumulative Compounded SOFR Rate for a SOFR Banking Day during that Interest Period, Default Interest Period or other relevant period; or

(b) before close of business in London on the Business Day following the date on which interest becomes determinable for any Interest Period, Default Interest Period or any other relevant period (in each case whether or not during a period in which all or any portion of the Loan is subject to a Fixed Interest Rate), the Bank determines that its cost of funds relating to its participation in the Loan would be in excess of the Market Disruption Rate.

"Market Disruption Rate" means the percentage rate per annum which is the aggregate of:

(a)

(i) the Compounded SOFR Index Rate for the Interest Period or Default Interest Period of the relevant Loan; or

(ii) if the Compounded SOFR Index Rate is not available, the Cumulative Compounded SOFR Rate for the Interest Period or Default Interest Period of the relevant Loan; and

(b) 0.5%.

"Observation Period" means the period from, and including, the Lookback Period Start Date to and excluding the Lookback Period End Date.

"SOFR" means the secured overnight financing rate (SOFR) administered and published by the Administrator.

"SOFR Banking Day" means any day other than:

- (a) a Saturday or Sunday; and
- (b) a day on which the Securities Industry and Financial Markets Association (or any successor organisation) recommends that the fixed income departments of its members be closed for the entire day of the purposes of trading in US Government securities.

"SOFR Reference Rate" means, in relation to any Interest Period, Default Interest Period (or other relevant period) of a Loan, the percentage rate per annum which is the aggregate of:

- (a)
 - (i) the Compounded SOFR Index Rate; or
 - (ii) if the Compounded SOFR Index Rate is not available, the Cumulative Compounded SOFR Rate; and
- (b) the applicable Credit Adjustment Spread,

provided that if the aggregate of that rate is less than zero, the rate shall be deemed to be zero.

APPENDIX A

COMPOUNDED SOFR INDEX RATE

The "**Compounded SOFR Index Rate**" for any Interest Period or Default Interest Period (or, for the purposes of calculating accrued interest, for any other relevant period should all or any part of a Loan become due and payable on a date other than an Interest Payment Date or the last day of a Default Interest Period) for a Loan is the percentage rate per annum (rounded to four decimal places) calculated as set out below:

$$(\text{SOFR Index}_{\text{end}}/\text{SOFR Index}_{\text{start}} - 1) \times (360/n)$$

where:

"n" means the number of days during the Observation Period;

"**SOFR Index_{end}**" means the value of the index published by:

(a) the Index Publisher on the Index Reference Page on or about the Index Publication Time on the Lookback Period End Date; or

(b) if the Index Publisher is different from the Administrator and either SOFR Index_{start} or SOFR Index_{end} cannot be determined for the relevant period in accordance with paragraph (a) of this definition or paragraph (a) of the definition of SOFR Index_{start}, including in circumstances where it is not available, the Administrator at <https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr-avg-ind> on or about 15:00 (New York time) on the Lookback Period End Date; and

"**SOFR Index_{start}**" means the value of the index published by:

(a) the Index Publisher on the Index Reference Page on or about the Index Publication Time on the Lookback Period Start Date; or

(b) if the Index Publisher is different from the Administrator and either SOFR Index_{start} or SOFR Index_{end} cannot be determined for the relevant period in accordance with paragraph (a) of this definition or paragraph (a) of the definition of SOFR Index_{end}, including in circumstances where it is not available, the Administrator at <https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr-avg-ind> on or about 15:00 (New York time) on the Lookback Period Start Date.

APPENDIX B

CUMULATIVE COMPOUNDED SOFR RATE

The "**Cumulative Compounded SOFR Rate**" for any Interest Period or Default Interest Period (or, for the purposes of calculating accrued interest, for any other relevant period should all or any part of a Loan become due and payable on a date other than an Interest Payment Date or the last day of a Default Interest Period) for a Loan is the percentage rate per annum (rounded to four decimal places) calculated as set out below:

$$\left[\prod_{i=1}^{d_0} \left(1 + \frac{\text{DailyRate}_i \times n_i}{d_{cc}} \right) - 1 \right] \times \frac{d_{cc}}{d}$$

where:

"**d₀**" means the number of SOFR Banking Days during the Observation Period;

"**i**" means a series of whole numbers from one to **d₀**, each representing the relevant SOFR Banking Day in chronological order during the Observation Period;

"**n_i**" means, for any SOFR Banking Day "**i**", the number of days from, and including, that SOFR Banking Day "**i**" up to, but excluding, the following SOFR Banking Day;

"**d_{cc}**" means 360;

"**d**" means the number of days during that Observation Period; and

"**DailyRate_i**" means for any SOFR Banking Day "**i**" during the Observation Period, the Daily Rate for the SOFR Banking Day "**i**".

For the purposes of "**DailyRate_i**", the following definitions shall apply:

"**Central Bank Rate**" means:

(a) the short-term interest rate target set by the US Federal Open Market Committee as published by the Administrator from time to time or any successor rate to or replacement for, that rate; or

(b) if that target is not a single figure, the arithmetic mean of:

(i) the upper bound of the short-term interest rate target range set by the US Federal Open Market Committee and published by the Administrator; and

- (ii) the lower bound of that target range.

"**Central Bank Rate Adjustment**" means the arithmetic mean of the difference between the SOFR for that SOFR Banking Day and the Central Bank Rate for that SOFR Banking Day for the ten most immediately preceding SOFR Banking Days for which SOFR is available.

"**Daily Rate**" means for any SOFR Banking Day:

- (a) SOFR for that SOFR Banking Day; or
- (b) if SOFR is not available for that SOFR Banking Day, the percentage rate per annum which is the aggregate of:
 - (i) the Central Bank Rate for that SOFR Banking Day; and
 - (ii) the applicable Central Bank Rate Adjustment; or
- (c) if paragraph (b) above applies but the Central Bank Rate for that SOFR Banking Day is not available, the percentage rate per annum which is the aggregate of:
 - (i) the most recent Central Bank Rate for a day which is no more than two SOFR Banking Days before that SOFR Banking Day; and
 - (ii) the applicable Central Bank Rate Adjustment,

rounded, in either case, to four decimal places.

For the purposes of calculating the Cumulative Compounded SOFR Rate, if any day during an Interest Period or Default Interest Period is not a SOFR Banking Day, the rate of interest on that Loan for that day will be the rate applicable to the immediately preceding SOFR Banking Day.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

(Numero di operazione 54753)

ACCORDO DI GARANZIA

(Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche)

tra

UCRAINA

e

**BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO**

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Data 17 febbraio 2024

INDICE

ARTICOLO I - TERMINI E CONDIZIONI STANDARD; DEFINIZIONI.....	2
Sezione 1.01. Integrazione dei Termini e Condizioni Standard.....	2
Sezione 1.02. Definizioni.....	2
Sezione 1.03. Interpretazione.....	4
Sezione 1.04. Entrata in Vigore	4
ARTICOLO II - GARANZIA; ALTRI OBBLIGHI	4
Sezione 2.01. Garanzia.....	4
Sezione 2.02. Ultimazione del Progetto.....	5
Sezione 2.03. Ulteriori Obblighi	5
Sezione 2.04. Ruolo del Governo della Repubblica Italiana	6
ARTICOLO III - VARIE	6
Sezione 3.01. Comunicazioni.....	6
Sezione 3.02. Parere Legale	7
Sezione 3.03. Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi	8

Il presente accordo di garanzia (il presente "**Contratto**") datato 17 febbraio 2024 tra:

- (1) **UCRAINA** (il "**Garante**");
- (2) **BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO** (la "**Banca**"); e
- (3) **IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

PREMESSA

- (A) **PREMESSO** che la società di capitali (*private joint stock company*) "Ukrhydroenergo" (la "Mutuataria") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidità emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuità delle operazioni;
- (B) **PREMESSO** che il Garante e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto;
- (C) **PREMESSO** che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (*guaranteed unsecured loan*) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalità di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal contratto di finanziamento del 17 febbraio 2024 tra la Mutuataria e la Banca (il "**Contratto di Finanziamento**" come definito nei Termini e Condizioni Standard). I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento;
- (D) **CONSIDERATO** che, il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che il Garante fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia prima che dopo ciascuna Cessione (come infra definita), ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo;
- (E) **VISTO** che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento in due tranches di pari importo (i.e. 100 milioni di Euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sarà finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sarà finanziata attraverso fondi che il Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione della Banca, tramite CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a ciò destinate;
- (G) **PREMESSO** che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP (quale gestore del Fondo Rotativo), è stato concordato che la Banca cederà, di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni che saranno stabiliti nell'Accordo di supporto al Progetto e di Cessione; e

- (H) PREMESSO che, in considerazione (i) della stipula da parte della Banca del Contratto di Finanziamento con la Mutuataria e (ii) dell'erogazione da parte di CDP (nella qualità di gestore del Fondo Rotativo) del finanziamento per la Tranche Finanziata Italia, il Garante ha accettato di garantire tali obbligazioni della Mutuataria a favore della Banca, di CDP e il Governo della Repubblica Italiana.

TUTTO CIO' PREMESSO, le parti convengono quanto segue:

ARTICOLO I - TERMINI E CONDIZIONI STANDARD; DEFINIZIONI

Sezione 1.01. Integrazione dei Termini e Condizioni Standard

Tutte le disposizioni dei Termini e Condizioni Standard della Banca recante data 5 novembre 2021 sono quivi incorporate e rese applicabili al presente accordo con la medesima validità ed efficacia che avrebbero se fossero integralmente riportate nel presente Accordo, fatte salve, tuttavia, le modifiche indicate nel Contratto di Finanziamento e le seguenti modifiche (tali disposizioni così modificate sono di seguito denominate "**Termini e Condizioni Standard**"):

- (a) La definizione di "**Accordo di garanzia**" contenuta nella Sezione 2.02 dei Termini e Condizioni Standard è modificata, ai fini del presente Accordo , come segue:

Per "**Accordo di garanzia**" si intende l'accordo tra l'Ucraina, in qualità di garante, e la Banca e, a seguito di ciascuna Cessione, CDP e il Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) in qualità di beneficiari, che prevede la garanzia in relazione a, e in riferimento a tutte le somme dovute ai sensi del, Contratto di Finanziamento (inclusi il Finanziamento e ciascuna Erogazione), come eventualmente modificato di volta in volta; e tale termine include tali Termini e Condizioni Standard ad esso applicati, tutti gli allegati al Accordo di garanzia, e tutti gli accordi supplementari o inclusi nell'ambito del Accordo di garanzia.

- (b) La Sezione 10.03(b) dei Termini e Condizioni Standard, ai fini del presente Accordo , è modificata come segue:

"(b) Il Accordo di garanzia potrà essere modificato mediante accordo scritto sottoscritto dal Rappresentante Autorizzato del Garante e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca e da un funzionario debitamente autorizzato del Governo della Repubblica Italiana."

Sezione 1.02. Definizioni

Ove utilizzati nel presente accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nelle Premesse avranno il rispettivo significato ivi attribuito, i termini definiti nei Termini e Condizioni Standard e nel Contratto di Finanziamento avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato:

"Diritti di Finanziamento Ceduti"

indica, in relazione all'Erogazione (o Erogazioni) destinata ad essere, di volta in volta, oggetto di cessione da parte della Banca a CDP ai sensi di una Cessione, unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali con riferimento a tale Erogazione (o più Erogazioni):

- (i) sezione 2.02 (*Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento*) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione;
- (ii) sezione 2.03 (*Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia*) del Contratto di Finanziamento;
- (iii) sezione 5.02 (*Accelerazione della Scadenza*) del Contratto di Finanziamento;
- (iv) sezione 3.06 (*Pagamenti da parte della Mutuataria*) dei Termini e Condizioni Standard;
- (v) sezione 3.11 (*Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento*) dei Termini e Condizioni Standard;
- (vi) Sezione 7.06 (*Eventi di Accelerazione della Scadenza*) dei Termini e Condizioni Standard; e
- (vii) Articolo VIII (*Opponibilità; Risoluzione delle controversie*) dei Termini e Condizioni Standard,

unitamente ad ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra.

"Diritti Ceduti"

ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.01(b).

"Cessione"

ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.01(b).

"CDP"

indica Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nella sua qualità di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "**Fondo Rotativo**").

"Diritti Esclusi"

indica:

- (i) Tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali riferibili alla Erogazione (o Erogazioni) e al presente accordo che non siano Diritti Ceduti; e

(ii) tutti i diritti extracontrattuali della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivanti dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunità ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia Cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualità di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario del presente Accordo , in conformità con l'Accordo di supporto al Progetto e di Cessione).

**"Rappresentante Autorizzato
del Garante"**

indica il Ministro delle Finanze del Garante.

Sezione 1.03. Interpretazione

(a) Nel presente Accordo , qualsivoglia riferimento a un Articolo o a una Sezione specifica dovrà essere inteso, salvo diversa indicazione nel presente Accordo , come un riferimento a tale Articolo o Sezione specifica del presente Accordo .

(b) Quallsivoglia riferimento a CDP nel presente Accordo , incluse le Premesse, è da intendersi un riferimento alla stessa nella qualità e nel ruolo specificatamente indicati e definiti nel presente Accordo .

Sezione 1.04 Entrata in Vigore

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la Banca invierà al Mutuatario e al Garante (con copia al Governo della Repubblica Italiana) la comunicazione (i) del ricevimento da parte della Banca della conferma del Governo della Repubblica Italiana di aver completato le procedure di ratifica relative la sottoscrizione del presente accordo e (ii) dell'accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03 dei Termini e Condizioni Standard.

ARTICOLO II - GARANZIA; ALTRI OBBLIGHI

Sezione 2.01. Garanzia

(a) Il Garante garantisce incondizionatamente a favore: (i) della Banca; e (ii) successivamente a ciascuna Cessione, di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti), in qualità di obbligato principale e non come mero fideiussore, l'integrale e puntuale pagamento di ogni e qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia alla scadenza prevista, sia per accelerazione della scadenza stessa o altro, e il puntuale adempimento di tutti gli altri obblighi della Mutuataria, il tutto come previsto nel Contratto di Finanziamento.

(b) Il Garante riconosce, conferma e concorda che la Banca potrà, di volta in volta, ai termini e alle condizioni di cui al l' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, cedere a CDP (ciascuna una "**Cessione**") (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuna Erogazione (o Erogazioni) effettuate dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia e (ii) tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca relativi al presente accordo (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (dove (i) e (ii) sono i "**Diritti Ceduti**") ma ad esclusione dei Diritti Esclusi.

(c) Il Garante riconosce, conferma e concorda che, al fine di effettuare ciascuna Cessione, la Banca dovrà trasmettere una comunicazione di cessione alla Mutuataria e al Garante e, successivamente, tale Cessione avrà effetto dalla data indicata in tale comunicazione di cessione.

(d) Fermo restando quanto precede, il Garante riconosce, conferma e concorda che la garanzia incondizionata relativa agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento di cui alla precedente Sezione 2.01(a), ferma qualsivoglia Cessione, continuerà ad avere piena forza ed efficacia e rimarrà legale, valida e vincolante in relazione a ciascuna Erogazione, al Finanziamento e al Contratto di Finanziamento (i) a beneficio di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) con riferimento ai Diritti Ceduti e (ii) a beneficio della Banca in relazione a qualsiasi suo diritto, titolo, interesse e beneficio ai sensi del presente accordo che non costituisca un Diritto Ceduto.

(e) Il Garante riconosce, conferma e concorda che alla, e a partire dalla, data indicata in una comunicazione di cessione emessa ai sensi della Sezione 3.02(b) dell' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, il Garante effettuerà ogni pagamento dovuto ai sensi della presente Garanzia direttamente a CDP (nella misura in cui tale pagamento sia riferibile ai Diritti Ceduti) e alla Banca (nella misura in cui tale pagamento non sia riferibile ai Diritti Ceduti).

Sezione 2.02. Ultimazione del Progetto

Ogniquale volta vi sia ragionevole motivo di ritenere che i fondi a disposizione della Mutuataria siano inadeguati a far fronte alle spese stimate necessarie per la realizzazione del Progetto, il Garante adotterà tempestivamente delle misure ritenute soddisfacenti per la Banca al fine di fornire alla Mutuataria, o far sì che alla Mutuataria siano forniti, i fondi necessari per far fronte a tali spese e requisiti.

Sezione 2.03. Ulteriori Obblighi

In aggiunta agli impegni generali di cui agli Articoli IV, V e VI dei Termini e Condizioni Standard, il Garante, salvo diverso accordo della Banca, adotterà, e farà in modo che vengano adottate tutte le misure necessarie a:

(1) consentire alla Mutuataria di adempiere a tutti gli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento e di porre rimedio a tutti gli impedimenti, legali o di altro tipo, alle questioni relative alla realizzazione del Progetto e, mediante i propri enti

preposti, assistere la Mutuataria nell'ottenimento di permessi o licenze ufficiali per la realizzazione del Progetto; e

(2) fornire tempestivamente, di volta in volta, su richiesta della Banca, o fare in modo che vengano forniti, ulteriori documenti e altre prove in relazione al Contratto di Finanziamento e/o al presente accordo o alle relative modifiche, come eventualmente richiesti dalla Banca, e, a titolo esemplificativo, provvedere all'accettazione, alla sottoscrizione e/o alla controfirma di tali documenti e/o evidenze,

fermo restando che, con riferimento alla presente Sezione 2.03, nella misura in cui una qualsiasi delle materie di cui sopra sia un Diritto Ceduto, CDP beneficerà della presente Sezione.

Sezione 2.04. Ruolo del Governo della Repubblica Italiana

(a) Il Governo della Repubblica Italiana è divenuto parte del presente accordo allo scopo di riconoscere e confermare le dichiarazioni, le conferme e gli accordi del Garante e della Banca a favore di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) a seguito dell'efficacia della Cessione. Il Governo della Repubblica Italiana non assumerà alcuna responsabilità od obbligo ai sensi del presente accordo né sarà tenuto ad intraprendere alcuna azione ai sensi del presente accordo o di qualsiasi questione derivante dal contenuto del presente accordo in conseguenza del fatto di essere divenuta parte del presente Accordo .

(b) Fatti salvi i Diritti Esclusi (che non sono da intendersi ceduti con la Cessione), al, e a partire dal, momento in cui una cessione di Diritti Ceduti ai sensi dell' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione diventi efficace, ogni riferimento alla Banca nel presente accordo dovrà essere invece inteso, in relazione a tali Diritti Ceduti, un riferimento a CDP in relazione a tali Diritti Ceduti.

ARTICOLO III - VARIE

Sezione 3.01. Comunicazioni

I seguenti indirizzi sono specificati ai fini della Sezione 10.01 dei Termini e Condizioni Standard, sebbene qualsivoglia comunicazione sarà considerata consegnata a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica:

Per il Garante:

Ministero delle Finanze dell'Ucraina
12/2 Via Hrushevskoho.
Kiev 01008
Ucraina

Alla c.a.: Dipartimento Progetti Finanziari Internazionali
(*International Financial Projects Department*)
Email: infomf@minfin.gov.ua

Per la Banca:

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
5 Bank St,
Londra E14 4BG
Regno Unito

Alla c.a.: Dipartimento Amministrazione Operazioni / Operazione n. 54753
(*Operation Administration Department / Operation No. 54753*)
Telefono: +44 20 7338 6000
Email: oad@ebrd.com

Per il Governo della Repubblica Italiana:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Repubblica Italiana
Piazzale della Farnesina
00135 Roma
Italia
Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V
Email: dgcs.05@cert.esteri.it
Telefono: +39 3691 4471

Sezione 3.02. Parere Legale

Ai fini della Sezione 9.03(b) dei Termini e Condizioni Standard e ai sensi della Sezione 6.02(b) del Contratto di Finanziamento, il parere o i pareri dei consulenti legali saranno rilasciati per conto del Garante dal Ministro della Giustizia del Garante, saranno indirizzati alla Banca, al Governo della Repubblica Italiana e a CDP e i seguenti aspetti dovranno essere inclusi nel parere o nei pareri da fornire alla Banca (a titolo esemplificativo):

- (1) conferma che il presente accordo è stato debitamente autorizzato o ratificato dal Garante, nonché sottoscritto e rilasciato per conto di quest'ultimo; e
- (2) conferma che il presente accordo costituisce obbligazioni legali, valide e giuridicamente vincolanti del Garante, opponibili in conformità ai relativi termini.

Sezione 3.03 Successori e Aveni Causa; Diritti di Terzi

(a) Il presente accordo vincolerà e sarà a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle relative parti, fermo restando che né il Garante né il Governo della Repubblica Italiana potranno cedere o trasferire tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo senza il previo consenso scritto della Banca.

(b) La Banca potrà, senza il consenso del Garante o del Governo della Repubblica Italiana, trasferire, cedere o novare tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo relativi alla Tranche Finanziata Italia a CDP o a qualsiasi altro soggetto designata dal Governo della Repubblica Italiana e concordato dalla Banca. In relazione a ciascuna cessione, la Banca dovrà tempestivamente trasmettere al Garante e alla Mutuataria la comunicazione di cessione di cui alla precedente Sezione 2.01(c).

IN FEDE le parti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno provveduto alla sottoscrizione del presente accordo in sei copie (due copie per l'Ucraina, due per la Banca e due per il Governo della Repubblica Italiana) in Monaco nel giorno e nell'anno sopra indicati.

GARANTE

UCRAINA

By : _____
Nome: Dmytro Kuleba
Titolo: Ministro degli Affari Esteri

LA BANCA

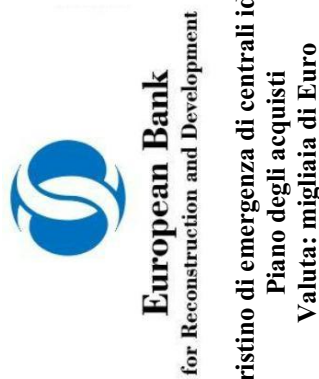
**BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO**

Da: _____
Nome: Odile Renaud-Basso
Titolo: Presidente

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Da: _____
Nome: Antonio Tajani
Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale



N.	Descrizione	Valore stimato	Finanziamento BERS	Altri finanziamenti		Tipo di contratto	Procedure di gara	Cronoprogramma		
				Fonte*	Importo			Gara d'appalto	Firma del contratto	Finalizzazione del contratto
Sostegno di liquidità d'emergenza										
	Sostegno di liquidità d'emergenza	60.000	50.000	Locale	10.000	n/a	n/a	n/a		
Spesa in conto capitale										
1	Fornitura di quattro turbine e generatori per la Dnipro-1 HPP	133.200	111.000	Locale	22.200	Beni	Aperto (multi-fase)	feb-24	mag-24	set-29
2	Fornitura di due gru a cavalletto per la Seredniodniprovsk HPP	28.800	24.000	Locale	4.800	Beni	Aperto (fase singola)	mag-24	ago-24	nov-26
3	Supporto all'attuazione del progetto	1.200	1.000	Locale	200	Servizi di consulenza	Aperto (fase singola a due buste)	ott-23	dic-23	set-29
Imprevisti		1.300.000	14.000	Locale	2.800					
4	Smantellamento ed installazione di turbine e generatori			Locale	39.600	Lavori	Alternativo		Da confermare	Da confermare
5	Smantellamento ed installazione delle gru a cavalletto			Locale	9.000	Lavori	Alternativo		Da confermare	Da confermare
Totale spese in conto capitale (CAPEX)		228.600	150.000		78.600					
Costo totale del Progetto		288.600	200.000		88.600					

Nota: Ukrhydroenergo utilizzerà i suoi fondi per il pagamento dell'IIVA. Anche le risorse per le componenti 4 e 5 saranno fornite da Ukrhydroenergo attraverso i suoi fondi.

Progetto di ripristino d'emergenza delle centrali idroelettriche

Cliente: La società per azioni “Ukrhydroenergo” (o “UHE”) è una società statale che possiede e gestisce centrali idroelettriche e centrali di stoccaggio con una capacità nominale di 5.8 GW (5.1 GW è la capacità operativa dovuta ai ripetuti attacchi all'infrastruttura energetica ucraina).

Progetto: Un credito con garanzia sovrana a favore di UHE di EUR 200 milioni. Il credito consiste di due componenti: (1) fino ad EUR 150 milioni per il finanziamento delle gare d'appalto dell'equipaggiamento essenziale (4 generatori di energia idroelettrica per la centrale di Dnipro e 2 gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro) e (2) fino ad un massimo di EUR 50 milioni per finanziare il fabbisogno di liquidità d'emergenza, soprattutto in relazione al pagamento ad Ukrenergo dei servizi di compensazione, distribuzione e trasmissione della corrente elettrica.

Si prevede che la componente in conto capitale vada a finanziare l'approvvigionamento di (1) 4 turbine e generatori per la centrale di Dnipro (unità idriche N. 4, 5, 6, 7), con una capacità nominale di 75 MW ciascuna (300 MW totali), (2) due gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro, tipologia 2x75/2x15/3t e 75t, e (3) un consulente per il sostegno della realizzazione del progetto. I lavori d'installazione e di smantellamento verranno finanziati dai fondi propri della compagnia statale UHE.

L'efficace esecuzione del progetto renderà possibile il raggiungimento dei seguenti risultati:

1. La fornitura di 4 generatori di energia per la centrale di Dnipro permetterà:
 - l'aumento dell'affidabilità operativa della centrale e il suo funzionamento senza incidenti;
 - la riduzione dei costi di riparazione e di manutenzione dei generatori;
 - l'aumento di disponibilità delle unità idrauliche;
 - una maggiore efficienza delle caratteristiche ottimali della turbina;
 - il miglioramento delle condizioni di cavitazione delle turbine;
 - ridurre il periodo di inattività delle unità idrauliche.
2. La fornitura di due gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro (tipologia 2x75/2x15/3t e 75t) permetterà:
 - l'aumento dell'affidabilità operativa della centrale e il suo funzionamento senza incidenti;
 - la riduzione dei costi di riparazione e di manutenzione;
 - assicurare la manovrabilità e aumentare la velocità delle operazioni.

Motivazione: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022, la società di stato UHE ha subito oltre 40 attacchi missilistici che hanno causato danni ingenti alle sue centrali idro-elettriche e un costo stimato di riparazione di circa 500 mln EUR, con l'esclusione della centrale di Kakhovska. Quest'ultima, una risorsa indispensabile, è stata occupata e successivamente distrutta nel giugno 2023, portando a significative conseguenze sociali, economiche ed ambientali. Si stima che la ricostruzione della centrale di Kakhovska potrebbe richiedere almeno 5 anni, per un investimento tra 1 e 2 miliardi di euro.

Nonostante la presente iniziativa non preveda di finanziare la ricostruzione della centrale idroelettrica di Kakhovska, andrà ad affrontare l'urgente bisogno di investimenti delle centrali di Dniprovska e di Seredniodnipro, che sono fondamentali per il mantenimento della capacità di produzione di energia elettrica oltre che per la stabilità delle altre centrali che si affacciano sul fiume Dnipro. La sostituzione dei 4 generatori di energia elettrica (turbine + generatori) permetterà di aumentare del 16% la capacità delle unità idrauliche, di migliorare la qualità e la sicurezza delle operazioni e di migliorare il volume di energia elettrica prodotta di circa il 9%. Inoltre, il progetto finanzia l'acquisto di 2 nuove gru a cavalletto per sostituire quelle

danneggiate dai bombardamenti alla centrale di Seredniodnipro. Tali gru sono indispensabili per il mantenimento delle installazioni produttive essenziali della centrale e per garantire l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni.

Implementazione del progetto: 5 anni, in linea con il piano d'appalto accordato con UHE.

Termini e condizioni: I parametri della struttura della transazione e gli accordi tra la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e l'Italia riguardanti il finanziamento dell'iniziativa sono delineati nella *Transaction Structure Note* condivisa con i partner italiani.

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

TERMINI E CONDIZIONI STANDARD

5 novembre 2021

**Il presente documento riflette le politiche e le
prassi della Banca e potrebbe essere, di volta in volta, soggetto a revisione**

INDICE

ARTICOLO I - APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD	1
SEZIONE 1.01. APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD	1
SEZIONE 1.02. DIVERGENZE CON I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E I ACCORDI DI GARANZIA	1
ARTICOLO II - RIFERIMENTI E INTESTAZIONI; DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE 2.01 INTERPRETAZIONE.....	1
SEZIONE 2.02. DEFINIZIONI	2
ARTICOLO III - EROGAZIONI; IMPEGNI DI RIMBORSO; INTERESSI E ALTRI ONERI; RIMBORSO.....	13
SEZIONE 3.01. EROGAZIONI.....	13
SEZIONE 3.02. IMPEGNI DI RIMBORSO CONDIZIONATI E INCONDIZIONATI	14
SEZIONE 3.03. RIDISTRIBUZIONE	14
SEZIONE 3.04. INTERESSI.....	15
SEZIONE 3.05. COMMISSIONE DI DISPONIBILITA' E COMMISSIONE <i>FRONT-END</i>	17
SEZIONE 3.06. PAGAMENTI DA PARTE DELLA MUTUATARIA.....	18
SEZIONE 3.07. RIMBORSI ANTICIPATO.....	18
SEZIONE 3.08. CANCELLAZIONE	18
SEZIONE 3.09. INTERESSI DI MORA.....	19
SEZIONE 3.10. COSTI DI <i>UNWINDING</i>	19
SEZIONE 3.11. VALUTA, FORMA E DETERMINAZIONE DEI PAGAMENTI.....	21
SEZIONE 3.12. COMMISSIONI E COSTI.....	21
SEZIONE 3.13. ALTERAZIONI DEL MERCATO	21
ARTICOLO IV – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.....	22
SEZIONE 4.01. COOPERAZIONE E INFORMAZIONI	22
SEZIONE 4.02. RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.....	23
SEZIONE 4.03. APPALTI	24
SEZIONE 4.04. CONTABILITÀ DEL PROGETTO E REPORTISTICA.....	25
ARTICOLO V - IMPEGNI FINANZIARI E OPERATIVI.....	27
SEZIONE 5.01. <i>NEGATIVE PLEDGE</i>	27
SEZIONE 5.02. REPORTISTICA	28
ARTICOLO VI - IMPOSTE; LIMITAZIONI AI PAGAMENTI	28
SEZIONE 6.01. IMPOSTE	28
SEZIONE 6.02. LIMITAZIONI AL PAGAMENTO.....	29
ARTICOLO VII - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE; ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA.....	29
SEZIONE 7.01. SOSPENSIONE	29
SEZIONE 7.02. CANCELLAZIONE DA PARTE DELLA BANCA	32
SEZIONE 7.03. IMPEGNO DI RIMBORSO INCONDIZIONATO NON SOGGETTO A SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE	33
SEZIONE 7.04. OBBLIGHI DELLA MUTUATARIA E DEL GARANTE	33
SEZIONE 7.05. CANCELLAZIONE DELLA GARANZIA	33
SEZIONE 7.06. EVENTI DI ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA.....	34
ARTICOLO VIII – OPPONIBILITÀ; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
SEZIONE 8.01. OPPONIBILITÀ'	34
SEZIONE 8.02. OBBLIGHI DEL GARANTE.....	35
SEZIONE 8.03. MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI.....	35
SEZIONE 8.04. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	35

ARTICOLO IX - EFFICACIA; RISOLUZIONE.....	37
SEZIONE 9.01. DATA DI EFFICACIA.....	37
SEZIONE 9.02. CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL'EFFICACIA	37
SEZIONE 9.03. PARERE LEGALE.....	38
SEZIONE 9.04. RISOLUZIONE PER MANCATA ENTRATA IN VIGORE.....	38
SEZIONE 9.05. CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PER ADEMPIMENTO	38
ARTICOLO X - COMUNICAZIONI; RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI; MODIFICHE.....	39
SEZIONE 10.01. COMUNICAZIONI.....	39
SEZIONE 10.02. POTERE DI AGIRE	39
SEZIONE 10.03. MODIFICHE.....	39
SEZIONE 10.04. LINGUA INGLESE	40
SEZIONE 10.05. SOTTOSCRIZIONE IN PIÙ COPIE	40
SEZIONE 10.06. DIVULGAZIONE	40

ARTICOLO I - APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD**Sezione 1.01. Applicazione dei Termini e Condizioni Standard**

(a) Qualesivoglia accordo della Banca avente ad oggetto un finanziamento, una garanzia o altra agevolazione finanziaria a favore di, o garantita da, un membro della Banca potrà prevedere che le parti di tale accordo accettino le disposizioni dei presenti Termini e Condizioni Standard. Nella misura in cui ciò sia previsto da tale accordo, i presenti Termini e Condizioni Standard si applicheranno ad esso con la stessa validità ed efficacia che avrebbero ove integralmente riportate in esso. Nessuna revoca o modifica dei presenti Termini e Condizioni Standard sarà efficace in relazione a tale accordo, a meno che le parti di tale accordo non lo concordino.

(b) Nell'eventualità in cui:

(i) il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto tra la Banca e un membro della Banca, i riferimenti al "Garante", al "Accordo di garanzia" e al "Rappresentante Autorizzato del Garante" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione;

(ii) non vi sia un Accordo di Progetto, i riferimenti all'"Accordo di Progetto" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione; e

(iii) l'intero Progetto debba essere realizzato dalla Mutuataria, i riferimenti al'"Soggetto del Progetto" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione.

Sezione 1.02. Divergenze con i Contratti di Finanziamento e i Accordi di garanzia

Ove una disposizione di un accordo di cui alla Sezione 1.01(a) fosse in conflitto con una disposizione dei presenti Termini e Condizioni Standard, prevarrà la disposizione di tale accordo.

ARTICOLO II - RIFERIMENTI E INTESTAZIONI; DEFINIZIONI**Sezione 2.01 Interpretazione**

(a) I riferimenti agli Articoli o alle Sezioni nei presenti Termini e Condizioni Standard saranno intesi come riferimenti agli Articoli o alle Sezioni dei presenti Termini e Condizioni Standard.

(b) Nei presenti Termini e Condizioni Standard, o in un contratto al quale gli stessi si applicano, salvo il caso in cui il contesto non richieda diversamente, le parole al singolare includeranno il loro corrispettivo plurale e viceversa, le parole riferite a soggetti includeranno le società, le partnership e altre persone giuridiche e i riferimenti a un soggetto includono i relativi successori e aventi causa (*permitted assigns*).

(c) Nei presenti Termini e Condizioni Standard o in un contratto al quale gli stessi si applicano, le intestazioni degli Articoli e delle Sezioni, nonché l'Indice, sono inseriti solo per comodità di riferimento e non dovranno essere utilizzati ai fini dell'interpretazione degli stessi.

(d) I riferimenti nei presenti Termini e Condizioni Standard, o in qualsiasi accordo al quale gli stessi si applicano in conformità alla Sezione 1.01, a un indice, una pagina o una schermata dei servizi di informazione finanziaria che riporti un tasso, comprenderanno:

(i) qualsiasi indice, pagina o schermata sostitutiva di tale servizio di informazione che riporti tale tasso; e

(ii) l'indice, la pagina o la corrispondente schermata del servizio di informazione sostitutivo che riporti di volta in volta il corrispondente tasso sostitutivo,

e, qualora tale indice, pagina, schermata o servizio cessasse di essere disponibile, includeranno qualsiasi altro indice, pagina o servizio che indichi tale tasso comunicato dalla Banca alla Mutuataria e al Garante.

Sezione 2.02. Definizioni

Salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato ove utilizzati nei presenti Termini e Condizioni Standard o in un contratto al quale si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard:

"Collegata/o" in riferimento a qualsiasi soggetto, indica qualsiasi altro soggetto che direttamente o indirettamente controlla, è controllata da, o è sotto controllo comune con, tale soggetto.

"Accordo Istitutivo della Banca" indica l'Accordo Istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, datato 29 maggio 1990.

"Asset" includono proprietà, ricavi o crediti di qualsiasi tipo.

"Importo Disponibile" indica la parte del Finanziamento che non sarà stata, di volta in volta, cancellata o utilizzata o assoggettata a un Impegno di Rimborso condizionato o incondizionato.

"Banca" indica la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

"Rappresentante della Banca" indica un soggetto dipendente della Banca o un consulente, agente o rappresentante incaricato dalla Banca.

"Mutuataria"	indica la parte a favore della quale viene erogato il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento.
" Rappresentante Autorizzato della Mutuataria"	indica il soggetto designato come tale nel Contratto di Finanziamento.
"Giorno Lavorativo"	indica un giorno (diverso dal sabato o dalla domenica): (i) nel caso in cui la valuta del Finanziamento sia l'USD: (a) in cui le banche commerciali sono aperte per operazioni di carattere generale (comprese le operazioni in valuta estera e su depositi in valuta estera) a Londra, Inghilterra, e in cui le banche commerciali e i mercati dei cambi regolano i pagamenti in USD a New York, USA; e (b) in relazione a (x) la determinazione del primo giorno o dell'ultimo giorno di un Periodo di Interessi per un Finanziamento, o altrimenti in relazione alla determinazione della durata di tale Periodo di Interessi, (y) la determinazione del primo giorno o dell'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora per un Finanziamento, o altrimenti in relazione alla determinazione della durata di tale Periodo di Interessi di Mora, o (z) nel caso in cui una parte di un Finanziamento diventi esigibile in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi o dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora, la determinazione dell'ultimo giorno e della durata del relativo periodo per il calcolo degli interessi, che non sia un giorno in cui la <i>Securities Industry and Financial Markets Association</i> (o qualsiasi organizzazione che subentri alla stessa) raccomanda che i dipartimenti <i>fixed income</i> dei propri membri restino chiusi per l'intera giornata ai fini della negoziazione di titoli di Stato statunitensi (<i>US Government securities</i>); oppure (ii) nel caso in cui la valuta del Finanziamento sia l'Euro, in cui le banche commerciali sono aperte per le operazioni di carattere generale (incluse le operazioni in valuta estera e su depositi in valuta estera) a Londra, Inghilterra, e che sia un Giorno TARGET.
"Categoria"	indica una categoria di elementi da finanziare con i proventi del Finanziamento, come previsto dal Contratto di Finanziamento.
"Oneri"	indica gli oneri, le commissioni, le spese, i premi, i Costi di <i>Unwinding</i> e gli interessi di mora relativi al Finanziamento.

"Co-finanziatore"	indica il finanziatore (diverso dalla Banca) di cui alla Sezione 7.01(a)(x) che eroga il Cofinanziamento; ove il Contratto di Finanziamento preveda più di un finanziatore, "Co-finanziatore" si riferisce separatamente a ciascuno di tali finanziatori.
"Cofinanziamento"	indica il finanziamento di cui alla Sezione 7.01(a)(x) e specificato nel Contratto di Finanziamento fornito o da fornirsi per il Progetto dal Co-finanziatore. Ove il Contratto di Finanziamento preveda più di un finanziamento, "Cofinanziamento" si riferisce separatamente a ciascuno di tali finanziamenti.
"Accordo di Cofinanziamento"	indica l'accordo di cui alla Sezione 7.01(a)(x)(A) avente ad oggetto il Cofinanziamento.
"Termine Ultimo per il Cofinanziamento"	indica la data di cui alla Sezione 7.01(a)(x)(A) e specificata nel Contratto di Finanziamento entro la quale l'Accordo di Cofinanziamento dovrà entrare in vigore. Qualora il Contratto di Finanziamento specifichi più di una data, "Termine Ultimo di Cofinanziamento" si riferisce separatamente a ciascuna di tali date.
"Commissione di Disponibilità"	indica la commissione di impegno di cui alla Sezione 3.05(a).
"Controllo"	in riferimento a qualsiasi soggetto o entità (compresi, con i relativi significati, i termini "controllato da", "controllante" e "sotto controllo comune con") indica la titolarità, in via diretta o indiretta, del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le <i>policy</i> di tale soggetto o entità, sia mediante possesso di azioni con diritto di voto, sia in virtù di un contratto o altro.
"Credit Adjustment Spread"	ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.
"Valuta"	indica la valuta di un Paese avente corso legale per il pagamento dei debiti pubblici e privati in tale Paese.
"Periodo di Interessi Di Mora"	indica, con riferimento a qualsiasi importo scaduto ai sensi del Contratto di Finanziamento, il periodo avente decorrenza nel giorno in cui tale pagamento diventa esigibile o, a seconda dei casi, l'ultimo giorno del precedente Periodo di Interessi di Mora con riferimento ad un importo scaduto, e che termina in un Giorno Lavorativo indicato dalla Banca.
"Azione di Divulgazione"	indica l'azione definita come tale nelle <i>Policy</i> e Procedure Operative della Banca.

"Dollari" o "USD"	indica la valuta legale degli Stati Uniti d'America.
"Erogazione"	indica l'utilizzo di una parte dell'Importo Disponibile da parte della Mutuataria mediante uno o più pagamenti effettuati dalla Banca alla Mutuataria o all'ordine della stessa.
"Manuale per le Erogazioni della BERS"	indica il manuale per le erogazioni della Banca, come di volta in volta modificato dalla Banca.
"Regolamento sugli Appalti (<i>Procurement</i>) della BERS"	indica le <i>policy</i> e il regolamento sugli appalti (<i>procurement</i>) per i progetti finanziati dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, come di volta in volta modificate dalla Banca.
"Data di Efficacia"	indica la data in cui il Contratto di Finanziamento entrerà in vigore ai sensi della Sezione 9.01.
"Azione Esecutiva"	indica l'azione definita come tale (<i>enforcement action</i>) nelle <i>Policy</i> e Procedure Operative della Banca.
" <i>Policy</i> e Procedure Operative"	indica le <i>Policy</i> e le Procedure Operative della Banca in vigore alla data di cui al Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificate, e qualsiasi <i>policy</i> o procedura adottata dalla Banca successivamente a, o in sostituzione di, tali <i>policy</i> e procedure.
"Euro", "EUR" o "€"	indica la valuta legale degli Stati membri dell'Unione Europea che adottano la moneta unica in conformità alla legislazione dell'Unione Europea relativa all'unione economica e monetaria.
"Indebitamento Estero"	indica qualsiasi indebitamento che sia o possa divenire dovuto in una valuta diversa dalla Valuta del Membro.
"Tasso di Interesse Fisso"	indica il tasso di interesse di volta in volta dovuto sul Finanziamento in conformità alla Sezione 3.04(d).
"Commissione <i>Front-end</i> "	indica la commissione <i>front-end</i> di cui alla Sezione 3.05(b).
"Accordo di garanzia"	indica l'accordo tra la Banca e un membro della Banca avente ad oggetto la garanzia del Finanziamento, come di volta in volta modificato; e tale termine include i presenti Termini e Condizioni Standard applicati allo stesso, a tutti gli allegati al Accordo di garanzia e a tutti gli accordi integrativi o inclusi nell'ambito del Accordo di garanzia.

"Garante"	indica il membro della Banca che è parte del Accordo di garanzia.
"Rappresentante Autorizzato del Garante"	indica il soggetto designato come tale nel Accordo di garanzia.
"Assunzione di un Debito"	indica l'assunzione o la garanzia di un debito e qualsiasi rinnovo, estensione o modifica dei termini del debito o della relativa assunzione o della garanzia dello stesso.
"Data di Conversione degli Interessi"	indica una Data di Pagamento degli Interessi selezionata dalla Mutuataria in conformità alla Sezione 3.04(c)(ii).
"Periodo di Conversione degli Interessi"	indica un periodo di almeno un (1) anno, che ha inizio ad una Data di Pagamento degli Interessi e termina ad una Data di Pagamento degli Interessi, scelto dalla Mutuataria in conformità alla Sezione 3.04(c)(ii).
"Data di Determinazione degli Interessi"	indica un Giorno Lavorativo precedente di almeno due Giorni Lavorativi dal primo giorno del Periodo di Conversione degli Interessi.
"Data di Pagamento degli Interessi"	indica qualsiasi giorno che cade in una delle date specificate nel Contratto di Finanziamento per il pagamento degli interessi sul Finanziamento, fermo restando, tuttavia, che ove una Data di Pagamento degli Interessi corrispondesse ad un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale Data di Pagamento degli Interessi sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo nello stesso mese solare o, ove non ci fosse un Giorno Lavorativo successivo nello stesso mese solare, al Giorno Lavorativo immediatamente precedente.
"Periodo di Interessi"	indica, in merito a qualsiasi Erogazione, il periodo che inizia alla data di tale Erogazione e termina alla successiva Data di Pagamento degli Interessi, e ogni periodo successivo che inizia ad una Data di Pagamento degli Interessi e termina alla successiva Data di Pagamento degli Interessi, fermo restando che, qualora l'Erogazione sia effettuata meno di quindici (15) Giorni Lavorativi prima della successiva Data di Pagamento degli Interessi, il primo Periodo di Interessi per tale Erogazione inizierà alla data di tale Erogazione e terminerà alla Data di Pagamento degli Interessi dopo la successiva Data di Pagamento degli Interessi.

"Tasso di Interesse"	si intende il Tasso di Interesse Fisso o il Tasso di Interesse Variabile, o entrambi, come indicato nel Contratto di Finanziamento o, nel caso in cui il Tasso di Interesse Fisso sia stabilito ai sensi della Sezione 3.04(c), nella comunicazione della Banca alla Mutuataria e al Garante emessa ai sensi della Sezione 3.04(c)(iii).
"IPAM"	indica il Meccanismo Indipendente di <i>Accountability</i> del Progetto (<i>Independent Project Accountability Mechanism</i>) della Banca, come previsto dalla <i>Policy</i> di <i>Accountability</i> del Progetto dell'aprile 2019, come di volta in volta modificata, integrata o sostituita.
"Ultima Data di Disponibilità"	indica la data indicata come tale nel Contratto di Finanziamento.
"Vincolo"	include le ipoteche, i pegni, gli oneri, i privilegi e le cause di prelazione di qualsiasi tipo e qualsiasi accordo che abbia un effetto equivalente.
"Finanziamento"	indica il finanziamento previsto dal Contratto di Finanziamento.
"Contratto di Finanziamento"	indica il contratto di finanziamento a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard, come di volta in volta modificato; e tale termine include i presenti Termini e Condizioni Standard come ad esso applicati, tutti gli allegati al Contratto di Finanziamento e tutti gli accordi supplementari al Contratto di Finanziamento.
"Valuta del Finanziamento"	indica la Valuta o le Valute in cui è denominato il Finanziamento, come specificato nel Contratto di Finanziamento.
"Data di Rimborso del Finanziamento"	indica qualsiasi giorno che cade in una delle date specificate nel Contratto di Finanziamento per il rimborso del capitale del Finanziamento, fermo restando, tuttavia, che qualora una Data di Rimborso del Finanziamento venga a cadere altrimenti in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale Data di Rimborso del Finanziamento sarà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo nello stesso mese solare o, ove non ci fosse un Giorno Lavorativo successivo nello stesso mese solare, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente.
"Margine"	indica l'uno per cento (1%) annuo.
"Evento di Alterazione del Mercato"	ha il significato attribuito a tale termine:

	(a) nel caso in cui la Valuta del Finanziamento sia l'Euro, nella Sezione II dell'Allegato 1 (<i>Finanziamenti denominati in euro</i>); oppure
	(b) se la Valuta del Finanziamento è USD, nella Sezione II dell'Allegato 2 (<i>Finanziamenti denominati in USD</i>).
"Membro"	indica il membro della Banca che è parte del Contratto di Finanziamento o del Accordo di garanzia o di altro accordo di cui alla Sezione 1.01(a).
"Importo Minimo di Cancellazione"	indica l'importo specificato come tale nel Contratto di Finanziamento.
"Importo Minimo di Erogazione"	indica l'importo specificato come tale nel Contratto di Finanziamento.
"Importo Minimo di Rimborso Anticipato"	indica l'importo specificato nel Contratto di Finanziamento.
"Pratica Vietata"	ha il significato definito nelle <i>Policy</i> e Procedure Operative in vigore al momento della stipula del Contratto di Finanziamento.
"Progetto"	indica il progetto per il quale viene erogato il Finanziamento, come descritto nel Contratto di Finanziamento o nel Accordo di garanzia, come di volta in volta modificato mediante accordo tra le parti.
"Accordo di Progetto"	indica ogni eventuale accordo di progetto descritto nel Contratto di Finanziamento o nel Accordo di garanzia, come di volta in volta modificato; e tale termine include i presenti Termini e Condizioni Standard ad esso applicati, tutti gli allegati di tale Accordo di Progetto e tutti gli accordi aggiuntivi a tale Accordo di Progetto.
"Soggetto del Progetto"	si intende ogni soggetto indicato come tale nel Contratto di Finanziamento.
"Rappresentante Autorizzato del Soggetto del Progetto "	indica, in relazione a qualsiasi Soggetto del Progetto, il soggetto designato come tale in un Accordo di Progetto.

"Asset Pubblici"	indicano gli <i>Asset</i> del Membro, di qualsiasi sua suddivisione politica o amministrativa e di qualsiasi entità posseduta e controllata da, o operante per conto o a beneficio del Membro o di tale suddivisione, incluso l'oro e <i>Asset</i> in valuta estera detenuti da qualsiasi istituzione che svolga le funzioni di banca centrale o di fondo di stabilizzazione dei cambi, o funzioni simili, per il Membro.
"Pagina di Riferimento (<i>Reference Page</i>)"	indica, per i Finanziamenti denominati in Euro, la schermata dei tassi interbancari offerti della Euro-zona per i depositi in Euro designata come pagina EURIBOR01 sui servizi Thomson Reuters (o altra pagina che possa sostituire EURIBOR01 sui servizi Thomson Reuters ai fini della visualizzazione dei tassi interbancari offerti della Euro-zona per i depositi in Euro).
"Impegno di Rimborso"	indica un impegno di cui alla Sezione 3.02, che potrà essere un "Impegno di Rimborso Condizionato" o un "Impegno di Rimborso Incondizionato", secondo quanto precisato in tale Sezione.
"Tasso di Interesse del Mercato Rilevante "	indica il tasso di interesse specificato nell'Allegato 1 (<i>Finanziamenti denominati in EUR</i>) se la Valuta del Finanziamento è l'Euro o nell'Allegato 2 (<i>Finanziamenti denominati in USD</i>) se la Valuta del Finanziamento è l'USD, a seconda dei casi.
"Statuto"	indica, per quanto riguarda la Mutuataria (ove non fosse membro della Banca) o un Soggetto del Progetto, lo statuto, l'atto e/o il provvedimento, la decisione, costitutivi o altro strumento simili, come dettagliato nel Contratto di Finanziamento o in ciascun Contratto di Progetto.
"Controllata"	indica, con riferimento a qualsiasi soggetto, qualsiasi altro soggetto di cui oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sia posseduto, direttamente o indirettamente, da tale soggetto medesimo o che sia in altro modo effettivamente controllata da tale soggetto.
"Giorno TARGET"	indica qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET sia aperto per il regolamento dei pagamenti in Euro.
"Imposte"	indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte, dazi, tasse e diritti di qualsiasi natura, sia in vigore alla data del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto, sia imposti successivamente nel territorio del Membro.

- "Tranche" indica una *tranche* del Finanziamento definita come tale nel Contratto di Finanziamento.
- "Costi di *Unwinding*" indica:
- (I) nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo II, l'importo per il quale il Flusso di Entrate Originario supera il Flusso di Entrate Sostitutivo, dove:
- (a) Per "Flusso di Entrate Originario" si intende il valore attuale dell'insieme dei pagamenti a titolo di capitale e di interessi eventualmente dovuti alla Banca sulla quota di Finanziamento soggetta al Tasso di Interesse Fisso durante il Periodo di Calcolo (come infra definito) qualora non vi fosse alcun rimborso anticipato, accelerazione della scadenza o cancellazione e ove fossero maturati interessi su tale quota di Finanziamento al Tasso Fisso (come infra definito) nel corso dei periodi in cui il Tasso di Interesse Fisso è in vigore ai sensi della Sezione 3.04(d) e applicando il Tasso Variabile applicabile per tutti gli altri periodi.
- (b) "Flusso di Entrate Sostitutivo" indica la somma di:
- (1) il valore attuale di tutti i pagamenti residui a titolo di capitale e di interessi che, tenuto conto di qualsivoglia rimborso anticipato, cancellazione o accelerazione della scadenza, eventualmente dovuti alla Banca sulla quota di Finanziamento soggetta al Tasso di Interesse Fisso durante il Periodo di Calcolo ove fossero maturati interessi su tale quota di Finanziamento a Tasso Fisso nel corso dei periodi in cui il Tasso di Interesse Fisso è in vigore ai sensi della Sezione 3.04(d) e applicando il Tasso Variabile applicabile per tutti gli altri periodi; e
- (2) ove applicabile:
- (A) nel caso di un rimborso anticipato ai sensi della Sezione 3.07, il valore attuale dell'importo del Finanziamento soggetto al Tasso di Interesse Fisso oggetto di rimborso anticipato, determinato attualizzando tale importo a

partire dalla data di scadenza del rimborso anticipato alla Data di Calcolo (come infra definita) al Tasso di Attualizzazione (come infra definito); e/o

(B) in caso di ogni altro pagamento anticipato, l'importo del Finanziamento soggetto al Tasso di Interesse Fisso che è stato pagato anticipatamente; e/o

(C) in caso di accelerazione della scadenza, il valore attuale dell'importo del Finanziamento soggetto al Tasso di Interesse Fisso e la cui scadenza è stata accelerata, determinato attualizzando tale importo dalla data in cui l'accelerazione diventi efficace alla Data di Calcolo al Tasso di Attualizzazione; e/o

(D) in caso di cancellazione, il valore attuale dell'importo del Finanziamento soggetto al Tasso di Interesse Fisso e cancellato, determinato attualizzando tale importo dall'Ultima Data di Disponibilità alla Data di Calcolo al Tasso di Attualizzazione.

(c) "Tasso Fisso" indica il Tasso di Interesse Fisso al netto del Margine.

(d) Ai fini dei paragrafi (I)(a) e (I)(b)(1) di cui sopra, il valore attuale di ciascun pagamento a titolo di capitale e di interessi sarà determinato attualizzando l'importo di tale pagamento dalla data di scadenza alla Data di Calcolo utilizzando il Tasso di Attualizzazione.

(e) "Data di Calcolo" indica:

(1) nel caso di un rimborso anticipato ai sensi della Sezione 3.07, la data fissata due Giorni Lavorativi prima della data di scadenza di tale rimborso anticipato o, a discrezione della Banca, la data di scadenza di tale pagamento anticipato;

(2) nel caso di altro pagamento anticipato, la data in cui tale pagamento viene effettuato o la data successiva scelta dalla Banca a propria discrezione; e

- (3) in caso di accelerazione della scadenza o cancellazione, la data fissata due Giorni Lavorativi prima della data in cui tale accelerazione o cancellazione diventi efficace o, a discrezione della Banca, la data in cui tale accelerazione o cancellazione entri in vigore.
- (f) "Periodo di Calcolo" indica:
- (1) nel caso di un rimborso anticipato ai sensi della Sezione 3.07, il periodo decorrente dalla data in cui tale rimborso anticipato divenga dovuto e che termina alla Data di Rimborso Finale del Finanziamento;
- (2) nel caso di altro pagamento anticipato, il periodo decorrente dalla data di tale pagamento anticipato, o ad una data successiva scelta dalla Banca a propria discrezione, e che termina alla Data di Rimborso del Finanziamento finale; e
- (3) in caso di accelerazione della scadenza o cancellazione, il periodo decorrente alla data in cui tale accelerazione o cancellazione diventa effettiva e che termina alla Data di Rimborso del Finanziamento finale.
- (g) "Tasso di Attualizzazione" indica il tasso di attualizzazione per la relativa scadenza ricavato dalla curva "par swap" (*par swap curve*) per la Valuta del Finanziamento disponibile alla Banca sul mercato degli *interest rate swap* e delle opzioni sui tassi di interesse alla Data di Calcolo.
- (h) "Tasso Variabile" indica i tassi a pronti (*forward rates*) per, a seconda dei casi, USD o Euro, per le relative scadenze, disponibili per la Banca sul mercato degli *interest rate swap* e delle opzioni sui tassi di interesse alla Data di Calcolo.

(II) Fermo restando il precedente paragrafo (I), per "Costi di *Unwinding*" si intende, con riferimento a qualsiasi proroga dell'Ultima Data di Disponibilità (come eventualmente concordato dalla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento) per qualsiasi quota del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso, l'importo di volta in volta comunicato dalla Banca alla Mutuataria e al Garante per iscritto.

"Tasso di Interesse Variabile"

indica il tasso di interesse di volta in volta dovuto sul Finanziamento ai sensi della Sezione 3.04(b).

ARTICOLO III – EROGAZIONI; IMPEGNI DI RIMBORSO; INTERESSI E ALTRI ONERI; RIMBORSO

Sezione 3.01. Erogazioni

La Mutuataria potrà utilizzare di volta in volta l'Importo Disponibile in conformità alle disposizioni del Contratto di Finanziamento e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

(a) Ultima Data di Disponibilità

Il diritto della Mutuataria di utilizzare l'Importo Disponibile sarà efficace a partire dalla Data di Efficacia e terminerà all'Ultima Data di Disponibilità o ad una data successiva che la Banca potrà stabilire a seguito della ricezione di una previa richiesta scritta della Mutuataria (che, in presenza di un Accordo di garanzia, dovrà essere controfirmata o comunque approvata dal Garante). La Banca comunicherà tempestivamente alla Mutuataria tale data successiva.

(b) Richieste di Erogazione

(i) Per effettuare una Erogazione, la richiesta di erogazione dovrà essere presentata alla Banca dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria o da un soggetto designato dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria. Ogni richiesta di erogazione presentata dovrà essere conforme e nella forma prescritta dal Manuale per le Erogazioni della BERS (*EBRD Disbursement Handbook*) e dovrà essere inoltrata alla Banca almeno quindici (15) Giorni Lavorativi prima della data di valuta proposta per l'Erogazione. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere soddisfacente per la Banca nella sostanza e dovrà essere accompagnata da documenti e altre evidenze in forma e sostanza idonee a fornire alla Banca la prova che la Mutuataria ha diritto all'importo della Erogazione e che l'importo della stessa sarà utilizzato esclusivamente per gli scopi di cui al Contratto di Finanziamento.

(ii) Ad eccezione dell'ultima Erogazione o salvo diverso accordo della Banca, le Erogazioni saranno effettuate per importi non inferiori all'Importo Minimo di Erogazione.

(c) Valuta delle Erogazioni

Le Erogazioni saranno effettuate nella Valuta del Finanziamento per un importo equivalente alle spese da finanziare con i proventi del Finanziamento. Nel caso di spese sostenute in una o più Valute diverse dalla Valuta del Finanziamento, l'importo equivalente delle Erogazioni sarà determinato come segue:

- (i) Ove la Mutuataria richieda il pagamento nella Valuta del Finanziamento, la Banca determinerà l'importo equivalente della Erogazione due Giorni Lavorativi prima del pagamento.
 - (ii) Ove la Mutuataria richieda il pagamento in una o più Valute delle spese, la Banca, a condizione che tali spese siano in Valute o in una Valuta prontamente disponibili del Membro, acquisterà tale Valuta o Valute nel modo che la Banca riterrà opportuno. L'importo equivalente dell'Erogazione sarà determinato dalla Banca sulla base dei costi di cambio che sono o sarebbero stati sostenuti dalla Banca utilizzando la Valuta del Finanziamento per soddisfare la richiesta.
- (d) Pagamenti in altre Valute

In circostanze eccezionali, la Banca potrà accogliere la richiesta della Mutuataria di effettuare il pagamento in una o più Valute diverse dalla Valuta del Finanziamento o dalla valuta delle spese. In tal caso, la Banca acquisterà tale Valuta o Valute nel modo che la Banca riterrà opportuno. L'importo equivalente della Erogazione sarà determinato dalla Banca sulla base dei costi di cambio che sono o sarebbero stati sostenuti dalla Banca utilizzando la Valuta del Finanziamento per soddisfare la richiesta.

Sezione 3.02. Impegni di Rimborso Condizionati e Incondizionati

- (a) Su richiesta della Mutuataria, la Banca potrà, in conformità con le disposizioni del Manuale per le Erogazioni della BERS, emettere Impegni di Rimborso incondizionati o condizionati per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle relative banche ai sensi di lettere di credito relative alle spese da finanziare nell'ambito del Finanziamento. Tali rimborsi costituiranno una Erogazione.
- (b) Nel caso di un Impegno di Rimborso condizionato, l'obbligo di pagamento della Banca sarà sospeso o risolto immediatamente a seguito di qualsiasi sospensione o cancellazione del Finanziamento da parte della Banca ai sensi delle Sezioni 7.01 o 7.02.
- (c) Nel caso di un Impegno di Rimborso incondizionato, l'obbligo di pagamento della Banca non sarà condizionato da alcuna successiva sospensione o cancellazione del Finanziamento.

Sezione 3.03. Ridistribuzione

- (a) Ove la Banca ritenga che l'importo del Finanziamento destinato a una determinata Categoria sia insufficiente a finanziare la percentuale concordata di spese in tale Categoria, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria (e, in presenza di un Accordo di garanzia, al Garante):

- (i) destinare a tale Categoria, nella misura necessaria a coprire l'ammanco stimato, i proventi del Finanziamento che precedentemente a tale redistribuzione erano destinati ad un'altra Categoria e che, a giudizio della Banca, non sono necessari per far fronte ad altre spese; e
 - (ii) ove tale redistribuzione non fosse in grado di colmare completamente l'ammanco stimato, ridurre la percentuale delle spese da finanziare in modo da poter continuare ad effettuare ulteriori Erogazione nell'ambito di tale Categoria fino a quando non saranno state effettuate tutte le spese previste.
- (b) Nel caso in cui abbia luogo una redistribuzione ai sensi del paragrafo (a)(i) di cui sopra, la Mutuataria potrà richiedere alla Banca (la quale richiesta, in presenza di un Accordo di garanzia, dovrà essere controfirmata o comunque approvata dal Garante) di effettuare un'ulteriore redistribuzione di un importo equivalente dei proventi del Finanziamento ad un'altra Categoria concordata tra la Mutuataria e la Banca.

Sezione 3.04. Interessi

Ad eccezione di quanto previsto dalla Sezione 3.09:

- (a) Nel caso di Finanziamento a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della successiva Sezione 3.04(b), si applicherà il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.
- (b) Nel caso di Finanziamento a Tasso di Interesse Variabile, gli interessi sul Finanziamento saranno determinati e saranno dovuti secondo i seguenti termini:
 - (i) L'importo a titolo di capitale del Finanziamento di volta in volta erogato e non rimborsato maturerà interessi durante il relativo Periodo di Interessi al Tasso di Interesse Variabile calcolato in conformità alla presente Sezione.
 - (ii) Gli interessi matureranno su base giornaliera, a partire dal primo giorno di un Periodo di Interessi, incluso, fino all'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi escluso, saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni e saranno dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi che coincide con l'ultimo giorno del relativo Periodo di Interessi.
 - (iii) Il Tasso di Interesse Variabile sarà pari alla somma del Margine e, fatta salva la Sezione 3.13, del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.
 - (iv) Immediatamente dopo la determinazione del tasso di interesse su un Finanziamento a Tasso Variabile in conformità al Contratto di Finanziamento, la Banca determinerà l'importo complessivo degli interessi che è o è previsto sia dovuto ai sensi di tale Finanziamento a Tasso Variabile per il relativo Periodo di Interessi e ne darà tempestiva comunicazione alla Mutuataria e al Garante.
 - (v) La presente Sezione non obbliga la Banca ad effettuare alcuna comunicazione alla Mutuataria o al Garante in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo.
- (c) Fermo restando quanto sopra, ove così previsto nel Contratto di Finanziamento, la Mutuataria potrà, in alternativa al pagamento di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile su tutto o parte del Finanziamento in quel momento in essere, scegliere di

corrispondere interessi ad un Tasso di Interesse Fisso su tale parte del Finanziamento, come segue:

(i) La Mutuataria potrà esercitare tale opzione alle seguenti condizioni:

(A) al momento dell'esercizio non si sia verificato e sussista alcun evento di cui alla Sezione 7.01 (e alcun evento che, a seguito di comunicazione e/o decorso del tempo, possa divenire tale) né alcun Evento di Alterazione del Mercato; e

(B) l'importo in linea capitale del Finanziamento oggetto di conversione da Tasso di Interesse Variabile a Tasso di Interesse Fisso non sia inferiore all'equivalente nella Valuta del Finanziamento di Euro 5.000.000.

(ii) La Mutuataria eserciterà tale opzione mediante comunicazione alla Banca almeno cinque Giorni Lavorativi prima della Data di Determinazione degli Interessi proposta. Tale comunicazione, salvo diverso accordo della Banca, sarà irrevocabile e conterrà la Data di Determinazione degli Interessi e il Periodo di Conversione degli Interessi scelti dalla Mutuataria e l'importo in linea capitale del Finanziamento da convertire in un Tasso di Interesse Fisso.

(iii) A partire dalla Data di Conversione degli Interessi, la parte del Finanziamento oggetto di conversione (come specificato nella comunicazione della Mutuataria) sarà soggetta al Tasso di Interesse Fisso. Ai fini della Sezione 3.04(d), il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sarà il tasso di interesse fisso a pronti (*forward fixed interest rate*) per la Valuta del Finanziamento disponibile per la Banca sul mercato degli interest rate swap a tale Data di Determinazione degli Interessi per tale Periodo di Conversione degli Interessi, (tenendo conto delle condizioni applicabili a tale porzione del Finanziamento, incluso lo *Spread* di Adeguamento del Credito (ove applicabile), il piano di ammortamento del capitale e di pagamento degli interessi per il Finanziamento), come tale somma sarà adeguata al fine di tenere conto del merito di credito della Mutuataria. La Banca determinerà il Tasso di Interesse Fisso a tale Data di Determinazione degli Interessi e ne darà tempestiva comunicazione alla Mutuataria e al Garante.

(iv) La Banca potrà in qualsiasi momento decidere di consolidare tutti i Tassi di Interesse Fissi applicabili alle porzioni del Finanziamento in un unico Tasso di Interesse Fisso pari alla media ponderata dei Tassi di Interesse Fissi applicabili alle porzioni del Finanziamento in quel momento. La Banca determinerà tale Tasso di Interesse Fisso consolidato e ne darà tempestiva comunicazione alla Mutuataria. Tale Tasso di Interesse Fisso consolidato si applicherà a tutte le quote del Finanziamento sulle quali matureranno interessi a Tasso di Interesse Fisso a partire dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla comunicazione della Banca alla Mutuataria.

(d) Nel caso in cui il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Fisso, gli interessi sul Finanziamento saranno dovuti come segue:

(i) L'importo principale del Finanziamento di volta in volta utilizzato e non rimborsato maturerà interessi durante il relativo Periodo di Interessi al Tasso di Interesse Fisso calcolato in conformità alla presente Sezione.

- (ii) Gli interessi matureranno dal primo giorno di un Periodo di Interessi, incluso, all'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi, escluso, saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni e saranno dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi che cade l'ultimo giorno del relativo Periodo di Interessi.
- (iii) Il Tasso di Interesse Fisso sarà la somma del Margine e del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante stabiliti nel Contratto di Finanziamento o, nel caso in cui il Tasso di Interesse Fisso sia stabilito ai sensi della Sezione 3.04(c) ad una data successiva alla data del Contratto di Finanziamento, nella comunicazione della Banca alla Mutuataria e al Garante emessa ai sensi della Sezione 3.04(c)(iii).
- (e) Ove si verifichi e sia in essere un evento di cui alle Sezioni 7.01(a) o 7.06, la Banca potrà scegliere di richiedere alla Mutuataria il pagamento degli interessi sulla parte del Finanziamento, eventualmente soggetta a un Tasso di Interesse Fisso, non a tale Tasso di Interesse Fisso ma a un Tasso di Interesse Variabile.
- (f) Ogni determinazione da parte della Banca dei tassi di interesse applicabili a un Finanziamento sarà definitiva, conclusiva e vincolante per la Mutuataria.

Sezione 3.05. Commissione di Disponibilità e Commissione *Front-End*

- (a) La Mutuataria corrisponderà alla Banca una commissione di disponibilità al tasso specificato nel Contratto di Finanziamento, dovuta sul totale dell'Importo Disponibile più qualsiasi importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso e non ancora utilizzato, a condizione che la Commissione di Impegno dovuta sull'importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso incondizionato sarà superiore dello 0,5% annuo al tasso della Commissione di Impegno di cui al Contratto di Finanziamento. La Commissione di Disponibilità maturerà a partire da sessanta (60) giorni dopo la data del Contratto di Finanziamento o, nel caso di Commissione di Disponibilità dovuta sull'importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso incondizionato, dalla data di emissione di tale Impegno di Rimborso incondizionato, e maturerà e sarà calcolata sulla stessa base degli interessi di cui alla Sezione 3.04(b)(ii). La Commissione di Disponibilità sarà dovuta ad ogni Data di Pagamento degli Interessi (anche ove nessun interesse sia dovuto a tale data) a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Efficacia.
- (b) La Mutuataria corrisponderà alla Banca una commissione *front-end* pari all'uno per cento (1%) (o altro importo indicato nel Contratto di Finanziamento) dell'importo a titolo di capitale del Finanziamento.
- (c) Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di Finanziamento, la Banca, per conto della Mutuataria, tratterà tale ammontare dall'Importo Disponibile alla Data di Efficacia, o entro i sette (7) giorni successivi, e verserà a se stessa l'importo della Commissione *Front-end* dovuta ai sensi della Sezione 3.05(b).
- (d) Nel caso in cui la Mutuataria scelga, ai sensi del Contratto di Finanziamento, di versare la Commissione *Front-end* con risorse proprie, la Commissione *Front-end* sarà dovuta entro sette (7) giorni dalla Data di Efficacia.

Sezione 3.06. Pagamenti da parte della Mutuataria

- (a) Il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento saranno dovuti dalla Mutuataria secondo le modalità e alle date stabilite nel Contratto di Finanziamento.
- (b) L'importo complessivo di qualsiasi interesse, commissione o onorario maturato che sia, o diventi, esigibile dalla Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento sarà arrotondato a due cifre decimali.

Sezione 3.07. Rimborso Anticipato

- (a) La Mutuataria potrà, ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo in linea capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato, unitamente a tutti gli interessi e gli Oneri maturati e non rimborsati, con un preavviso scritto di almeno trenta (30) Giorni Lavorativi alla Banca, preavviso che sarà irrevocabile e vincolante per la Mutuataria.
- (b) La Mutuataria corrisponderà alla Banca, alla data del rimborso anticipato, una commissione amministrativa di rimborso anticipato pari a un ottavo dell'uno per cento (0,125%) dell'importo capitale del Finanziamento oggetto del rimborso anticipato.
- (c) In caso di rimborso anticipato parziale, tale rimborso anticipato:
- (i) sarà, salvo diverso accordo della Banca, di importo almeno pari al minore tra:
 - (A) l'Importo Minimo di Rimborso Anticipato; e
 - (B) l'importo capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato; e
 - (ii) dovrà essere:
 - (A) in primo luogo, imputato ai fini del pagamento degli interessi e degli Oneri del Finanziamento; e
 - (B) in secondo luogo, imputato pro rata alle varie scadenze del capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato.

Sezione 3.08. Cancellazione

- (a) La Mutuataria potrà cancellare tutto o parte dell'Importo Disponibile in qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi con un preavviso scritto di almeno trenta (30) Giorni Lavorativi alla Banca, il quale preavviso sarà irrevocabile e vincolante per la Mutuataria. Tale cancellazione sarà di importo almeno pari al minore tra:
- (i) l'Importo Minimo di Cancellazione; e
 - (ii) l'Importo Disponibile.
- (b) In caso di cancellazione da parte della Mutuataria ai sensi della sottosezione (a) della presente Sezione o da parte Banca ai sensi della Sezione 7.02:

- (i) la Mutuataria corrisponderà alla Banca, alla data di cancellazione, tutti gli Oneri dovuti e non corrisposti a tale data e una commissione di cancellazione pari a un ottavo dell'uno per cento (0,125%) dell'importo capitale del Finanziamento cancellato, ad eccezione degli importi cancellati ai sensi della Sezione 7.02(a);
- (ii) l'importo cancellato sarà dedotto dall'Importo Disponibile in essere alla data della cancellazione; e
- (iii) l'importo cancellato sarà imputato pro rata alle varie scadenze del capitale del Finanziamento in scadenza dopo la data di tale cancellazione.

Sezione 3.09. Interessi di Mora

(a) Ove la Mutuataria non corrisponda alla scadenza qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, l'importo scaduto maturerà interessi ad un tasso pari alla somma di:

- (i) due per cento (2%) annuo;
- (ii) il Margine; e
- (iii) il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante o, se si è verificato un Evento di Alterazione del Mercato, il tasso che esprime in percentuale annua il costo della provvista della Banca (o, a discrezione della Banca, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante, ove disponibile), fermo restando che qualora il tasso ai sensi del presente sottoparagrafo (iii) sia inferiore a zero, il tasso sarà considerato pari a zero.

(b) Gli interessi di Mora dovranno:

- (i) matureranno su base giornaliera dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento;
- (ii) saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni;
- (iii) saranno capitalizzati alla fine di ciascun Periodo di Interessi di Mora; e
- (iv) saranno immediatamente esigibili su richiesta.

(c) Qualsivoglia determinazione da parte della Banca dei tassi di interesse applicabili agli importi scaduti e dei Periodi di Interesse di Mora sarà definitiva, conclusiva e vincolante per la Mutuataria.

Sezione 3.10. Costi di *Unwinding*

(a) Qualora, per qualsiasi motivo (compresa, a titolo esemplificativo, un'accelerazione della scadenza ai sensi della Sezione 7.06), una parte di un Finanziamento denominato in Euro e soggetto a Tasso di Interesse Variabile diventi dovuto in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interesse, la Mutuataria corrisponderà alla Banca, su richiesta, l'eventuale importo in base al quale:

(1) gli interessi che sarebbero maturati su tale porzione di Finanziamento a partire dalla data in cui la relativa porzione di Finanziamento è divenuta esigibile fino all'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in quel momento ad un tasso pari al Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per tale porzione di Finanziamento per tale Periodo di Interessi;

superano:

(2) gli interessi che la Banca potrebbe ricevere depositando un importo pari a tale porzione del Finanziamento presso una primaria banca del mercato interbancario dell'Euro-zona (per l'Euro) per il periodo decorrente alla data in cui la relativa porzione del Finanziamento è divenuta esigibile e che termina l'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in quel momento.

(b) Qualora, in qualsiasi momento, la Mutuataria comunichi, ai sensi della Sezione 3.07, il rimborso anticipato di una parte di un Finanziamento denominato in USD che è soggetto a un Tasso di Interesse Variabile o qualora la Mutuataria rimborsi anticipatamente su base volontaria tale parte del Finanziamento, la Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca, oltre a qualsiasi commissione amministrativa per il pagamento anticipato o ad altri importi dovuti in relazione ad esso, una commissione di *unwinding* pari a zero virgola quindici per cento (0,15%) dell'importo in linea capitale del Finanziamento rimborsato anticipatamente.

(c) Qualora, in qualsiasi momento:

(1) la Mutuataria effettui una comunicazione, ai sensi della Sezione 3.07, di rimborso anticipato di qualsiasi parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso o la Mutuataria altrimenti rimborsi anticipatamente tale parte del Finanziamento;

(2) una parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso la cui scadenza venga accelerata ai sensi della Sezione 7.06 o diventi comunque esigibile prima della scadenza dichiarata o diventi soggetta a un Tasso di Interesse Variabile ai sensi della Sezione 3.04(e); oppure

(3) una porzione del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso sia cancellata ai sensi delle Sezioni 3.08, 7.02 o 7.06 o venga comunque cancellata;

la Mutuataria, oltre a qualsiasi commissione amministrativa di rimborso anticipato, commissione di cancellazione o altri importi dovuti in relazione a ciò, corrisponderà alla Banca, su richiesta, l'importo degli eventuali Costi di *Unwinding*; fermo restando che, ove l'importo di tali Costi di *Unwinding* sia negativo, la Banca, alla successiva Data di Pagamento degli Interessi, accrediterà alla Mutuataria, nella Valuta del Finanziamento, l'importo di tali Costi di *Unwinding*.

(d) La Mutuataria dovrà immediatamente rimborsare alla Banca, previa comunicazione della stessa, tutti i costi, le spese e le perdite sostenuti dalla Banca e non altrimenti recuperati dalla Banca ai sensi delle Sezioni 3.10(a), 3.10(b) e 3.10(c) a seguito del verificarsi di un evento di cui alle successive Sezioni 7.01 o 7.06, di una modifica della durata di un Periodo di Interessi rilevante ai sensi della Sezione 3.13(b), di una modifica del criterio di determinazione del tasso di interesse ai sensi della Sezione 3.13(c), del rimborso anticipato o del rimborso di una parte del Finanziamento in una data diversa

dall'ultimo giorno di un Periodo di Interesse, del mancato pagamento da parte della Mutuataria di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto alla scadenza, del reperimento della provvista da parte della Banca, o con riferimento ai relativi accordi, di una Erogazione richiesta in una domanda di erogazione presentata ai sensi della Sezione 3.01(b) ma non effettuata in conseguenza all'applicazione di una o più disposizioni del Contratto di Finanziamento (ad eccezione dei casi di inadempimento o di negligenza da parte della Banca, a seconda dei casi), del pagamento di un importo scaduto in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora, o del mancato rimborso anticipato da parte della Mutuataria in conformità con una comunicazione di rimborso anticipato trasmessa ai sensi di qualsivoglia disposizione del Contratto di Finanziamento.

(e) Un certificato della Banca relativo ad un importo dovuto ai sensi della presente Sezione 3.10 sarà definitivo, conclusivo e vincolante per la Mutuataria, a meno che la Mutuataria non dimostri, in maniera ritenuta soddisfacente per la Banca, che contenga un errore evidente.

Sezione 3.11. Valuta, Forma e Determinazione dei Pagamenti

(a) Tutti i pagamenti a titolo di capitale, degli interessi, degli Oneri e di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento o del Accordo di garanzia saranno effettuati, dedotta qualsivoglia detrazione o ritenuta, senza compensazione o eccezione, nella Valuta del Finanziamento, per il valore alla data di scadenza, presso la banca o le banche e nel luogo o nei luoghi di volta in volta designati dalla Banca.

(b) Qualora la data di scadenza di un pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale pagamento sarà invece dovuto il Giorno Lavorativo successivo e gli interessi (o la Commissione di Disponibilità, a seconda dei casi) continueranno a maturare per il periodo ricompreso tra tale data e il Giorno Lavorativo successivo. Su richiesta della Mutuataria, d'intesa con la Banca, tale pagamento potrà essere effettuato in una data anteriore concordata dalle parti.

Sezione 3.12. Commissioni e Costi

La Mutuataria si farà carico di tutte le commissioni e i costi dei professionisti, bancari, di trasferimento o di cambio sostenuti dalla Banca per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di tutti gli Accordi di Progetto e di qualsiasi documento correlato.

Sezione 3.13. Alterazione del Mercato

(a) Qualora si verifichi un Evento di Perturbazione del Mercato, la Banca dovrà inoltrare tempestiva comunicazione alla Mutuataria. Nel caso in cui la Banca notifichi alla Mutuataria il verificarsi di un Evento di Alterazione del Mercato:

(1) gli interessi matureranno su qualsiasi parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Variabile ad un tasso pari alla somma di:

(A) il Margine; e

(B) il tasso che esprime in percentuale annua il costo della provvista per la Banca da qualsiasi fonte la Banca possa ragionevolmente ricavarla (o, a discrezione della Banca, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante, se disponibile), come comunicato dalla Banca alla Mutuataria non appena possibile e in ogni caso prima che gli interessi siano dovuti in relazione al relativo Periodo di Interessi; fermo restando che se il tasso ai sensi del presente sottoparagrafo (B) è inferiore a zero, il tasso sarà considerato pari a zero; e

(2) gli interessi matureranno su qualsiasi porzione del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso ad un tasso pari al Tasso di Interesse Fisso determinato ai sensi della Sezione 3.04(d), incluso il Margine;

in ogni caso fino a quando la Banca non avrà comunicato alla Mutuataria la cessazione dell'Evento di Alterazione del Mercato.

(b) Al verificarsi di un Evento di Alterazione del Mercato, la Banca avrà il diritto, a propria discrezione, di modificare la durata di qualsivoglia relativo Periodo di Interesse inoltrando alla Mutuataria una comunicazione scritta in merito. Tale modifica di un Periodo di Interessi avrà effetto alla data specificata dalla Banca in tale comunicazione.

(c) Ferma restando la Sezione 3.13(a), qualora si verifichi un Evento di Perturbazione del Mercato e la Banca o la Mutuataria lo richiedano, entro cinque Giorni Lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca ai sensi della precedente Sezione 3.13(a), la Banca e la Mutuataria avvieranno trattative (per un periodo non superiore a trenta giorni) al fine di concordare un criterio sostitutivo per la determinazione del tasso di interesse applicabile al Finanziamento. Qualsiasi criterio alternativo così concordato entrerà in vigore in conformità ai propri termini e sostituirà il tasso di interesse allora in vigore ai sensi della precedente Sezione 3.13(a). Ove non fosse possibile addivenire ad un accordo, la Mutuataria potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento alla successiva Data di Pagamento degli Interessi in conformità alla Sezione 3.07, ma senza alcuna commissione amministrativa di rimborso anticipato.

ARTICOLO IV - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Sezione 4.01. Cooperazione e Informazioni

(a) La Banca, la Mutuataria, ciascun Soggetto del Progetto e il Garante coopereranno pienamente per assicurare la realizzazione degli scopi per i quali il Finanziamento è stato concesso. A tal fine, la Banca, la Mutuataria, ciascun Soggetto del Progetto e il Garante dovranno:

- (i) di volta in volta, su richiesta di una di esse, scambiarsi opinioni in merito all'avanzamento del Progetto, alle finalità del Finanziamento e all'adempimento dei rispettivi obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia, nonché all'adempimento di un Soggetto del Progetto ai sensi di qualsiasi Accordo di Progetto di cui sia parte, e di qualsiasi accordo correlato, e fornire alle altre parti tutte le informazioni ad esse relative che siano state ragionevolmente richieste; e
 - (ii) informarsi reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi condizione che interferisca o minacci di interferire con le questioni di cui al precedente paragrafo (i).
- (b) La Mutuataria informerà tempestivamente la Banca di qualsiasi proposta di modifica della natura o dell'ambito del Progetto o dell'attività o delle operazioni di un Soggetto del Progetto e di qualsiasi evento o condizione che possa influire in modo sostanziale sulla realizzazione del Progetto o sullo svolgimento dell'attività o delle operazioni di un Soggetto del Progetto.
- (c) Il Garante non intraprenderà alcuna azione, né consentirà ad alcuno dei suoi agenti o controllate di intraprendere alcuna azione, che possa impedire o interferire con la realizzazione del Progetto o con l'efficiente funzionamento delle strutture del Progetto o con l'adempimento degli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento o degli obblighi di un Soggetto del Progetto ai sensi di un Accordo di Progetto. Il Garante dovrà altresì garantire che nessuna azione di questo tipo sia intrapresa o permessa da alcuna delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da alcuna entità posseduta e controllata da, o operante per conto o a beneficio del, Garante o di tali suddivisioni.

Sezione 4.02. Responsabilità Relative alla Realizzazione del Progetto

- (a) La Mutuataria realizzerà il Progetto o farà in modo che il Progetto sia realizzato con la dovuta diligenza ed efficienza in conformità con le leggi, gli standard e le prassi ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro indicati nel Contratto di Finanziamento e con gli altri relativi standard e prassi e fornirà tempestivamente, ove necessario, i fondi, i terreni, le strutture, i servizi e le altre risorse necessarie a tali scopi.
- (b) Ove vi sia un Accordo di Progetto che attribuisce la responsabilità parziale o totale della realizzazione del Progetto a un Soggetto del Progetto, la Mutuataria dovrà:
- (i) far sì che tale Soggetto del Progetto coinvolto esegua, in conformità alle disposizioni di tale Accordo di Progetto, tutti gli obblighi dello stesso ivi previsti; e
 - (ii) non intraprendere o permettere che venga intrapresa alcuna azione che possa impedire o interferire con tale esecuzione.
- (c) Fermo restando quanto previsto alle precedenti sottosezioni (a) o (b), la Mutuataria intraprenderà o farà sì che siano intraprese tutte le azioni necessarie per acquisire, ove e quando necessario, tutti i terreni e i diritti sugli stessi necessari per la realizzazione del Progetto e fornirà alla Banca, tempestivamente su richiesta di quest'ultima, evidenze soddisfacenti che tali terreni e diritti sui terreni siano disponibili per tali scopi.

(d) La Mutuataria dovrà assicurare o fare in modo che venga assicurato, o adottare provvedimenti adeguati e soddisfacenti per la Banca per provvedere all'assicurazione di:

(i) le merci importate da finanziare con i proventi del Finanziamento per il Progetto, contro i rischi connessi all'acquisto, al trasporto e alla consegna delle stesse nel luogo di utilizzo o di installazione (e, se del caso, contro i rischi durante il periodo di costruzione), con indennizzi nella Valuta necessaria per sostituire o riparare tali merci; e

(ii) tutti gli altri beni che siano funzionali alla fattibilità finanziaria o tecnologica del Progetto e che sono di proprietà o sotto il controllo della Mutuataria.

(e) La Mutuataria dovrà in ogni momento gestire e mantenere, o far sì che vengano gestite e mantenute, in buone condizioni di funzionamento tutte le strutture rilevanti per il Progetto e, in modo adeguatamente tempestivo, effettuare o far effettuare tutte le riparazioni e i rinnovi necessari.

(f) La Mutuataria farà in modo che tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento siano utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto.

(g) La Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto non intraprenderanno, e non autorizzeranno o permetteranno ad alcuno dei propri funzionari, direttori, dipendenti autorizzati, Collegate, agenti o rappresentanti di intraprendere, alcuna Pratica Vietata in relazione all'appalto, all'aggiudicazione o all'esecuzione di qualsiasi contratto relativo al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento).

Sezione 4.03. Appalti (*Procurement*)

(a) Salvo diverso accordo della Banca, l'approvvigionamento di beni, opere e servizi, compresi i servizi di consulenza, necessari per il Progetto e da finanziare con i proventi del Finanziamento, sarà disciplinato dal Regolamento sugli Appalti della BERS e dalle disposizioni contenute nel Contratto di Finanziamento.

(b) Ove, in conformità con le *Policy* e le Procedure Operative, la Banca dovesse stabilire che la Mutuataria, il Garante, qualsiasi Soggetto del Progetto, i fornitori, i subfornitori, gli appaltatori, i subappaltatori, i concessionari, i consulenti o i sub-consulenti, nel concorrere per o nell'eseguire qualsiasi accordo in relazione al Progetto (compresa qualsiasi transazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), abbiano posto in essere una Pratica Vietata, la Banca potrà dichiarare che tale accordo non è ammissibile ai fini del finanziamento e potrà intraprendere qualsiasi Azione Esecutiva, o Azione di Divulgazione di cui alle *Policy* e Procedure Operative.

(c) Ciascuno tra la Mutuataria, il Garante e il Soggetto del Progetto dovrà, in relazione alle parti del Progetto per le quali tale entità è direttamente responsabile, come specificato nel Contratto di Finanziamento, assicurare che nei documenti di gara e nei contratti relativi al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), siano incluse disposizioni:

(i) in cui viene specificato che i fornitori, i subfornitori, gli appaltatori, i subappaltatori, i concessionari, i consulenti e i sub-consulenti non dovranno, e non dovranno autorizzare o consentire ad alcuno dei rispettivi funzionari, direttori, dipendenti autorizzati, Collegate, agenti o rappresentanti di intraprendere alcuna Pratica Vietata in relazione al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento); e

(ii) relative alla comunicazione ai fornitori, ai subfornitori, agli appaltatori, ai subappaltatori, ai concessionari, ai consulenti e ai sub-consulenti che la Banca ha il diritto di attivare le proprie *Policy* e Procedure Operative, comprese le Azioni Esecutive e le Azioni di Divulgazione ivi previste, in relazione alle accuse di Pratiche Vietate relative al Progetto (compresa qualsiasi transazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento).

Sezione 4.04. Scritture e Relazioni sul Progetto

(a) La Mutuataria, il Garante e il Soggetto del Progetto dovranno, in relazione alle parti del Progetto per le quali tale soggetto è direttamente responsabile, come specificato nel Contratto di Finanziamento:

(i) adottare procedure e scritture adeguati alla registrazione e al monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto (compresi i relativi costi e i benefici che ne deriveranno), ai fini dell'identificazione di tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento e per identificarne l'utilizzo nel Progetto, e mettere tali scritture a disposizione dei Rappresentanti della Banca su richiesta della Banca stessa;

(ii) fornire tempestivamente alla Banca le informazioni che la Banca potrà di volta in volta ragionevolmente richiedere e consentire ai Rappresentanti della Banca, su richiesta di quest'ultima:

(A) di visitare qualsiasi struttura e cantiere relativi al Progetto o qualsiasi altra sede in cui si svolge l'attività della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto;

(B) di aver accesso a, ed esaminare, tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento e tutti gli impianti, le installazioni, i siti, le opere, gli edifici, le proprietà, le attrezzature, i beni, i libri, la contabilità, i registri e i documenti della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto, e consentire che tali registri e la contabilità siano revisionati dai revisori della Banca; e

(C) incontrare e discutere con i rappresentanti e i dipendenti della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto che la Banca ritenga necessari e appropriati,

in ogni caso, anche al fine di (1) facilitare il monitoraggio e la valutazione del Progetto da parte della Banca e consentire alla Banca di esaminare e rispondere a qualsiasi richiesta relativa al Progetto presentata all'IPAM, e (2) valutare se si sia verificata una Pratica Vietata in relazione al Progetto (compresa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento);

(iii) garantire che nei documenti di gara e in tutti i contratti relativi al Progetto (compresa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), siano incluse disposizioni ai sensi della Sezione 4.04(a)(i) e (ii) in relazione a fornitori, subfornitori, appaltatori, subappaltatori, concessionari, consulenti e sub-consulenti;

(iv) fornire ai Rappresentanti della Banca tutte le relazioni e le informazioni che la Banca potrà ragionevolmente richiedere in merito al Progetto, comprese le informazioni sulle questioni ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro relative al Progetto, al suo costo e, se del caso, ai benefici che ne deriveranno, alla spesa dei proventi del Finanziamento e a tutti i beni, opere e servizi finanziati con tali proventi;

(v) senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo (a)(iii), salvo diverso accordo della Banca, fornire o fare in modo che vengano fornite alla Banca relazioni periodiche sul Progetto in una forma soddisfacente per la Banca e con la frequenza indicata nel Contratto di Finanziamento, specificando tra l'altro i progressi compiuti e i problemi riscontrati durante il periodo in esame, le misure adottate o proposte al fine di rimediare a tali problemi e il programma delle attività proposto e i progressi previsti nel periodo successivo; e

(vi) fornire o fare in modo che siano forniti ai Rappresentanti della Banca, immediatamente dopo la loro predisposizione, tutti i piani, le specifiche, le relazioni, i documenti contrattuali e i programmi di costruzione e di approvvigionamento per il Progetto, e tutte le relative modifiche o integrazioni sostanziali, contenenti i dettagli richiesti dalla Banca.

(b) Al verificarsi di un'aggiudicazione di un contratto per beni, opere o servizi da finanziare con i proventi del Finanziamento, la Banca potrà pubblicare una descrizione dello stesso, il nome e la nazionalità della parte a cui è stato aggiudicato il contratto e il prezzo del contratto.

(c) Immediatamente dopo uno dei due seguenti eventi:

(i) il completamento del Progetto; oppure

(ii) l'utilizzo o la cancellazione dell'intero importo del Finanziamento, ma in ciascun caso non oltre sei mesi dall'Ultima Data di Disponibilità o da una data successiva concordata dalla Banca;

la Mutuataria preparerà e fornirà alla Banca una relazione, in una forma ritenuta soddisfacente per la Banca e di una portata e contenente i dettagli ragionevolmente richiesti dalla Banca, sulla realizzazione e sul funzionamento iniziale del Progetto, comprese informazioni su questioni ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro relative al Progetto, sul suo costo e sui benefici che ne derivano e ne deriveranno, sull'adempimento da parte della Mutuataria e della Banca dei rispettivi obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento e sulla realizzazione degli scopi del Finanziamento.

ARTICOLO V - IMPEGNI FINANZIARI E OPERATIVI

Sezione 5.01. *Negative Pledge*

(a) Il Membro si impegna a garantire che nessun altro Indebitamento Estero del Membro avrà priorità sul Finanziamento nell'assegnazione, realizzazione o distribuzione di valuta estera detenuta sotto il controllo o a beneficio del Membro. Qualora venga costituito un Vincolo sugli *Asset* Pubblici a garanzia di un Indebitamento Estero che comporti o possa comportare una priorità a favore del creditore di tale Indebitamento Estero nell'assegnazione, nella realizzazione o nella distribuzione di valuta estera, tale Vincolo, salvo diverso accordo della Banca, garantirà *ipso facto*, e senza alcun costo per la Banca, in egual misura e in misura proporzionale il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento e il Membro, nel costituire o consentire la costituzione di tale Vincolo, darà espressa disposizione in tal senso; fermo restando, tuttavia, che qualora per qualsiasi ragione costituzionale o legale tale disposizione non possa essere adottata in relazione ad un Vincolo costituito sugli *Asset* di una qualsiasi delle sue suddivisioni politiche o amministrative, il Membro dovrà, tempestivamente e senza alcun costo per la Banca, garantire il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento con un Vincolo equivalente su altri *Asset* Pubblici ritenuto soddisfacente per la Banca.

(b) La Mutuataria (diversa dal Membro) si impegna a fare in modo che, salvo diverso accordo della Banca:

(i) in caso di costituzione di un Vincolo da parte della Mutuataria su uno qualsiasi dei suoi *Asset* a garanzia di un debito, tale Vincolo garantirà in modo uguale e proporzionale il pagamento dell'importo a titolo di capitale del Finanziamento, degli interessi e degli Oneri sul Finanziamento, e nel costituire tale Vincolo sarà data espressa disposizione in tal senso, senza alcun costo per la Banca; e

(ii) qualora venga costituito un Vincolo per effetto di disposizioni di legge su qualsiasi bene della Mutuataria a garanzia di un debito, la Mutuataria concederà senza alcun costo alla Banca un Vincolo equivalente di gradimento per la Banca a garanzia del pagamento dell'importo a titolo di capitale, degli interessi e degli Oneri del Finanziamento.

(c) I precedenti impegni non si applicano a:

- (i) qualsiasi Vincolo costituito su una proprietà, al momento dell'acquisto della stessa, esclusivamente a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto di tale proprietà o a garanzia del pagamento del debito contratto allo scopo di finanziare l'acquisto di tale proprietà; oppure
- (ii) qualsiasi Vincolo sorto nel corso di operazioni bancarie ordinarie e che garantisca un debito con scadenza non superiore a un anno dalla data in cui è stato originariamente contratto.

Sezione 5.02. Rendicontazione

(a) Il Membro dovrà fornire alla Banca tutte le informazioni che la Banca potrà ragionevolmente richiedere:

- (i) in merito alle condizioni finanziarie ed economiche del territorio del Membro, compresi la bilancia dei pagamenti (*balance of payments*) e l'Indebitamento Estero del Membro, nonché l'Indebitamento Estero delle proprie suddivisioni politiche o amministrative, e di qualsiasi entità posseduta o controllata dal, o che operi per conto o a beneficio del, Membro o una sua suddivisione, e di qualsiasi istituzione che svolga le funzioni di banca centrale o di fondo di stabilizzazione dei cambi, o funzioni analoghe, per il Membro; e
- (ii) in merito alle riforme economiche e alle misure di transizione verso l'economia di mercato, comprese le ristrutturazioni e le privatizzazioni, in ogni settore economico che possa avere un impatto sul Progetto, comprese le riforme del quadro giuridico e normativo per tale settore.

(b) Il Membro dovrà offrire ai Rappresentanti della Banca ogni ragionevole opportunità di visitare qualsivoglia parte del suo territorio per scopi connessi al Finanziamento o al Progetto.

(c) La Mutuataria e ciascuna Entità del Progetto dovranno, nella misura specificata nel Contratto di Finanziamento, fornire o fare in modo che venga fornita alla Banca, fino al rimborso o alla cancellazione dell'intero importo del Finanziamento quanto segue:

- (i) rendiconti e rapporti finanziari e periodici relativi agli impegni finanziari di cui al Contratto di Finanziamento;
- (ii) rapporti periodici, in una forma di gradimento per la Banca, sul funzionamento e la manutenzione delle strutture del Progetto; e
- (iii) rapporti annuali su questioni ambientali, sociali, di salute, sulla sicurezza e sul lavoro relative alle attività della Mutuataria.

ARTICOLO VI - IMPOSTE; LIMITAZIONI AL PAGAMENTO

Sezione 6.01. Imposte

(a) Il Membro dovrà fare sì che:

- (i) il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano esenti da, e siano corrisposti senza deduzioni per, qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del, Membro; e
 - (ii) il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia, qualsiasi Accordo di Progetto e qualsivoglia documento correlato a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard siano esenti da qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del Membro, con riferimento alla relativa sottoscrizione, consegna o registrazione.
- (b) I proventi del Finanziamento non potranno essere utilizzati per il pagamento di Imposte riscosse dal, o sul territorio del, Membro.
- (c) La Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria, aumentare o diminuire la percentuale delle spese da finanziare a valere su ciascuna Categoria, in base a quanto richiesto al fine di essere conforme al paragrafo (b) della presente Sezione.

Sezione 6.02. Limitazioni al Pagamento

Il Membro dovrà fare sì che il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano corrisposti senza limitazioni di alcun tipo imposte dal, o nel territorio del, Membro.

ARTICOLO VII - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE; ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA

Sezione 7.01. Sospensione

- (a) Qualora si verifichi e sia in essere uno dei seguenti eventi, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, sospendere, in tutto o in parte, il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni ai sensi del Finanziamento:
- (i) la Mutuataria non abbia proceduto al pagamento (nonostante il fatto che tale pagamento potesse essere effettuato dal Garante o da una terza parte) del capitale o degli interessi o di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi di:
 - (A) il Contratto di Finanziamento;
 - (B) qualsiasi altro contratto di finanziamento o garanzia tra la Banca e la Mutuataria; oppure
 - (C) qualsivoglia obbligo di rimborso o obbligo analogo della Mutuataria derivante da una garanzia concessa o da un altro impegno finanziario di qualsiasi tipo assunto dalla Banca nei confronti di terzi con il consenso della Mutuataria;
 - (ii) il Garante non abbia proceduto al pagamento del capitale, degli interessi o di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi di:
 - (A) l' Accordo di garanzia;

- (B) qualsiasi altro contratto di finanziamento o di garanzia con la Banca; o
- (C) qualsiasi obbligo o obbligo analogo del Garante derivante da una garanzia concessa o da un altro impegno finanziario di qualsiasi tipo assunto dalla Banca nei confronti di terzi con il consenso del Garante;
- (iii) la Mutuataria o il Garante (inclusa una suddivisione politica o amministrativa degli stessi) non abbia adempiuto a qualsiasi altro obbligo nei confronti della Banca ai sensi di un accordo tra la Mutuataria o il Garante, o qualsiasi relativa suddivisione politica o amministrativa, e la Banca, o ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Accordo Istitutivo della Banca;
- (iv) un Soggetto del Progetto non abbia adempiuto ad alcuno dei suoi obblighi ai sensi di un Accordo di Progetto;
- (v) la Banca abbia sospeso, in tutto o in parte, il diritto della Mutuataria o del Garante di presentare richieste di Erogazione ai sensi di qualsiasi altro contratto di finanziamento con la Banca a causa del mancato adempimento da parte della Mutuataria o del Garante di uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi di tale contratto o di qualsiasi accordo di garanzia con la Banca;
- (vi) si sia verificata una situazione straordinaria a seguito di eventi che abbiano avuto luogo successivamente alla data del Contratto di Finanziamento che inficino realizzabilità del Progetto o la capacità della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o dell'Accordo di Progetto;
- (vii) le Erogazioni siano vietate in virtù di una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;
- (viii) il Membro sia stato sospeso dalla sua qualità di membro della Banca, o abbia cessato di esserne membro, o abbia inviato alla Banca una comunicazione di recesso dalla qualità di membro;
- (ix) la Mutuataria (diverso dal Membro) o qualsiasi Soggetto del Progetto (o qualsiasi altra entità responsabile dell'attuazione di qualsiasi parte del Progetto) abbia cessato di esistere nella medesima forma giuridica che lo stesso abbia alla data del Contratto di Finanziamento;
- (x) si sia verificato uno dei seguenti eventi in relazione a qualsiasi finanziamento indicato nel Contratto di Finanziamento da erogarsi in relazione al Progetto (il "Co-finanziamento") da parte di un finanziatore (diverso dalla Banca) (il "Co-finanziatore"):
- (A) Ove il Contratto di Finanziamento specifichi la data entro la quale l'accordo con il Co-finanziatore avente ad oggetto il Co-finanziamento (l'"Accordo di Cofinanziamento") debba entrare in vigore, l'Accordo di Co-finanziamento non sia entrato in vigore entro tale data, o una data successiva stabilita per iscritto dalla Banca (il "Termine per il Co-finanziamento"); restando inteso, tuttavia, che le disposizioni del presente sottoparagrafo non troveranno applicazione, a seconda dei casi, qualora la Mutuataria, il relativo

Soggetto del Progetto o il Garante confermino, in termini di gradimento per la Banca, di avere la disponibilità di fondi adeguati ai fini del Progetto provenienti da altre fonti a termini e condizioni coerenti con gli obblighi della Mutuataria, del relativo Soggetto del Progetto e del Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento, del relativo Accordo di Progetto e del Accordo di garanzia;

(B) Fatto salvo il successivo paragrafo (C): (X) il diritto di ricevere i proventi del Co-finanziamento sia stato sospeso, cancellato o risolto in tutto o in parte, ai sensi dei termini dell'Accordo di Co-finanziamento; o (Y) il Co-finanziamento sia scaduto prima della scadenza stabilita; o

(C) Il paragrafo (B) del presente paragrafo non troverà applicazione qualora la Mutuataria, il relativo Soggetto del Progetto o il Garante dimostrino in termini di gradimento per la Banca che: (X) tale sospensione, cancellazione, risoluzione o anticipazione della scadenza non sia stata causata dal mancato adempimento da parte del beneficiario del Co-finanziamento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo di Co-finanziamento; e (Y) siano disponibili fondi adeguati ai fini del Progetto rinvenienti da altre fonti a termini e condizioni coerenti con obblighi della Mutuataria, del relativo Soggetto del Progetto e del Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento, del relativo Accordo di Progetto e del Accordo di garanzia;

(xi) ove la Mutuataria non sia un membro della Banca, il verificarsi di qualsiasi modifica sostanziale negativa della condizione della Mutuataria rispetto a quella rappresentata dalla Mutuataria alla data del Contratto di Finanziamento prima della relativa Data di Efficacia;

(xii) qualsiasi dichiarazione resa dalla Mutuataria, da un Soggetto del Progetto o dal Garante in relazione al Contratto di Finanziamento, al relativo Accordo di Progetto o al Accordo di garanzia sia inesatta o fuorviante sotto qualsiasi aspetto sostanziale;

(xiii) a giudizio della Banca, la natura giuridica, la proprietà o il controllo della Mutuataria (diversa dal Membro) o del Soggetto del Progetto (o di qualsiasi altra entità responsabile dell'attuazione di qualsiasi parte del Progetto) vengano a mutare rispetto a quelli di cui alla data del Contratto di Finanziamento o dell'Accordo di Progetto in modo tale da influenzare materialmente e negativamente la capacità della Mutuataria o dell'Entità del Progetto (o di altra entità) di adempiere a qualsiasi obbligo derivante o assunto ai sensi del Contratto di Finanziamento o dell'Accordo di Progetto, o di realizzare gli obiettivi del Progetto;

(xiv) il verificarsi di uno degli eventi specificati nella Sezione 7.06(c), 7.06(d) o 7.06(e);

(xv) la Banca abbia sospeso o altrimenti modificato l'accesso alle risorse della Banca da parte del Membro in virtù di una decisione del Consiglio dei Governatori (*Board of Governors*) della Banca ai sensi dell'articolo 8.3 dell'Accordo Istitutivo della Banca;

(xvi) in conformità alle proprie *Policy* e Procedure Operative, la Banca abbia stabilito che la Mutuataria (diversa dal Membro), il Soggetto del Progetto o una Collegata delle medesime siano state incluse nell'elenco della Banca di soggetti o entità non idonei ad aggiudicarsi un contratto finanziato dalla Banca o a ricevere finanziamenti dalla Banca, come riportato sul sito web della Banca; o

(xvii) il verificarsi di qualsiasi altro evento indicato dal Contratto di Finanziamento come rilevante ai fini della presente Sezione.

(b) Il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni continuerà ad essere sospeso in tutto o in parte, a seconda dei casi, fino a quando l'evento o gli eventi che abbiano causato la sospensione siano cessati, fatto salvo il caso in cui la Banca non abbia comunicato alla Mutuataria che il diritto di effettuare Erogazioni sia stato ripristinato; restando tuttavia inteso che il diritto di effettuare Erogazioni sarà ripristinato solo nella misura e alle condizioni specificate in tale comunicazione e che tale comunicazione non potrà intendersi come pregiudicare o limitare alcun diritto, potere o rimedio della Banca in relazione a qualsiasi altro evento successivo descritto nella presente Sezione.

Sezione 7.02. Cancellazione da parte della Banca

(a) Ove in qualsivoglia momento la Banca determini, previa consultazione con la Mutuataria e il Garante, che un importo del Finanziamento non sarà necessario per finanziare i costi del Progetto da finanziarsi con i proventi del Finanziamento, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tale importo del Finanziamento. All'Ultima Data di Disponibilità, l'eventuale Importo Disponibile residuo sarà cancellato automaticamente.

(b) Qualora il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni di una parte del Finanziamento sia sospeso per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tale importo del Finanziamento.

(c) Ove in qualsiasi momento la Banca stabilisca che:

(i) l'acquisizione di un bene non sia conforme alle procedure stabilite o a cui si fa riferimento nel Contratto di Finanziamento e la Banca stabilisca l'importo delle spese relative a tale bene che sarebbero state altrimenti ammissibili al finanziamento mediante i proventi del Finanziamento; oppure

(ii) i fondi utilizzati nell'ambito del Finanziamento siano stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto di Finanziamento e la Banca stabilisca l'importo così utilizzato; oppure

(iii) con riferimento a qualsiasi contratto da finanziare in tutto o in parte con i proventi del Finanziamento, la Mutuataria, il Soggetto del Progetto o una sua Collegata abbiano posto in essere una qualsiasi Pratica Vietata durante l'appalto o l'esecuzione dello stesso, senza che la Mutuataria o il Garante abbiano intrapreso tempestivamente azioni adeguate e soddisfacenti per la Banca al fine di porre rimedio alla situazione, e la Banca stabilisca l'ammontare delle spese relative a tale contratto che sarebbero state altrimenti finanziabili con i proventi del Finanziamento;

la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare l'equivalente di tale importo del Finanziamento. Tale cancellazione entrerà in vigore al momento della comunicazione.

(d) Qualora, in conformità con le *Policy* e Procedure Operative, la Banca determini che la Mutuataria (diversa dal Membro), il Soggetto del Progetto o una sua Affiliata sono stati inclusi nell'elenco della Banca di soggetti o di entità non idonei ad aggiudicarsi un contratto finanziato dalla Banca o a ricevere finanziamenti dalla Banca, come visionabile sul sito web della Banca, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tutto o parte del Finanziamento. Tale cancellazione entrerà in vigore al momento della comunicazione.

(e) Ove la Banca riceva dal Garante una comunicazione di risoluzione ai sensi della Sezione 7.05 in relazione a qualsiasi importo del Finanziamento che non sia stato utilizzato, tali importi saranno considerati cancellati dalla Banca.

Sezione 7.03. Impegno di Rimborso Incondizionato non Soggetto a Sospensione o Cancellazione

Nessuna cancellazione o sospensione sarà applicata agli importi soggetti a un Impegno di Rimborso incondizionato sottoscritto dalla Banca ai sensi della Sezione 3.02(c), salvo quanto espressamente previsto in tale impegno.

Sezione 7.04. Obblighi della Mutuataria e del Garante

Fatte salve la cancellazione o la sospensione, tutte le disposizioni del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia continueranno ad avere piena validità ed efficacia, salvo quanto specificamente previsto nei presenti termini.

Sezione 7.05. Cancellazione della Garanzia

Ove la Mutuataria non abbia effettuato il pagamento del capitale o degli interessi o qualsiasi altro pagamento richiesto ai sensi del Contratto di Finanziamento (per ragioni diverse da fatti o omissioni del Garante) e tale pagamento sia stato effettuato dal Garante, quest'ultimo potrà, previa consultazione con la Banca, mediante comunicazione alla Banca e alla Mutuataria, porre fine ai propri obblighi ai sensi del Accordo di garanzia in relazione a qualsiasi importo del Finanziamento che non sia stato utilizzato prima della data di ricezione di tale comunicazione da parte della Banca e che non sia soggetto ad alcun Impegno di Rimborso incondizionato emesso dalla Banca ai sensi della Sezione 3.02(b). Al ricevimento di tale comunicazione da parte della Banca, gli obblighi del Garante in relazione a tale importo cesseranno di essere efficaci.

Sezione 7.06. Eventi di Accelerazione della Scadenza

Al verificarsi di uno seguenti eventi (e sintanto che lo stesso sia in essere), in qualsiasi momento durante il protrarsi dello stesso, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare il Finanziamento e dichiarare immediatamente esigibile l'importo in linea capitale del Finanziamento in essere in quel momento, unitamente ai relativi interessi e Oneri e, a seguito di tale dichiarazione, tale importo in linea capitale, unitamente agli interessi e agli Oneri, saranno immediatamente esigibili:

- (a) Un evento di cui alla Sezione 7.01(a)(i) o 7.01(a)(ii) si sia verificato e si sia protratto per quindici (15) giorni dalla data di tale evento.
- (b) Un evento di cui alla Sezione 7.01(a)(iii) o 7.01(a)(iv) si sia verificato e si sia protratto per i trenta (30) giorni successivi alla comunicazione da parte della Banca alla Mutuataria e al Garante.
- (c) Un Indebitamento Estero della Mutuataria o del Garante è dichiarato scaduto ed esigibile prima della scadenza prevista.
- (d) La Mutuataria (diversa da un membro della Banca) o qualsiasi Soggetto del Progetto non sia in grado di adempiere ai propri debiti alla relativa scadenza o sia stata intrapresa un'azione o un procedimento da parte della Mutuataria o di qualsiasi Soggetto del Progetto o di terzi ai fini della distribuzione tra i suoi creditori degli *Assets* della Mutuataria o del Soggetto del Progetto.
- (e) Un'autorità o ente avente giurisdizione o Controllo sulla Mutuataria o su un Soggetto del Progetto abbia avviato azioni per lo scioglimento o la liquidazione, o la sospensione delle attività, della Mutuataria (diversa da un membro della Banca) o di un Soggetto del Progetto.
- (f) Si sia verificato ogni altro evento eventualmente specificato nel Contratto di Finanziamento come rilevante ai fini della presente Sezione è verificato e si è protratto per il periodo.

ARTICOLO VIII – OPPONIBILITA'; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**Sezione 8.01. Opponibilità**

- (a) I diritti e gli obblighi delle parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto saranno validi e opponibili in conformità ai loro termini, nonostante eventuali disposizioni di legge locale contraria. Nessuna delle parti di tali accordi potrà in alcun caso far valere l'invalidità o l'inopponibilità di una qualsiasi disposizione degli stessi per qualsiasi motivo.

(b) Ferma restando qualsiasi altra disposizione dei presenti Termini e Condizioni Standard, del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto, la Mutuataria, il Garante e ciascuna Soggetto del Progetto prendono atto che la Banca avrà il diritto di applicare le *Policy* e Procedure Operative, ivi inclusa qualsiasi Azione Esecutiva o Azione di Divulgazione ivi prevista, in relazione alle accuse di Pratiche Vietate riguardanti il Progetto (comprese le operazioni finanziate o cui si propone di essere finanziate, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento).

Sezione 8.02. Obblighi del Garante

Gli obblighi del Garante ai sensi del Accordo di garanzia non saranno estinti se non a seguito di un adempimento e solo nella misura di tale adempimento. Tali obblighi non saranno soggetti ad alcuna preventiva notifica o richiesta di pagamento alla, o azione nei confronti della, Mutuataria o di qualsiasi Soggetto del Progetto, né ad alcuna preventiva notifica o richiesta al Garante in relazione ad inadempimento della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto, e non saranno inficiati dal verificarsi di alcuna delle seguenti circostanze: qualsiasi proroga, tolleranza o concessione effettuata in favore della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto; qualsiasi azioni o mancato avvio di azioni, o ritardo nell'esercizio delle stesse, di qualsiasi diritto, potere o rimedio nei confronti della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto o in relazione a qualsiasi garanzia inerente al Finanziamento; qualsiasi modifica o estensione delle previsioni di cui alle disposizioni del Contratto di Finanziamento o di un Accordo di Progetto secondo i termini dello stesso; o il mancato rispetto da parte della Mutuataria o di un'Entità del Progetto di qualsiasi requisito di legge, regolamento o ordine del Garante o di una suddivisione politica o agenzia del Garante.

Sezione 8.03. Mancato Esercizio dei Diritti

Nessun ritardo nell'esercizio, o omissione nell'esercizio, di qualsiasi diritto, potere o rimedio spettante a una delle parti ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto in caso di inadempimento pregiudicherà tale diritto, potere o rimedio o potrà essere interpretato come una rinuncia allo stesso o un'acquiescenza a tale inadempimento; né l'azione di tale parte in relazione a qualsiasi inadempimento, o l'acquiescenza a qualsiasi inadempimento, pregiudicherà o comprometterà qualsiasi diritto, potere o rimedio di tale parte in relazione a qualsiasi altro o successivo inadempimento.

Sezione 8.04. Risoluzione delle Controversie

(a) Le parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto si adopereranno per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia tra una o più di esse e la Banca derivante da tali accordi o dalla loro violazione, risoluzione o invalidità o altrimenti collegata ad essi. A tal fine, su iniziativa di una delle parti di tali accordi, l'altra o le altre parti si incontrerà/anno tempestivamente con la parte che ha avviato la procedura per discutere di tale controversia e, ove richiesto per iscritto dalla parte che ha avviato la procedura, risponderà/anno per iscritto a qualsiasi comunicazione scritta presentata dalla parte che ha avviato la procedura in merito a tale controversia.

(b) Ove tale disputa o controversia, o qualsiasi pretesa ad essa relativa, non possa essere risolta in via amichevole come previsto dalla sottosezione (a) entro sessanta (60) giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta di incontro di cui alla sottosezione (a), tale disputa o controversia, o pretesa ad essa relativa, sarà risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento arbitrale UNCITRAL in vigore alla data dei presenti Termini e Condizioni Standard, nel rispetto di quanto segue:

(i) Il numero di arbitri sarà tre (3).

(ii) L'autorità che ha il potere di nomina ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL è il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato.

(iii) Nel caso in cui il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato debba nominare un arbitro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato sarà libero di individuare qualsiasi soggetto che ritenga idoneo ad agire come arbitro ai sensi degli articoli 9.2 e/o 9.3 del Regolamento arbitrale UNCITRAL.

(iv) La sede dell'arbitrato sarà L'Aia.

(v) La lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sarà l'inglese.

(vi) Il diritto applicabile dal tribunale arbitrale sarà il diritto pubblico internazionale, le cui fonti a tal fine si intendono essere:

(A) l'Accordo Istitutivo della Banca e gli obblighi derivanti dai trattati che sono reciprocamente vincolanti per le parti;

(B) le disposizioni di tutte le convenzioni e i trattati internazionali (che siano o meno direttamente vincolanti per le parti) generalmente riconosciuti come codificati o trattati alla stregua di norme vincolanti di diritto consuetudinario applicabili agli Stati e alle istituzioni finanziarie internazionali, a seconda dei casi;

(C) altre forme di prassi internazionale, compresa la prassi degli Stati e delle istituzioni finanziarie internazionali, di portata, conformità e durata tali da creare obblighi giuridici; e

(D) principi generali di diritto applicabili.

(vii) In deroga alle disposizioni del Regolamento arbitrale UNCITRAL, il tribunale arbitrale non sarà autorizzato ad adottare misure cautelari o preliminari anteriori al lodo nei confronti della Banca e nessuna delle parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto potrà presentare dinanzi un'autorità giudiziaria una richiesta di misure cautelari o preliminari anteriori al lodo nei confronti della Banca.

(viii) Il tribunale arbitrale avrà l'autorità di prendere in considerazione e includere in qualsiasi procedimento, decisione o lodo qualsiasi disputa o controversia debitamente presentata ad esso dalla Banca, dalla Mutuataria, dal Garante o da qualsiasi Soggetto del Progetto nella misura in cui tale disputa o controversia derivi dal Contratto di Finanziamento, dal Accordo di garanzia o da qualsiasi Accordo di Progetto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra, nessun'altra parte o altra controversia potrà essere riunita o consolidata nel procedimento arbitrale.

(c) Ferme restando le disposizioni della presente Sezione, nulla di quanto contenuto nei presenti Termini e Condizioni Standard o nel Contratto di Finanziamento, nel Accordo di garanzia o in qualsiasi Accordo di Progetto potrà operare o essere considerato quale rinuncia a o altra modifica di qualsivoglia immunità, privilegio o esenzione della Banca ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile.

(d) In qualsiasi procedimento arbitrale derivante dal Contratto di Finanziamento, dal Accordo di garanzia o da qualsiasi Accordo di Progetto, una certificazione della Banca relativa ad un importo dovuto alla stessa ai sensi di tale contratto costituirà una evidenza *prima facie* del relativo importo.

ARTICOLO IX - EFFICACIA; RISOLUZIONE

Sezione 9.01. Data di Efficacia

Salvo diverso accordo tra la Banca e la Mutuataria, il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto diverranno efficaci alla data in cui la Banca inoltrerà alla Mutuataria e al Garante la notifica di accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03.

Sezione 9.02. Condizioni Sospensive all'Efficacia

Il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto non entreranno in vigore a meno che la Banca confermi che non si sia verificato e non sia in essere alcun evento di cui alla Sezione 7.01(a) o 7.06; e fino a quando non sarà stata fornita alla Banca evidenza, in forma e sostanza di gradimento per la stessa circa quanto segue:

(a) la sottoscrizione e la consegna del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia per conto della Mutuataria e del Garante sono state debitamente autorizzate o ratificate ai sensi di tutte le azioni governative e societarie necessarie.

(b) la sottoscrizione e la consegna di ciascun Accordo di Progetto, se del caso, per conto di ciascuna Entità del Progetto sono state debitamente autorizzate o ratificate ai sensi di tutte le necessarie azioni governative, societarie e amministrative.

(c) si siano verificati tutti gli altri eventi specificati nel Contratto di Finanziamento quali condizioni ulteriori alla sua efficacia.

Sezione 9.03. Parere Legale

Nell'ambito delle evidenze da fornirsi ai sensi della Sezione 9.02, la Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto forniranno, o faranno in modo che vengano forniti, alla Banca uno o più pareri (in forma e sostanza di gradimento per la Banca) di consulenti ritenuti accettabili per la Banca, in relazione alle questioni che potranno essere specificate nel Contratto di Finanziamento o che saranno ragionevolmente richieste dalla Banca, e che dimostrano che:

- (a) Per conto della Mutuataria, il Contratto di Finanziamento è stato debitamente autorizzato o ratificato dalla Mutuataria, nonché sottoscritto e consegnato per suo conto, e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti della Mutuataria, opponibili in conformità ai relativi termini.
- (b) Per conto del Garante, il Accordo di garanzia è stato debitamente autorizzato o ratificato dal Garante, nonché sottoscritto e consegnato per suo conto, e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti del Garante, opponibili in conformità ai relativi termini.
- (c) Per conto di ciascun Soggetto del Progetto, ogni Accordo di Progetto di cui è parte è stato debitamente autorizzato o ratificato da, nonché sottoscritto e consegnato per conto di, tale Soggetto del Progetto e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti di tale Soggetto del Progetto, opponibile in conformità ai relativi termini.

Sezione 9.04. Risoluzione per Mancata Entrata in Vigore

Laddove il Contratto di Finanziamento non sia divenuto efficace entro la data specificata nel Contratto di Finanziamento ai fini della presente Sezione, tutti gli obblighi della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto cesseranno, a meno che la Banca, dopo aver considerato le ragioni del ritardo, non indichi una data successiva ai fini della presente Sezione. La Banca comunicherà tempestivamente alla Mutuataria e al Garante tale data successiva.

Sezione 9.05. Cessazione per Adempimento

Nel momento in cui l'intero importo principale del Finanziamento sarà stato rimborsato e tutti gli interessi e gli Oneri maturati o divenuti esigibili sul Finanziamento saranno stati corrisposti, il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto, e tutti gli obblighi delle parti ai sensi dello stesso, cesseranno immediatamente.

ARTICOLO X - COMUNICAZIONI; RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI; MODIFICHE

Sezione 10.01. Comunicazioni

Qualsivoglia comunicazione o richiesta che debba o possa essere inoltrata o presentata ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di ciascun Accordo di Progetto, o ai sensi di qualsiasi altro accordo delle parti ivi contemplato, dovrà essere in forma scritta. Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione 9.01, tale comunicazione o richiesta si riterrà debitamente inviata o presentata una volta consegnata in forma leggibile alla parte a cui deve essere inoltrata o presentata all'indirizzo della parte indicato nel Contratto di Finanziamento, nel Accordo di garanzia o nel relativo Accordo di Progetto, o a qualsiasi altro indirizzo che la parte avrà indicato per iscritto alla parte che ha inviato la comunicazione o presentato la richiesta. Salvo quanto diversamente previsto nel Manuale per le Erogazioni della BERS (per le richieste di Erogazione e le questioni correlate), tale consegna potrà essere effettuata a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica.

Sezione 10.02. Potere di Agire

Qualsiasi azione richiesta o consentita e qualsiasi documentazione richiesta o consentita ai sensi del Contratto di Finanziamento da parte della Mutuataria, ai sensi del Accordo di garanzia da parte del Garante o ai sensi di qualsiasi Accordo di Progetto da parte di un Soggetto del Progetto sarà intrapresa o sottoscritta dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria, dal Rappresentante Autorizzato del Garante o dal Rappresentante Autorizzato di qualsiasi Soggetto del Progetto, a seconda dei casi, o da qualsiasi altro funzionario della Mutuataria, del Garante o di qualsiasi Soggetto del Progetto che tale Rappresentante Autorizzato designerà per iscritto. La Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto dovranno fornire alla Banca evidenze sufficienti circa i poteri di firma e dello specimen di firma autorizzato di ciascuno di tali funzionari.

Sezione 10.03. Modifiche

- (a) Il Contratto di Finanziamento potrà essere modificato mediante atto scritto firmato dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca. Nel caso in cui, a giudizio della Banca, tale modifica determini un ampliamento degli obblighi del Garante, tale atto scritto dovrà essere sottoscritto anche dal Rappresentante Autorizzato del Garante.
- (b) Il Accordo di garanzia potrà essere modificato mediante strumento scritto sottoscritto dal Rappresentante autorizzato del Garante e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca.
- (c) Ciascun Accordo di Progetto potrà essere modificato mediante uno strumento scritto sottoscritto dal Rappresentante Autorizzato del Soggetto del Progetto che ne è parte e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca.

Sezione 10.04. Lingua Inglese

Qualsivoglia documento consegnato ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto dovrà essere redatto in lingua inglese. I documenti in qualsiasi altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese certificata come traduzione approvata e tale traduzione approvata sarà conclusiva.

Sezione 10.05. Sottoscrizione per Scambi (*Counterparts*)

Il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto potranno essere sottoscritti mediante più scambi di copie separati (*counterparts*), ciascuna delle quali costituirà un originale.

Sezione 10.06. Divulgazione

La Banca potrà divulgare il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto e qualsiasi informazione relativa a tali accordi (compresi i documenti e le scritture riguardanti la Mutuataria, il Garante, il Soggetto del Progetto e il Progetto) in conformità con la propria *policy* di accesso alle informazioni, in vigore al momento di tale divulgazione, e in relazione a qualsiasi controversia o procedimento relativa a, o che coinvolga, il Progetto o ciascuno tra il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto, al fine di difendere, tutelare o far valere qualsiasi diritto o interesse della Banca.

ALLEGATO 1 - FINANZIAMENTI DENOMINATI IN EURO**Sezione I: Disposizioni sugli Interessi**

Qualora il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della Sezione 3.04(a), qualora la Valuta del Finanziamento sia l'Euro, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sarà:

(i) per il primo Periodo di Interessi di ciascuna Erogazione, il tasso annuo offerto per i depositi in Euro pubblicato sulla Pagina di Riferimento (*Reference Page*) alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) della relativa Data di Determinazione degli Interessi per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interessi (o ove non sia pubblicato tale tasso sulla Pagina di Riferimento per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interessi, ma siano pubblicati tassi ("Tassi di Riferimento") sulla Pagina di Riferimento sia per un periodo inferiore che per un periodo superiore alla durata di tale Periodo di Interesse, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sarà il tasso (arrotondato per eccesso, se necessario, al quarto decimale) applicabile per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interesse, determinato mediante interpolazione lineare con riferimento al Tasso di Riferimento pubblicato sulla Pagina di Riferimento per il periodo immediatamente inferiore alla durata di tale Periodo di Interesse e al Tasso di Riferimento pubblicato sulla Pagina di Riferimento per il periodo immediatamente superiore alla durata di tale Periodo di Interesse); e

(i) per ciascun successivo Periodo di Interesse, il tasso annuo offerto per i depositi in Euro pubblicato sulla Pagina di Riferimento alle ore 11:00, ora di Bruxelles, alla relativa Data di Determinazione degli Interessi per il periodo più vicino alla durata di tale Periodo di Interesse (o, se due periodi sono ugualmente vicini alla durata di tale Periodo di Interesse, la media dei due relativi tassi);

a condizione che:

- (1) qualora, per qualsiasi motivo, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante non possa essere determinato in tale momento con riferimento alla Pagina di Riferimento, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sarà il tasso annuo che la Banca determinerà mediante la media aritmetica (arrotondata, se necessario, per eccesso, al quarto decimale) dei tassi annui offerti per depositi in Euro di importo comparabile alla porzione del Finanziamento soggetta a Tasso di Interesse Variabile che si prevede essere dovuta durante il relativo Periodo di Interesse per un periodo pari a tale Periodo di Interesse, quotati presso le principali banche del mercato interbancario della zona Euro, secondo quanto comunicato alla Banca da almeno due primarie banche attive nel mercato interbancario della zona Euro (per l'Euro) selezionate dalla Banca; e
- (2) qualora, ai sensi dei termini specificati nella presente Sezione 3.04(a), il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante fosse inferiore a zero, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sarà considerato pari a zero.

Sezione II: Definizioni

Qualora la Valuta del Finanziamento sia l'Euro, salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il seguente significato ovunque utilizzati nei Termini e Condizioni Standard o in un contratto a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard:

"Data di Determinazione degli Interessi di Mora" indica la data che precede di due Giorni Lavorativi il primo giorno di tale Periodo di Interessi di Mora.

"Data di Determinazione degli Interessi" indica la data che precede di due Giorni Lavorativi il primo giorno di tale Periodo di Interessi o un giorno altrimenti definito nel Contratto di Finanziamento.

Per **"Evento di Alterazione del Mercato"** si intende:

(a) alla Data di Determinazione degli Interessi per il relativo Periodo di Interessi o alla Data di Determinazione degli Interessi di Mora per il relativo Periodo di Interessi di Mora (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento è soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Pagina di Riferimento non sia disponibile e nessuna o una sola delle principali banche operanti nel mercato interbancario della zona Euro fornisca un tasso alla Banca al fine di determinare il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per l'Euro per il relativo Periodo di Interessi o il tasso di interesse di mora per l'Euro per il relativo Periodo di Interessi di Mora, a seconda dei casi; oppure

(b) prima della chiusura delle attività a Londra alla Data di Determinazione degli Interessi per il relativo Periodo di Interessi o alla Data di Determinazione degli Interessi di Mora per il relativo Periodo di Interessi di Mora (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento è soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Banca determina che il costo per la Banca per l'ottenimento di depositi corrispondenti, a seconda dei casi, sul mercato interbancario della zona Euro, è superiore al Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.

ALLEGATO 2 - FINANZIAMENTI DENOMINATI IN USD**Sezione I: Disposizioni sugli Interessi**

Qualora il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della Sezione 3.04(a), laddove la Valuta del Finanziamento sia USD, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sarà il Tasso di Riferimento SOFR.

La Banca avrà il diritto di apportare modifiche minori di natura tecnica, amministrativa o operativa alle disposizioni relative al tasso di interesse per i Finanziamenti o gli importi scaduti soggetti a un Tasso di Interesse Variabile nel caso in cui la Valuta del Finanziamento è l'USD. Tali modifiche entreranno in vigore alle ore 17:00 (ora di Londra) del decimo (10°) Giorno Lavorativo successivo a quello in cui la Banca avrà fornito i dettagli di tali modifiche alla Mutuataria e, se del caso, al Garante, senza ulteriori azioni o consensi da parte della Mutuataria o, se del caso, del Garante.

Sezione II: Definizioni

Qualora la Valuta del Finanziamento sia l'USD, salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il seguente significato ovunque utilizzati nei Termini e Condizioni Standard o in un contratto a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard:

"Amministratore" indica la *Federal Reserve Bank of New York* (o qualsiasi altro soggetto che assuma l'amministrazione o la pubblicazione del SOFR, dell'indice SOFR o del *Central Bank Rate* (come definito nell'Appendice B (*Cumulative Compounded SOFR Rate*)) (a seconda dei casi)).

"Compounded SOFR Index Rate" indica, in relazione a un Periodo di Interessi, a un Periodo di Interessi di Mora (o ad altro periodo rilevante) per un Finanziamento, il tasso percentuale annuo determinato dalla Banca secondo la metodologia indicata all'Appendice A (*Compounded SOFR Index Rate*).

"Cumulative Compounded SOFR Rate" indica, in relazione a un Periodo di Interessi, a un Periodo di Interessi di Mora (o ad altro periodo rilevante) per un Finanziamento, il tasso percentuale annuo determinato dalla Banca secondo la metodologia indicata nell'Appendice B (*Cumulative Compounded SOFR Rate*).

"Index Publisher" avrà il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

"Pagina di Riferimento dell'Indice" avrà il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

"Orario di Pubblicazione dell'Indice" avrà il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

Per **"Periodo di Lookback"** si intende:

- (a) fatti salvi i successivi paragrafi (b) e (c):
 - (i) nel caso in cui l'*Index Publisher* pubblichi il relativo indice tutti i giorni (compresi i giorni che non siano Giorni Bancari SOFR), 14 giorni;

(ii) nel caso in cui (A) l'*Index Publisher* pubblichi il relativo indice solo nei Giorni Bancari SOFR, (B) ai fini di qualsiasi Periodo di Interesse, Periodo di Interesse di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante, il *Compounded SOFR Index Rate* è determinato utilizzando l'indice pubblicato dall'Amministratore, o (C) ai fini di qualsiasi Periodo di Interesse, Periodo di Interesse di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante, il Tasso di Riferimento SOFR è determinato utilizzando il *Cumulative Compounded SOFR Index Rate*, dieci (10) Giorni Bancari SOFR;

(b) un periodo più lungo a discrezione della Banca; oppure

(c) un periodo più breve eventualmente selezionato dalla Banca con il consenso della Mutuataria, salvo che in relazione a un Periodo di Interessi di Mora.

"Data di Fine del Periodo di Lookback" indica il giorno che cade nel Periodo di *Lookback* applicabile prima della data più prossima tra (a) l'ultimo giorno del Periodo di Interessi o del Periodo di Interessi di Mora applicabile e (b) il giorno in cui qualsiasi parte di un Finanziamento diventa dovuta e esigibile.

"Data di Inizio del Periodo di Lookback" indica il giorno che cade nel Periodo di *Lookback* applicabile prima del primo giorno del Periodo di Interessi o del Periodo di Interessi di Mora applicabile.

Per **"Evento di Alterazione del Mercato"** si intende:

(a) in relazione a qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento è soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), il *Compounded SOFR Index Rate* non sia disponibile e non vi sia alcun Tasso SOFR o *Central Bank Rate* applicabile ai fini del calcolo del *Cumulative Compounded SOFR Rate* per un Giorno Bancario SOFR durante tale Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o altro periodo rilevante; o

(b) prima della chiusura delle attività a Londra nel Giorno Lavorativo successivo alla data in cui gli interessi diventino determinabili per qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento è soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Banca stabilisca che il suo costo della provvista relativo alla propria partecipazione al Finanziamento è superiore al Tasso di Alterazione del Mercato.

"Tasso di Alterazione del Mercato" indica il tasso percentuale annuo pari alla somma di:

(a)

(i) il *Compounded SOFR Index Rate* per il Periodo di Interesse o il Periodo di Interesse di Mora del relativo Finanziamento; o

(ii) se il *Compounded SOFR Index Rate* non è disponibile, il *Cumulative Compounded SOFR Rate* per il Periodo di Interessi o il Periodo di Interessi di Mora del relativo Finanziamento; e

(b) 0.5%.

"Periodo di Osservazione" indica il periodo compreso tra la Data di Inizio del Periodo di *Lookback*, inclusa, e la Data di Fine del Periodo di *Lookback*, esclusa.

"SOFR" indica il tasso di finanziamento overnight garantito (*secured overnight financing rate*) (SOFR) amministrato e pubblicato dall'Amministratore.

"Giorno Bancario SOFR" indica qualsiasi giorno diverso da:

(a) un sabato o una domenica; e

(b) un giorno in cui la *Securities Industry and Financial Markets Association* (o qualsiasi organizzazione che succeda alla stessa) raccomanda che i dipartimenti *fixed income* (reddito fisso) dei suoi membri restino chiusi per l'intera giornata ai fini della negoziazione di titoli di Stato statunitensi.

"Tasso di Riferimento SOFR" indica, in relazione a qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora (o altro periodo rilevante) di un Finanziamento, il tasso percentuale annuo che è la somma di:

(a)

(i) il *Compounded SOFR Index Rate*; o

(ii) ove il *Compounded SOFR Index Rate* non sia disponibile, il *Cumulative Compounded SOFR Rate*; e

(b) il relativo *Credit Adjustment Spread*,

a condizione che, ove la somma di tali tassi sia inferiore a zero, il tasso sarà considerato pari a zero.

APPENDICE A

COMPOUNDED SOFR INDEX RATE

Il "**Compounded SOFR Index Rate**" per qualsiasi Periodo di Interessi o Periodo di Interessi di Mora (o, ai fini del calcolo degli interessi maturati, per qualsiasi altro periodo rilevante nel caso in cui la totalità o parte di un Finanziamento diventi esigibile in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi o dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora) per un Finanziamento è il tasso percentuale annuo (arrotondato al quarto decimale) calcolato come segue:

$$(\text{Indice SOFR}_{\text{fine}} / \text{Indice SOFR}_{\text{inizio}} - 1) \times (360/n)$$

dove:

"**n**" indica il numero di giorni del Periodo di Osservazione;

"**Indice SOFR_{fine}**" indica il valore dell'indice pubblicato da:

(a) l'*Index Publisher* sulla Pagina di Riferimento dell'Indice all'Ora della Pubblicazione dell'Indice, o all'incirca, alla Data di Fine del Periodo di *Lookback*; oppure

(b) ove l'*Index Publisher* sia diverso dall'Amministratore e non sia possibile determinare l'Indice SOFR_{inizio} o l'Indice SOFR_{fine} per il relativo periodo in conformità al paragrafo (a) della presente definizione o al paragrafo (a) della definizione di Indice SOFR_{inizio}, anche in circostanze in cui non sia disponibile, l'Amministratore all'indirizzo <https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr-avg-ind> alle ore 15:00 o all'incirca (ora di New York) alla Data di Fine del Periodo di *Lookback*; e

"**Indice SOFR_{inizio}**" indica il valore dell'indice pubblicato da:

(a) l'*Index Publisher* sulla Pagina di Riferimento dell'Indice all'Ora di Pubblicazione dell'Indice, o all'incirca, alla Data di Inizio del Periodo di *Lookback*; oppure

(b) ove l'*Index Publisher* sia diverso dall'Amministratore e non sia possibile determinare l'Indice SOFR_{inizio} o l'Indice SOFR_{fine} per il relativo periodo in conformità al paragrafo (a) della presente definizione o al paragrafo (a) della definizione di Indice SOFR_{fine}, anche in circostanze in cui non sia disponibile, l'Amministratore all'indirizzo <https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr-avg-ind> alle ore 15:00 o all'incirca (ora di New York) della Data di Inizio del Periodo di *Lookback*.

APPENDICE B

CUMULATIVE COMPOUNDED SOFR RATE

Il "**Cumulative Compounded SOFR Rate**" per qualsiasi Periodo di Interesse o Periodo di Interesse di Mora (o, ai fini del calcolo degli interessi maturati, per qualsiasi altro relativo periodo nel caso in cui tutto o parte di un Finanziamento diventi esigibile in una data diversa da una Data di Pagamento di Interessi o dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora) per un Finanziamento è il tasso percentuale annuo (arrotondato a quattro cifre decimali) calcolato come indicato di seguito:

$$\left[\prod_{i=1}^{d_0} \left(1 + \frac{\text{DailyRate}_i \times n_i}{d_{cc}} \right) - 1 \right] \times \frac{d_{cc}}{d}$$

dove:

"**d₀**" indica il numero di Giorni Bancari SOFR durante il Periodo di Osservazione;

"**i**" indica una serie di numeri interi da uno a **d₀**, ciascuno dei quali rappresenta il relativo Giornata Bancario SOFR in ordine cronologico durante il Periodo di Osservazione;

"**n_i**" indica, per qualsiasi Giornata Bancario SOFR "**i**", il numero di giorni da, e incluso, tale Giornata Bancario SOFR "**i**" fino a, ma escluso, il Giornata Bancario SOFR successivo;

"**d_{cc}**" significa 360;

"**d**" indica il numero di giorni durante il Periodo di Osservazione; e

"**DailyRate_i**" indica per ogni Giornata Bancario SOFR "**i**" durante il Periodo di Osservazione, il Tasso Giornaliero per il Giornata Bancario SOFR "**i**".

Ai fini della definizione di "**DailyRate_i**", si applicano le seguenti definizioni:

Per "**Central Bank Rate**" si intende:

(a) il tasso di interesse *target* a breve termine fissato dal *Federal Open Market Committee* degli Stati Uniti, come pubblicato dall'Amministratore di volta in volta, o qualsiasi tasso successivo o sostitutivo di tale tasso; oppure

(b) ove tale *target* non sia composto da cifra singola, la media aritmetica di:

(i) il limite superiore del *range* di tassi di interesse *target* a breve termine fissato dal *Federal Open Market Committee* statunitense e pubblicato dall'Amministratore; e

(ii) il limite inferiore di tale *range*.

"**Adeguamento del *Central Bank Rate***" indica la media aritmetica della differenza tra il SOFR per quel Giorno Bancario SOFR e il *Central Bank Rate* per quel Giorno Bancario SOFR per i dieci Giorni Bancari SOFR più immediatamente precedenti per i quali il SOFR sia disponibile.

"**Tasso Giornaliero**" significa per ogni Giorno Bancario SOFR:

- (a) il SOFR per quel Giorno Bancario SOFR; o
- (b) ove il SOFR non sia disponibile per quel Giorno Bancario SOFR, il tasso percentuale annuo che sarà pari alla somma di:
 - (i) il *Central Bank Rate* per quel Giorno Bancario SOFR; e
 - (ii) il relativo *Credit Adjustment Spread* ; o
- (c) in caso di applicazione del paragrafo (b) di cui sopra, sebbene il *Central Bank Rate* per quel Giorno Bancario SOFR non sia disponibile, il tasso percentuale annuo che è pari alla somma di:
 - (i) il più recente *Central Bank Rate* per un giorno che non sia più di due Giorni Bancari SOFR prima di quel Giorno Bancario SOFR; e
 - (ii) il relativo *Credit Adjustment Spread*,

arrotondato, in entrambi i casi, a quattro cifre decimali.

Ai fini del calcolo del *Cumulative Compounded SOFR Rate*, ove un qualsiasi giorno durante un Periodo di Interessi o un Periodo di Interessi di Mora non sia un Giorno Bancario SOFR, il tasso di interesse su quel Finanziamento per quel giorno sarà il tasso applicabile al Giorno Bancario SOFR immediatamente precedente.

MASCI(131)/15/03/2024/0035443-I - Allegato Utente 3 (A03)

Execution copy

(Operation Number 54753)

PROJECT SUPPORT AND ASSIGNMENT AGREEMENT

between

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

and

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

as acknowledged by

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.,
in its capacity as manager, on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the Italian
Republic, of the Revolving Fund for Development Cooperation**

Concerning the Hydro Power Plants Emergency Restoration Project

Dated 17 February 2024

Execution copy

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I - DEFINITIONS AND INTERPRETATION	2
ARTICLE II - PROJECT SUPPORT	5
ARTICLE III - ASSIGNMENT	6
ARTICLE IV - RIGHTS AND DISCRETIONS OF THE PARTIES	9
ARTICLE V - INVESTIGATION AND RELIANCE	10
ARTICLE VI - COSTS	11
ARTICLE VII - FURTHER ASSURANCE	11
ARTICLE VIII - MISCELLANEOUS	11
ARTICLE IX - GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION	13

SCHEDULE

SCHEDULE 1 NOTICE OF ASSIGNMENT	16
SCHEDULE 2 ASSIGNMENT CONFIRMATION	18

Execution copy

This project support and assignment agreement (this "**Agreement**") is dated 17 February 2024 and made between:

- (1) **EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT** (the "**Bank**"); and
- (2) **THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC** ("**Italy**");

and, for the purposes of its acknowledgements herein:

- (3) **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.** ("**CDP**"), in its capacity as (i) manager, on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the Italian Republic, of the Revolving Fund for Development Cooperation (the "**Revolving Fund**") and (ii) the Assignee (as defined below); and in order to provide those certain acknowledgements specified on its part in this Agreement.

PREAMBLE

- (A) WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects, to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiatives in certain countries committed to, and applying the principles of, multiparty democracy, pluralism and market economics;
- (B) WHEREAS, Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo" (the "**Borrower**") intends to implement the Project, which is designed to assist the Borrower in financing the supply and, subject to agreement by the Bank, installation of critical equipment for two hydro power plants operated by the Borrower and to provide emergency liquidity support to the Borrower in order to maintain its stability of its operations;
- (C) WHEREAS, Ukraine and the Borrower have requested assistance from the Bank for the purpose of financing part of the Project;
- (D) WHEREAS, the Bank has agreed to make a guaranteed unsecured loan facility available to the Borrower in the amount of up to EUR 200 million for the purposes of the Project, on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement. The Project, the loan facility and the Loan Agreement are fully described and defined in the Loan Agreement;
- (E) TAKING into consideration that it is a condition of the Loan Agreement that Ukraine will provide a guarantee in respect of the Borrower's obligations under the Loan Agreement, on the terms and conditions set forth in the Ukraine Guarantee;
- (F) CONSIDERING that the Bank has further agreed that it will make the loan facility available to the Borrower in two equal tranches (i.e. EUR 100 million each): the EBRD

Execution copy

Funded Tranche and the Italy Funded Tranche. The EBRD Funded Tranche will be funded with the Bank's ordinary capital resources. The Italy Funded Tranche will be funded with funding to be provided to the Bank by Italy, acting through CDP and using the resources of the Revolving Fund for that purpose;

- (G) WHEREAS, in implementation of the above, CDP, as manager of the Revolving Fund and using the resources of the Revolving Fund, will advance EUR 100 million to the Bank by subscribing for, and purchasing, the EUR 100 million EBRD Note, on the terms and conditions set forth in the Subscription Agreement and related pricing supplement. The proceeds of the EBRD Note will be used by the Bank for the purposes of funding Drawdowns to be advanced under the Italy Funded Tranche; and
- (H) WHEREAS, as part of this funding arrangement between the Bank and CDP, it has been agreed that the Bank will, from time to time, assign the Assigned Rights to CDP, on the terms and conditions set forth in this Agreement.

NOW, THEREFORE, each of EBRD and Italy agree as follows, as acknowledged by CDP:

ARTICLE I - DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Section 1.01 Definitions.

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, terms defined in the Loan Agreement (including any which are incorporated by reference into the Loan Agreement from the Standard Terms and Conditions) have the respective meanings given to them therein and the following terms have the following meanings:

- "Assigned Loan Rights" means, in respect of the Loan (or Loans) intended, from time to time, to be subject to the assignment by the Bank to CDP pursuant to Section 3.02(a), only the following contractual rights, title, interest and benefits in respect of such Loan (or Loans):
- (i) section 2.02 (*Other Financial Terms of the Loan*) of the Loan Agreement but excluding paragraph (f) of that section;
 - (ii) section 2.03 (*Interest and Default Interest on the Italy Funded Tranche*) of the Loan Agreement;
 - (iii) section 5.02 (*Acceleration of Maturity*) of the Loan Agreement;
 - (iv) section 3.06 (*Payments by the Borrower*) of the Standard Terms and Conditions;
 - (v) section 3.11 (*Currency, Form, and Determination of*

Execution copy

Payments) of the Standard Terms and Conditions;

(vi) section 7.06 (*Events of Acceleration*) of the Standard Terms and Conditions; and

(vii) article VIII (*Enforceability; Dispute Resolution*) of the Standard Terms and Conditions,

together with any action, substantial or procedural action and defense inherent or ancillary to the foregoing.

“Assigned Rights” means the contractual rights, title, interest and benefits in respect of the Loan (or Loans) and the Ukraine Guarantee, which are assigned by the Bank to CDP, from time to time, pursuant to (and, in each case, to the extent stated in) Section 3.02(a) but excluding the Excluded Rights.

“Assignee” means CDP in its capacity as the assignee of the Assigned Rights pursuant to Section 3.02(a).

“Assignment Confirmation” means the notification delivered by the Bank to CDP (and copied to Italy), in the form set out in Schedule 2 (*Assignment Confirmation*), pursuant to which the Bank confirms to CDP that an assignment has occurred in respect of certain specified Assigned Rights pursuant to Section 3.02(a), setting out details of same.

“Assignment Date” means, in respect of any Assigned Rights, the date stated in the related Notice of Assignment.

“Borrower” means Private Joint Stock Company “Ukrhydroenergo”, as borrower under the Loan Agreement.

“EBRD Note” means the EUR 100 million floating rate note issued by the Bank under its EUR 45,000,000,000 Global Medium Term Note Programme, as subscribed for, and purchased by, CDP on the terms and conditions set forth in the Subscription Agreement.

“Excluded Rights” means:

(i) any contractual rights, title, interest and benefits in respect of the Loan (or Loans) and the Ukraine Guarantee which are not Assigned Rights; and

(ii) any non-contractual rights of the Bank in respect of the Assigned Rights, which arise as a result of the Bank’s personal status as an international financial institution and its related

Execution copy

privileges, immunities and exemptions, whether arising under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, international convention or any applicable law, including the Bank's preferred creditor status (but, for the avoidance of doubt, without prejudice to the assignment of the Bank's contractual rights as creditor pursuant to the Loan Agreement and as beneficiary to the Ukraine Guarantee, in accordance with this Agreement).

"Interest Payment Date"	means each relevant interest payment date in respect of the EBRD Note, as defined in the pricing supplement in respect of the EBRD Note.
"Italian Authorities"	means the Ministry of Economy and Finance of the Italian Republic, and/or the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic and/or the Italian Agency for Development Cooperation and/or any other competent entity of the Government of the Italian Republic, nominated for the purpose of this Agreement.
"Loan"	means each Drawdown advanced by the Bank to the Borrower under the Italy Funded Tranche, and the principal amount outstanding for the time being of such Drawdown.
"Loan Agreement"	means the loan agreement dated on or about the date of this Agreement between the Borrower and the Bank, pursuant to which the Bank has agreed to make the loan facility (as referred to in paragraph (D) of the Preamble) available to the Borrower.
"Notice of Assignment"	means the notice of assignment delivered by the Bank to the Borrower and Ukraine, in the form set out in Schedule 1 (<i>Notice of Assignment</i>), in order to effect an assignment of certain specified Assigned Rights pursuant to Section 3.02(a), setting out details of same.
"Party" and "Parties"	means a party to this Agreement and Parties shall be construed accordingly. Any reference to any Party throughout this Agreement shall be to such Party in its capacity(ies) and role(s) specifically stated and defined in this Agreement.
"Subscription Agreement"	means the subscription agreement to be entered into by CDP (as subscriber) and the Bank (as issuer), pursuant to which CDP will subscribe for, and purchase, the EBRD Note in accordance with the terms and conditions set forth therein.

Execution copy

“Ukraine Guarantee” means the guarantee dated on or about the date of this Agreement entered into between Ukraine, Italy and the Bank in respect of the Borrower’s obligations under the Loan Agreement.

Section 1.02 Interpretation.

- (a) Unless the context otherwise requires, references in this Agreement to Articles, Sections or Schedules are to Articles, Sections or Schedules of this Agreement and words denoting the singular include the plural and vice versa, words denoting persons include corporations, partnerships and other legal persons and references to a person include its successors and permitted assigns.
- (b) The headings of Articles, Sections and Schedules are inserted for convenience of reference only and shall not be used to interpret this Agreement.
- (c) A reference to “writing” or “written” includes email.
- (d) A reference to “this Agreement” (or any provision of it) or to any other agreement or document referred to in this Agreement is a reference to this Agreement, that provision or such other agreement or document as amended (in each case, other than in breach of the provisions of this Agreement) from time to time.
- (e) Any words following the terms “including”, “include”, “in particular”, “for example” or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.
- (f) A reference to an “amendment” includes a novation, re-enactment, supplement or variation (and “amended” shall be construed accordingly).
- (g) Once a Drawdown has been advanced under the Italy Funded Tranche, it shall be referred to as a Loan for the purposes of, and as defined in, this Agreement.
- (h) Any reference to CDP in this Agreement including in the Recitals shall be a reference to it in its capacities and role specifically stated and defined in this Agreement.

Section 1.03 Statement as to Italy’s EU membership.

The Bank acknowledges that Italy is a member of the European Union and, as such, Italy remains subject to the obligations arising from its membership of the European Union.

ARTICLE II - PROJECT SUPPORT

Section 2.01 Project Support.

- (a) Subject to Section 2.01 (b), Italy hereby undertakes to the Bank that it will support the

Execution copy

Project in an amount equal to EUR 100 million.

(b) In fulfilment of Section 2.01(a), Italy undertakes that it will procure for CDP to subscribe for, and purchase, the EBRD Note by paying the Issue Price (as defined in the Subscription Agreement) in full, and in one payment, to the Bank on the Closing Date (as defined in the Subscription Agreement). The Bank acknowledges and agrees that CDP will only enter into the Subscription Agreement to the extent that a sum corresponding to the Issue Price payable by CDP thereunder has been made available to it by Italy.

(c) It is hereby acknowledged, confirmed and agreed that if CDP does not subscribe for, and purchase, the EBRD Note, the Bank reserves the right not to advance any funds to the Borrower under the Italy Funded Tranche or the EBRD Funded Tranche and to fully cancel the loan facility under the Loan Agreement.

Section 2.02 Use of proceeds.

The Bank hereby undertakes to Italy and CDP that it shall apply the proceeds of the issuance of the EBRD Note to fund Drawdowns to be advanced under the Italy Funded Tranche. Each such Drawdown shall be advanced on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement. Pending the use in full of the proceeds of the issuance of the EBRD Note to advance Drawdowns under the Italy Funded Tranche, such proceeds may be included in the ordinary capital resources of the Bank and used in the Bank's ordinary operations.

ARTICLE III - ASSIGNMENT

Section 3.01 Timing of assignment.

(a) Upon the Bank having advanced a Loan (or Loans) which is (or in aggregate are) equal to or exceeds EUR 1 million (the "**Threshold Amount**") (and on each occasion thereafter that the Bank has disbursed a further Loan (or Loans) which is (or in aggregate are) equal to or exceeds the Threshold Amount), the Bank shall, by the immediately following Interest Payment Date, assign to CDP: (i) the Assigned Loan Rights in respect of each such Loan (or Loans); and (ii) its contractual rights, title, interest and benefits in and to the Ukraine Guarantee (to the extent that it relates to such Assigned Loan Rights), in accordance with Section 3.02 (*Assignment*).

(b) Subject to Section 3.01(d), the assignment referred to in Section 3.01(a), is intended to be effective on, and from, the immediately following Interest Payment Date. In this regard, the Bank shall, within 30 Business Days of each date on which the Threshold Amount is reached, serve a duly completed Notice of Assignment in respect of the relevant Loan (or Loans) in accordance with Section 3.02(b) which shall, amongst other things, state the date which is the relevant Interest Payment Date. If a Notice of Assignment falls to be served less than 15 Business Days before the next immediately following Interest Payment Date, the date stated in the Notice of Assignment shall instead be the second next Interest Payment Date.

(c) The Bank may also, from time to time, assign to CDP: (i) the Assigned Loan Rights in

Execution copy

respect of any Loan (or Loans); and (ii) the Ukraine Guarantee (to the extent that it relates to such Assigned Loan Rights), in accordance with Section 3.02 (*Assignment*), in circumstances where the disbursed Loan (or Loans) do not equal or exceed the Threshold Amount.

(d) Notwithstanding anything to the contrary anywhere in this Agreement, the Bank may elect at its sole and absolute discretion to effect an assignment referred to in Section 3.01(a) or Section 3.01(c) on, and from, any date determined by the Bank in its absolute discretion. In this regard, the Bank shall serve a duly completed Notice of Assignment in respect of the relevant Assigned Rights in accordance with Section 3.02(b) which shall, amongst other things, specify the intended effective date.

(e) The Bank may still elect to effect an assignment pursuant to Section 3.02(a), in circumstances where a right to accelerate, or otherwise enforce, the Loan (or Loans), or to demand, or otherwise or enforce, the Ukraine Guarantee in respect of such Loan (or Loans), has arisen.

(f) The Bank shall not effect (and CDP will not be required (or deemed) to accept), an assignment pursuant to Section 3.02(a), of any Loan (or Loans) which are disbursed after the date on which the Bank receives a notice in writing from CDP, informing the Bank that it has become unlawful for CDP, or contrary to any rules, regulation and/or policies applicable to it, to continue funding the Italy Funded Tranche. In such circumstances, the Bank shall redeem the EBRD Note in accordance with Section 3.06(c). For the avoidance of doubt, the Bank may still elect to effect an assignment pursuant to Section 3.02(a), of any Loan (or Loans) disbursed prior to receipt by the Bank of such notice.

Section 3.02 Assignment.

(a) Subject to this Agreement, the Bank hereby agrees to unconditionally, irrevocably and absolutely assign to CDP: (i) the Assigned Loan Rights in respect of each Loan (or Loans) identified in a Notice of Assignment served in accordance with Section 3.02(b) and related Assignment Confirmation and (ii) all of its contractual rights, title, interest and benefits in and to the Ukraine Guarantee (to the extent that it relates to such Assigned Loan Rights), but excluding the Excluded Rights.

(b) In order to effect the assignment referred to in Section 3.02(a), the Bank will serve the Notice of Assignment referred to at Section 3.02(a)(i) on the Borrower and Ukraine and thereafter such assignment shall have effect on, and from, the Assignment Date stated in that Notice of Assignment.

(c) The Bank shall, on the same day as it serves the Notice of Assignment on the Borrower and Ukraine in accordance with Section 3.02(b), deliver a corresponding Assignment Confirmation to CDP, which shall be copied to Italy.

(d) Without prejudice to the Excluded Rights (and any other rights, title, interests and benefits which are not purported, or intended to be, assigned by this Agreement), on, and from, the time on which an assignment of Assigned Rights pursuant to Section 3.02(a) becomes effective, any

Execution copy

reference to the Bank in the Loan Agreement and/or the Ukraine Guarantee shall, in respect of such Assigned Rights, instead be read to be a reference to CDP in respect of such Assigned Rights (as assignee of, and in relation to, the Assigned Rights).

Section 3.03 CDP acknowledgements.

CDP specifically acknowledges that, upon receipt by it of each Assignment Confirmation, it shall be deemed:

- (a) to have irrevocably and unconditionally accepted the assignment of the specified Assigned Rights pursuant to Section 3.02(a);
- (b) to not have the benefit of the Excluded Rights; and
- (c) to have agreed to engage directly with the Borrower and Ukraine in respect of the specified Assigned Rights.

Section 3.04 Release.

With effect from each Assignment Date, the Bank no longer has any rights in relation to the related Assigned Rights.

Section 3.05 Inalienable rights of the Bank.

For the avoidance of any doubt, the privileges, immunities and exemptions of the Bank provided to it under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, done at Paris on 29 May 1990, international convention or any applicable law are inalienable and such privileges, immunities and exemptions are not included in the assignments under this Agreement.

Section 3.06 Redemption of the EBRD Note.

- (a) On each Assignment Date on which any Assigned Rights are assigned to CDP pursuant to this Agreement, the principal amount outstanding under the EBRD Note shall be deemed to have been redeemed, in an amount equivalent to the principal amount outstanding under the Loan (or Loans) the subject of the assignment on that Assignment Date but excluding any accrued but unpaid interest in respect of such Loan (or Loans).
- (b) If all, or part, of the Available Amount under the Italy Funded Tranche is cancelled in accordance with section 3.08 (*Cancellation*) (as amended by section 1.01(d) of the Loan Agreement) or section 7.02 (*Cancellation by the Bank*) of the Standard Terms and Conditions, the Bank shall, subject to the terms and condition of the pricing supplement relating to the EBRD Note, redeem an equivalent amount of outstanding principal under EBRD Note, together with all accrued interest and other fees and charges in relation thereto.
- (c) If the Bank receives a notice from CDP in accordance with Section 3.01(f), the Bank shall, subject to the terms and condition of the pricing supplement relating to the EBRD Note, redeem

Execution copy

the EBRD Note in an amount equivalent to the amount of the Italy Funded Tranche which has not yet been disbursed as of the date of receipt by the Bank of that notice.

(d) The redemptions referred to in Section 3.06(a), (b) and (c), shall constitute full and final discharge of such amount(s) of principal and/or interest (as the case may be) due under the EBRD Note and the Bank's past, present and future payment obligations owed to CDP in relation to same.

Section 3.07 No assignment of the EBRD Note.

Italy shall procure that CDP shall (and CDP acknowledges such requirement) not assign any of the rights or obligations in respect of the EBRD Note, in whole or in part, to any other person or entity without the prior written consent of the Bank.

ARTICLE IV - RIGHTS AND DISCRETIONS OF THE PARTIES

Section 4.01 Parties' discretion.

(a) Following the assignment of Assigned Rights pursuant to Section 3.02(a), CDP will have full discretion to manage and service (including in an enforcement scenario) the Assigned Rights, without the need to consult with, or seek consent from, the Bank on any matters arising under or in connection with such Assigned Rights (which, for the avoidance of doubt, shall include the Ukraine Guarantee, to the extent it relates to such Assigned Loan Rights), including, for the avoidance of doubt, in respect of waivers, consents, amendments and enforcement.

(b) The Bank has full discretion to manage and service (including in an enforcement scenario) (i) the Loan Agreement, (ii) each of the Drawdowns disbursed by the Bank under the EBRD Funded Tranche and the Loan (or Loans) disbursed by the Bank under the Italy Funded Tranche (which are not yet Assigned Rights) and (iii) the Ukraine Guarantee (to the extent that it relates to Drawdowns under the EBRD Funded Tranche and/or any Loan (or Loans) which are not yet Assigned Rights); without the need to consult with, or, subject to paragraph (c) below, seek consent from, Italy or CDP on any matters arising under or in connection with such matters, including, for the avoidance of doubt, in respect of any waivers, consents, amendments and enforcement. The Bank shall exercise its management and servicing activities in a bona fide manner but subject to its absolute discretion to do so in accordance with, and by applying, its internal policies and procedures, in place from time to time.

(c) The Bank shall not extend the Last Availability Date in respect of the Italy Funded Tranche beyond 20 March 2030 without prior written consent from CDP.

Section 4.02 No participation.

Neither Italy or CDP will be entitled to participate in any decisions by the Bank in respect of the Bank's right, title, interest and benefit under the Loan Agreement and/or the Ukraine Guarantee, including but not limited to, any decision by the Bank to advance Drawdowns (even in circumstances where a breach or right to accelerate, or otherwise enforce, the Loan Agreement, or to demand, or otherwise enforce, the Ukraine Guarantee has arisen), from time to time, or to

Execution copy

suspend, cancel, accelerate or otherwise enforce the Bank's right, title, interest and benefit under the Loan Agreement and/or the Ukraine Guarantee.

Section 4.03 Information sharing.

(a) The Bank will inform Italy and CDP of any decision to cancel or accelerate under the Loan Agreement, or if the Borrower prepays its liabilities or cancels any Available Amount under the Italy Funded Tranche under the Loan Agreement. CDP shall inform the Bank of any decision or action which CDP, or Italy, takes to accelerate or otherwise enforce the Assigned Rights.

(b) In addition to the information referred to in Section 4.03(a), the Bank will, from time to time, promptly share with Italy and CDP any written information and/or reports received by the Bank provided for the Borrower in connection with the Project pursuant to sections 3.01(d), 3.06 (*Reporting Frequency and Submission Requirements*) and 4.01 (*Financial Records and Reports*) of the Loan Agreement and section 4.04 (*Project Records and Reports*) of the Standard Terms and Conditions.

ARTICLE V - INVESTIGATION AND RELIANCE

Section 5.01 Investigation.

Italy confirms and agrees, and CDP acknowledges, that the Bank has provided, and they have received, such information as they deem appropriate under the circumstances concerning, for example, the financial condition, creditworthiness, status or nature of the Borrower and Ukraine, in order for Italy and CDP to make an informed decision regarding the assignment and other matters the subject of this Agreement.

Section 5.02 Authorisation.

(a) Italy represents and warrants to the Bank that Italy has the power, authority and legal right to enter into this Agreement.

(b) In relation to its acknowledgments in this Agreement, CDP represents and warrants to the Bank that CDP has the power, authority and legal right to do so by means of the Decree issued by the Ministry of Economy and Finance of the Italian Republic in accordance with the provisions of Italian Law 125/2014 regulating Italian international development cooperation activities.

Section 5.03 Representations and warranties.

(a) On each Assignment Date, the Bank represents and warrants to Italy and CDP that it has not created any Lien over the relevant Assigned Rights.

(b) Subject to Section 5.03(a), the Bank does not make any representation or warranty (express or implied) to Italy or CDP for:

- (i) the effectiveness, validity or enforceability of the Assigned Rights or other documents delivered by the Bank to Italy and/or CDP, or any of the terms or

Execution copy

conditions relating to the Assigned Rights;

- (ii) any non-performance by the Borrower under the Loan Agreement and/or Ukraine under the Ukraine Guarantee; or
- (iii) the financial condition, creditworthiness, status or nature of the Borrower and Ukraine,

and, accordingly, the Bank has no liability or responsibility to Italy or CDP in respect of such matters which is acknowledged, confirmed and agreed by Italy and acknowledged by CDP.

ARTICLE VI - COSTS

Section 6.01 Each Party shall bear any professional, banking, transfer or exchange fees and costs incurred by that Party in the preparation, execution, delivery and registration of this Agreement.

ARTICLE VII - FURTHER ASSURANCE

Section 7.01 At its own expense, each Party shall, and shall use all reasonable endeavours to procure that any necessary third party shall, promptly execute and deliver such documents and perform such acts as may reasonably be required for the purpose of giving full effect to this Agreement.

ARTICLE VIII - MISCELLANEOUS

Section 8.01 Notices.

Any notice, application or other communication required or permitted to be given or made under this Agreement, shall be in writing. Such notice, application or other communication shall be deemed to have been duly given or made when it has been delivered in legible form to the Party to which it is required to be given or made at the Party's address specified in this Agreement, or at any other address as the party shall have specified in writing to the party giving the notice or making the request. Such delivery may be made, and shall be deemed to be delivered if, by hand, mail or in pdf or similar format by electronic mail. The following addresses and persons are specified for such purposes:

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development
5 Bank Street
London E14 4BG
United Kingdom

Attention: Operation Administration Department / Operation No. 54753
Email: oad@ebrd.com

Execution copy

Telephone: +44 20 7338 6000

For Italy:

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Rome
Italy

Attention: Directorate General for Development Cooperation, Office V
Email: dgcs.05@cert.esteri.it
Telephone: +39 3691 4471

For CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
in its capacity as manager of the Revolving Fund on behalf of the Ministry of
Economy and Finance
Via Goito 4
00185 Rome
Italy

Attention: Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo
Email: bu_frcs@cdp.it
Telephone: +39 06 4221 3044

- (b) Any notice, application or other communication delivered by hand, mail or in pdf or similar format by electronic mail, will only be effective when actually received (or made available) in readable form, provided that any notice, application or other communication that is received (or made available) after 5:00 p.m. in the place in which the party to whom the relevant notice, application or communication is sent has its address for the purpose of this Agreement shall be deemed only to become effective on the following day.

Section 8.02 Successors and Assigns: Third Party Rights.

- (a) This Agreement shall bind and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the parties hereto, except that neither party may assign or otherwise transfer all or any part of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other party.
- (b) Except as provided in Section 9.02(a), none of the terms of this Agreement are intended to be enforceable by any third party.

Section 8.03 Confidentiality.

In light of the public nature of the resources of the Revolving Fund, it is not possible to apply confidentiality provisions/restrictions in respect of this Agreement or to any of the other

Execution copy

agreements or documentation relating to the implementation of the Project, including the Loan Agreement, Ukraine Guarantee, the Adherence Statement, the Note Documentation and any ancillary, related or connected documentation. As such, no Party is bound to ensure that any such documentation shall remain confidential and is under no duty to do so.

Section 8.04 Counterparts.

This Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which shall together constitute one and the same instrument.

Section 8.05 Entire Agreement, Amendments, Entry into force.

(a) This Agreement constitutes the entire obligation of the Parties hereto with respect to the subject matter hereof and shall supersede any prior expressions of intent or understandings with respect to this transaction.

(b) Any amendment to this Agreement shall be in writing signed by or on behalf of the Parties hereto, and any waiver of any rights under any provision of this Agreement shall be in writing signed by the person waiving its rights under such provision. The Parties hereto may by agreement rescind or vary this Agreement without the consent of any third party.

(c) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of a written notification with which Italy informs the Bank of the completion of Italy's internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

ARTICLE IX - GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

Section 9.01 Choice of law.

This Agreement and any dispute or claim (including a non-contractual dispute or claim) arising out of or in connection with it or its subject-matter or formation shall be governed by and construed in accordance with public international law.

Section 9.02 Dispute Resolution.

(a) The Parties shall endeavour to settle amicably any dispute or controversy between them arising out of this Agreement or the breach, termination or invalidity hereof or otherwise in connection herewith. To this end, at the initiative of either Party, the other Party shall meet promptly with the initiating Party to discuss any such dispute or controversy and, if requested by the initiating Party in writing, shall reply in writing to any written submission made by the initiating Party concerning any such dispute or controversy.

(b) If any such dispute or controversy, or any claim relating thereto, cannot be amicably settled as provided for in Section 9.02 (a) within sixty (60) calendar days of the date on which the request for a meeting is made as referred to in subsection (a), such dispute or controversy, or claim relating thereto, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules in

Execution copy

force as at the date of this Agreement, subject to the following:

- (i) the number of arbitrators shall be three (3);
 - (ii) the appointing authority for the purposes of the UNCITRAL Arbitration Rules shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration;
 - (iii) where the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration is to appoint an arbitrator, the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration shall be at liberty to choose any person he/she regards as suitable to act as arbitrator pursuant to Articles 9.2 and/or 9.3 of the UNCITRAL Arbitration Rules;
 - (iv) the place of arbitration shall be The Hague;
 - (v) the language to be used in the arbitral proceedings shall be English;
 - (vi) the law to be applied by the arbitral tribunal shall be public international law, the sources of which shall be taken for these purposes to include:
 - (A) the Agreement Establishing the Bank and any relevant treaty obligations that are binding reciprocally on the Parties;
 - (B) the provisions of any international conventions and treaties (whether or not binding directly as such on the Parties) generally recognised as having codified or ripened into binding rules of customary law applicable to states and international financial institutions, as appropriate;
 - (C) other forms of international custom, including the practice of states and international financial institutions of such generality, consistency and duration as to create legal obligations; and
 - (D) applicable general principles of law;
 - (vii) notwithstanding the provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules, the arbitral tribunal shall not be authorised to take any interim measures of protection or provide any pre-award relief against any of the Parties, and none of the Parties may address to any judicial authority a request for any interim measures of protection or pre-award relief against any other Party; and
 - (viii) the arbitral tribunal shall have authority to consider and include in any proceeding, decision or award any dispute or controversy properly brought before it by the Parties insofar as such dispute or controversy arises out of this Agreement; but subject to the foregoing no other parties or other disputes shall be included in, or consolidated with, the arbitral proceedings;
- (c) Notwithstanding the provisions of this Section 9.02, nothing contained in this Agreement shall operate or be regarded as a waiver, renunciation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of the Bank under the Agreement Establishing the Bank, under international conventions or under any applicable laws; and

Execution copy

(d) In any arbitral proceeding arising out of this Agreement, the certificate of the Bank as to any amount due to the Bank under this Agreement shall be prima facie evidence of such amount.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in five copies (two copies for the Bank, two copies for the Government of the Italian Republic and one copy for CDP) on the date first above written.

Execution copy

Schedule 1 Notice of Assignment

To: [Private Joint Stock Company “Ukrhydroenergo”]

[Address]

and

[Ukraine]

[Address]

[DATE]

To whom it may concern,

We refer to the project support and assignment agreement dated [•] 2024 between (1) the European Bank for Reconstruction and Development, (2) The Government of the Italian Republic and (3) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”), in its capacity as manager, on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the Italian Republic, of the Revolving Fund for Development Cooperation (the “**Revolving Fund**”) (the “**Agreement**”).

We also refer to: (i) the loan agreement (Hydro Power Plants Emergency Restoration Project) dated [•] 2024 between (1) Private Joint Stock Company “UKRHYDROENERGO” (as borrower) and (2) the European Bank for Reconstruction and Development (as lender) (the “**Loan Agreement**”); and (ii) the guarantee agreement (Hydro Power Plants Emergency Restoration Project) dated [•] 2024 entered into by Ukraine as a condition of, and in respect of the Borrower’s obligations under, the Loan Agreement (the “**Ukraine Guarantee**”).

Terms defined in the Agreement or the Loan Agreement shall bear the same meaning when used in this notice.

Pursuant to the terms and conditions of the Agreement, the Bank agreed to unconditionally, irrevocably and absolutely assign to CDP: (i) the Assigned Loan Rights in respect of [each / the] Loan identified in the table below; and (ii) the Ukraine Guarantee (to the extent that it relates to such Assigned Loan Rights) (the “**Assigned Rights**”), but excluding the Excluded Rights in respect of such [Loan[s]].

The assignment in respect of the Assigned Rights is effective on, and from, the assignment date specified in the table below, which is the Assignment Date for the purposes of the Agreement.

The details of the [Loan[s]] whose Assigned Loan Rights are intended to be assigned as of the Assignment Date are as follows:

Execution copy

Lender	Borrower	Tranche	Current outstanding Principal Amount	Assignment Date	Maturity
European Bank for Reconstruction and Development	Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO"	The tranche known as the Italy Funded Tranche	[•]	[•]	[•]

This Notice constitutes a "Notice of Assignment" for the purposes of the Agreement and is hereby delivered to the Borrower and Ukraine to provide notice that, on and with effect from the Assignment Date specified above, we have unconditionally, irrevocably and absolutely assigned the Assigned Rights to CDP.

All future correspondence, dealings, deliveries and payments in respect of the Assigned Rights should be made to CDP, whose details are as follows:

Name: [•]

Address: [•]

Telephone: [•]

Attention: [•]

IBAN: [•]

EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: _____

Name:

Title:

Execution copy

Schedule 2 Assignment Confirmation

To: [Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,
in its capacity as manager of the Revolving Fund (defined below)]
[Address]

[Copy to: The Government of the Italian Republic]
[Address]

[DATE]

Dear Sir/Madam,

We refer to the project support and assignment agreement dated [•] 2024 between (1) the European Bank for Reconstruction and Development, (2) The Government of the Italian Republic and (3) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”), in its capacity as manager, on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the Italian Republic, of the Revolving Fund for Development Cooperation (the “**Revolving Fund**”) (the “**Agreement**”).

We also refer to: (i) the loan agreement (Hydro Power Plants Emergency Restoration Project) dated [•] 2024 between (1) Private Joint Stock Company “UKRHYDROENERGO” (as borrower) and (2) the European Bank for Reconstruction and Development (as lender) (the “**Loan Agreement**”); and (ii) the guarantee agreement (Hydro Power Plants Emergency Restoration Project) dated [•] 2024 entered into by Ukraine as a condition of, and in respect of the Borrower’s obligations under, the Loan Agreement (the “**Ukraine Guarantee**”).

Terms defined in the Agreement or the Loan Agreement shall bear the same meaning when used in this notice.

Pursuant to the terms and conditions of the Agreement, the Bank agreed to unconditionally, irrevocably and absolutely assign to CDP: (i) the Assigned Loan Rights in respect of [each / the] Loan identified in the table below; and (ii) the Ukraine Guarantee (to the extent that it relates to such Assigned Loan Rights) (the “**Assigned Rights**”), but excluding the Excluded Rights in respect of such [Loan[s]].

The assignment in respect of the Assigned Rights is effective on, and from, the assignment date specified in the table below, which is the Assignment Date for the purposes of the Agreement.

The details of the [Loan[s]] whose Assigned Loan Rights are intended to be assigned as of the Assignment Date are as follows:

Execution copy

Lender	Borrower	Tranche	Current outstanding Principal Amount	Assignment Date	Maturity
European Bank for Reconstruction and Development	Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO"	The tranche known as the Italy Funded Tranche	[•]	[•]	[•]

This confirmation notification constitutes an "Assignment Confirmation" for the purposes of the Agreement and is hereby delivered to you to confirm that, on and with effect from the Assignment Date specified above, we have unconditionally, irrevocably and absolutely assigned the Assigned Rights to you.

Accordingly, in accordance with Sections 3.06(a) and 3.06(d) of the Agreement, as of the Assignment Date, the EBRD Note is deemed to have been redeemed in an amount equivalent to the principal amount outstanding of the [Loan[s]] so assigned as of the Assignment Date but excluding any accrued but unpaid interest in respect of such [Loan[s]].

EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: _____
Name:

Execution copy

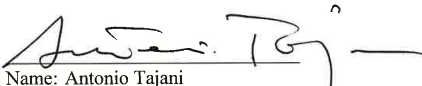
Execution Page

Done at Munich, Germany on 17 February 2024, in five originals in the English language, all texts being equally authentic.

THE BANK**EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: 
Name: Odile Renaud-Basso
Title: President

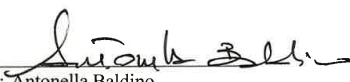
ITALY**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**

By: 
Name: Antonio Tajani
Title: Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

CDP

As acknowledged by:

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.,
in its capacity as manager,
on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the Italian Republic,
of the Revolving Fund for Development Cooperation**

By: 
Name: Antonella Baldino
Title: Head of Business Promotion and Portfolio Management International Cooperation

TRADUZIONE NON UFFICIALE

(Numero di operazione 54753)

ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE

tra

**BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO**

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

per presa visione

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in qualità di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica
Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo**

Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche

Data 17 febbraio 2024

INDICE

ARTICLE I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE	2
ARTICLE II - SUPPORTO AL PROGETTO	6
ARTICLE III - CESSIONE	7
ARTICLE IV - DIRITTI E DISCREZIONALITÀ DELLE PARTI	10
ARTICLE V - ISPEZIONI E AFFIDAMENTO	11
ARTICLE VI - COSTI.....	12
ARTICLE VII - ULTERIORI GARANZIE	12
ARTICLE VIII - VARIE	12
ARTICLE IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	14

ALLEGATI

ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE DI CESSIONE.....	17
ALLEGATO 2 CONFERMA DI CESSIONE	19

Il presente Accordo di supporto al progetto e cessione (il presente "**Contratto**") è datato 17 febbraio 2024 ed è stipulato tra:

- (1) **BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO** (la "**Banca**");
- (2) **IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA** ("**Italia**"); e

ai fini delle conferme secondo quanto ivi indicato

- (3) **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**, in qualità di (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "**Fondo Rotativo**") e (ii) Cessionario (come infra definito); e al fine di fornire determinate dichiarazioni, come specificati per quanto concerne lo stesso nel presente Contratto.

PREMESSA

- (A) PREMESSO che la Banca è stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato;
- (B) PREMESSO che la società di capitali (*private joint stock company*) "**Ukrhydroenergo**" (la "**Mutuataria**") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidità emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuità delle operazioni;
- (C) PREMESSO che l'Ucraina e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto;
- (D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (*guaranteed unsecured loan*) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalità di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento;
- (E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che l'Ucraina fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nella Garanzia Ucraina;

- (F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranches di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sarà finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sarà finanziata attraverso fondi che l'Italia metterà a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a ciò destinate;
- (G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticiperà 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (*note*) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo *pricing supplement*. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e
- (H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP è stato concordato che la Banca cederà, di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, la BERS e l'Italia convengono quanto segue, che CDP conferma:

ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

Sezione 1.01 Definizioni.

Ove utilizzati nel presente Accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (ivi compresi i termini incorporati per riferimento nel Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato:

"Diritti di Finanziamento Ceduti" indica, in relazione al Finanziamento (o ai Finanziamenti) destinato ad essere, di volta in volta, oggetto di cessione dalla Banca a CDP ai sensi della Sezione 3.02(a), unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali con riferimento a tale Finanziamento (o Finanziamenti):

- (i) sezione 2.02 (*Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento*) del Contratto di

Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione;

- (ii) sezione 2.03 (*Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia*) del Contratto di Finanziamento;
- (iii) sezione 5.02 (*Accelerazione della Scadenza*) del Contratto di Finanziamento;
- (iv) sezione 3.06 (*Pagamenti da parte della Mutuataria*) dei Termini e Condizioni Standard;
- (v) sezione 3.11 (*Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento*) dei Termini e Condizioni Standard;
- (vi) sezione 7.06 (*Eventi di Accelerazione della Scadenza*) dei Termini e Condizioni Standard; e
- (vii) articolo VIII (*Opponibilità; Risoluzione delle controversie*) dei Termini e Condizioni Standard,

unitamente ad ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra.

"Diritti Ceduti"

indicano i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici contrattuali relativi al Finanziamento (o ai Finanziamenti) e alla Garanzia Ucraina che siano ceduti, di volta in volta, a CDP dalla Banca, ai sensi (e, in ciascun caso, nella misura ivi consentita) della Sezione 3.02(a), ad esclusione dei Diritti Esclusi.

"Cessionario"

indica CDP nella sua qualità di cessionario dei Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a).

"Conferma di Cessione"

indica la comunicazione trasmessa dalla Banca a CDP (con copia all'Italia), nella forma indicata all'Allegato 2 (*Conferma di Cessione*), ai sensi della quale la Banca conferma a favore di CDP l'avvenuta cessione relativa ai Diritti Ceduti ivi specificati ai sensi della Sezione 3.02(a), indicandone i dettagli.

"Data di Cessione"

indica, in relazione ai Diritti Ceduti, la data indicata nella relativa Comunicazione di Cessione.

"Mutuataria"	indica la <i>Private Joint Stock Company</i> "Ukrhydroenergo", in qualità di mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento.
"Titolo BERS"	indica il titolo a tasso variabile per un ammontare pari a 100 milioni di euro emesso dalla Banca nell'ambito del suo <i>EUR 45.000.000.000 Global Medium Term Note Programme</i> , sottoscritto e acquistato da CDP ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Sottoscrizione.
"Diritti Esclusi"	indica: (i) qualsiasi diritto, titolo, interesse e beneficio contrattuale riferibile al Finanziamento (o ai Finanziamenti) e alla Garanzia Ucraina che non siano Diritti Ceduti; e (ii) qualsiasi diritto extracontrattuale della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivante dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunità ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualità di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario della Garanzia Ucraina, ai sensi del presente Contratto).
"Data di Pagamento degli Interessi"	indica ciascuna relativa data di pagamento degli interessi con riferimento al Titolo BERS, come definita nel <i>pricing supplement</i> relativo al Titolo BERS medesimo.
"Autorità Italiane"	indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, e/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e/o l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e/o qualsiasi altro soggetto competente del Governo della Repubblica Italiana, nominato per le finalità del presente Contratto.
"Finanziamento"	indica ciascuna Erogazione effettuata dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia, e l'importo in linea capitale in essere di tale Erogazione.

"Contratto di Finanziamento"	indica il contratto di finanziamento in data odierna o avente una data prossima alla stessa tra la Mutuataria e la Banca, ai sensi del quale la Banca ha concordato di mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento di cui al paragrafo (D) delle Premesse.
"Comunicazione di Cessione"	indica la comunicazione di cessione trasmessa dalla Banca alla Mutuataria e all'Ucraina, nella forma indicata nell'Allegato 1 (<i>Comunicazione di Cessione</i>), al fine di effettuare la cessione di determinati Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a), con indicazione dei relativi dettagli.
"Parte" e "Parti"	indica una parte del presente Accordo e Parti sarà interpretato di conseguenza. Qualsivoglia riferimento ad una Parte nel presente Accordo dovrà essere riferito a tale Parte nella sua qualità (o più qualità) e ruolo (o ruoli) specificatamente indicati e definiti nel presente Contratto.
"Contratto di Sottoscrizione"	indica il contratto di sottoscrizione da stipularsi tra CDP (in qualità di sottoscrittore) e la Banca (in qualità di emittente), ai sensi del quale CDP sottoscriverà e acquisterà il Titolo BERS ai termini e alle condizioni ivi previsti.
"Garanzia Ucraina"	indica la garanzia in data odierna o avente una data prossima alla stessa sottoscritta tra l'Ucraina, l'Italia e la Banca in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Sezione 1.02

Interpretazione.

(a) Salvo che il contesto richieda diversamente, qualsivoglia riferimento ad Articoli, Sezioni o Allegati nel presente Accordo sarà interpretato come un riferimento agli Articoli, alle Sezioni o agli Allegati del presente Accordo e i termini espressi al singolare includeranno il loro corrispettivo plurale e viceversa, le parole riferite a soggetti includeranno le società di capitali, le società di persone e le altre persone giuridiche e i riferimenti a un soggetto includeranno i relativi successori e aventi causa autorizzati.

(b) Le intestazioni degli Articoli, delle Sezioni e degli Allegati sono inseriti esclusivamente per comodità di riferimento e non dovranno essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.

(c) Un riferimento a "scrittura" o "scritto" includerà l'e-mail.

(d) Un riferimento al "presente Accordo" (o a qualsiasi disposizione di esso) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nel presente Accordo costituirà un riferimento al

presente Accordo, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come modificato (in ogni caso, qualora non sia in violazione delle disposizioni del presente Contratto) di volta in volta.

(e) Le parole che seguono i termini "compreso", "include", "in particolare", "a titolo esemplificativo" o qualsiasi altra espressione simile dovranno essere interpretate come elementi illustrativi e non limitano il senso delle parole, della descrizione, della definizione, della frase o del termine che precedono tali termini.

(f) Il riferimento a un "modifica" includerà una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovrà essere interpretato di conseguenza).

(g) A seguito di ciascuna Erogazione ai sensi della Tranche Finanziata Italia, la stessa rileverà quale Finanziamento ai fini del, e come definito nel, presente Contratto.

(h) Ogni riferimento a CDP nel presente Contratto, incluse le Premesse, è da intendersi un riferimento alla stessa nella qualità e nel ruolo specificatamente indicato e definito nel presente Contratto.

Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

La Banca riconosce che l'Italia è membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia è soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO II - SUPPORTO AL PROGETTO

Sezione 2.01 Supporto al progetto.

(a) Nei termini di cui alla Sezione 2.01 (b), l'Italia si impegna nei confronti della Banca a fornire supporto al Progetto per un importo pari a 100 milioni di euro.

(b) In adempimento alla Sezione 2.01(a), l'Italia si impegna a far sì che CDP sottoscriva e acquisti il Titolo BERS corrispondendo il Prezzo di Emissione (come definito nel Contratto di Sottoscrizione) interamente e in un'unica soluzione alla Banca alla Data del *Closing* (come definita nel Contratto di Sottoscrizione). La Banca riconosce e concorda che CDP stipulerà il Contratto di Sottoscrizione solo nella misura in cui una somma corrispondente al Prezzo di Emissione dovuto da CDP ai sensi dello stesso sia stata messa a sua disposizione dall'Italia.

(c) Si prende atto, si conferma e si conviene che, qualora CDP non sottoscriva e non acquisti il Titolo BERS, la Banca si riserverà il diritto di non anticipare alcun fondo alla Mutuataria nell'ambito della Tranche Finanziata Italia o della Tranche Finanziata BERS e di cancellare integralmente il finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Sezione 2.02 Utilizzo dei proventi.

La Banca si impegna nei confronti dell'Italia e di CDP ad utilizzare i proventi dell'emissione del Titolo BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi nell'ambito della Tranche Finanziata Italia. Ciascuna di tali Erogazioni sarà effettuata ai termini e alle condizioni

stabiliti nel Contratto di Finanziamento. In pendenza dell'utilizzo integrale dei proventi dell'emissione del Titolo BERS per effettuare le Erogazioni ai sensi della Tranche Finanziata Italia, tali proventi potranno essere inclusi tra le risorse ordinarie della Banca e utilizzati nelle attività correnti della medesima.

ARTICOLO III - CESSIONE

Sezione 3.01

Tempi di Cessione.

(a) Una volta che la Banca avrà effettuato un Finanziamento (o Finanziamenti) che sia (o complessivamente siano) pari o superiore a 1 milione di euro (l'"**Importo Soglia**") (e in ogni successiva occasione in cui la Banca abbia erogato un ulteriore Finanziamento (o Finanziamenti) che sia (o complessivamente siano) pari o superiore all'Importo Soglia), la Banca, entro la Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva, cederà a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuno di tale Finanziamento (o Finanziamenti); e (ii) tutti i propri diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca in relazione alla Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ai sensi della Sezione 3.02 (*Cessione*).

(b) Ai sensi della Sezione 3.01(d), la cessione di cui alla Sezione 3.01(a) si intende efficace alla, e a partire dalla, Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva. A riguardo di quanto precede, la Banca, entro 30 Giorni Lavorativi da ciascuna data di raggiungimento dell'Importo Soglia, trasmetterà una Comunicazione di Cessione debitamente compilata in relazione al relativo Finanziamento (o ai Finanziamenti) ai sensi della Sezione 3.02(b), recante, tra l'altro, la data della relativa Data di Pagamento degli Interessi. Qualora la Comunicazione di Cessione si trovi a dovere essere notificata meno di 15 Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva, la data da indicarsi nella Comunicazione di Cessione sarà, diversamente da quanto precede, la seconda Data di Pagamento degli Interessi successiva.

(c) La Banca potrà altresì cedere di volta in volta a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti); e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ai sensi della Sezione 3.02 (*Cessione*), nel caso in cui il Finanziamento (o i Finanziamenti) erogato non sia pari o superiore all'Importo Soglia.

(d) Ferma restando qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, la Banca potrà decidere, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di effettuare una cessione di cui alla Sezione 3.01(a) o alla Sezione 3.01(c) a, e a partire da, qualsiasi data determinata dalla Banca nella propria assoluta discrezionalità. In tal caso, la Banca trasmetterà una Comunicazione di Cessione debitamente compilata in relazione ai relativi Diritti Ceduti in conformità alla Sezione 3.02(b) con l'indicazione, tra l'altro, della data di efficacia prevista.

(e) La Banca potrà in ogni caso scegliere di effettuare una cessione ai sensi della Sezione 3.02(a) qualora sia sorto il diritto di accelerare la scadenza, o escutere, il Finanziamento (o i Finanziamenti), o di richiedere un pagamento ai sensi della, o in ogni caso escutere, la Garanzia Ucraina in relazione a tale Finanziamento (o i Finanziamenti).

(f) La Banca non potrà effettuare (e CDP non sarà tenuta ad accettare (o non potrà comunque ritenersi che CDP abbia accettato)), alcuna cessione ai sensi della Sezione 3.02(a), di qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) erogato dopo la data in cui la Banca avrà ricevuto una comunicazione scritta da parte di CDP, che informi la Banca che la continuazione del finanziamento di cui alla Tranche Finanziata Italia sia divenuta illegale per CDP o contraria a qualsiasi norma, regolamento e/o *policy* ad essa applicabile. In tali circostanze, la Banca rimborserà il Titolo BERS ai sensi della Sezione 3.06(c). A titolo di chiarimento, la Banca potrà comunque decidere di effettuare una cessione ai sensi della Sezione 3.02(a), di qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) erogato prima della ricezione di tale comunicazione da parte della Banca.

Sezione 3.02 Cessione.

(a) Ai sensi del presente Accord

(b) o, la Banca accetta di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascun Finanziamento (o Finanziamenti) specificato in una Comunicazione di Cessione notificato ai sensi della Sezione 3.02(b) e nella relativa Conferma di Cessione e (ii) tutti i propri diritti, i titoli, gli interessi e i benefici contrattuali relativi alla Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferiscano a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ma ad esclusione dei Diritti Esclusi.

(c) Al fine di porre in essere la cessione di cui alla Sezione 3.02(a), la Banca inoltrerà alla Mutuataria e all'Ucraina la Comunicazione di Cessione di cui alla Sezione 3.02(a)(i) e successivamente tale cessione avrà effetto alla, e a partire dalla, Data di Cessione indicata nella Comunicazione di Cessione.

(d) La Banca, nel medesimo giorno in cui sarà stata consegnata la Comunicazione di Cessione alla Mutuataria e all'Ucraina, trasmetterà a CDP una corrispondente Conferma di Cessione, con in copia l'Italia.

(e) Fatti salvi i Diritti Esclusi (e qualsiasi altro diritto, titolo, interesse e beneficio che non sia stato o si intenda essere ceduto ai sensi del presente Contratto), al, e a partire dal, momento in cui una cessione di Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a) diventi efficace, qualsiasi riferimento alla Banca nel Contratto di Finanziamento e/o nella Garanzia Ucraina dovrà, in relazione a tali Diritti Ceduti, essere invece inteso come riferimento a CDP in relazione a tali Diritti Ceduti (in qualità di cessionario di, e in relazione a, tali Diritti Ceduti).

Sezione 3.03 Conferme di CDP.

CDP riconosce espressamente che, al ricevimento di ciascuna Conferma di Cessione, si considererà che:

(a) abbia accettato irrevocabilmente e incondizionatamente la cessione dei Diritti Ceduti specificati ai sensi della Sezione 3.02(a);

- (b) non abbia beneficio dei Diritti Esclusi; e
- (c) abbia acconsentito a impegnarsi direttamente con la Mutuataria e l'Ucraina in relazione ai Diritti Ceduti specificati.

Sezione 3.04 Clausola liberatoria.

Con effetto da ciascuna Data di Cessione, la Banca non avrà più alcun diritto in relazione ai relativi Diritti Ceduti.

Sezione 3.05 Diritti inalienabili della Banca.

A titolo di chiarimento, i privilegi, le immunità e le esenzioni della Banca di cui la stessa beneficia ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, sottoscritto a Parigi in data 29 maggio 1990, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile sono inalienabili e tali privilegi, immunità ed esenzioni non sono inclusi nelle cessioni ai sensi del presente Contratto.

Sezione 3.06 Rimborso del Titolo BERS.

(a) Ad ogni Data di Cessione in cui taluni Diritti Ceduti siano ceduti a CDP ai sensi del presente Contratto, l'importo in linea capitale in essere ai sensi del Titolo BERS sarà considerato rimborsato, per un importo equivalente all'importo in linea capitale in essere ai sensi del Finanziamento (o dei Finanziamenti) oggetto di cessione a tale Data di Cessione, ma ad esclusione di qualsiasi interesse maturato e non corrisposto in relazione a tale Finanziamento (o ai Finanziamenti).

(b) Ove tutto o parte dell'Importo Disponibile ai sensi della Tranche Finanziata Italia venisse cancellato in conformità alla Sezione 3.08 (*Cancellazione*) (come modificata dalla sezione 1.01(d) del Contratto di Finanziamento) o alla Sezione 7.02 (*Cancellazione da parte della Banca*) dei Termini e Condizioni Standard, la Banca rimborserà, ai termini e alle condizioni del *pricing supplement* relativo al Titolo BERS, un importo equivalente del capitale residuo ai sensi del Titolo BERS, unitamente a tutti gli interessi maturati e ad altre commissioni e oneri ad esso relativi.

(c) Qualora la Banca ricevesse da CDP una comunicazione ai sensi della Sezione 3.01(f), la Banca rimborserà, ai termini e alle condizioni del *pricing supplement* relativo al Titolo di BERS, il Titolo BERS medesimo per un importo equivalente all'importo della Tranche Finanziata Italia non ancora erogata alla data di ricezione di tale comunicazione da parte della Banca.

(d) I rimborsi di cui alla Sezione 3.06 (a), (b) e (c), costituiranno piena e definitiva estinzione di tale/i importo/i di capitale e/o interessi (a seconda dei casi) dovuti ai sensi del Titolo BERS e degli obblighi di pagamento passati, presenti e futuri della Banca nei confronti di CDP in relazione alla stessa.

Sezione 3.07 Divieto di cessione del Titolo BERS.

L'Italia farà sì che CDP (e CDP prende atto di tale requisito) non possa cedere alcuno dei diritti o obblighi in relazione al Titolo BERS, in tutto o in parte, ad alcun altro soggetto o entità senza il previo consenso scritto della Banca.

ARTICOLO IV - DIRITTI E DISCREZIONALITÀ DELLE PARTI

Sezione 4.01 Discrezionalità delle Parti.

(a) A seguito della cessione dei Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a), CDP avrà piena discrezionalità nella gestione e nel recupero (anche in caso di escussione) dei Diritti Ceduti, senza la necessità di consultarsi con la Banca o di richiedere il suo consenso in merito a qualsivoglia questione derivante da o connessa a tali Diritti Ceduti (che, a titolo di chiarimento, includerà la Garanzia Ucraina, nella misura in cui essa si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali rinunce, consensi, modifiche ed escussioni.

(b) La Banca avrà piena discrezionalità nella gestione e nel recupero (anche in caso di escussione) (i) del Contratto di Finanziamento, (ii) ciascuna delle Erogazioni effettuate dalla Banca nell'ambito della Tranche Finanziata BERS e il Finanziamento (o i Finanziamenti) erogati dalla Banca nell'ambito della Tranche Finanziata Italia (che non siano ancora Diritti Ceduti) e (iii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca ad Erogazioni nell'ambito della Tranche Finanziata BERS e/o a qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) che non siano ancora Diritti Ceduti); senza la necessità di consultarsi con l'Italia o CDP o, ai sensi del seguente paragrafo (c) che segue, di richiedere il relativo consenso in merito a qualsivoglia questione derivante da o connessa a tali aspetti, ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali rinunce, consensi, modifiche ed escussioni. La Banca eserciterà le proprie attività di gestione e di recupero in buona fede, ma nella propria assoluta discrezionalità, in conformità e applicando le proprie *policy* e procedure interne di volta in volta in vigore.

(c) La Banca non concederà proroghe con riferimento alla Ultima Data di Disponibilità con riferimento alla Tranche Finanziata Italia oltre il 20 marzo 2030 senza il previo consenso scritto di CDP.

Sezione 4.02 Nessuna partecipazione.

Né l'Italia né CDP potranno prendere parte ad alcuna decisione della Banca in merito ai diritti, titoli, interessi e benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi decisione della Banca di effettuare le Erogazioni (anche in circostanze in cui sia verificata una violazione o sia sorto il diritto di accelerazione della scadenza o altro diritto di far valere il Contratto di Finanziamento, o di richiedere, o altrimenti far valere i rimedi ai sensi della, la Garanzia Ucraina), di volta in volta, o di sospendere, cancellare, accelerare la scadenza o altrimenti far valere la i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina.

Sezione 4.03 Condivisione delle informazioni.

(a) La Banca informerà l'Italia e CDP di qualsiasi decisione di cancellazione o di accelerazione della scadenza ai sensi del Contratto di Finanziamento, o nel caso in cui la Mutuataria effettui rimborsi anticipati o cancelli qualsiasi Importo Disponibile nell'ambito della Tranche Finanziata Italia ai sensi del Contratto di Finanziamento. CDP informerà la Banca di qualsiasi decisione o azione intrapresa da CDP o dall'Italia per accelerare la scadenza o altrimenti far valere i Diritti Ceduti.

(b) In aggiunta alle informazioni di cui alla Sezione 4.03(a), la Banca, di volta in volta, condividerà tempestivamente con l'Italia e CDP qualsiasi informazione scritta e/o relazione ricevuta dalla Banca fornita per la Mutuataria in relazione al Progetto ai sensi delle sezioni 3.01(d), 3.06 (*Frequenza della Rendicontazione e Requisiti per la Trasmissione*) e 4.01 (*Relazioni Finanziarie e Rapporti*) del Contratto di Finanziamento e della sezione 4.04 (*Relazioni sul Progetto e Rapporti*) dei Termini e Condizioni Standard.

ARTICOLO V - ISPEZIONI E AFFIDAMENTO

Sezione 5.01 Ispezioni.

L'Italia conferma e conviene, e CDP prende atto, che la Banca ha fornito, e le stesse hanno ricevuto, le informazioni ritenute opportune in base alle circostanze riguardanti, a titolo esemplificativo, la condizione finanziaria, l'affidabilità creditizia, lo status o la natura della Mutuataria e dell'Ucraina, al fine di consentire all'Italia e a CDP di adottare decisioni informate in merito alla cessione e agli altri aspetti oggetto del presente Contratto.

Sezione 5.02 Autorizzazioni.

(a) L'Italia dichiara e garantisce alla Banca che l'Italia ha il potere, l'autorità e il diritto legale di stipulare il presente Contratto.

(b) In relazione alle conferme di cui al presente Contratto, CDP dichiara e garantisce alla Banca che CDP ha il potere, l'autorità e il diritto a procedere in tal senso in virtù del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana in conformità alle disposizioni della Legge 125/2014 che disciplina le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo dell'Italia.

Sezione 5.03 Dichiarazioni e garanzie.

(a) A ciascuna Data di Cessione, la Banca dichiarerà e garantirà all'Italia e a CDP di non aver costituito alcun Vincolo sui relativi Diritti Ceduti.

(b) Fatto salvo quanto previsto nella Sezione 5.03(a), la Banca non rilascerà alcuna dichiarazione o garanzia (espresa o implicita) all'Italia o a CDP in merito a:

- (i) l'efficacia, la validità o l'opponibilità dei Diritti Ceduti o di altri documenti consegnati dalla Banca all'Italia e/o a CDP, o di qualsiasi termine o condizione relativi ai Diritti Ceduti;

- (ii) qualsiasi inadempimento da parte della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento o della Garanzia Ucraina; oppure
 - (iii) la condizione finanziaria, l'affidabilità creditizia, lo status o la natura della Mutuataria e dell'Ucraina,
- e, di conseguenza, la Banca non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'Italia e di CDP con riferimento a tali questioni, circostanza che viene confermata e accettata dall'Italia e confermata da CDP.

ARTICOLO VI - COSTI

Sezione 6.01 Ciascuna delle Parti si farà carico di tutte le commissioni e i costi professionali, bancari, di trasferimento o di cambio sostenuti da tale Parte per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del presente Contratto.

ARTICOLO VII - ULTERIORI GARANZIE

Sezione 7.01 Ciascuna Parte, a proprie spese, dovrà, e si adopererà in ogni modo ragionevole per far sì che eventuali terze parti che si rendano necessarie procedano a, sottoscrivere e consegnare tempestivamente i documenti, e compiere gli atti che possono essere ragionevolmente richiesti al fine di dare piena efficacia al presente Contratto.

ARTICOLO VIII - VARIE

Sezione 8.01 Comunicazioni.

Qualsivoglia notifica, richiesta o altra comunicazione che debba o possa essere fornita o effettuata ai sensi del presente Accordo dovrà essere fatta in forma scritta. Tali notifiche, richieste o altre comunicazioni si riterranno debitamente consegnati o effettuati una volta consegnati in forma leggibile alla Parte a cui devono essere consegnati o effettuati, all'indirizzo della Parte indicato nel presente Contratto, o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avrà specificato per iscritto alla parte che ha inoltrato l'avviso o che ha presentato la richiesta. Tale consegna potrà essere effettuata, e sarà considerata tale, a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica. A tal fine si indicano i seguenti indirizzi e soggetti:

Per la Banca:

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

5 Bank Street,
Londra E14 4BG,
Regno Unito

Attenzione: Dipartimento Amministrazione Operazioni / Operazione n. 54753
Email: oad@ebrd.com

Telefono: +44 20 7338 6000

Per l'Italia:

**Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle
Repubblica Italiana**

Piazzale della Farnesina

00135 Roma

Italia

Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V

Email: dgcs.05@cert.esteri.it

Telefono: +39 3691 4471

Per CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

in qualità di gestore del Fondo Rotativo per conto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze

Via Goito 4

00185 Roma

Italia

Attenzione: Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo

Email: bu_frcs@cdp.it

Telefono: +39 06 4221 3044

(b) Gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni consegnati a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica, saranno efficaci solo quando effettivamente ricevuti (o resi disponibili) in forma leggibile, fermo restando che gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni ricevuti (o resi disponibili) dopo le ore 17:00 nel luogo in cui la parte destinataria dell'avviso, della richiesta o della comunicazione in questione ha il proprio indirizzo ai fini del presente Contratto, saranno considerati efficaci solo il giorno successivo.

Sezione 8.02 Successori e aventi causa; Diritti di terzi.

(a) Il presente Accordo vincolerà e sarà da intendersi a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle parti, sebbene nessuna delle parti potrà cedere o trasferire in altro modo tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

(b) Ad eccezione di quanto previsto nella Sezione 9.02(a), nessuno dei termini del presente Accordo deve intendersi opponibile da terzi.

Sezione 8.03 Riservatezza.

(a) Alla luce della natura pubblica delle risorse del Fondo Rotativo, non sarà possibile applicare previsioni/limitazioni di riservatezza al presente Accordo o a qualsiasi altro accordo o documentazione relativi alla realizzazione del Progetto, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, la Garanzia Ucraina e la Documentazione del Titolo BERS e qualsiasi documento accessorio, correlato o connesso. Pertanto, nessuna delle Parti sarà tenuta a garantire la riservatezza del presente Accordo e non avrà alcun obbligo in tal senso.

Sezione 8.04 Scambi (*counterparts*).

Il presente Accordo potrà essere sottoscritto mediante più scambi separati (*counterparts*), ognuno dei quali sarà considerato quale originale e congiuntamente dovranno intendersi costituire il medesimo atto.

Sezione 8.05 Intero accordo, Modifiche.

(a) Il presente Accordo costituisce l'intero impegno delle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione.

(b) Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da o per conto di entrambe le Parti e qualsiasi rinuncia ai diritti previsti da qualsiasi disposizione del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dal soggetto che rinuncia ai diritti previsti da tale disposizione. Le Parti potranno rescindere o modificare di comune accordo il presente Accordo senza il consenso di terzi.

(c) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale l'Italia informerà la Banca dell'avvenuto completamento delle procedure interne italiane necessarie per l'entrata in vigore del presente Contratto.

ARTICOLO IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIESezione 9.01 Scelta del diritto applicabile.

Il presente Accordo e qualsiasi controversia o pretesa (comprese quelle di natura extracontrattuale) derivanti da o in relazione ad esso o al suo oggetto o alla sua formazione saranno disciplinati e interpretati in conformità al diritto pubblico internazionale .

Sezione 9.02 Risoluzione delle controversie.

(a) Le Parti impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi disputa o controversia tra loro derivante dal presente Accordo o dalla sua violazione, risoluzione o invalidità o comunque in relazione ad esso. A tal fine, su iniziativa di una delle Parti, l'altra Parte dovrà tempestivamente incontrarsi con la Parte che ha avviato la procedura per discutere di tali dispute o controversie e, se richiesto dalla Parte che ha avviato la procedura per iscritto, risponderà per iscritto a qualsiasi

comunicazione scritta presentata dalla Parte che ha avviato la procedura in merito a tali dispute o controversie;

(b) Se tale disputa o controversia, o qualsiasi pretesa ad essa relativa, non potrà essere risolta in via amichevole come previsto nella Sezione 9.02(a) entro sessanta (60) giorni di calendario dalla data in cui è stata presentata la richiesta di incontro di cui alla sottosezione (a), tale disputa o controversia, o pretesa ad essa relativa, sarà risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento arbitrale UNCITRAL in vigore alla data del presente Contratto, fatto salvo quanto segue:

- (i) il numero di arbitri sarà tre (3);
- (ii) l'autorità che ha potere di nomina ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL sarà il Segretario generale della Corte Permanente di Arbitrato;
- (iii) nel momento in cui il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato dovrà nominare un arbitro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato sarà libero di scegliere qualsiasi individuo che ritenga idoneo ad agire come arbitro ai sensi degli articoli 9.2 e/o 9.3 del Regolamento arbitrale UNCITRAL;
- (iv) la sede dell'arbitrato sarà L'Aia;
- (v) la lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sarà l'inglese;
- (vi) il diritto da applicare da parte del tribunale arbitrale sarà il diritto pubblico internazionale, le cui fonti si intendono a tal fine includere:
 - (A) l'Accordo Istitutivo della Banca e gli obblighi derivanti dai trattati pertinenti, i quali saranno reciprocamente vincolanti per le Parti;
 - (B) le disposizioni di tutte le convenzioni e i trattati internazionali (che siano o meno direttamente vincolanti per le Parti) generalmente riconosciuti come codificati o assorti a norme vincolanti di diritto consuetudinario applicabili agli stati e alle istituzioni finanziarie internazionali, a seconda dei casi;
 - (C) altre forme di prassi internazionale, comprese le prassi degli stati e delle istituzioni finanziarie internazionali, di portata, coerenza e durata tali da creare obblighi giuridici; e
 - (D) principi generali di diritto applicabili;
- (vii) ferme restando le disposizioni del Regolamento Arbitrale UNCITRAL, il tribunale arbitrale non sarà autorizzato ad adottare misure cautelari o a concedere misure preliminari nei confronti di alcuna delle Parti e nessuna delle Parti potrà rivolgere ad una autorità giudiziaria alcuna richiesta di misure cautelari o di misure preliminari nei confronti di alcuna altra Parte; e
- (viii) il tribunale arbitrale avrà la facoltà di prendere in considerazione e riunione in

qualsiasi procedimento, decisione o lodo qualsiasi disputa o controversia debitamente presentata davanti ad esso dalle Parti nella misura in cui tale disputa o controversia derivi dal presente Contratto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra, nessuna altra parte o altra controversia potrà essere riunita o consolidata nel procedimento arbitrale;

(c) Ferme restando le disposizioni della presente Sezione, nulla di quanto contenuto nel presente Accordo potrà operare o essere considerato come una rinuncia o altra modifica in relazione ad immunità, privilegi o esenzioni della Banca ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile; e

(d) In qualsiasi procedimento arbitrale derivante dal presente Contratto, la certificazione da parte della Banca relativa a qualsivoglia importo dovuto alla Banca ai sensi del presente Accordo costituirà una *prima facie* prova di tale importo.

IN FEDE i sottoscritti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno provveduto alla sottoscrizione del presente Accordo in cinque copie (due per la Banca, due per il Governo della Repubblica Italiana e una per CDP) alla data sopra indicata.

Allegato 1 Comunicazione di Cessione

A: [Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo"]

[Indirizzo]

e

[Ucraina]

[Indirizzo]

[DATA]

Gentili Signori,

Con la presente facciamo riferimento all'Accordo di supporto al progetto e di cessione del [-] 2024 tra (1) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, (2) il Governo della Repubblica Italiana, e (3) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("**CDP**"), in qualità di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "**Fondo Rotativo**") (l'Accordo).

Facciamo riferimento inoltre a: (i) contratto di finanziamento (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 tra (1) la *Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO"* (in qualità di mutuataria) e (2) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in qualità di mutuante) (il "**Contratto di Finanziamento**"); e (ii) l'Accordo di garanzia (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 stipulato dall'Ucraina quale condizione, e in relazione agli obblighi della Mutuataria, ai sensi del Contratto di Finanziamento (la "**Garanzia Ucraina**").

I termini definiti nell'Accordo o nel Contratto di Finanziamento avranno lo stesso significato ove utilizzati nella presente comunicazione.

Ai sensi ed alle condizioni dell'Accordo, la Banca ha accettato di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti del Finanziamento Ceduti in relazione a [ciascun/il] Finanziamento indicato nella tabella sottostante; e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (i "**Diritti Ceduti**"), ad esclusione dei Diritti Esclusi con riferimento a tale/tali [Finanziamento[i]].

La cessione relativa ai Diritti Ceduti avrà effetto alla, e a partire dalla, data di cessione indicata nella tabella sottostante, che corrisponde alla Data di Cessione ai fini dell'Accordo.

I dettagli del [Finanziamento[i]] di cui si intende cedere i Diritti di Finanziamento Ceduti alla Data di Cessione sono i seguenti:

Mutuante	Mutuataria	Tranche	Importo in linea capitale attualmente in essere	Data di Cessione	Scadenza
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo	Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO"	La tranche nota come Tranche Finanziata Italia	[-]	[-]	[-]

La presente Comunicazione costituisce una "Comunicazione di Cessione" ai fini dell'Accordo ed è consegnato alla Mutuataria e all'Ucraina per comunicare che, a decorrere dalla Data di Cessione sopra indicata, abbiamo provveduto a cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva i Diritti Ceduti a CDP.

Tutta la futura corrispondenza, i rapporti, eventuali interazioni e i pagamenti relativi ai Diritti Ceduti dovranno essere effettuati a favore di CDP, i cui dati sono riportati di seguito:

Nome: [-]

Indirizzo: [-]

Telefono: [-]

Alla c.a.: [-]

IBAN [-]

BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

Da : _____

Nome:

Titolo:

Allegato 2 Comunicazione di Cessione

A: [Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.,
in qualità di gestore del Fondo Rotativo (infra definito)]

 [Indirizzo]

 [e p.c.: Governo della Repubblica Italiana]

 [Indirizzo]

[DATA]

Gentil[-] Signor[-],

Con la presente facciamo riferimento al Accordo di supporto al progetto e di cessione del [-] 2024 tra (1) Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, (2) Governo della Repubblica Italiana e (3) per presa visione Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”), in qualità di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "**Fondo Rotativo**") (l'Accordo).

Facciamo altresì riferimento a: (i) il contratto di finanziamento (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 tra (1) la *Private Joint Stock Company* "UKRHYDROENERGO" (in qualità di mutuataria) e (2) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in qualità di mutuante) (il "**Contratto di Finanziamento**"); e (ii) l'Accordo di garanzia (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 stipulato dall'Ucraina quale condizione, e in relazione a, gli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento (la "**Garanzia Ucraina**").

Ai sensi ed alle condizioni dell'Accordo, la Banca ha accettato di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti del Finanziamento Ceduti in relazione a [ciascun/il] Finanziamento indicato nella tabella sottostante; e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (i "**Diritti Ceduti**"), ad esclusione dei Diritti Esclusi in relazione a tale [Finanziamento[i]].

La cessione con riferimento ai Diritti Ceduti avrà effetto alla, e a partire dalla, data di cessione indicata nella tabella sottostante, che corrisponde alla Data di Cessione ai fini dell'Accordo. I dettagli del [Finanziamento[i]] di cui si intende cedere i Diritti del Finanziamento Ceduti alla Data di Cessione sono i seguenti:

Mutuante	Mutuataria	Tranche	Importo in linea capitale	Data di Cessione	Scadenza
----------	------------	---------	---------------------------------	---------------------	----------

			attualmente in essere		
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo	<i>Private Joint Stock Company</i> "UKRHYDROENERGO"	La tranche conosciuta come Tranche Finanziata dall'Italia	[-]	[-]	[-]

La presente Conferma costituisce una "Conferma di Cessione" ai fini dell'Accordo e vi è trasmessa per confermare che, alla data, e con effetto dalla Data di Cessione sopra specificata, abbiamo provveduto a cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva i Diritti Ceduti a Vostro favore.

Pertanto, ai sensi della Sezione 3.06(a) e 3.06(d) dell'Accordo, alla Data di Cessione, il Titolo BERS sarà considerato rimborsato per un importo equivalente al capitale in essere del [Finanziamento[i]] oggetto di cessione alla Data di Cessione, ma con l'esclusione di qualsiasi interesse maturato e non corrisposto in relazione a tale [Finanziamento[i]] ceduto.

BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

Da : _____
Nome:

Pagina delle firme

Sottoscritto a Monaco, Germania, il 17 febbraio 2024, in cinque originali in lingua inglese, tutti i testi parimenti autentici.

LA BANCA**BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E SVILUPPO**

Da : _____
Nome: Odile Renaud-Basso
Titolo: Presidente

ITALIA**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Da : _____
Nome: Antonio Tajani
Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

CDP

per presa visione

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in qualità di gestore,
per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana,
del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo**

Da : _____
Nome: Antonella Baldino
Titolo: Responsabile *Business Promotion* e *Portfolio Manager* per la Cooperazione Internazionale

MAECI|1311|15/03/2024|0035443-I - Allegato Utente 4 (A04)

Execution copy

(Operation Number 54753)

ADHERENCE STATEMENT

between

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “UKRHYDROENERGO”

and

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

and

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

as acknowledged by

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.,
in its capacity as manager, on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the
Italian Republic, of the Revolving Fund for Development Cooperation**

Concerning the Hydro Power Plants Emergency Restoration Project

Dated 17 February 2024

Execution copy

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I - DEFINITIONS AND INTERPRETATION	2
ARTICLE II - ADHERENCE.....	4
ARTICLE III - MISCELLANEOUS	6

Execution copy

This adherence statement (this “**Statement**”) is dated 17 February 2024 and made by:

- (1) **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO"** (the “**Borrower**”),
in favour of and acknowledged by:
- (2) **THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC;**
- (3) **EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT** (the “**Bank**”); and
- (4) **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (“CDP”)**, in its capacity as: (i) manager, on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the Italian Republic, of the Revolving Fund for Development Cooperation (the “**Revolving Fund**”); and (ii) the Assignee (as defined below);

(the parties at (2), (3) and (4) are hereinafter, together, referred to as the “**Beneficiaries**”).

PREAMBLE

- (A) WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects, to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiatives in certain countries committed to, and applying the principles of, multiparty democracy, pluralism and market economics;
- (B) WHEREAS, the Borrower intends to implement the Project, which is designed to assist the Borrower in financing the supply and, subject to agreement by the Bank, installation of critical equipment for two hydro power plants operated by the Borrower and to provide emergency liquidity support to the Borrower in order to maintain the stability of its operations;
- (C) WHEREAS, the Guarantor and Borrower have requested assistance from the Bank for the purpose of financing part of the Project;
- (D) WHEREAS, the Bank has agreed to make a guaranteed unsecured loan facility available to the Borrower in the amount of up to EUR 200 million for the purposes of the Project, on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement. The Project, the loan facility and the Loan Agreement are fully described and defined in the Loan Agreement;
- (E) TAKING into consideration that it is a condition of the Loan Agreement that the Guarantor will provide a guarantee in respect of the Borrower’s obligations under the Loan Agreement, on the terms and conditions set forth in the Guarantee Agreement;
- (F) CONSIDERING, that the Bank has further agreed that it will make the loan facility

Execution copy

available to the Borrower in two equal tranches (i.e. EUR 100 million each): the EBRD Funded Tranche and the Italy Funded Tranche. The EBRD Funded Tranche will be funded with the Bank's ordinary capital resources. The Italy Funded Tranche will be funded with funding to be provided to the Bank by the Government of the Italian Republic, acting CDP and using the resources of the Revolving Fund for that purpose;

- (G) WHEREAS, in implementation of the above, CDP, as manager of the Revolving Fund and using the resources of the Revolving Fund, will advance EUR 100 million to the Bank by subscribing for and purchasing the EUR 100 million EBRD Note, on the terms and conditions set forth in a subscription agreement and related pricing supplement. The proceeds of the EBRD Note will be used by EBRD for the purposes of funding Drawdowns to be advanced under the Italy Funded Tranche;
- (H) WHEREAS, as part of this funding arrangement between the Bank and CDP (as manager of the Revolving Fund), it has been agreed that the Bank will, from time to time, assign the Assigned Rights to CDP, on the terms and conditions to be set forth in the Project Support and Assignment Agreement; and
- (I) WHEREAS, the Borrower is making this Statement in favour of the Beneficiaries in order to (i) acknowledge and confirm the terms of the Transaction Documents and (ii) agree to adhere to their terms.

NOW, THEREFORE, the Borrower agrees as follows in favour of the Beneficiaries, as acknowledged by the Beneficiaries:

ARTICLE I - DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Section 1.01 Definitions.

Wherever used in this Statement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, terms defined in the Loan Agreement (including any which are incorporated by reference into the Loan Agreement from the Standard Terms and Conditions) have the respective meanings given to them therein and the following terms have the following meanings:

"Assigned Loan Rights"

means, in respect of the Drawdown (or Drawdowns) intended, from time to time, to be subject to the assignment by the Bank to CDP pursuant to any Assignment, only the following contractual rights, title, interest and benefits in respect of such Drawdown (or Drawdowns):

- (i) section 2.02 (*Other Financial Terms of the Loan*) of the Loan Agreement but excluding paragraph (f) of that section;

Execution copy

(ii) section 2.03 (*Interest and Default Interest on the Italy Funded Tranche*) of the Loan Agreement;

(iii) section 5.02 (*Acceleration of Maturity*) of the Loan Agreement;

(iv) section 3.06 (*Payments by the Borrower*) of the Standard Terms and Conditions;

(v) section 3.11 (*Currency, Form, and Determination of Payments*) of the Standard Terms and Conditions;

(vi) section 7.06 (*Events of Acceleration*) of the Standard Terms and Conditions; and

(vii) article VIII (*Enforceability; Dispute Resolution*) of the Standard Terms and Conditions,

together with any action, substantial or procedural action and defense inherent or ancillary to the foregoing.

has the meaning given to this term in Section 2.03.

"Assigned Rights"

means CDP in its capacity as the assignee of the Assigned Rights pursuant to the Project Support and Assignment Agreement.

"Assignee"

has the meaning given to this term in Section 2.03.

"Assignment"

means:

"Excluded Rights"

(i) any contractual rights, title, interest and benefits in respect of the Drawdowns (or Drawdowns) and the Guarantee Agreement which are not Assigned Rights; and

(ii) any non-contractual rights of the Bank in respect of the Assigned Rights, which arise as a result of the Bank's personal status as an international financial institution and its related privileges, immunities and exemptions, whether arising under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, international convention or any applicable law, including the Bank's preferred creditor status (but, for the avoidance of doubt, without prejudice to any Assignments of the Bank's contractual rights as creditor under Loan Agreement and as beneficiary to the Guarantee Agreement, in accordance

Execution copy

“Loan Agreement”

with the Project Support and Assignment Agreement).

means the loan agreement dated on or about the date of this Statement between the Borrower and the Bank, pursuant to which the Bank has agreed to make the loan facility (as referred to in paragraph (D) of the Preamble above) available to the Borrower.

“Party”

means a party to this Statement.

“Standard Terms and Conditions”

means the Bank’s standard terms and conditions dated 5 November 2021.

“Transaction Documents”

means:

- (a) the Loan Agreement; and
- (b) the Guarantee Agreement,

as each as may be amended from time to time.

Section 1.02 Interpretation.

(a) A reference to “this Statement” (or any provision of it) or to any other agreement or document referred to in this Statement is a reference to this Statement, that provision or such other agreement or document as amended (in each case, other than in breach of the provisions of this Statement) from time to time.

(b) A reference to an “amendment” includes a novation, re-enactment, supplement or variation (and “amended” shall be construed accordingly).

(c) The provisions of section 1.03 (*Interpretation*) of the Loan Agreement shall apply to this Statement as if set out in full herein, *mutatis mutandis*.

(d) Any reference to CDP in this Statement including in the Recitals shall be a reference to it in its capacities and role specifically stated and defined in this Statement.

Section 1.03 Statement as to Italy’s EU membership.

The Borrower acknowledges that Italy is a member of the European Union and, as such, Italy remains subject to the obligations arising from its membership of the European Union.

ARTICLE II - ADHERENCE

Section 2.01 For the benefit of the Beneficiaries, the Borrower hereby acknowledges and confirms that (i) it has had sight of and agrees to the terms of Transaction Documents but (ii) it is not being provided with a copy of the Project Support and Assignment Agreement as that agreement is personal as between the Bank, the Government of the Italian Republic and CDP.

Execution copy

Section 2.02 For the benefit of the Beneficiaries, the Borrower further confirms and agrees that it will adhere to each of the terms and conditions of such Transaction Documents.

Section 2.03 The Borrower hereby acknowledges, confirms and agrees that the Bank may, from time to time, on the terms and conditions set forth in the Project Support and Assignment Agreement, assign to CDP (each an “**Assignment**”): (i) the Assigned Loan Rights in respect of each Drawdown (or Drawdowns) advanced by the Bank to the Borrower under the Italy Funded Tranche; and (ii) all of the Bank’s contractual right, title, interest and benefit in and to the Guarantee Agreement (to the extent that it relates to such Assigned Loan Rights) (where (i) and (ii) are the “**Assigned Rights**”) but excluding the Excluded Rights.

Section 2.04 The Borrower acknowledges, confirms and agrees that in order to effect each Assignment, the Bank shall serve a notice of assignment on the Borrower and the Guarantor and thereafter such Assignment shall have effect from the date stated in such notice of assignment.

Section 2.05 Further to the above, the Borrower acknowledges, confirms and agrees that on, and from, an Assignment coming into effect in accordance with the Project Support and Assignment Agreement, all of its liabilities and obligations (including, for the avoidance of doubt, any payment obligations) in respect of the Assigned Rights shall be owed directly to CDP and hereby accepts any of the assignments carried out from time to time in accordance with the foregoing.

Section 2.06 Each of the Beneficiaries have become a party to this Statement solely for the purposes of acknowledging and confirming the acknowledgements, confirmations and agreements of the Borrower set forth in this Statement. The Beneficiaries shall not assume any liabilities or obligations under this Statement or be required to take any action pursuant to this Statement or any matters arising from the contents of this Statement as a result of becoming a party to this Statement.

Section 2.07 The Borrower acknowledges, confirms, agrees and undertakes that it shall take, and cause all action necessary to be taken, to:

- (a) give visibility to the Government of the Italian Republic’s financial support to the Project in all documentation and Project sites by clearly displaying information that the Project is co-financed by Italy, followed by the Government of the Italian Republic’s flag emblem;
- (b) use any available opportunity to ensure visibility and provide public recognition to the Government of the Italian Republic’s support to the Project, in publications, speeches, press releases, websites, social media or other communication material; and
- (c) enable, at the Government of the Italian Republic’s request, representatives from the Italian Agency for International Cooperation, the Italian Embassy in Kyiv:
 - (1) to visit any facilities and construction sites relating to the Project; and
 - (2) to have access to, and examine, any and all goods, works and services related to the Project, to meet and hold discussions related to the Project with such representatives

Execution copy

and employees of the Borrower as the Government of the Italian Republic may deem necessary and appropriate.

(d) Commencing from the Effective Date and until the Project has been fully implemented, organise and attend on at least semi-annual basis meetings on the status of the Project implementation with representatives of the Bank and representatives of the Embassy of the Italian Republic in Ukraine and the Kyiv office of the Italian Agency for Development Cooperation and/or other duly appointed representatives of the Government of the Italian Republic.

Section 2.08 The content of any public material issued jointly by any Parties in respect of the Project shall be agreed by such Parties.

ARTICLE III - MISCELLANEOUS

Section 3.01 Entire Agreement, Amendments, Entry into force.

(a) This Statement constitutes the entire obligation of the Parties hereto with respect to the subject matter hereof and shall supersede any prior expressions of intent or understandings with respect to this transaction.

(b) Any amendment to this Statement shall be in writing signed by or on behalf of all of the Parties hereto, and any waiver of any rights under any provision of this Statement shall be in writing signed by the person waiving its rights under such provision. The Parties hereto may by agreement rescind or vary this Statement without the consent of any third party.

(c) This Statement shall immediately enter into force by the Borrower on the date of its signature of same. In respect of the Government of the Italian Republic, it shall enter into force on the date of the receipt of a written notification with which the Government of the Italian Republic informs the Bank of the completion of its internal procedures necessary for the entry into force of this Statement.

Section 3.02 Incorporation of certain terms.

The provisions of:

(a) sections 3.12 (*Fees and Costs*), 8.04 (*Dispute Resolution*) and 10.05 (*Execution in Counterparts*) of the Standard Terms and Conditions; and

(b) sections 7.01 (*Notices*), 7.02(a) and (c) (*Successors and assigns; Third Party Rights*) of the Loan Agreement,

shall apply to this Statement as if set out in full herein, *mutatis mutandis*.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, acting through their duly authorised representatives, have caused this Statement to be signed in eight copies (three copies for the Borrower, two copies for the Government of the Italian Republic, two copies for the Bank and one copy for CDP) on the date first above written.

Execution copy

Execution Page

Done at Munich, Germany on 17 February 2024, in eight originals in the English language, all texts being equally authentic.

THE BORROWER**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO"**

By: 
Name: Ihor Syrota
Title: Director General

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

As acknowledged by:

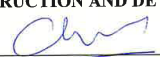
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

By: 
Name: Antonio Tajani
Title: Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

THE BANK

As acknowledged by:

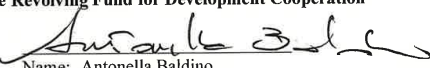
**EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: 
Name: Odile Renaud-Basso
Title: President

CDP

As acknowledged by:

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in its capacity as manager,
on behalf of the Ministry of the Economy and Finance of the Italian Republic,
of the Revolving Fund for Development Cooperation**

By: 
Name: Antonella Baldino
Title: Head of Business Promotion and Portfolio Management International Cooperation

TRADUZIONE NON UFFICIALE

(Numero di operazione 54753)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

tra

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO"

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

**BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO**

e

per presa visione

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in qualità di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della
Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo**

Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche

Data 17 febbraio 2024

INDICE

ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE.....	4
ARTICOLO II - ADESIONE	7
ARTICOLO III - VARIE	8

La presente dichiarazione di adesione (la "**Dichiarazione**") è datata 17 febbraio 2024 e sottoscritta da:

- (1) **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO"** (la "**Mutuataria**"),
a favore di e confermata da:
- (2) **IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA;**
- (3) **BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO** (la "**Banca**"); e
- (4) **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. ("CDP")**, in qualità di: (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "**Fondo Rotativo**"); e (ii) il Cessionario (come infra definito);

(le parti di cui al punto (2), (3) e (4), congiuntamente, i "**Beneficiari**").

PREMESSA

- (A) PREMESSO che la Banca è stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato;
- (B) PREMESSO che la Mutuataria intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidità emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuità delle operazioni;
- (C) PREMESSO che il Garante e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto;
- (D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (*guaranteed unsecured loan*) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalità di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento;
- (E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che il Garante fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nell'Accordo di garanzia

;

- (F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranches di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sarà finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sarà finanziata attraverso fondi che il Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a ciò destinate;
- (G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticiperà 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (*note*) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo *pricing supplement*. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e
- (H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP è stato concordato che la Banca cederà, di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al Accordo di supporto al Progetto e Cessione;
- (I) PREMESSO che la Mutuataria rilascia la presente Dichiarazione a favore dei Beneficiari al fine di (i) riconoscere e confermare i termini dei Documenti dell'Operazione e (ii) accettare di aderire ai relativi termini.

TUTTO CIO' PREMESSO, la Mutuataria conviene quanto segue in favore dei Beneficiari:

ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

Sezione 1.01 Definizioni.

Ove utilizzati nella presente Dichiarazione (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (compresi i termini incorporati per riferimento nel Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato:

"Diritti di Finanziamento Ceduti"	indica in relazione all'Erogazione (o Erogazioni) destinata ad essere di volta in volta oggetto di cessione da parte della Banca a CDP ai sensi di una Cessione, unicamente i
--	---

seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali in relazione a tale Erogazione (o più Erogazioni):

(i) sezione 2.02 (*Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento*) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione;

(ii) sezione 2.03 (*Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia*) del Contratto di Finanziamento;

(iii) sezione 5.02 (*Accelerazione della Scadenza*) del Contratto di Finanziamento;

(iv) sezione 3.06 (*Pagamenti da parte della Mutuataria*) dei Termini e Condizioni Standard;

(v) sezione 3.11 (*Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento*) dei Termini e Condizioni Standard;

(vi) sezione 7.06 (*Eventi di Accelerazione della Scadenza*) dei Termini e Condizioni Standard; e

(vii) articolo VIII (*Opponibilità; Risoluzione delle controversie*) dei Termini e Condizioni Standard,

unitamente a ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra.

"Diritti Ceduti"

ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.03.

"Cessionario"

indica CDP nella sua qualità di cessionario dei Diritti Ceduti ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e Cessione.

"Cessione"

ha il significato ad esso attribuito nella Sezione 2.03.

"Diritti Esclusi"

indica:

(i) qualsiasi diritto, titolo, interesse e beneficio contrattuale riferibile all'Erogazione (o più Erogazioni) e al Accordo di garanzia che non sia un Diritto Ceduto; e

(ii) tutti i diritti extracontrattuali della Banca rispetto ai

Diritti Ceduti, derivanti dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunità ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia Cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualità di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario del Accordo di garanzia , ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e di Cessione).

"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento datato alla data odierna o in data prossima alla stessa tra la Mutuataria e la Banca, ai sensi del quale la Banca ha accettato di mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento (di cui al paragrafo (D) delle Premesse).

"Parte" indica una parte della presente Dichiarazione.

"Termini e Condizioni Standard" indica i termini e le condizioni standard della Banca del 5 novembre 2021.

"Documenti dell'Operazione" indica:

- (a) il Contratto di Finanziamento; e
- (b) l' Accordo di garanzia ,

come di volta in volta modificati.

Sezione 1.02 Interpretazione.

(a) Un riferimento alla "presente Dichiarazione" (o a qualsiasi disposizione della stessa) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nella presente Dichiarazione si intende un riferimento alla presente Dichiarazione, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come di volta in volta modificato (in ogni caso, ove non sia in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione).

(b) Un riferimento a un "modifica" include una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovrà essere interpretato di conseguenza).

(c) Le disposizioni della Sezione 1.03 (*Interpretazione*) del Contratto di Finanziamento si applicheranno alla presente Dichiarazione come se fossero quivi riportate integralmente, *mutatis mutandis*.

(d) Ogni riferimento a CDP nella presente Dichiarazione, incluse le Premesse, è da intendersi un riferimento alla stessa nelle qualità e nel ruolo specificatamente indicati e definiti nella presente Dichiarazione.

Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

La Banca riconosce che l'Italia è membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia è soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO II - ADESIONE

Sezione 2.01 A beneficio dei Beneficiari, la Mutuataria riconosce e conferma che (i) ha preso visione e accetta le condizioni dei Documenti dell'Operazione, fermo restando che (ii) non le è stata fornita copia del Accordo di supporto al Progetto e Cessione in quanto tale contratto è un accordo privato tra la Banca, il Governo della Repubblica Italiana e CDP.

Sezione 2.02 A beneficio dei Beneficiari, la Mutuataria conferma e concorda inoltre che aderirà a ciascuno dei termini e delle condizioni di tali Documenti dell'Operazione.

Sezione 2.03 La Mutuataria riconosce, conferma e concorda che la Banca potrà, di volta in volta, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, cedere a CDP (ciascuna una “**Cessione**”): (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuna Erogazione (o a più Erogazioni) effettuate dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (ii) tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca in relazione al Accordo di garanzia (nella misura in cui si riferiscano a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) ((i) e (ii) denominati i “**Diritti Ceduti**”), ad esclusione dei Diritti Esclusi.

Sezione 2.04 La Mutuataria riconosce, conferma e concorda che, al fine di effettuare ciascuna Cessione, la Banca dovrà trasmettere una comunicazione di cessione alla Mutuataria e al Garante e, pertanto, tale Cessione avrà efficacia dalla data indicata in tale comunicazione di cessione.

Sezione 2.05 In aggiunta a quanto sopra, la Mutuataria riconosce, conferma e concorda che, al momento e a partire dall'efficacia di una Cessione ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, tutti i propri impegni e obblighi (ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali obblighi di pagamento) in relazione ai Diritti Ceduti saranno dovute direttamente a CDP e accetta con la presente tutte le cessioni di volta in volta effettuate in conformità a quanto sopra.

Sezione 2.06 Ciascuno dei Beneficiari è divenuto parte della presente Dichiarazione al solo scopo di riconoscere e confermare le dichiarazioni, le conferme e gli accordi della Mutuataria riportati nella presente Dichiarazione. I Beneficiari non assumeranno alcuna responsabilità o obbligo ai sensi della presente Dichiarazione né saranno tenuti a intraprendere alcuna azione ai sensi della presente Dichiarazione o in relazione a qualsiasi aspetto derivante dal contenuto della presente Dichiarazione come conseguenza del fatto di essere divenuti parte della presente Dichiarazione.

Sezione 2.07 La Mutuataria riconosce, conferma, concorda e si impegna a intraprendere e far intraprendere tutte le azioni necessarie per:

- (a) dare visibilità al sostegno finanziario del Governo della Repubblica Italiana al Progetto in tutta la documentazione e nei siti del Progetto, esponendo chiaramente l'informazione che il Progetto è cofinanziato dall'Italia, seguita dall'emblema della bandiera del Governo della Repubblica Italiana;
- (b) utilizzare ogni disponibile opportunità per assicurare visibilità e fornire un riconoscimento pubblico al sostegno del Governo della Repubblica Italiana al Progetto, nelle pubblicazioni, nei discorsi, nei comunicati stampa, nei siti web, nei social media o in qualsiasi altro materiale di comunicazione; e
- (c) consentire, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, ai rappresentanti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale, dell'Ambasciata d'Italia a Kiev:
- (1) di visitare tutte le strutture e i cantieri relativi al Progetto; e
 - (2) avere accesso ed esaminare tutti i beni, le opere e i servizi relativi al Progetto, incontrare e tenere discussioni relative al Progetto con i rappresentanti e i dipendenti della Mutuataria che il Governo della Repubblica Italiana riterrà necessari e appropriati.
- (d) A partire dalla Data di Efficacia e fino alla completa realizzazione del Progetto, organizzare e partecipare almeno su base semestrale a riunioni sullo stato di avanzamento del Progetto con i rappresentanti della Banca e con i rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ucraina e/o dell'Ufficio di Kiev dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e/o con altri rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana debitamente designati.

Sezione 2.08 Il contenuto di qualsivoglia materiale pubblico rilasciato congiuntamente dalle Parti in relazione al Progetto sarà concordato da tali Parti.

ARTICOLO III - VARIE

Sezione 3.01 Intero accordo, Modifiche, Entrata in vigore.

- (a) La presente Dichiarazione costituisce l'interezza degli impegni delle Parti in relazione all'oggetto della stessa e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione.
- (b) Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da o per conto di entrambe le Parti e qualsiasi rinuncia ai diritti previsti da una disposizione della presente Dichiarazione dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dal soggetto che rinunzi ai diritti previsti da tale disposizione. Le Parti potranno rescindere o modificare di comune accordo il presente Contratto senza il consenso di terzi.
- (c) La presente Dichiarazione è immediatamente efficace per la Mutuataria relativa firma. Nei confronti del Governo della Repubblica Italiana, essa entrerà in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale il Governo della Repubblica Italiana informerà la Banca dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della presente

Dichiarazione.

Sezione 3.02 Integrazione di taluni termini.

Le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni:

- (a) sezioni 3.12 (*Commissioni e Costi*), 8.04 (*Risoluzione delle Controversie*) e 10.05 (*Sottoscrizione in più Copie*) dei Termini e Condizioni Standard; e
- (b) sezioni 7.01 (*Comunicazioni*), 7.02(a) e (c) (*Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi*) del Contratto di Finanziamento,

si applicheranno, *mutatis mutandis*, alla presente Dichiarazione come se fossero riportate integralmente nella presente Dichiarazione.

IN FEDE i sottoscritti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno provveduto alla sottoscrizione della presente Dichiarazione in otto copie (tre per la Mutuataria, due per il Governo della Repubblica Italiana, due per la Banca e una per CDP) alla data indicata in epigrafe.

Pagina delle firme

Sottoscritto a Monaco, Germania, il 17 febbraio 2024, in otto originali in lingua inglese, tutti i testi parimenti autentici.

LA MUTUATARIA***PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO"***

Da : _____
Nome: Ihor Syrota
Titolo: Direttore Generale

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

per conferma

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Da : _____
Nome: Antonio Tajani
Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

LA BANCA

per conferma

**BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E SVILUPPO**

Da : _____
Nome: Odile Renaud-Basso
Titolo: Presidente

CDP

per presa visione

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in qualità di gestore,
per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana,
del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo**

Da : _____

Nome: Antonella Baldino

Titolo: Responsabile *Business Promotion* e *Portfolio Manager* per la Cooperazione Internazionale

€ 13,80